

PROVINCIA
di PERUGIA

P.R.G.

COMUNE di
SELLANO

PARTE STRUTTURALE

VARIANTE PARZIALE n.1 al P.R.G.



PROGETTO/RUP

Ingegnere:
FILIPPO OSIMANI

UTC COMUNE di SELLANO

SUPPORTO ESTERNO AL RUP

Architetto:
MORENO CIAVATTINI

CHIAROMONDO soc. coop. (rep 276/19)

All.

Tit.

4

NORME TECNICHE STRUTTURALE

SCALA:

COMMESSA:

19.1

DATA

FASE:

3/2019

01

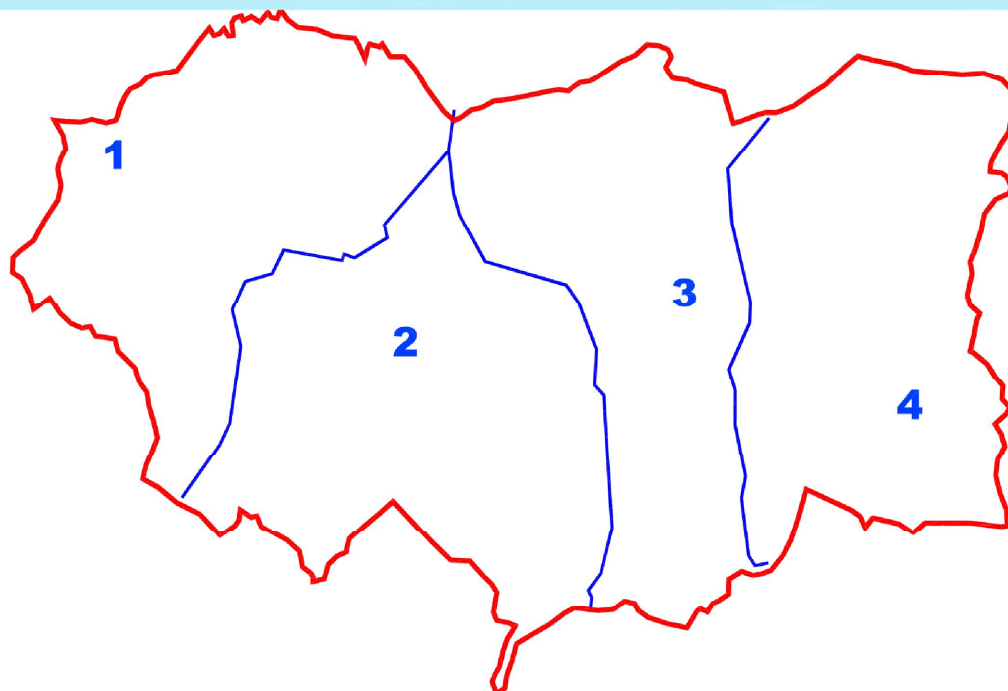
COD.

ATTIVITA'

0_1

01

REV.	REDAZ.	OPERAT.	FIRMA	VERIFICA	RESPONS	CODICE DOCUMENTO	NOTE
0	26/03/19	R.C.	C.M.	01/04/19	O.F.		Progetto definitivo
1	03/04/23	R.C.	C.M.	05/04/23	O.F.		Rev. dopo elezioni 2019/verif. VAS
2	15/01/24	R.C.	C.M.	18/01/24	O.F.		Rev. C.d.S VAS/Adozione D.C.C. n. 14 del 17/4/24
3	10/01/25	R.C.	C.M.	15/01/25	O.F.		D.C.C. n.11 del 28/3/25 (art. 28 c. 7 T.U.L.R. 1/2015)
4	10/11/25	R.C.	C.M.	17/11/25	O.F.		D.C.C. Approvazione definitiva



Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

N.B. La presente revisione 4 delle NTA della variante parziale al PRG del comune di Sellano è stata redatta al fine di sottoporre il progetto al Consiglio Comunale per la sua definitiva approvazione ai sensi dell'art. 28 comma 7 del TU LR 1/2015.

Va dato atto al riguardo che:

- a- la Variante al PRG, fu adottata con DCC. N. 14 del 17-04-2024 e fu pubblicata sul BUR Umbria serie avvisi e concorsi n. 28 del 25-06-2024
- b- gli atti relativi alla variante sono stati depositati presso l'Ufficio Tecnico Comunale del Comune per 15 giorni consecutivi a far data 26/06/2024;
- c- l'avviso della pubblicazione degli atti relativi alla variante è stato affisso all'Albo Pretorio Comunale on line dal 26/06/2024 al 11/07/2024 (n. pubbl. 453) e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria (B.U.R.) n.51 del 23.10.2018 e nel sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo <http://www.comune.sellano.pg.it>;
- d- sono pervenute, nei termini, n. 10 osservazioni;
- e- oltre i termini sono pervenute ulteriori 1 osservazioni;
- f- l'ufficio competente ha esaminato le osservazioni pervenute, ha riesaminato alcuni contenuti del PRG e, rilevando alcune criticità o errori ed imprecisione, ha anche ipotizzato le conseguenti rettifiche, esplicitandole nella nota inoltrata al sottoscritto di cui al successivo punto;
- g- in data 20-12-2024 il competente ufficio del comune ha inviato al responsabile del servizio e progettista del Piano, le osservazioni pervenute, formulando anche proposte di modifiche non sostanziali alla normativa del PRG, volte alla migliore gestione dello strumento urbanistico ed a favorire un ottimale utilizzo del patrimonio edilizio esistente, anche al fine di ridurre il consumo di suolo ed a favorire le poche trasformazioni urbanistiche che si attivano nel territorio comunale da anni in una fase di regresso economico e sociodemografico;

Al fine di facilitare la lettura di questa variante n.1, le parti di testo variate rispetto al PRG vigente sono evidenziate con fondo grigio, mentre in marrone chiaro sono evidenziate quelle variate a seguito delle osservazioni presentate ed accolte dal comune e dei conseguenti pareri degli enti preposti.

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI E ATTUAZIONE DEL PIANO

ART. 1 - Riferimenti normativi del piano, le finalità e gli effetti normativi	pag. 5
ART. 2 - Elaborati costituenti il PRG Parte Strutturale	pag. 5
ART. 3 – Definizioni	pag. 7
ART. 4 - Contenuti e cogenza dei PRG, Parte Strutturale e Parte Operativa	pag. 11
ART. 5 - Parametri ed indici urbanistici	pag. 12
ART. 6 - Parametri ed indici ecologici	pag. 14
ART. 7 – Il dimensionamento degli Standard	pag. 14
ART. 8 – Categorie di intervento edilizio	pag. 15
ART. 9 – Strumenti e modalità di attuazione del piano	pag. 15

TITOLO II- SISTEMI PAESAGGISTICO-AMBIENTALE E INFRASTRUTTURALE

Capo I Disciplina del sistema idrogeologico	
ART. 10 – Ambiti sensibili sotto il profilo del rischio geomorfologico e idraulico	pag. 15
ART. 11 – Aree ad alto rischio geologico, idrogeologico e idraulico	pag. 15
ART. 12 – Aree a medio rischio geologico, idrogeologico e idraulico	pag. 27
ART. 13 – Aree a basso rischio geologico, idrogeologico e idraulico	pag. 32
ART. 14 – Aree a rischio sismico	pag. 32
ART. 15 – Norme tecniche di attuazione del piano di bacino del fiume Tevere III stralcio funzionale per il lago di Piediluco (PS3)	pag. 33

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

Capo II Sistema naturalistico ambientale	pag. 36
ART. 16 – Unità di paesaggio	pag. 38
ART. 17 - Risorse naturalistico-ambientali	pag. 41
ART. 18 – Area di studio	pag. 41
ART. 19 – Elementi del sistema soggetti a vincoli sovraordinati: generalità	pag. 42
ART. 20 – Corsi d'acqua	pag. 43
ART. 21 – Ambiti montani	pag. 44
ART. 22 – Aree boscate	pag. 45
ART. 23 – Tutela della vegetazione e degli alberi	pag. 46
ART. 24 – Vincolo idrogeologico	pag. 46
ART. 25 – Elementi accessori del sistema naturalistico-ambientale	pag. 46
Capo III Sistema del paesaggio antropico.	pag. 47
ART. 26 – Unità della rete insediativa storica	pag. 47
ART. 27 – Centri e nuclei storici	pag. 48
ART. 28 – Insediamenti storici puntuali: beni culturali sparsi (art. 33,c5 L.R. 11/05))	pag. 49
ART. 29 – Le vedute e coni visuali	pag. 51
ART. 30 – Crinali	pag. 51
ART. 31 – Strade panoramiche	pag. 51
ART. 32 – Tutela del territorio fondiario storico	pag. 52
ART. 33 – Immobili di interesse storico-artistico di propr. privata (art.10 c.3° LR 11/05)	pag. 52
ART. 34 – Complessi caratteristici e bellezze panoramiche	pag. 52
ART. 35 - Ambiti delle comunanze agrarie e degli usi civici	pag. 53
ART. 36 – Ambiti di interesse archeologico	pag. 53
ART. 37 – Viabilità storica soggetta a tutela. Rete primaria dei sentieri e percorsidella rete secondaria	pag. 53
Capo IV Sistema infrastrutturale. ART. 38 – Strade	pag. 55
ART. 39 – Fasce di rispetto stradale	pag. 56
ART. 40 – Nodi intermodali	pag. 59
ART. 41 – Reti dei pubblici servizi	pag. 59
Capo V- Recinzioni nello spazio rurale ART. 42 – Recinzioni	pag. 59
TITOLO III SISTEMA INSEDIATIVO	
ART. 43 – Generalità	pag. 62
ART. 44 – Lo spazio urbano	pag. 62
ART. 45 – Tessuto esistente di formazione storica prevalentemente residenziale	pag. 63
ART. 46 – Tessuti esistenti di formazione recente prevalentemente residenziali e a servizi	pag. 65
ART. 47 – Zone di nuovo impianto prevalentemente residenziali	pag. 68
ART. 48 – Zone di nuovo impianto prevalentemente a servizi	pag. 71
ART. 49 – Tessuti di formazione recente e zone di nuovo impianto prevalentemente produttive	pag. 70
ART. 50 – Aree per attrezzature cimiteriali	pag. 73
ART. 51 - Aree per la protezione civile e per l'emergenza (APC)	pag. 73
ART. 52 – Zone destinate a cave	pag. 74
TITOLO IV SPAZIO RURALE	
Capo I – Disciplina per lo spazio rurale	

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

ART. 53 – Aree delle risorse agricole dello spazio rurale	pag. 75
ART. 54 – Le aree boscate - Eb	pag. 75
ART. 55 – Le aree agricole prive di particolare interesse – Ea	pag. 75
ART. 56 – Disciplina per la pratica agricola	pag. 75
ART. 57 – Disciplina per le serre	pag. 75
ART. 58 – Disciplina per la zootecnia	pag. 75
ART. 59 – Disciplina per l'attività silvocolturale	pag. 75
ART. 60 – Disciplina per i silos e serbatoi	pag. 75
ART. 61 – Disciplina delle modificazioni del suolo disposizioni di carattere generale	pag. 75
ART. 62 – Modificazioni del suolo per bonifica agraria	pag. 75
ART. 63 – Modificazioni del suolo per interventi edilizi	pag. 75
ART. 64 – Modificazioni del suolo per la realizzazione di opere di sostegno e Consolidamento	pag. 75
ART. 65 – Disciplina per invasi e laghetti artificiali.	pag. 75
ART. 66 – Disciplina per le attrezzature per le attività ricreativo-culturali e sportive all'aria aperta	pag. 75
ART. 67 – Disciplina per le reti infrastrutturali del territorio dello spazio rurale	pag. 75
ART. 68 – Interventi di compensazione ambientale nello spazio rurale	pag. 75
ART. 69 – Deposito materiali e attività speciali	pag. 75
ART. 69 BIS – vincolo di inedificabilità ex art. 89 DPR 380/2001	pag. 75

TITOLO V – DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO

Capo I – Disposizioni generali	
ART. 70 – Recupero del patrimonio edilizio esistente	pag. 75
ART. 71 – Classificazione delle aree e degli edifici	pag. 75
ART. 72 – Definizione di edificio	pag. 75
ART. 73 – Interventi unitari sull'edificio e per singole unità immobiliari	pag. 75
ART. 74 – Edifici contigui	pag. 75

Capo II – Disciplina degli interventi nelle aree edificate e inedificate	
ART. 75 – Ricostruzione di parti di edifici	pag. 75
ART. 76 – Edilizia ordinaria tradizionale prevalentemente integra	pag. 75
ART. 77 – Edilizia ordinaria tradizionale prevalentemente alterata	pag. 75
ART. 78 – Edilizia ordinaria recente, totalmente alterata o priva di caratteri tradizionali	pag. 75
ART. 79 – Edilizia speciale, monumentale o atipica	pag. 75
ART. 80 – Edilizia storico produttiva	pag. 75
ART. 81 – Disciplina degli interventi nelle aree inedificate	pag. 75
ART. 82 – Destinazioni d'uso	pag. 75
ART. 83 – Sistemazione e manutenzione delle aree in edificate di pertinenza	pag. 75
ART. 84 – Interventi nel sottosuolo	pag. 75
ART. 85 – Norma transitoria	pag. 75

Capo III – Recupero urbanistico edilizio di insediamenti non conformi al	
previgente Pdf, realizzati a seguito del sisma 1997 (art. 66 LR 11/05)	
ART. 86 – Generalità	pag. 75

TITOLO VI- DISCIPLINA DI DIFESA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO E DAI CAMPI ELETTROMAGNETICI

Capo I – Difesa dai campi elettromagnetici	
ART. 87 – Disciplina delle aree sensibili	pag. 77
ART. 88 – Disciplina delle fasce di rispetto per gli elettodotti	pag. 78
ART. 89 – Disciplina delle linee ed impianti elettrici fino a 150 Kv	pag. 79

Norme Tecniche di Attuazione**REV4****Parte Strutturale****Capo II – Difesa dall'inquinamento acustico**

ART. 90 – Finalità

pag.79

ART. 91 – Classificazione acustica del territorio comunale

pag. 79

ART. 92 – Disciplina del piano di classificazione in zone acustiche

pag. 80

ART. 93 – Elaborati relativi all'atto di adozione della classificazione acustica

pag. 80

ART. 94 – Disciplina del piano di risanamento acustico comunale

pag. 81

ART. 95 – Disciplina delle autorizzazioni comunali per le attività rumorose temporanee

pag.82

ART. 96 – Disciplina dei requisiti acustici passive degli edifici

pag.82

ART. 97 – Disciplina di clima acustico

pag.83

ART. 98 – Disciplina di impatto acustico

pag.83

ART. 99 – Disciplina del piano di risanamento acustico delle imprese

pag.84

TITOLO VII – NORME FINALI E TRANSITORIE**Capo I – Norme finali**

ART.100 – Destinazioni in contrasto con le previsioni di piano

pag.84

ART.101 – Provvedimenti normativi con effetto prevalente

pag.85

ART.102 – Effetto prevalente delle prescrizioni di carattere geologico

pag. 85

ART.103 – Costruzioni già iniziate

pag.85

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI E ATTUAZIONE DEL PIANO

ART. 1 - Riferimenti normativi del piano, le finalità e gli effetti normativi

1. Il PRG vigente del comune di Sellano fu approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6, del 30-09-2009, ai sensi della L.R. 11/2005, della L.R. 27/2000 di approvazione del Piano Urbanistico Territoriale e del PTCP della Provincia di Perugia. .

2. La presente variante parziale n.1 al Piano Regolatore del Comune di Sellano, composto dalla Parte Strutturale e dalla Parte Operativa, viene ora redatta in conformità a quanto disposto e previsto dalla L.R. 1/2015 e del Regolamento Regionale 2/2015.

3. Le presenti norme, unitamente agli elaborati grafici di variante n.1, di cui al successivo articolo, costituiscono lo strumento con cui l'Amministrazione Comunale specifica la Parte Strutturale del PRG al fine di tutelare e valorizzare il territorio, di regolare le trasformazioni urbanistiche, di programmare la realizzazione di servizi ed infrastrutture e di regolare la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.

4. Le presenti Norme hanno effetto prevalente sui regolamenti comunali; esse sono soggette ad eventuali modifiche derivanti dall'emanazione di provvedimenti normativi statali e regionali, dall'approvazione e/o modifica di previsioni sovraordinate, nonché dall'approvazione di progetti di opere pubbliche.

5. La pianificazione e l'esecuzione degli interventi urbanistici ed edilizi restano comunque soggetti al rispetto:

- a. DPR n. 380 del 6-06-2001 e s.m.i.;
- b. Del Decreto 17 gennaio 2018 (cd NTC 2018)
- c. delle disposizioni di cui alla Legge Urbanistica Regionale n. 1 del 21-01-2015 e s.m.i.;
- d. del Regolamento Regionale n.2 del 18-02-2015;
- e. dei provvedimenti di tutela per i beni ambientali e culturali di cui al D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio"
- f. della disciplina del D.P.R. 8.9.1997 n. 357 per la valutazione di incidenza e della L.R. 9.4.1998 n. 11 per la valutazione di impatto ambientale;
- g. delle leggi sanitarie e in materia di barriere architettoniche, prevenzione incendi, tutela delle acque, inquinamento acustico;

ART. 2 - Elaborati costituenti il PRG Parte Strutturale

1. Il presente PRG Parte Strutturale, nella sua variante parziale n.1, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi della programmazione regionale edella pianificazione territoriale provinciale, ha definito le strategie per il governo dell'intero territorio comunale, provvedendo a:

- 1) identificare le componenti strutturali del territorio;
- 2) articolare il territorio comunale in sistemi ed unità di paesaggio;
- 3) configurare il sistema delle principali attività e funzioni urbane e territoriali, anche definendo scenari di sviluppo qualitativo e quantitativo atti a caratterizzarne la sostenibilità;
- 4) indicare le azioni di conservazione, di valorizzazione e di trasformazione considerate strategiche ai fini dello sviluppo sostenibile;

2. il PRG Parte Strutturale si compone dei seguenti elaborati (in grigio gli elaborati oggetto di variante

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

n1, che sostituiscono integralmente gli omologhi elaborati del PRG vigente)::

COD.	ELAB. PRESCRITTIVI DI SINTESI	ELABORATI DI ANALISI	NOTE
Cartella 1: di valutazione generale del territorio e della metodologia adottata (analisi)			
R/st		Relazione illustrativa, con allegati:	fasc. con grafici
1		Relazione variante n.1	
		Grado di attuazione del PRG vigente all.1	Scala 1:10.000
		Catasto gregoriano e viabilità storica all.2-11	Scala 1: 10.000
		Sintesi viabilità storica/rete primaria dei sentieri all. 12	Scala 1: 10.000
		Carta dell'uso del suolo all.13	Scala 1: 10.000
		Riferimenti ISTAT e anagrafe all. 14	Scala 1: 10.000
Cartella 2 : di valutazione del sistema idrogeologico (analisi)			
RG		Relazione geologica, con allegati:	
		Dati di base alleg. A	Fasc. con grafici
		Carta di inquadramento geologico Alleg. 0	Scala 1:25.000
		Carta geologica Alleg.1	Scala 1:10.000
		Carta geomorfologica Alleg.2	Scala 1:10.000
		Carta litotecnica Alleg. 3	Scala 1:10.000
		Carta della permeabilità Alleg.4	Scala 1:10.000
		Carta dei dati di base Alleg.5	Scala 1:10.000
		Ambiti di tutela e vincolo Alleg.6	Scala 1:10.000
		Carta estratta dal Piano Stralcio per la salvaguardia delle acque e delle sponde del lago di Piediluco – Autorità di Bacino fiume Tevere allegato 7	Scala 1:10.000
RI		Relazione idraulica, con allegata:	
		Carta del rischio idraulico	Scala 1:2.000
		Indagini geognostiche di microzonazione sismica a corredo del prg (con integrazione per la zona del Soglio)	Scala 1:10.000
Cartella 3: elementi normativi (progetto)			
NTA/st	Norme tecniche di attuazione	Variante n.1	
S1	Sintesi del sistema paesaggistico ambientale	Variante n.1	Scala 1:10.000
S2	Sintesi del sistema insediativo	Variante n.1	Scala 1:10.000
S3	Coni visuali	Variante n.1 Allegato repertorio R3 //schede singoli coni visuali	Scala 1:10.000
S4	Carta degli scostamenti dei boschi		Scala 1:10.000
S5	Carta del rischio geologico, idrogeologico, ed idraulico	Variante n.1	Scala 1:10.000
repertori			
R1	Beni culturali sparsi		
R2.1/2.2		Specie arboree protette (alberi singoli)	
R3.1/3.2		Specie arboree protette (alberi raggrupp.)	

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

ART. 3 - Definizioni

1. Ferme restando le definizioni introdotte dal RR 2/2015, il PRG Parte Strutturale assume, in quanto compatibili, le seguenti definizioni:

a. Zone omogenee: il piano fa riferimento alle definizioni di cui al D.I. 1444/68, e pertanto le zone saranno le seguenti:

“A”: le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;

“B”: le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A;

“C”: le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate;

“D”: le parti del territorio destinate ad insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati (esistenti o di nuova previsione, questi ultimi in aree non urbanizzate o parzialmente urbanizzate);

“E”: le parti del territorio destinate ad usi agricoli,

“F” le parti del territorio destinate ad attrezzature, servizi ed impianti di interesse generale, che si distinguono in:

- 1- per pubblici servizi di cui all'art.59 e 60 della LR 27/2000 (PUT);
- 2- per pubblici servizi, aree per la protezione civile;
- 3- per servizi privati di attrezzature ricettive all'aria aperta (campeggi)
- 4- per servizi privati per attrezzature sportive, ricettive, ricreative

b. Macroaree – delimitano fondiariamente i singoli insediamenti di cui si compone il sistema insediativo. All'interno di esse sono individuati:

1- Tessuti esistenti di formazione storica, prevalentemente residenziali

Il Tessuto esistente di formazione storica prevalentemente residenziale, con presenza di attività turistico-ricettive, attrezzature pubbliche, piccole realtà produttive artigianali e commerciali, comprende le parti di territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio.

2- Tessuti esistenti di formazione recente, prevalentemente residenziali

I tessuti esistenti di formazione recente sono le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, comunque in corso di completamento, prevalentemente residenziali, con la presenza di attrezzature pubbliche, servizi pubblici e di interesse pubblico, spazi verdi, attività produttive artigianali, commerciali e direzionali.

3- Zone di nuovo impianto, prevalentemente residenziali

Le zone di nuovo impianto prevalentemente residenziali sono parti del territorio ricomprese all'interno delle macroaree, destinate alla realizzazione di nuovi insediamenti residenziali e per servizi.

4- Tessuti esistenti di formazione recente, prevalentemente produttivi

I tessuti esistenti di formazione recente sono le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, comunque in corso di completamento, prevalentemente per attività produttive artigianali, commerciali e direzionali.

5- Zone di nuovo impianto prevalentemente produttive

Le zone di nuovo impianto prevalentemente produttive sono parti del territorio ricomprese all'interno delle macroaree, destinate alla realizzazione di nuovi insediamenti residenziali e per servizi.

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

- 6- **Tessuti o zone per attrezzature di interesse comunale e sovracomunale**, sia pubbliche (assoggettate ad esproprio) che private, di interesse generale o collettivo, che il PRG Partestrutturale, ai sensi dell'art. 59 e 60 del PUT quantifica e che il PRG Parte operativa localizza in termini fondiari

c. Sistemi territoriali: coincidono con i vari “tematismi” attraverso i quali è stato analizzato ed interpretato il territorio del comune di Sellano.

Essi si articolano in:

c.1- Sistema idrologico e geologico: dalle analisi geologiche, geomorfologiche, litostratigrafiche, il piano desume indicazioni sui rischi geologico, idraulico, sismico locale, di inquinamento degli acquiferi sotterranei, rispetto ai quali verifica la compatibilità degli interventi di trasformazione previsti.

c.2-Sistema naturalistico-ambientale: dalle analisi delle condizioni della flora e della fauna, il PRG Parte Strutturale desume indicazioni sulla tutela dei vari habitat di cui si compone il territorio comunale e sulla compatibilità delle trasformazioni previste.

Si articola in vari sottosistemi, che sono definiti “Unità di Paesaggio” e precisamente:

Sottosistema n.1: Unità di paesaggio dei Monti di Cammoro e Orsano (con il massimo grado di elementi paesaggistici di qualità);

Sottosistema n.2: Unità di paesaggio del Montesantese (con elementi paesaggistici di qualità).

Sottosistema n.3: Unità di paesaggio di Sellano (caratterizzata dalla compensazione tra elementi di qualità ed elementi di criticità)

Sottosistema n.4: Unità di Paesaggio Valle del Vigi, (caratterizzata dalla compensazione tra elementi di qualità ed elementi di criticità)

c.3 Sistema del Paesaggio antropico: Dalle analisi condotte sulla rete degli insediamenti storici, è emersa una strutturazione del territorio in sottosistemi, ognuno sufficientemente organico e riconoscibile, tanto da consentire una articolazione anche delle azioni di tutela e di valorizzazione a fini turistici di tali importanti risorse.

Il piano individua i seguenti sottosistemi, che definisce “Unità della rete insediativa storica”:

c.3.1.Sottosistema Unità A della Rete degli Insediamenti: Montesanto

c.3.2.Sottosistema Unità B della Rete degli Insediamenti: Sellano

c.3.3.Sottosistema Unità C della Rete degli Insediamenti: Postignano

c.3.4.Sottosistema Unità D della Rete degli Insediamenti: Cammoro

c.3.5.Sottosistema Unità E della Rete degli Insediamenti: Orsano

I contenuti delle valutazioni di cui ai precedenti punti c.2 e c.3, sono stati sintetizzati nella tavola prescrittiva **S1 “Sintesi del Sistema paesaggistico ambientale” in scala 1:10.000.**

c.4 Sistema infrastrutturale

Riguardante le infrastrutture della viabilità, delle reti dei pubblici servizi.

c.5. Sistema insediativo: consiste nel quadro d'insieme delle macroaree, costituente l'armatura urbana del PRG Parte Strutturale e a cui dovrà riferirsi il PRG Parte Operativa per l'attuazione degli interventi e per il raggiungimento delle ipotesi di trasformazione. Tenuto conto della realtà delle singole macroaree e delle esigenze di equa distribuzione dei servizi, della dotazione degli spazi pubblici secondo criteri di efficacia, efficienza ed economia nonché della loro gestione, le macroaree sono state raggruppate a tal fine in **ambiti territoriali** funzionali come di seguito elencati:

1. Ambito di Orsano comprendente le macroaree di:

**Biscina
Casaletto
Casa Fedeli
Casa Pallara**

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

Casa Rampi
Case Celle
Colletrampo
Fontemarina
Il Tribbio
La Torre
Molini d'Orsano
Orsano
Paraonda

2. Ambito di Cammoro-Pupaggi comprendente le macroaree di:

Apagni
Cammoro
Casale Ronchetti
Fonni
Le Vene
Piè di Cammoro
Pupaggi
S. Chiara
Sterpare
Sterpare Croce

3. Ambito di Sellano- Villamagina – Casale comprendente le macroaree di:

Calcinaro
Cappuccini
Forfi/case basse
Il Colle
Le Terne
Molino
Montalbo
Ottaggi
Postignano
Sellano/Casaino
San Martino
Soglio
Villamagina/ Casale/Mocali
Vio
Canile intercomunale

Canile privato presso Ottaggi

4. Ambito del Montesantese comprendente le macroaree di:

Ceseggi
Civitella
Montesanto
Peneggi/ San Giuseppe
Petrognano
Piaggia, Palombara
Piaggiarella
Renaro
Setri

I contenuti delle valutazioni di cui ai precedenti punti **c.4 e c.5, sono stati sintetizzati nella tavola prescrittiva** S2 “Sintesi del sistema insediativo” in scala 1:10.000.

d. Aree funzionali: L'intera superficie delle varie zone omogenee, sarà suddivisa, in sede di PRG Parte Operativa, in varie “Aree Funzionali”, consistenti in distinte superfici aventi ciascuna una prevalente destinazione o una caratterizzazione tipologica e tramite le quali i dimensionamenti, le dotazioni di aree pubbliche e i parametri di qualità ambientale ed ecologici indicati dal PRG-Parte Strutturale troveranno la loro individuazione fondiaria.

e. Destinazioni d'uso : Al fine di individuare, in termini univoci, le destinazioni di aree e immobili

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

ammesse nelle diverse zone in cui si articola il territorio comunale, il Piano Parte Strutturale codifica le destinazioni d'uso adottando le definizioni di cui DGR 5315 del 26/6/90 e pertanto le destinazioni che il Piano Parte Operativa potrà indicare come insediabili in ogni zona omogenea, sono le seguenti:

1.00 INFRASTRUTTURE E SERVIZI

1.10. TRASPORTO

1.20. SERVIZI TECNOLOGICI.

1.30. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1.31. VITA ASSOCIATIVA E CULTURA

CULTO

SANITA'

ISTRUZIONE

ATT. SPORTIVE

EDIFICI PER LO SPORT

SERVIZI PRIVATI PER ATTREZZATURE SPORTIVE, RICETTIVE E RICREATIVE

CIMITERI

DIFESA, ORDINE PUBBLICO.

1.43. CANILE

1.44. AREE PER LA PROTEZIONE CIVILE E L'EMERGENZA

1.50. VERDE

PARCHEGGI

PARCHEGGI COPERTI

AREE PAVIMENTATE-STRAD

2.0 DESTINAZIONI AGRICOLE

ABITAZIONI AGRICOLE

COSTRUZIONI E SERVIZI PER LA CONDUZIONE DEL FONDO

IMPIANTI PRODUTTIVI AGROALIMENTARI

COSTRUZIONI PER LA VENDITA DI PRODOTTI AGRICOLI DELL'AZIENDA

COSTRUZIONI PER CENTRI DI DOCUMENTAZIONE DELLA ATTIVITA'

DELL'AZIENDA, PER LA RICERCA, PER LO SVILUPPO DI PRODUZIONI TIPICHE

COSTRUZIONI PER LA RICETTIVITA' RURALE

3.0 ATTREZZATURE PRODUTTIVE

ATTIVITA' INDUSTRIALI

ALLOGGI A SERVIZIO DI ATTIVITA' PRODUTTIVE

3.21.. ARTIGIANATO DI SERVIZIO

ARTIGIANATO PRODUTTIVO tipo A, a basso impatto ambientale (acustico, in termini di emissione in atmosfera, in acqua e su suolo)

ARTIGIANATO PRODUTTIVO tipo B, a maggior impatto ambientale (acustico, in termini di emissione in atmosfera, in acqua e su suolo)

4.00 ATTREZZATURE COMMERCIALI E TERZIARIE

4.11. MERCATI DI QUARTIERE

COMMERCIO AL MINUTO DI TIPO A:

Comprende esercizi caratterizzati da:

a) bassa o nulla specializzazione

b) prodotti voluminosi e pesanti

c) prodotti comuni

d) rapporto spersonalizzato tra utente ed esercente

e) necessità di accesso diretto con auto e tempo di "acquisto" basso

Le tabelle merceologiche ivi ricomprese saranno eventualmente definite dal piano di settore; 4.12.2. COMMERCIO AL MINUTO DI TIPO B:

Comprende esercizi caratterizzati da:

f) elevata specializzazione

g) prodotti rari e di qualità

h) prodotti non comuni

i) rapporto personalizzato tra utente ed esercente

j) tempo di accesso medio e tramite percorsi pedonali

Le tabelle merceologiche ivi ricomprese saranno eventualmente definite dal piano

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

di settore

(NB la destinazione a Commercio ricomprende anche la somministrazione di cibi e bevande)

4.13.GRANDI MAGAZZINI

FIERE ESPOSIZIONI
DEPOSITI PER IL TRASPORTO DELLE MERCI.
COMMERCIO ALL'INGROSSO
BANCHE, FINANZA
ATTIVITA' DIREZIONALI IN GENERE
UFFICI PRIVATI, ASSICURATIVI E VARI
LIBERE PROFESSIONI
SERVIZI QUOTIDIANI E BANALI

5.00.RESIDENZE

ABITAZIONI
RESIDENZE COLLETTIVE
ANNESSI ALLA RESIDENZA

6.00 ATTREZZATURE TURISTICHE

ESERCIZI ALBERGHIERI (LR18/06)
ALBERGHI (LR18/06)
MOTELS(LR18/06)
ALBERGHI RESIDENZIALI(LR18/06)
ALBERGHI DIFFUSI(LR18/06)
6.10.5.VILLAGGI ALBERGHI(LR18/06)
6.10.6.RESIDENZE DELLA SALUTE-BEATY-FARM(LR18/06)
ESERCIZI EXTRALBERGHIERI
COUNTRY-HOUSE – RESIDENZE DI CAMPAGNA(LR18/06)
CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE(LR18/06)
CASE PER FERIE(LR18/06)
CASE RELIGIOSE DI OSPITALITA'(LR18/06)
6.20-5.CENTRO SOGGIORNO STUDI(LR18/06)
OSTELLI DELLA GIOVENTU'(LR18/06)
KINDERHEIMER-CENTRI DI VACANZA PER RAGAZZI(LR18/06)
RIFUGI ESCURSIONISTICI(LR18/06)
ESERCIZI RICETTIVI ALL'ARIA APERTA
CAMPEGGI(LR18/06)
6.30.2.VILLAGGI TURISTICI(LR18/06)
6.30.3.CAMPING VILLAGE(LR18/06)
6.40 STR. RICETT. ALL'ARIA APERTA NON APERTE AL PUBBLICO E
CAMPEGGI DIDATTICO EDUCATIVI(LR18/06)
6.50.AREE ATTREZZATE DI SOSTA TEMPORANEA(LR18/06)
6.60.RESIDENZE D'EPOCA(LR18/06)

7.10.ASSENZA DI UTILIZZAZIONE

7.20.DISMISSIONE E ABBANDONO

Il PRG parte operativa potrà maggiormente articolare tale elenco delle destinazioni d'uso, nel senso della istituzione di ulteriori sotto-categorie (N.nn.n) e della specificazione dei caratteri delle sottocategorie già qui individuate, fermi restando i criteri ispiratori delle presenti norme.

f.centro abitato: per centro abitato, si intende l'insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine. Per raggruppamento di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di 25 fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada. Ai fini dell'applicazione del Piano Regolatore Comunale, Parte Strutturale e Operativa, per la parte urbanizzata, il centro abitato si considera coincidente con il perimetro delle macroaree.

ART. 4 - Contenuti e cogenza del PRG, Parte Strutturale e Parte Operativa

1. Il PRG-Parte Strutturale (redatto in scala 1:10.000), in attuazione dell'art. 3 della legge regionale n. 11 del 22-02-2005:

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

- **Individua** i sistemi e i sottosistemi territoriali in cui si articola il comune di Sellano, indicando per ciascuno di essi, le previsioni di sviluppo, le prescrizioni per l'esecuzione delle trasformazioni ammesse, i vincoli da apporre e le azioni da compiere per la completa attuazione del piano;

- **Censisce** le risorse nei diversi sistemi e **allestisce** le procedure, anche automatizzate, per la loro catalogazione, consultazione, messa a disposizione quale strumento di promozione culturale e turistica del territorio;

- **Individua** le macroaree in cui si articola il sistema degli insediamenti, stabilendo per ciascuna:

l'Indice di Utilizzazione Territoriale (Ut), ammesso;

l'altezza massima ammessa (H);

gli abitanti teorici/ utenti ai fini del dimensionamento degli standards di cui all'art. 60 del PUT e gli utenti ai fini del dimensionamento della dotazione di cui all'art. 59 del PUT;

il dimensionamento ai fini del consumo di suolo, del volume prevalentemente residenziale ammesso e degli standard necessari;

Il PRG Parte Strutturale, è approvato dal consiglio comunale dopo la verifica di conformità al PTCP, effettuata dalla Provincia di Perugia e rimane valido fino a successiva revisione da effettuare con le stesse modalità della sua prima formazione.

2. Il PRG-Parte Operativa (redatto in scala 1:2.000 e 1:1000),), in attuazione dell'art. 4 della legge regionale n. 11 del 22-02-2005:

- **Istituisce** le Zone Omogenee più opportune in funzione delle caratteristiche della macroarea e del grado di effettiva urbanizzazione, articolando in sottoclassi, se del caso, le categorie del DI 1444/68

- **Individua**, in termini fondiari:

1. le Aree Funzionali ammesse dal PRG-Parte Strutturale

2. stabilisce, per ciascuna di esse, l'Indice di Utilizzazione Fondiaria (Uf)

3 individua in termini fondiari le aree da destinare agli standards, che dovranno essere almeno pari alle quantità stabilite dal PRG Parte Strutturale;

4 indica il "Disegno di Suolo" secondo criteri ecologici e di qualità urbanistica complessiva

5 può definire le unità minime di intervento, la configurazione planivolumetrica, i tipi insediativi urbanistico- edilizi, le destinazioni d'uso prevalenti e compatibili, le aree per dotazioni territoriali e funzionali minime e infrastrutture pubbliche e non, le opere di arredo urbano; qualora non si proceda ai sensi del citato articolo 27, le definizioni di cui sopra hanno valore esclusivamente indicativo

- **Disciplina**, gli interventi edilizi, indicando modalità di esecuzione delle opere compatibili con gli specifici caratteri delle varie macroaree

- **Individua**, all'interno delle macroaree, il patrimonio storico, culturale.

Il PRG Parte Operativa, ha durata massima di 8 anni, stabilisce le sue previsioni all'interno del quadro normativo e nei limiti dei contenuti fissati dal PRG parte Strutturale, è approvato dal Consiglio Comunale, in coordinamento con il Programma Triennale dei Lavori Pubblici

La normativa del PRG Parte operativa deve essere conseguente alla normativa della PRG Parte Strutturale, nel caso di contrasto prevale la normativa del PRG Parte strutturale

ART. 5 - Parametri ed indici urbanistici

1. Le previsioni ed i contenuti del PRG vengono attuati secondo indici di utilizzazione ammissibile, ottenuti da opportune applicazioni dei parametri urbanistici elencati nei successivi commi:

2. ST – Superficie Territoriale:

Vedi art. 2 del RR 2 del 18-02-2015 e s.m.i.

3. Superfici per opere di urbanizzazione, si articola in:

Superficie per opere di urbanizzazione primaria

Vedi art. 3 del RR 2 del 18-02-2015 e s.m.i.

Superficie per opere di urbanizzazione secondaria

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

Vedi art. 4 del RR 2 del 18-02-2015 e s.m.i.

4. SF – Superficie fondiaria:

Vedi art. 5 del RR 2 del 18-02-2015 e s.m.i.

5. Sa – Superficie asservita:

Vedi art. 6 del RR 2 del 18-02-2015 e s.m.i.

6. Definizione di edificio esistente

Vedi art. 22 del RR 2 del 18-02-2015 e s.m.i.

7. As – Area di sedime:

Vedi art. 7 del RR 2 del 18-02-2015 e s.m.i.

8. PW – Perimetro di un edificio:

Vedi art. 9 del RR 2 del 18-02-2015 e s.m.i.

9. QS – Quota di spiccato:

Vedi art. 10 del RR 2 del 18-02-2015 e s.m.i.

10. LS – Linea si spiccato:

Vedi art. 11 del RR 2 del 18-02-2015 e s.m.i.

11. - Superficie coperta Sc: la Superficie coperta esprime la misura in mq della superficie ottenuta attraverso la proiezione orizzontale a terra del massimo perimetro esterno degli edifici, compresi cavedi, chiostrine, porticati.

12. - Superficie utile coperta, Suc

Vedi art. 17 del RR 2 del 18-02-2015 e s.m.i.

13. – Sagoma di un edificio - Se

Vedi art. 12 del RR 2 del 18-02-2015 e s.m.i.

14. – Altezza di un edificio – Ae-

Vedi art. 18 del RR 2 del 18-02-2015 e s.m.i.

15. – Altezza di una facciata di un edificio – Af

Vedi art. 19 del RR 2 del 18-02-2015 e s.m.i.

16. – Altezza utile di un piano di un edificio e altezza utile di un locale – Au

Vedi art. 20 del RR 2 del 18-02-2015 e s.m.i.

17. - Opere pertinenziali - Op

Vedi art. 21 del RR 2 del 18-02-2015 e s.m.i.

18 - Volume urbanistico di un edificio V

Vedi art. 139 del RR 2 del 18-02-2015 e s.m.i.

19. Distanze tra edifici – De

Vedi art. 23 del RR 2 del 18-02-2015 e s.m.i.

20. Distanze dai confini – Dc

Vedi art. 24 del RR 2 del 18-02-2015 e s.m.i.

21. -Distanze delle strade -Ds

Vedi art. 25 del RR 2 del 18-02-2015 e s.m.i.

22. indice di utilizzazione territoriale Ut:

Vedi art. 13 del RR 2 del 18-02-2015 e s.m.i.

23. indice di utilizzazione fondiaria Uf:

Vedi art. 14 del RR 2 del 18-02-2015 e s.m.i.

24.Indice di copertura- Ic

Vedi art. 15 del RR 2 del 18-02-2015 e s.m.i.

25. Indice di edificabilità territoriale It. Per Indice di edificabilità territoriale si intende il rapporto tra il volume ammesso in una certa zona dal PRG e la relativa superficie territoriale.

26. Indice di edificabilità Fondiaria If. Per Indice di edificabilità fondiaria si intende il rapporto tra il volume ammesso in una certa zona dal PRG e la relativa superficie fondiaria.

27. Rudere: per rudere si intendono i resti di costruzione non riconducibili alla definizione di

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

“Edificio esistente” di cui al presente articolo. I ruderi non possono essere recuperati né possono essere ammessi gli interventi di cui all'art. 91 della LR 1/2015.

ART. 6 - parametri e indici ecologici

1. Ai fini di garantire una utilizzazione ecologicamente sostenibile del territorio comunale il PRG Parte Strutturale prescrive indici ecologici, calcolati tramite indici ottenuti da opportuni rapporti dei parametri elencati ai successivi commi:

2. **“verde privato ecologico” Vpre:** spazio lasciato libero da sistemare a verde, di proprietà privata indispensabile per garantire la qualità ecologica degli insediamenti. Tale parametro, sia per i nuovi insediamenti che per quelli già previsti, consente di destinare una significativa quota della superficie territoriale, a verde privato che può anche essere sistemato ed attrezzato; il PRG Parte Operativa può reperire tali superfici anche all'interno delle superfici fondiari, fermo restando il rispetto degli indici territoriali stabiliti dal PRG Parte Strutturale: in questo caso la superficie Vpre potrà essere calcolata ai fini della edificabilità consentita, ma dovrà essere lasciata sistemata a verde permeabile;

3. superficie permeabile e impermeabile Sp - Si:

Vedi art. 8 del RR 2 del 18-02-2015 e s.m.i.

1. Indice di permeabilità” Ip :

Vedi art. 16 del RR 2 del 18-02-2015 e s.m.i.

2. **Indice di piantumazione Ipt:** si intende il rapporto minimo tra il volume edificabile ed il numero delle alberature (di alto fusto) da piantumare; tale rapporto si intende applicabile sia in sede di redazione di Piani Attuativi sia in sede di intervento edilizio diretto, sia sulle aree pubbliche che su quelle private di pertinenza dei fabbricati.

3. **Indice di verde privato ecologico Ive:** si intende il rapporto tra la superficie fondiaria libera da costruzioni e la superficie per verde privato; tale rapporto si intende applicabile sia in sede di redazione di Piani Attuativi sia in sede di intervento edilizio diretto.

ART. 7- Il dimensionamento degli Standard

1. Il PRG Parte strutturale prevede gli standard minimi per aree destinate ad attrezzature di interesse comunale e sovracomunale, come disposto dall'art. 59 della L.R. 24.03.2000, n. 27 e gli standard minimi per aree pubbliche al servizio di insediamenti residenziali, come disposto dall'art. 60 della legge regionale medesima.

2. Gli standard urbanistici vengono dimensionati nel PRG Parte strutturale (nell'allegato 6 delle presenti norme) e perimetrati in termini fondiari nella PRG Parte operativa o in sede di formazione dei relativi piani attuativi definendo le tipologie del servizio.

3. Per quanto attiene alla dotazione di aree pubbliche al servizio di insediamenti residenziali (/Art. 60 della L.R. 24.03.2000, n. 27), il PRG Parte Strutturale fissa i seguenti valori-obiettivo per la redazione del PRG Parte Operativa articolando, ove del caso, lo standard complessivo richiesto dalla norma per l'intero comune in quote minime da garantire per ogni singolo livello di strutturazione del territorio comunale:(vedi allegato 6, alle presenti norme).

DEFINIZIONE STANDARD	MQ PER OGNI MACROAREA	MQ PER OGNI AMBITO TERRIT.	MQ PER L'INTERO COMUNE	STANDARD TOTALE MQ
Verde pubblico	2	3		5
Parcheggi	3			3
A.Interesse Com		2		2
Istruzione			4	4

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

TOTALE	5	5	4	14
--------	---	---	---	----

ART. 8 - Categorie di intervento edilizio

1. Ai fini degli interventi edilizi il PRG Parte Strutturale assume le definizioni di cui all'art.3 del DPR 380/2001 e s.m.i., e dell'art. 7 della LR 1/2015 in quanto compatibili:

ART. 9 – Strumenti e modalità di attuazione del piano

Il PRG Parte Strutturale è attuato, con le modalità indicate al capo II, sezione II del RR 2/2015 e s.m.i., artt. 101-106

TITOLO II- SISTEMI PAESAGGISTICO-AMBIENTALE E INFRASTRUTTURALE

Capo 1 - Disciplina del sistema idrogeologico

Art. 10 - Ambiti sensibili sotto il profilo del rischio geomorfologico e idraulico

1 - Il Piano Regolatore Generale, parte strutturale, nella carta di sintesi del rischio geologico, idrogeologico e idraulico (**Tav. S5**) individua le aree interessate da rischio geologico, idrogeologico ed idraulico e le suddivide in:

- 1- **aree ad alto rischio geologico ed idrogeologico, con edificabilità fortemente condizionata.** Rientrano in questa classe le aree individuate dal P.A.I. dell'Autorità di Bacino del Tevere come frane attive e quiescenti, quelle rilevate in campagna, individuate dal P.U.T. e del P.T.C.P. e le aree in frana indicate nel Progetto I.F.F.I. (Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia). Inoltre rientrano in questa classe le aree con vulnerabilità all'inquinamento degli acquiferi da elevata a molto elevata e le aree esondabili ricadenti in fascia A;
- 2- **aree a medio rischio geologico ed idrogeologico, con edificabilità condizionata.** Rientrano in questa classe le aree individuate dall'Autorità di Bacino del Fiume Tevere come frane inattive/stabilizzate, le aree caratterizzate da media a elevata instabilità potenziale. Inoltre rientrano in questa classe le aree con vulnerabilità all'inquinamento degli acquiferi da media ad alta, le aree esondabili ricadenti in fascia B e le aree con presenza di terreni particolarmente scadenti;
- 3- **aree a basso rischio geologico ed idrogeologico, con edificabilità blandamente condizionata.** Rientrano in questa classe le aree con vulnerabilità all'inquinamento degli acquiferi bassa o molto bassa e le aree esondabili ricadenti in fascia C.

Art. 11 - Aree ad alto rischio geologico, idrogeologico e idraulico

1. Nelle **zone ad alto rischio geologico** gli interventi sia di nuove edificazioni che di ristrutturazione di manufatti esistenti potranno essere realizzati solo dopo aver verificato la compatibilità degli stessi con l'equilibrio idrogeomorfologico dei luoghi interessati. I progetti esecutivi dovranno essere corredati da uno studio geologico e idrogeologico comprendenti un rilievo geomorfologico di dettaglio che evidenzi tutti gli elementi fisici ed ambientali che possono concorrere a condizionare la fattibilità delle opere (stato di evoluzione delle forme del rilievo, regimi idrici superficiali e sotterranei ad esso collegati) ed uno studio geologico-tecnico di dettaglio comprendente:

- 1- indagini geognostiche dirette ed indirette atte a ricostruire la situazione litologico-strutturale ed idrogeologica locale;

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

- 2- analisi geotecniche di laboratorio su campioni indisturbati (prelevati durante l'indagine geognostica) per la determinazione delle caratteristiche meccaniche dei terreni investigati (parametri di resistenza al taglio, compressibilità);
- 3- analisi di stabilità del complesso opera/terreno di fondazione in relazione all'entità delle sollecitazioni- deformazioni indotte dal carico delle strutture (D.M. 11.03.1988 punto A1);
- 4- analisi di stabilità del versante allo stato iniziale e modificato dalle opere di progetto.

2. Nelle aree interessate da movimenti franosi attivi e quiescenti e nelle aree in frana individuate dai progetti IFFI, dal PAI dell'Autorità di Bacino del Fiume Tevere e dal PUT/PTCP:

- non sono consentite tutte le opere che determinano un incremento delle condizioni di rischio e in particolare: la realizzazione di scavi, sbancamenti, rilevati, modificazioni morfologiche sostanziali che non siano finalizzate al risanamento idrogeologico ed alla stabilizzazione del movimento franoso; lo smaltimento tramite sub-irrigazione e pozzi assorbenti delle acque reflue provenienti da edifici di civile abitazione, smaltimento tramite fertirrigazione di reflui zootecnici ed acque reflue provenienti da frantoi oleari su superfici aventi pendenza superiore al 15%;
- sono consentite solo le opere volte a diminuire il grado di vulnerabilità dei beni e degli edifici eventualmente esposti al rischio;
- sono consentiti, sul patrimonio edilizio esistente, gli interventi di MO, MS, OI, RC, RE, RE1, RE2, RE3, RE4, RU, AM, BA, DS;

L'attuazione delle previsioni urbanistiche è subordinata alla realizzazione d'interventi di bonifica e consolidamento del movimento franoso ed alla dimostrazione dell'efficacia di tali interventi a seguito del controllo del monitoraggio successivo esteso per almeno due anni ideologici. L'intervento di consolidamento dovrà basarsi su un dettagliato studio geologico, geomorfologico ed idrogeologico comprendente:

- il rilievo di dettaglio, a scala non inferiore a 1:2.000, del fenomeno franoso e dei regimi idrici di superficie e sotterranei ad esso collegati;
- la definizione della geometria della frana attraverso indagini geognostiche dirette e indirette anche con l'ausilio di strumentazioni per il monitoraggio (piezometri, inclinometri);
- il campionamento dei materiali costituenti il corpo di frana e definizione dei parametri di picco e residui;
- l'esecuzione di analisi di stabilità, considerando l'eventuale presenza di falde acquifere, con e senza sovraccarichi;
- la proposizione di schemi tipologici di soluzioni atte a bonificare e/o consolidare l'area sulla base dei parametri acquisiti.

Comunque l'utilizzo del suolo ai fini urbanistici dovrà essere congruente con il livello di sicurezza raggiunto con le opere di bonifica e consolidamento.

I proprietari delle aree classificate a medio ed alto rischio geologico e delle aree inedificabili per elevata pericolosità geologica sono tenuti alla regimazione delle acque di precipitazione meteorica ruscellanti in superficie.

3. Nell'area individuata dal **PAI come a situazione di rischio R4** molto elevato per fenomeni franosi, fatto salvo quanto previsto all'art. 4 comma 2 delle NTA del PAI e ferme restando le limitazioni poste in essere dall'Autorità regionale competente in materia di pubblica incolumità, sono ammesse esclusivamente:

- a) Gli interventi edilizi di demolizione senza ricostruzione con la possibilità di delocalizzare edifici e le relative previsioni urbanistiche. L'individuazione degli immobili o delle previsioni urbanistiche di aree edificabili da modificare e da delocalizzare al di fuori delle aree di rischio di frana R3 avviene mediante appositi piani di delocalizzazione approvati dal comune che assumono effetti di:
 - variante tematica allo strumento urbanistico generale adottata in applicazione dell'art. 30, comma 3, lett. C) della L.R. n. 31/97 o dell'art. 18, commi 3 e 4 della L.R. n. 11/2005;
 - piani attuativi adottati in applicazione delle disposizioni del titolo III, capo I della

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

L.R. n. 11/2005, che possono comportare in variante allo strumento urbanistico generale in applicazione delle stesse disposizioni di cui alla lettera a).

Il comune per l'approvazione del piano di delocalizzazione può promuovere la conclusione di accordi di programma ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D. Lgs. 267/2000, cui partecipano tutti i soggetti pubblici e privati che concorrono all'attuazione del piano; l'accordo di programma può comportare variante urbanistica e, anche per singole parti, può costituire titolo abilitativo se corredato di tutti gli elementi previsti dalle vigenti normative.

I piani di delocalizzazione individuano le nuove aree di sedime degli edifici o i nuovi ambiti degli insediamenti in modo da garantire:

- l'effettivo superamento del rischio;
- la collocazione del nuovo sedime degli edifici entro 50 metri da edifici esistenti;
- la collocazione dei nuovi ambiti degli insediamenti in contiguità con ambiti già previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ed in corso di attuazione garantendo la realizzazione, il miglioramento e la fruibilità delle infrastrutture, comprese quelle di carattere ambientale ed igienico-sanitario, della viabilità e dei servizi;
- la conferma delle potenzialità edificatorie previste dal vigente strumento urbanistico, ovvero prevedendo l'incremento in misura non superiore al 30%.

I piani di delocalizzazione individuano:

- gli ambiti o le aree interessate dagli interventi;
- gli immobili da delocalizzare e la relativa destinazione d'uso, compresi gli edifici in zona agricola limitatamente a quelli con destinazione diversa dalla residenza;
- gli edifici esistenti idonei alla rilocalizzazione delle destinazioni d'uso, ovvero gli ambiti già edificabili o da rendere edificabili per le nuove localizzazioni;
- i soggetti interessati all'attuazione del piano;
- le modalità di attuazione degli interventi e di cessione e assegnazione delle aree, nonché di sistemazione e ripristino ambientale dei siti relativi agli immobili delocalizzati;
- le modalità per la partecipazione all'attuazione dei piani, anche in applicazione del comma 3 dell'art. 22 della L.R. 11/2005.

I piani di delocalizzazione individuano le nuove localizzazioni nelle zone di PRG con il seguente ordine di priorità:

- nelle zone già destinate alla nuova edificazione di tipo residenziale o produttiva concernenti piani per l'edilizia economica e popolare o per insediamenti produttivi approvati;
- nelle zone di nuova previsione da attuare attraverso piani per l'edilizia economica e popolare o per insediamenti produttivi;
- nelle nuove zone per attività residenziali, produttive o servizi appositamente individuate.

La delocalizzazione di attrezzature e servizi pubblici o opere di interesse pubblico, di cui all'art. 8 della L.R. 1/2004 avviene su iniziativa dell'amministrazione proprietaria degli immobili interessati, sulla base di quanto previsto dal piano di delocalizzazione o, in mancanza, sulla base del parere espresso dagli enti competenti in materia urbanistica, tutela del paesaggio, beni culturali, vincolo idrogeologico, rischio idrogeologico e difesa del suolo, mediante conferenza di servizi di cui all'art. 14 e seguenti della L. 241/1990, ovvero mediante accordo di programma.

Gli interventi di delocalizzazione sono subordinati al rilascio dei prescritti titoli abilitativi e non sono soggetti al pagamento del contributo di costruzione per la superficie o il volume corrispondenti alle unità immobiliari esistenti da delocalizzare.

Le aree sulle quali insistono gli immobili da demolire sono rese in edificabili. Gli stessi immobili sono demoliti a cura del proprietario e l'area relativa è sottoposta ad interventi di ripristino ambientale; a tali fini il privato si obbliga con apposita convenzione prima del rilascio al titolo abilitativi.

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

- b) gli interventi sugli edifici, sulle infrastrutture sia a rete che puntuali e sulle attrezzature esistenti, sia private che pubbliche o di pubblica utilità, di manutenzione ordinaria, e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b) e c) del DPR 380/01 e s.m.i., nonché le opere interne agli edifici e quelle relative all'abbattimento delle barriere architettoniche, comportanti anche la modifica di destinazione d'uso ma senza aumento del carico urbanistico. Si ha incremento di carico urbanistico quando il cambio di destinazione d'uso riguarda, rispetto a tutti i piani dell'edificio (interrati, seminterrati e fuori terra) almeno una delle seguenti ipotesi:
- *incremento o nuova utilizzazione per più del 30% della superficie utile coperta esistente per attività residenziale con il limite di mq. 100;*
 - *incremento o nuova utilizzazione per più del 30% della superficie utile coperta esistente per attività direzionale, commerciali, produttive o per servizi con il limite di mq. 100;*
 - *la realizzazione degli interventi di cui al comma 8 dell'art. 35 della L.R. 11/2005.*
- Nei primi due casi gli interventi comportano la costituzione di un vincolo sull'edificio interessato relativamente agli incrementi realizzati, con atto unilaterale d'obbligo, registrato e trascritto.*
- c) gli interventi di consolidamento volti alla riduzione del livello di rischio e di pericolosità;
- d) gli interventi necessari a ridurre la vulnerabilità degli edifici, delle attrezzature ed infrastrutture esistenti con possibilità di prevedere aumenti di superfici e volumi per la realizzazione di manufatti, opere e modificazioni finalizzati esclusivamente a migliorare la tutela della pubblica incolumità a condizione che non aumenti il livello di rischio;
- e) gli interventi non altrimenti localizzabili per nuove infrastrutture a rete ed impianti tecnologici, per sistemazioni di aree esterne, recinzioni ed accessori pertinenziali agli edifici, alle infrastrutture ed alle attrezzature esistenti, purché non comportino la realizzazione di nuove volumetrie;
- f) le pratiche per la corretta attività agricola e forestale con esclusione di ogni intervento che aumenti il livello di rischio;
- g) gli interventi volti alla bonifica dei siti inquinati.

Gli interventi di cui alle lettere c), d) ed e) del presente comma sono sottoposti alla preventiva autorizzazione dell'autorità competente.

4. Nell'area individuata dal PAI come a situazione di rischio R3 elevato per fenomeni franosi, fatto salvo quanto previsto all'art. 4 comma 2 delle NTA del PAI e ferme restando le limitazioni poste in essere dall'Autorità regionale competente in materia di pubblica incolumità, sono ammesse esclusivamente:

- a) Gli interventi edilizi di demolizione senza ricostruzione con la possibilità di delocalizzare edifici e le relative previsioni urbanistiche. L'individuazione degli immobili o delle previsioni urbanistiche di aree edificabili da modificare e da delocalizzare al di fuori delle aree di rischio di frana R3 avviene mediante appositi piani di delocalizzazione approvati dal comune che assumono effetti di:
- *variante tematica allo strumento urbanistico generale adottata in applicazione dell'art. 30, comma 3, lette. C) della L.R. n. 31/97 o dell'art. 18, commi 3 e 4 della L.R. n. 11/2005;*
 - *piani attuativi adottati in applicazione delle disposizioni del titolo III, capo I della L.R. n. 11/2005, che possono comportare in variante allo strumento urbanistico generale in applicazione delle stesse disposizioni di cui alla lettera a).*

Il comune per l'approvazione del piano di delocalizzazione può promuovere la conclusione di accordi di programma ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D. Lgs. 267/2000, cui partecipano tutti i soggetti pubblici e privati che concorrono all'attuazione del piano; l'accordo di programma può comportare variante urbanistica e, anche per singole parti, può costituire titolo abilitativo se corredato di tutti gli elementi previsti dalle vigenti normative.

I piani di delocalizzazione individuano le nuove aree di sedime degli edifici o i nuovi ambiti degli insediamenti in modo da garantire:

- *l'effettivo superamento del rischio,*
- *la collocazione del nuovo sedime degli edifici entro 50 metri da edifici esistenti;*

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

- la collocazione dei nuovi ambiti degli insediamenti in contiguità con ambiti già previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ed in corso di attuazione garantendo la realizzazione, il miglioramento e la fruibilità delle infrastrutture, comprese quelle di carattere ambientale ed igienico-sanitario, della viabilità e dei servizi;
- la conferma delle potenzialità edificatorie previste dal vigente strumento urbanistico, ovvero prevedendo l'incremento in misura non superiore al 30%.

I piani di delocalizzazione individuano:

- gli ambiti o le aree interessate dagli interventi;
- gli immobili da delocalizzare e la relativa destinazione d'uso, compresi gli edifici in zona agricola limitatamente a quelli con destinazione diversa dalla residenza;
- gli edifici esistenti idonei alla rilocalizzazione delle destinazioni d'uso, ovvero gli ambiti già edificabili o da rendere edificabili per le nuove localizzazioni;
- i soggetti interessati all'attuazione del piano;
- le modalità di attuazione degli interventi e di cessione e assegnazione delle aree, nonché di sistemazione e ripristino ambientale dei siti relativi agli immobili delocalizzati;
- le modalità per la partecipazione all'attuazione dei piani, anche in applicazione del comma 3 dell'art. 22 della L.R. 11/2005.

I piani di delocalizzazione individuano le nuove localizzazioni nelle zone di PRG con il seguente ordine di priorità:

- nelle zone già destinate alla nuova edificazione di tipo residenziale o produttiva concernenti piani per l'edilizia economica e popolare o per insediamenti produttivi approvati;
- nelle zone di nuova previsione da attuare attraverso piani per l'edilizia economica e popolare o per insediamenti produttivi;
- nelle nuove zone per attività residenziali, produttive o servizi appositamente individuate.

La delocalizzazione di attrezzature e servizi pubblici o opere di interesse pubblico, di cui all'art. 8 della L.R. 1/2004 avviene su iniziativa dell'amministrazione proprietaria degli immobili interessati, sulla base di quanto previsto dal piano di delocalizzazione o, in mancanza, sulla base del parere espresso dagli enti competenti in materia urbanistica, tutela del paesaggio, beni culturali, vincolo idrogeologico, rischio idrogeologico e difesa del suolo, mediante conferenza di servizi di cui all'art. 14 e seguenti della L. 241/1990, ovvero mediante accordo di programma.

Gli interventi di delocalizzazione sono subordinati al rilascio dei prescritti titoli abilitativi e non sono soggetti al pagamento del contributo di costruzione per la superficie o il volume corrispondenti alle unità immobiliari esistenti da delocalizzare.

Le aree sulle quali insistono gli immobili da demolire sono rese in edificabili. Gli stessi immobili sono demoliti a cura del proprietario e l'area relativa è sottoposta ad interventi di ripristino ambientale; a tali fini il privato si obbliga con apposita convenzione prima del rilascio al titolo abilitativi.

- b) gli interventi sugli edifici, sulle infrastrutture sia a rete che puntuali e sulle attrezzature esistenti, sia private che pubbliche o di pubblica utilità, di manutenzione ordinaria, e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b) e c) del DPR 380/01 e s.m.i., nonché le opere interne agli edifici e quelle relative all'abbattimento delle barriere architettoniche, comportanti anche la modifica di destinazione d'uso ma senza aumento del carico urbanistico. Si ha incremento di carico urbanistico quando il cambio di destinazione d'uso riguarda, rispetto a tutti i piani dell'edificio (interrati, seminterrati e fuori terra) almeno una delle seguenti ipotesi:

- incremento o nuova utilizzazione per più del 30% della superficie utile coperta esistente per attività residenziale con il limite di mq. 100;
- incremento o nuova utilizzazione per più del 30% della superficie utile coperta esistente per attività direzionale, commerciali, produttive o per servizi con il limite di mq. 100;

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

- la realizzazione degli interventi di cui al comma 8 dell'art. 35 della L.R. 11/2005. Nei primi due casi gli interventi comportano la costituzione di un vincolo sull'edificio interessato relativamente agli incrementi realizzati, con atto unilaterale d'obbligo, registrato e trascritto.
- c) gli interventi di consolidamento colti alla riduzione del livello di rischio e di pericolosità;
- d) gli interventi necessari a ridurre la vulnerabilità degli edifici, delle attrezzature ed infrastrutture esistenti con possibilità di prevedere aumenti di superfici e volumi per la realizzazione di manufatti, opere e modificazioni finalizzati esclusivamente a migliorare la tutela della pubblica incolumità a condizione che non aumenti il livello di rischio;
- e) gli interventi non altrimenti localizzabili per nuove infrastrutture a rete ed impianti tecnologici, per sistemazioni di aree esterne, recinzioni ed accessori pertinenziali agli edifici, alle infrastrutture ed alle attrezzature esistenti, purché non comportino la realizzazione di nuove volumetrie;
- f) le pratiche per la corretta attività agricola e forestale con esclusione di ogni intervento che aumenti il livello di rischio;
- g) gli interventi volti alla bonifica dei siti inquinati.
Gli interventi di cui alle lettere c), d) ed e) del presente comma sono sottoposti alla preventiva autorizzazione dell'autorità competente.
- h) gli interventi edilizi sugli edifici, sulle infrastrutture sia a rete che puntuali e sulle attrezzature esistenti, sia private che pubbliche o di pubblica utilità, di ristrutturazione edilizia, così come definiti dalle normative vigenti, finalizzati all'adeguamento ed al miglioramento sismico, alla prevenzione sismica, all'abbattimento delle barriere architettoniche, al rispetto delle norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, nonché al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie, funzionali, abitative e produttive, comportanti anche modesti aumenti di superficie e volume e cambiamento di destinazione d'uso purché funzionalmente connessi a tali interventi.
- i) l'installazione di manufatti leggeri prefabbricati di modeste dimensioni al servizio di edifici, infrastrutture, attrezzature e attività esistenti. Tali manufatti sono pertinenziali e accessori alle attività già esistenti per garantire l'integrazione ed il funzionamento delle stesse e pertanto sono caratterizzati:
 - dalla dimensione non eccedente i mq. 25.00 di superficie coperta di sedime e i ml. 3.50 di altezza;
 - dal rapporto di proprietà e di altro titolo equipollente con l'attività e gli immobili esistenti;
 - dalla collocazione in aderenza e a distanza limitata dall'edificio principale, comunque non superiori a 30 metri;
 - dalla destinazione d'uso funzionale e pertinente all'attività insediati.

Le caratteristiche tipologico-strutturali di tali manufatti sono esclusivamente in elementi di ferro o legno totalmente o parzialmente prefabbricati preassemblati e posti in opera su idonea struttura fondale. Le eventuali tamponature sono in pennellature in legno o in elementi di materiale plastico o lamiera, di ridotto spessore purché rivestite esteriormente in legno ovvero tinteggiate con colore della gamma delle terre. Le coperture dovranno essere a una o più falde inclinate realizzate in struttura leggera (ferro/legno) e copertura in elementi leggeri di PVC o resine di colore laterizio. Gli interventi devono essere compatibili con il contesto ambientale e paesaggistico.

5. Nelle **aree caratterizzate da vulnerabilità degli acquiferi da elevata a molto elevata** con livello piezometrico entro i 5 m dal p.c., è vietata ogni forma di escavazione, perforazione, installazione di impianti, manufatti e attrezzature per l'esercizio di qualsiasi attività che possa recare pregiudizio alle risorse acquifere.

Sono inoltre vietati:

- la lavorazione, nonché l'accumulo e lo stoccaggio di rifiuti di qualsiasi genere e di sostanze chimiche pericolose e/o radioattive;
- la dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

- l'accumulo, in aree scoperte e non adeguatamente impermeabilizzate di concimi chimici, fertilizzanti e pesticidi;
- lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti e pesticidi, salvo che vengano impiegati sulla base di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità degli acquiferi;
- il pascolo e la stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione;
- la dispersione nel suolo di acque meteoriche provenienti dalle strade asfaltate e/o pavimentate, che devono essere convogliate in corsi d'acqua superficiali;
- la dispersione nel suolo delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree scoperte dei parcheggi per automezzi pesanti, dei centri di rottamazione, degli impianti per la distribuzione dei carburanti, degli autolavaggi, dei mattatoi e di tutte quelle aree in cui vi sia il rischio di deposizione di sostanze pericolose sulle superfici impermeabili scoperte. Tali aree devono essere adeguatamente impermeabilizzate e le acque devono essere raccolte ed inviate ad impianti di depurazione;
- aree cimiteriali;
- l'infossamento di carcasse di animali;
- apertura di cave che possano essere in connessione con la falda;
- la realizzazione di invasi e laghetti a fossa che portino all'emergenza della falda;
- apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche qualitative della risorsa idrica;
- la realizzazione di pozzi per acqua con profondità superiore a 30 m che comunque vadano ad intercettare più falde sovrapposte;
- gestione dei rifiuti;
- pozzi perdenti.

Sono vietati anche gli scarichi in acque superficiali o deve essere garantito che, in tutte le condizioni di portata dei corsi d'acqua, siano rispettate le condizioni di qualità indicate nell'allegato 2, parte III, del D.Lgs n. 152/2006. Qualorata tali condizioni non vengano rispettate si devono attuare interventi di depurazione ed attenuazione degli scarichi.

Nel caso di realizzazione di nuove opere di emungimento ad uso potabile, le relative aree di rispetto dovranno essere individuate sulla base di studi geologici ed idrogeologici atti ad accertare la compatibilità con l'acquifero e che eventuali conseguenti cedimenti della superficie del suolo siano compatibili con la stabilità e la funzionalità dei manufatti presenti nella zona interessata dall'emungimento ai sensi del D.M. 11/03/1988. In mancanza di tali studi l'area di rispetto dovrà avere un raggio di almeno 200 metri. In fase di realizzazione delle opere dovranno essere adottati criteri costruttivi atti ad evitare la contaminazione della falda oggetto di emungimento da possibili inquinanti idrogeologici dalla superficie.

Per la realizzazione di nuove opere di emungimento destinate ad uso potabile le relative aree di salvaguardia devono essere accompagnate da studi geologici volti ad accertare la compatibilità con l'acquifero secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 152/2006. In queste aree le indagini geologiche-geotecniche per nuove costruzioni dovranno essere basate su sondaggi, prove e rilievi al fine di poter evidenziare possibili interazioni tra fondazioni e livello della falda. I proprietari delle aree di rispetto sono tenuti alla regimazione idrogeologica, al fine di prevenire dissesti idrogeologici e idraulici, ovvero il rischio di inquinamento a causa del ruscellamento di acque superficiali. Nelle aree definite nella Tav. S5 (Carta di sintesi del rischio geologico, idrogeologico ed idraulico) come fasce di rispetto delle risorse idriche vige quanto riportato nell'art. 94 del D.L. 152/2006.

6. Nelle **aree esondabili ricadenti in fascia A (Tr = 50 anni)**-come riportata nella tavola S5 (carta di sintesi del rischio geologico, idrogeologico e idraulico) si assume l'obiettivo di garantire generali condizioni di sicurezza idraulica, per assicurare il libero deflusso della piena di riferimento ed il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo, favorendo l'evoluzione

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

naturale del corso d'acqua. A tale fine si ammettono esclusivamente:

1. gli interventi edilizi di demolizione senza ricostruzione;
2. gli interventi edilizi sugli edifici, sulle infrastrutture sia a rete che puntuali e sulle attrezzature esistenti, sia private che pubbliche o di pubblica utilità, di MO, MS, OI, RC, RE1, RE2 e RE3, ivi compresi gli interventi necessari all'adeguamento alla normativa antisismica, alla prevenzione sismica e al rispetto delle norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, nonché al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie, funzionali, abitative e produttive. Gli interventi di cui sopra possono comportare modifica delle destinazioni d'uso senza incremento del carico urbanistico (art. 3 Allegato A D.G.R. n. 447/08) aumento di volume ma non della superficie di sedime, ad eccezione delle opere necessarie all'abbattimento delle barriere architettoniche e degli adeguamenti impiantistici e tecnologici in adempimento alle norme in materia di sicurezza e risparmio energetico; tali interventi devono essere realizzati in condizioni di sicurezza idraulica (art. 1.4 Allegato A D.G.R. n. 447/08) senza modifica delle condizioni di deflusso della piena.

E' consentita, senza il parere dell'autorità idraulica competente, la realizzazione delle opere necessarie all'abbattimento delle barriere architettoniche e alla realizzazione di manufatti destinati agli adeguamenti impiantistici e tecnologici in adempimento alle norme in materia di sicurezza e risparmio energetico qualora, per ogni singolo edificio, infrastruttura o attrezzatura, tali opere comportino un aumento complessivo della superficie dell'area di sedime non superiore a metri quadrati venti.

Si ha incremento del carico urbanistico quando il cambio di destinazione d'uso e gli interventi ammessi riguardano almeno una delle seguenti ipotesi:

- a) incremento o nuova utilizzazione per più del 30% della superficie utile coperta esistente per attività residenziale con il limite di mq. 100 se realizzate al piano terreno;
- b) incremento o nuova utilizzazione per più del 30% della superficie utile coperta esistente per attività direzionale, commerciali, produttive o per servizi con il limite di mq. 100 se realizzate al piano terreno;
- c) l'eventuale sopraelevazione di edifici, qualora l'aumento della superficie utile coperta o del volume superi il 30% della superficie utile coperta o del volume totale dell'edificio esistente oggetto di intervento;
- d) per le attività extralberghiere in zona agricola l'utilizzo dei piani terreni e seminterrati per alloggi o attività di ristorazione;
- e) la realizzazione degli interventi di cui al comma 8 dell'art. 35 della L.R. 11/2005.

Gli interventi di cui ai punti a), b) e c) comportano la costituzione di un vincolo sull'edificio interessato relativamente agli incrementi realizzati, con atto unilaterale d'obbligo, registrato e trascritto.

Gli interventi ammessi in condizioni di sicurezza idraulica sono quelli da realizzare senza aggravio di rischio sul territorio in occasione delle piene, che può avvenire, in generale, per uno o più dei seguenti motivi:

- a) intrusione di elementi estranei nelle aree perimetrate, con incremento dei livelli di piena e possibilità di esondazione;
- b) sottrazione di volumi utili alla laminazione delle piene ed incremento dei picchi di piena a valle;
- c) accelerazione della corrente e riduzione dei meccanismi di laminazione dinamica in alveo;
- d) possibilità di erosione di materiale o manufatti ad opera della corrente e incremento di carico di detriti nella corrente a valle;
- e) deviazione di percorsi idraulici di piena verso elementi sensibili.

La realizzazione delle opere deve avvenire con riduzione del pericolo e tramite difesa degli edifici esposti con sistemi di protezione attiva e passiva.

Gli interventi devono essere corredati da uno studio di compatibilità idraulica, redatto sulla base delle procedure definite negli allegati alle NTA del PAI dell'Autorità di

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

Bacino del Fiume Tevere e degli studi che hanno definito le perimetrazioni. La consultazione dei dati topografici, idrologici e idraulici si effettua con le modalità previste al punto 1.3.3. della D.G.R. n. 447/2008.

Gli studi di compatibilità idraulica richiesti dovranno pertanto riportare i seguenti contenuti minimi:

- a) descrizione dell'intervento ed individuazione qualitativa degli effetti dell'intervento sulle dinamiche locali della possibile esondazione;
- b) asseverazione da parte del progettista in merito alla non rilevanza dell'aumento del rischio a seguito dell'intervento, da giustificarsi alla luce dell'individuazione qualitativa degli effetti di cui sopra, e degli eventuali accorgimenti progettuali adottati per garantire la compatibilità idraulica. Il progettista dovrà giustificare la scelta effettuata, come la sopraelevazione del piano di imposta, l'estensione di barriere, recinzioni e piccole arginature eventualmente previste in relazione alla sola difesa degli edifici esposti, limitando il più possibile la sottrazione di spazi utili all'espansione del corso d'acqua;
- c) individuazione qualitativa planimetrica dei percorsi delle possibili esondazioni sia in condizioni attuali, sia in condizione di progetto, con evidenziazione degli effetti delle modifiche topografiche indotte dall'opera.

Nel caso in cui gli interventi siano rilevanti a parere dell'Autorità idraulica competente, gli studi di compatibilità idraulica devono essere riferiti ad un tratto di corso d'acqua significativo la cui estensione coincide almeno con il tratto nel quale ci si può aspettare un'influenza dell'opera o dell'intervento per cui sono effettuate; a tal fine i risultati della simulazione idraulica devono confermare che in corrispondenza delle sezioni iniziali e finali del tratto investigato i livelli non subiscono variazioni a seguito delle opere in progetto. E' inoltre necessario che si tenga nel debito conto l'effetto dei livelli imposti a valle dei tratti oggetto di verifica, ai fini della corretta stima dei fenomeni di rigurgito. Questo è particolarmente importante alla confluenza fra corsi d'acqua naturali e di bonifica, in presenza di impianti idrovori e alle foci su laghi naturali o su invasi artificiali. Tali studi devono riportare almeno i contenuti riportati al punto 1.4.5. dell'Allegato A della D.G.R. n. 447/08:

- a) definizione del quadro idrologico di riferimento a partire da quello disponibile utilizzato nelle perimetrazioni del PAI, con possibilità di approfondimenti e caratterizzazioni di dettaglio per valutazioni di carattere locale;
- b) rilievo topografico della situazione precedente l'intervento e descrizione delle condizioni di progetto con pari dettaglio. Il soggetto firmatario delle relazioni idrauliche dovrà garantire che i rilievi geometrici siano topograficamente collegati in modo congruente con i dati esistenti messi a disposizione;
- c) modellazione idraulica con individuazione dei livelli idrici, dell'energia totale e delle velocità raggiunte dalla piena di progetto *ante-operam* e *post-operam* nel tratto interessato e analisi delle loro eventuali variazioni a seguito dell'intervento;
- d) valutazione dell'aumento di rischio individuato dalla variazione dei livelli idrici come definiti al punto precedente. A tal fine di norma, una variazione inferiore alla tolleranza altimetrica del rilievo topografico utilizzato nella modellazione idraulica, non costituisce aumento di rischio;
- e) individuazione delle aree eventualmente sottratte alla naturale espansione del corso d'acqua;
- f) calcolo della variazione dei volumi utili alla laminazione della piena e dell'eventuale incremento dei picchi di piena;
- g) individuazione delle misure compensative da predisporre;
- h) valutazione degli eventuali aumenti della velocità della corrente e dei possibili effetti connessi, con particolare riferimento all'insorgere di fenomeni erosivi;

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

- i) se gli interventi modificano le perimetrazioni del PAI, definizione delle nuove aree allegabili per Tr 50, 200 e 500 anni, e delle fasce di pericolosità A, B e C del tratto di corso d'acqua interessato dall'intervento per procedere al successivo aggiornamento del PAI, secondo le procedure previste all'art. 43 delle NTA, da parte del soggetto proponente.

Se richiesto a discrezione dell'Autorità idraulica competente, le verifiche devono riportare un calcolo di maggior dettaglio relativo ai fenomeni di laminazione in condizioni *ante-operam* e *post-operam*.

L'Autorità Idraulica Competente ai fini del presente punto è il Comune, fatto salvo quanto previsto dalle vigenti normative in merito alla gestione dei corsi d'acqua demaniali per i quali è competente la Provincia.

Nel caso di opere completamente interrato (p.es. reti tecnologiche e idriche) è sufficiente una dichiarazione del progettista relativa alla non sussistenza di alterazioni della topografia delle aree interessate. In questi casi è opportuno prevedere accorgimenti di carattere tecnico-costruttivo atti a limitare od annullare gli effetti prodotti da allagamenti nelle reti tecnologiche ed impiantistiche.

3. Gli interventi volti alla messa in sicurezza delle aree e degli edifici esposti al rischio a condizione che tali interventi non pregiudichino le condizioni di sicurezza idraulica a monte e a valle dell'area oggetto dell'intervento.

Premettendo che i termini "intervento di difesa idraulica" ed "intervento di messa in sicurezza idraulica" sono equivalenti, per gli interventi di difesa idraulica trova applicazione l'art. 1.3 della D.G.R. n. 447/2008.

L'intervento di difesa idraulica dimensionato per l'area di pertinenza degli edifici esposti al rischio, è autorizzato dall'autorità idraulica competente.

Per edifici esposti al rischio si intendono anche quelli compresi nelle fasce A e B degli studi idraulici effettuati per la redazione della parte strutturale del PRG. Qualsiasi ampliamento della zona da difendere è determinato con conferenza di servizi preliminare ai sensi dell'art. 14bis della L. 241/1990 tra Regioni, Province, Comuni e Autorità idraulica competente (che per il presente punto è rappresentata dal Comune, fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa in merito alla gestione dei corsi d'acqua demaniali per i quali è competente la Provincia), in modo da definirne la compatibilità con l'assetto idraulico del PAI. Le nuove previsioni urbanistiche possono determinare interventi di difesa idraulica anche in zone attualmente non classificate R3 e/o R4; la definizione di tali interventi segue la procedura di approvazione di cui sopra e gli stessi costituiscono opere di urbanizzazione primaria e/o opere funzionalmente connesse.

Gli interventi di messa in sicurezza o difesa idraulica devono essere progettati seguendo almeno le procedure definite negli allegati alle NTA del PAI "Procedura per la definizione delle fasce fluviali e delle zone di rischio" e "Procedura per la definizione dell'idrogramma di progetto della piena di riferimento". La corretta esecuzione delle verifiche e delle valutazioni idrologiche ed idrauliche deve riferirsi al quadro delle conoscenze esistenti, sviluppando a partire da esse i necessari approfondimenti. I dati topografici, ideologici ed idraulici relativi alle sezioni trasversali dei corsi d'acqua perimetrali nel PAI sono consultabili sul sito Sistema Informativo Ambiente (S.I.A.) della Regione Umbria. Le verifiche si devono riferire ad un tratto d'acqua significativo la cui estensione coincide almeno con il tratto nel quale ci si può aspettare un'influenza dell'opera o dell'intervento per cui sono effettuate; a tal fine i risultati della simulazione idraulica devono confermare che in corrispondenza delle sezioni iniziali e finali del tratto investigato i livelli non subiscono variazioni a seguito delle opere in progetto. E' inoltre necessario che si tenga nel debito conto l'effetto dei livelli imposti a valle dei tratti oggetto di verifica, ai fini

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

della corretta stima dei fenomeni di rigurgito. Questo è particolarmente importante alla confluenza fra corsi d'acqua o naturali o di bonifica, in presenza di impianti idrovori e alle foci su laghi naturali o su invasi artificiali. Le opere finalizzate alla messa in sicurezza devono essere riferite a una portata di progetto con tempo di ritorno (T_r) pari a 200 anni. Le verifiche devono riportare i seguenti elementi:

- a) definizione del quadro idrologico di riferimento a partire da quello disponibile utilizzato nelle perimetrazioni del PAI, con possibilità di approfondimenti e caratterizzazioni di dettaglio per valutazioni di carattere locale;
- b) rilievo topografico della situazione precedente l'intervento e descrizione delle condizioni di progetto con pari dettaglio. Il soggetto firmatario delle relazioni idrauliche dovrà garantire che i rilievi geometrici siano topograficamente collegati in modo congruente con i dati esistenti messi a disposizione;
- c) modellazione idraulica con individuazione dei livelli idrici, dell'energia totale e delle velocità raggiunte dalla piena di progetto *ante-operam* e *post-operam* nel tratto interessato e analisi delle loro eventuali variazioni a seguito dell'intervento;
- d) valutazione dell'aumento di rischio individuato dalla variazione dei livelli idrici come definiti al punto precedente. A tal fine di norma, una variazione inferiore alla tolleranza altimetrica del rilievo topografico utilizzato nella modellazione idraulica, non costituisce aumento di rischio;
- e) individuazione delle aree eventualmente sottratte alla naturale espansione del corso d'acqua;
- f) valutazione della variazione dei volumi utili alla laminazione della piena e dell'eventuale incremento dei picchi di piena;
- g) individuazione delle misure compensative da predisporre;
- h) valutazione degli eventuali aumenti della velocità della corrente e dei possibili effetti connessi, con particolare riferimento all'insorgere di fenomeni erosivi;
- i) perimetrazione delle nuove aree soggette a rischio residuale per T_r 50, 200 e 500 anni, e delle fasce di pericolosità A, B e C del tratto di corso d'acqua interessato dall'intervento per procedere al successivo aggiornamento del PAI, secondo le procedure previste all'art. 43 delle NTA, da parte del soggetto proponente.

Se richiesto a discrezione dell'Autorità idraulica competente, le verifiche devono riportare un calcolo di maggior dettaglio relativo ai fenomeni di laminazione in condizioni *ante-operam* e *post-operam*.

4. gli interventi necessari a ridurre la vulnerabilità degli edifici, delle infrastrutture e delle attrezzature esistenti ed a migliorare la tutela della pubblica incolumità senza aumento di superficie e di volume;
5. gli interventi di ampliamento di opere pubbliche o di pubblico interesse, riferiti a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché di realizzazione di nuove infrastrutture lineari e/o a rete non altrimenti localizzabili, compresa la realizzazione di manufatti funzionalmente connessi e comunque ricompresi all'interno dell'area di pertinenza della stessa opera pubblica. E' consentita altresì la realizzazione di attrezzature ed impianti sportivi e ricreativi all'aperto con possibilità di realizzazione, se consentito dalle norme vigenti, di modesti manufatti accessori a servizio degli stessi, a condizione che tali interventi non costituiscano significativo ostacolo al libero deflusso e/o significativa riduzione dell'attuale capacità di invaso, non costituiscano impedimento alla realizzazione di interventi di attenuazione e/o eliminazione delle condizioni di rischio e siano coerenti con la pianificazione degli interventi di protezione civile;
6. gli interventi per reti ed impianti tecnologici, per sistemazioni di aree esterne, recinzioni ed accessori pertinenziali di arredo agli edifici, alle infrastrutture ed alle attrezzature esistenti, purché non comportino la realizzazione di nuove volumetrie, alle condizioni di cui al punto

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

precedente e previo parere dell'Autorità idraulica competente. Tra essi rientrano i seguenti, sempreché compatibili con il contesto ambientale e paesaggistico: i manufatti per impianti tecnologici (acqua, telefono, energia elettrica, gas, fognature, illuminazione) emergenti dal terreno purché aventi superficie utile coperta non superiore a mq. 10,00; pannelli solari e fotovoltaici appoggiati al suolo in modo da consentire il deflusso delle acque e relative opere accessorie; elementi di arredo quali panchine, lampioni, giochi per bambini all'aperto, rivestimento di pozzi esterni, fontane, statue, fioriere; recinzioni senza opere murarie e che comunque consentano il normale deflusso delle acque;

7. La realizzazione di manufatti di modeste dimensioni al servizio di edifici, infrastrutture, attrezzature e attività esistenti, realizzati in condizioni di sicurezza idraulica (vedi punto 2 di questo comma e articolo

1.4 Allegato A D.G.R. n. 447/08) e senza incremento dell'attuale livello di rischio e previo parere dell'Autorità idraulica competente. Le caratteristiche dei manufatti rientrano nel concetto delle opere pertinenziali al servizio di edifici, infrastrutture e attrezzature, caratterizzate dalla oggettiva strumentalità, dalla limitata dimensione e dalla collocazione in aderenza o a distanza non superiore a 20 metri lineari dell'edificio principale o ricadenti, comunque, all'interno del lotto di zone B, C, D ed F e fatte salve distanze superiori rese obbligatorie da norme di sicurezza o igienico sanitarie. Tali manufatti, ove siano verificate le caratteristiche di cui sopra e comunque fatte salve le disposizioni del regolamento comunale per l'attività edilizia sulle tipologie e sui materiali utilizzabili, sono le seguenti, sempreché compatibili con il contesto ambientale e paesaggistico:

- a) manufatti per il ricovero di animali da compagnia o manufatti per ripostigli e barbecue di superficie utile coperta non superiore complessivamente a mq. 10,00 per entrambe le tipologie;
- b) le serre che non comportano trasformazione permanente del suolo di cui alla DGR n. 955 del 7 giugno 2006, destinate alla coltivazione di prodotti per il consumo delle famiglie anche diverse dall'impresa agricola, aventi una Suc non superiore a mq. 15,00;
- c) le strutture a carattere precario facilmente smontabili previste da eventuali Progetti d'Area per la valorizzazione del paesaggio in territorio agricolo da approvare ai sensi della let. I), comma 2, dell'art. 32 della l.r. 11/2005;
- d) autorimesse da destinare a pertinenza di singole unità immobiliari di SUC non superiore a mq. 25;
- e) impianti sportivi e ricreativi di modeste dimensioni al servizio delle abitazioni o delle attività di tipo ricettivo o agriturismo che non comportano una occupazione di superficie superiore a mq. 400,00 e che non comportano nuove volumetrie urbanistiche. Tali impianti possono comprendere locali per attrezzature tecnologiche completamente interrati di superficie utile coperta non superiore a mq. 6,00, con la possibilità di prevedere una parete scoperta per l'accesso, avente superficie non superiore a mq. 3,00;
- f) l'installazione di serbatoi di gpl di qualsiasi capacità, al servizio delle abitazioni o delle attività produttive, purché adeguatamente schermate con essenze vegetali autoctone;
- g) i pergolati con struttura leggera in ferro o legno, privi di qualsiasi copertura destinati esclusivamente a sorreggere le essenze vegetali;
- h) i locali per tettoie e gazebo, di superficie coperta complessiva non superiore a mq. 20,00 aperti almeno su tre lati;
- i) le cabine idriche, le centrali termiche ed elettriche o di accumulo di energia dimensionate in base alle esigenze dell'edificio principale;
- j) i muretti di contenimento del terreno di altezza non superiore a ml. 0,50;
- k) i serbatoi e le cisterne per l'accumulo di acque piovane completamente interrati con la possibilità di prevedere una parete scoperta per l'accesso avente superficie non

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

- superiore a metri quadrati³.
8. le pratiche per la corretta attività agraria con esclusione di ogni intervento che comporti modifica della morfologia del territorio;
 9. interventi volti alla bonifica dei siti inquinati, ai recuperi ambientali ed in generale alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione dei fattori di interferenza antropica;
 10. le occupazioni temporanee, a condizione che non riducano la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;
 11. gli interventi di manutenzione idraulica come definiti nell'allegato "Linee guida per l'individuazione e la definizione degli interventi di manutenzione delle opere idrauliche e di mantenimento dell'efficienza idraulica della rete idrografica;
 12. gli edifici e i manufatti finalizzati alla conduzione delle aziende agricole, purché realizzate in condizioni di sicurezza idraulica e senza incremento dell'attuale livello di rischio (vedi punto 2 presente comma e articolo 1.4 Allegato A D.G.R. n. 447/08);
 13. gli interventi di difesa idraulica tesi alla riduzione del livello di rischio idraulico che è perseguita principalmente attraverso interventi di manutenzione delle opere idrauliche e di mantenimento e/o ripristino dell'efficienza idraulica della rete idrografica, nonché attraverso azioni tese ad indirizzare sviluppi territoriali in aree con basso o nullo livello di pericolo;
 - per il dimensionamento degli interventi di difesa idraulica basati sulla laminazione controllata dei volumi di piena, relativamente alla valutazione di questi, si fa riferimento alla metodologia riportata nell'Allegato 3 del PAI, "Procedura per la definizione dell'idrogramma di progetto della piena di riferimento", nonché facendo riferimento al punto 1.3.1. dell'allegato A della D.G.R. n. 447/08, bisognerà tenere conto che gli interventi devono essere dimensionati per l'area di pertinenza degli edifici esposti al rischio che si intendono anche quelli compresi nelle fasce A e B degli elaborati degli studi idraulici effettuati, ancorché non classificati R3 e R4;
 - qualsiasi ampliamento della zona da difendere è determinato attraverso una concertazione tra Regioni, Province e Comune in modo da definirne la compatibilità con l'assetto idraulico;
 - le previsioni di espansione urbanistica possono determinare interventi di difesa idraulica anche in zone attualmente non individuate come a rischio idraulico; la definizione di tali interventi segue la procedura di cui al punto precedente e artt. 1.3 e 1.4 dell'Allegato A della D.G.R. n. 447/2008. Tali interventi costituiscono, a tutti gli effetti, opere di urbanizzazione primaria e/o opere funzionalmente connesse;
 - le nuove infrastrutture a rete e le vie di comunicazione che attraversano i corsi d'acqua debbono essere corredate da un adeguato studio idraulico;
 14. l'attività estrattiva al di fuori della zona compresa tra le linee poste in destra e sinistra idraulica a distanza di 10 metri misurati dal piede esterno dell'argine o, in assenza di questo, dal ciglio superiore di sponda, oppure dal confine demaniale, catastalmente definito, qualora questo risulti più esteso rispetto ai limiti sopra detti. Nell'esercizio delle attività estrattive sono consentiti, a condizione che non vengano aumentate le condizioni di rischio idraulico e fatte salve eventuali misure più restrittive previste dalla legislazione regionale: l'installazione di manufatti ed attrezzature precari e temporanei connessi all'esercizio dell'attività estrattiva; l'accumulo provvisorio di materiale inerte; il taglio di vegetazione arborea.

Art. 12 Aree a medio rischio geologico, idrogeologico e idraulico

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

1. Nelle **zone a medio rischio geologico** gli interventi sia di nuove edificazioni che di ristrutturazione di manufatti esistenti potranno essere realizzati solo dopo aver verificato la compatibilità degli stessi con l'equilibrio idrogeomorfologico dei luoghi interessati. I progetti esecutivi dovranno essere corredati da uno studio geologico e idrogeologico comprendenti un rilievo geomorfologico di dettaglio che evidenzii tutti gli elementi fisici ed ambientali che possono concorrere a condizionare la fattibilità delle opere (stato di evoluzione delle forme del rilievo, regimi idrici superficiali e sotterranei ad esso collegati) ed uno studio geologico-tecnico di dettaglio comprendente:

- *indagini geognostiche dirette ed indirette atte a ricostruire la situazione litologico-strutturale ed idrogeologica locale;*
- *analisi geotecniche di laboratorio su campioni indisturbati (prelevati durante l'indagine geognostica) per la determinazione delle caratteristiche meccaniche dei terreni investigati (parametri di resistenza al taglio, compressibilità);*
- *analisi di stabilità del complesso opera/terreno di fondazione in relazione all'entità delle sollecitazioni- deformazioni indotte dal carico delle strutture (D.M. 11.03.1988 punto A1);*
- *analisi di stabilità del versante allo stato iniziale e modificato dalle opere di progetto.*

2. Nelle **aree interessate da movimenti franosi stabilizzati** o aree individuate dal PAI come inattive/stabilizzate l'attuazione delle previsioni urbanistiche è subordinata alla realizzazione di uno studio di compatibilità. Lo studio deve accertare la pericolosità geomorfologica dell'area e stabilire la compatibilità geologica e geomorfologica dei nuovi complessi insediativi e di trasformazione edilizia ed urbanistica. Nel caso di frane già stabilizzate con interventi di consolidamento, l'utilizzazione urbanistica è possibile previa verifica di compatibilità tra gli interventi edilizi ed urbanistici e le opere di consolidamento. La verifica deve avvenire mediante studio geologico, geomorfologico e idrogeologico di dettaglio. Gli studi di compatibilità geologica devono provvedere:
- *al rilievo di dettaglio, a scala non inferiore a 1:2.000, dei fenomeni e dei regimi idrici di superficie e sotterranei collegati alle deformazioni plastiche;*
 - *alle indagini geognostiche prevalentemente finalizzate ad appurare lo spessore dei materiali coinvolti;*
 - *al campionamento e alla caratterizzazione geotecnica del terreno;*
 - *alla proposizione di schemi tipologici di soluzioni atte a bonificare e/o consolidare l'area sulla base dei parametri acquisiti.*

Gli interventi devono essere realizzati, per quanto possibile, con tecniche di ingegneria naturalistica.

3. Nelle **aree caratterizzate da elevata a media instabilità potenziale**, l'utilizzo del suolo ai fini urbanistici è subordinato all'accertamento della stabilità con osservazioni e rilievi di superficie, raccolta di notizie storiche sull'evoluzione dello stato del pendio e su eventuali danni subiti dalle strutture esistenti, sulla costruzione dei movimenti eventualmente in atto e dei loro caratteri geometrici e cinematici, sulla raccolta dei dati sulle precipitazioni meteoriche, sui caratteri idrogeologici della zona, su sismi e su precedenti interventi di consolidamento. Le verifiche di stabilità, anche in relazione alle opere da eseguire, devono essere basate su dati acquisiti con indagini specifiche.
4. 2. Nelle **aree caratterizzate da vulnerabilità all'inquinamento degli acquiferi da media ad alta** devono essere revisionate le normali pratiche agronomiche al fine di prevenire la dispersione di fitofarmaci e nutrienti nell'acquifero applicando le disposizioni del decreto ministeriale 19 aprile 1999 - Approvazione del codice di buona pratica agricola. Deve essere limitato lo smaltimento dei liquami zootecnici. Inoltre è vietato il pascolo e la stabulazione di bestiame che ecceda i 270 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. Non devono effettuarsi scarichi di sostanze inquinanti in acque superficiali o deve essere comunque garantito che nelle zone in cui il corso d'acqua interagisce con le falde idriche

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

vengano rispettate le condizioni di qualità indicate nell'allegato 2 parte III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In queste aree le indagini geologiche-geotecniche per nuove costruzioni dovranno essere basate su sondaggi, prove e rilievi al fine di poter evidenziare possibili interazioni tra fondazioni e livello della falda.

5. Nelle **aree esondabili ricadenti in fascia B (Tr = 200 anni)** come riportata nella tavola S5 (Carta di sintesi del rischio geologico, idrogeologico e idraulico) relativamente agli studi effettuati sul reticolo secondario si assume l'obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di invaso della piena di riferimento, unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali. A tale fine sono ammessi gli interventi previsti dalla disciplina di componente nella quale ricadono limitatamente a quelli di seguito elencati:

1. tutti gli interventi consentiti in fascia A di cui all'art. 11 comma 4;
2. gli interventi di ristrutturazione urbanistica sugli edifici, sulle infrastrutture sia a rete che puntuali e sulle attrezzature esistenti e relative aree di pertinenza, sia private o di pubblica utilità, così come definiti dalle normative vigenti, nonché di ampliamento e modifica della destinazione d'uso, a condizione che tali interventi siano realizzati in condizione di sicurezza idraulica e non costituiscano significativo ostacolo al libero deflusso e/o significativa riduzione dell'attuale capacità di invaso, non costituiscano impedimento alla realizzazione di interventi di attenuazione e/o eliminazione delle condizioni di rischio e siano coerenti con la pianificazione degli interventi di protezione civile; Gli interventi ammessi in condizioni di sicurezza idraulica sono quelli da realizzare senza aggravio di rischio sul territorio in occasione delle piene, che può avvenire, in generale, per uno o più dei seguenti motivi:
 - a) intrusione di elementi estranei nelle aree perimetrate, con incremento dei livelli di piena e possibilità di esondazione;
 - b) sottrazione di volumi utili alla laminazione delle piene ed incremento dei picchi di piena a valle;
 - c) accelerazione della corrente e riduzione dei meccanismi di laminazione dinamica in alveo;
 - d) possibilità di erosione di materiale o manufatti ad opera della corrente e incremento di carico di detriti nella corrente a valle;
 - e) deviazione di percorsi idraulici di piena verso elementi sensibili.

La realizzazione delle opere deve avvenire con riduzione del pericolo e tramite difesa degli edifici esposti con sistemi di protezione attiva e passiva. Gli interventi devono essere corredati da uno studio di compatibilità idraulica, redatto sulla base delle procedure definite negli allegati alle NTA del PAI dell'Autorità di Bacino del Fiume Tevere e degli studi che hanno definito le perimetrazioni.

La consultazione dei dati topografici, ideologici e idraulici si effettua con le modalità previste al punto 1.3.3. della D.G.R. n. 447/2008. Gli studi di compatibilità idraulica richiesti dovranno pertanto riportare i seguenti contenuti minimi:

- a) *descrizione dell'intervento ed individuazione qualitativa degli effetti dell'intervento sulle dinamiche locali della possibile esondazione;*
- b) *asseverazione da parte del progettista in merito alla non rilevanza dell'aumento del rischio a seguito dell'intervento, da giustificarsi alla luce dell'individuazione qualitativa degli effetti di cui sopra, e degli eventuali accorgimenti progettuali adottati per garantire la compatibilità idraulica. Il progettista dovrà giustificare la scelta effettuata, come la sopraelevazione del piano di imposta, l'estensione di barriere, recinzioni e piccole arginature eventualmente previste in relazione alla sola difesa degli edifici esposti, limitando il più possibile la sottrazione di spazi utili all'espansione del corso d'acqua;*
- c) *individuazione qualitativa planimetrica dei percorsi delle possibili esondazioni sia in condizioni attuali, sia in condizione di progetto, con evidenziazione degli effetti delle*

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

modifiche topografiche indotte dall'opera.

Nel caso in cui gli interventi siano rilevanti a parere dell'Autorità idraulica competente, gli studi di compatibilità idraulica devono essere riferiti ad un tratto di corso d'acqua significativo la cui estensione coincide almeno con il tratto nel quale ci si può aspettare un'influenza dell'opera o dell'intervento per cui sono effettuate; a tal fine i risultati della simulazione idraulica devono confermare che in corrispondenza delle sezioni iniziali e finali del tratto investigato i livelli non subiscono variazioni a seguito delle opere in progetto. E' inoltre necessario che si tenga nel debito conto l'effetto dei livelli imposti a valle dei tratti oggetto di verifica, ai fini della corretta stima dei fenomeni di rigurgito. Questo è particolarmente importante alla confluenza fra corsi d'acqua naturali e di bonifica, in presenza di impianti idrovori e alle foci su laghi naturali o su invasi artificiali. L'Autorità Idraulica Competente ai fini del presente punto è il Comune, fatto salvo quanto previsto dalle vigenti normative in merito alla gestione dei corsi d'acqua demaniali per i quali è competente la Provincia. Tali studi devono riportare almeno i contenuti riportati al punto 1.4.5. dell'Allegato A della D.G.R n. 447/08:

- a) *definizione del quadro idrologico di riferimento a partire da quello disponibile utilizzato nelle perimetrazioni del PAI, con possibilità di approfondimenti e caratterizzazioni di dettaglio per valutazioni di carattere locale;*
- b) *rilievo topografico della situazione precedente l'intervento e descrizione delle condizioni di progetto con pari dettaglio. Il soggetto firmatario delle relazioni idrauliche dovrà garantire che i rilievi geometrici siano topograficamente collegati in modo congruente con i dati esistenti messi a disposizione;*
- c) *modellazione idraulica con individuazione dei livelli idrici, dell'energia totale e delle velocità raggiunte dalla piena di progetto ante-operam e post-operam nel tratto interessato e analisi delle loro eventuali variazioni a seguito dell'intervento;*
- d) *valutazione dell'aumento di rischio individuato dalla variazione dei livelli idrici come definiti al punto precedente. A tal fine di norma, una variazione inferiore alla tolleranza altimetrica del rilievo topografico utilizzato nella modellazione idraulica, non costituisce aumento di rischio;*
- e) *individuazione delle aree eventualmente sottratte alla naturale espansione del corso d'acqua;*
- f) *calcolo della variazione dei volumi utili alla laminazione della piena e dell'eventuale incremento dei picchi di piena;*
- g) *individuazione delle misure compensative da predisporre;*
- h) *valutazione degli eventuali aumenti della velocità della corrente e dei possibili effetti connessi, con particolare riferimento all'innescio di fenomeni erosivi;*
- i) *se gli interventi modificano le perimetrazioni del PAI, definizione delle nuove aree allegabili per Tr 50, 200 e 500 anni, e delle fasce di pericolosità A, B e C del tratto di corso d'acqua interessato dall'intervento per procedere al successivo aggiornamento del PAI, secondo le procedure previste all'art. 43 delle NTA, da parte del soggetto proponente.*

Se richiesto a discrezione dell'Autorità idraulica competente, le verifiche devono riportare un calcolo di maggior dettaglio relativo ai fenomeni di laminazione in condizioni *ante-operam* e *post-operam*.

Nel caso di opere completamente interrato (p.es. reti tecnologiche e idriche) è sufficiente una dichiarazione del progettista relativa alla non sussistenza di alterazioni della topografia delle aree interessate. In questi casi è opportuno prevedere accorgimenti di carattere tecnico-costruttivo atti a limitare od annullare gli effetti prodotti da allagamenti nelle reti tecnologiche ed impiantistiche.

Gli interventi di messa in sicurezza o difesa idraulica devono essere progettati seguendo

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

almeno le procedure definite negli allegati alle NTA del PAI “Procedura per la definizione delle fasce fluviali e delle zone di rischio” e “Procedura per la definizione dell’idrogramma di progetto della piena di riferimento”. La corretta esecuzione delle verifiche e delle valutazioni idrologiche ed idrauliche deve riferirsi al quadro delle conoscenze esistenti, sviluppando a partire da esse i necessari approfondimenti. I dati topografici, ideologici ed idraulici relativi alle sezioni trasversali dei corsi d’acqua perimetrali nel PAI sono consultabili sul sito Sistema Informativo Ambiente (S.I.A.) della Regione Umbria. Le verifiche si devono riferire ad un tratto d’acqua significativo la cui estensione coincide almeno con il tratto nel quale ci si può aspettare un’influenza dell’opera o dell’intervento per cui sono effettuate; a tal fine i risultati della simulazione idraulica devono confermare che in corrispondenza delle sezioni iniziali e finali del tratto investigato i livelli non subiscono variazioni a seguito delle opere in progetto. E’ inoltre necessario che si tenga nel debito conto l’effetto dei livelli imposti a valle dei tratti oggetto di verifica, ai fini della corretta stima dei fenomeni di rigurgito. Questo è particolarmente importante alla confluenza fra corsi d’acqua o naturali o di bonifica, in presenza di impianti idrovori e alle foci su laghi naturali o su invasi artificiali.

Le opere finalizzate alla messa in sicurezza devono essere riferite a una portata di progetto con tempo di ritorno (Tr) pari a 200 anni. Le verifiche devono riportare i seguenti elementi:

- a) *definizione del quadro idrologico di riferimento a partire da quello disponibile utilizzato nelle perimetrazioni del PAI, con possibilità di approfondimenti e caratterizzazioni di dettaglio per valutazioni di carattere locale;*
- b) *rilievo topografico della situazione precedente l’intervento e descrizione delle condizioni di progetto con pari dettaglio. Il soggetto firmatario delle relazioni idrauliche dovrà garantire che i rilievi geometrici siano topograficamente collegati in modo congruente con i dati esistenti messi a disposizione;*
- c) *modellazione idraulica con individuazione dei livelli idrici, dell’energia totale e delle velocità raggiunte dalla piena di progetto ante-operam e post-operam nel tratto interessato e analisi delle loro eventuali variazioni a seguito dell’intervento;*
- d) *valutazione dell’aumento di rischio individuato dalla variazione dei livelli idrici come definiti al punto precedente. A tal fine di norma, una variazione inferiore alla tolleranza altimetrica del rilievo topografico utilizzato nella modellazione idraulica, non costituisce aumento di rischio;*
- e) *individuazione delle aree eventualmente sottratte alla naturale espansione del corso d’acqua;*
- f) *valutazione della variazione dei volumi utili alla laminazione della piena e dell’eventuale incremento dei picchi di piena;*
- g) *individuazione delle misure compensative da predisporre;*
- h) *valutazione degli eventuali aumenti della velocità della corrente e dei possibili effetti connessi, con particolare riferimento all’insorgere di fenomeni erosivi;*
- i) *perimetrazione delle nuove aree soggette a rischio residuale per Tr 50, 200 e 500 anni, e delle fasce di pericolosità A, B e C del tratto di corso d’acqua interessato dall’intervento per procedere al successivo aggiornamento del PAI, secondo le procedure previste all’art. 43 delle NTA, da parte del soggetto proponente.*

Se richiesto a discrezione dell’Autorità idraulica competente, le verifiche devono riportare un calcolo di maggior dettaglio relativo ai fenomeni di laminazione in condizioni ante-operam e post-operam.

- *i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattive autorizzate;*
- *gli interventi previsti dagli strumenti urbanistici generali vigenti alla data di entrata in vigore del P.A.I. nelle zone omogenee A, B e D (limitatamente al completamento di lotti residui in ambiti totalmente o parzialmente urbanizzati) nelle zone F (limitatamente alle attrezzature di carattere generale e pubblico) di cui al decreto interministeriale 1444/68,*

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

subordinando l'attuazione delle previsioni alla loro messa insicurezza.

Art. 13 - Aree a basso rischio geologico, idrogeologico e idraulico

1. Gli interventi proposti in queste zone dovranno, nel rispetto del D.M. 11.03.'88, essere supportati da un'indagine geologica puntiforme volta a definire le caratteristiche geotecniche dei terreni fondazionali e la profondità del livello di falda.

2. In queste zone dovranno comunque essere previsti idonei sistemi di regimazione e di allontanamento delle acque meteoriche e di scorrimento superficiale al fine di evitare che la loro azione, nel tempo, possa provocare lo scadimento delle caratteristiche fisiche e meccaniche dei litotipi fondali.

3. Nelle aree con vulnerabilità degli acquiferi bassa e molto bassa non sono previste limitazioni d'uso per il suolosalvo il controllo del ruscellamento superficiale verso aree a vulnerabilità più elevata. In questo caso le acque superficiali devono rispettare le condizioni di qualità indicate nell'allegato 2 parte III, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

4. Nelle aree esondabili ricadenti in fascia C ($T_r=500$ anni) come riportata nella tavola S5 (Carta di sintesi del rischio geologico, idrogeologico e idraulico) si persegue l'obiettivo di aumentare il livello di sicurezza delle popolazioni mediante la predisposizione prioritaria, da parte degli Enti competenti ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e/o integrazioni, di programmi di previsione e prevenzione, nonché dei piani di emergenza, tenuto conto delle ipotesi di rischio derivanti dalle indicazioni del P.A.I.. I programmi di previsione e prevenzione ed i piani di emergenza per la difesa delle popolazioni e dei loro territori investono anche i territori individuati come Fascia A e Fascia B

Art. 14 - Aree a rischio sismico

1. Il territorio comunale, per quanto riguarda la classificazione sismica vigente e l'applicazione delle norme e dei requisiti costruttivi previsti Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 e successive modifiche e integrazioni, è classificato con grado di sismicità zona 2, in base all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003 n. 3274 ed alla deliberazione della Giunta Regionale del 18 giugno 2003, n. 852.

2. Il territorio comunale ricade, sulla base dei livelli di pericolosità ai fini della prevenzione sismica definiti dalla deliberazione della Giunta Regionale del 18 giugno 2003 n. 852, tra quelli a sismicità elevata (Livello I).

3. In base allo studio della pericolosità sismica locale, a seguito della microzonazione sismica di dettaglio effettuata ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale del 14 marzo 2001 n. 226 e della deliberazione di Giunta Regionale del 4 luglio 2001 n. 745 con la quale viene valutata la compatibilità delle aree da urbanizzare con gli effetti sismici locali, il territorio interessato è stato suddiviso in aree a diversa suscettibilità sismica locale ed instabilità dinamica. Le aree sono state così classificate:

classe A, amplificazione sismica locale bassa o nulla;

classe B, amplificazione sismica locale media;

classe C, amplificazione sismica locale elevata;

classe D, amplificazione sismica locale molto elevata.

4. Nelle aree ricadenti nelle classi di amplificazione sismica locale di tipo C e D, come riportate nelle tavole di sintesi dell'elaborato "Indagini geognostiche di microzonazione sismica a corredo del PRG" dello studio di Microzonazione Sismica si deve, in sede di progettazione esecutiva, tenere conto della elevata pericolosità sismica rilevata, facendo riferimento ai parametri sismici più elevati previsti dalle norme in vigore alla data del rilascio del titolo abilitativo.

5. Nelle zone di contatto tra litotipi (9) con caratteristiche fisico-meccaniche molto diverse, nelle tavole di sintesi dell'elaborato "Indagini geognostiche di microzonazione sismica a corredo del PRG", ogni intervento edilizio dovrà essere corredato da indagini geognostiche specifiche per appurare le caratteristiche

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

geotecniche del terreno di sedime e valutare la possibilità di cedimenti o costipamenti differenziali sotto sollecitazione sismica;

6. Nelle aree o ambiti in cui gli strumenti attuativi prevedano interventi di: RE2 (con demolizione e ricostruzione), RE3, RE4, RU (con demolizione e ricostruzione), NC e ampliamenti, ai sensi del punto 2-b) della deliberazione di Giunta Regionale del 4 luglio 2001 n. 745, devono essere eseguiti studi di microzonazione sismica di dettaglio, redatti con i criteri definiti al punto 3-c) della deliberazione di Giunta Regionale del 14 marzo 2001 n. 226.

7. Nelle aree corrispondenti alle zone omogenee F, così come individuate all'art. 31, il progetto esecutivo dell'opera deve contenere previsioni relative alla sistemazione complessiva dell'intero comparto funzionale. Qualora vengano previsti interventi di RE2 (con demolizione e ricostruzione), RE3, RE4, RU, NC e ampliamenti, devono essere eseguiti studi di microzonazione sismica di dettaglio, redatti con i criteri definiti al punto 3-c) della deliberazione della Giunta Regionale del 14 marzo 2001.

Art. 15 – Norme tecniche di attuazione del Piano di bacino del fiume Tevere - III stralcio funzionale per il lago di Piediluco (PS3)

1. Ai sensi della D.G.R. n. 200 del 3 marzo 2008 il Comune di Sellano, il cui territorio ricade nell'area di piano di bacino del fiume Tevere – III stralcio funzionale del Lago di Piediluco, ha provveduto a riportare nella cartografia dello strumento urbanistico generale su base catastale gli strati informativi originali degli ambiti e delle zone del Piano, nonché ad adeguarsi alle disposizioni delle NTA del PS3.

2. Il Piano Stralcio di bacino del fiume Tevere – III stralcio funzionale per il lago di Piediluco, persegue l'obiettivo di prevenire e ridurre progressivamente il fenomeno eutrofico delle acque del lago, anche attraverso una disciplina delle attività antropiche ovvero dei cicli produttivi che comportano rilascio di fosforo

3. Ai fini del presente piano:

- si intende per «amministrazione competente», l'amministrazione titolare del potere o della funzione per attribuzione, trasferimento o delega, in base all'ordinamento vigente;
- si fa riferimento alle definizioni contenute nell'art. 2 del D. Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni e per il termine «fertilizzante» a quelle contenute nel Codice della buona pratica agricola di cui al D.M. 86 del 19 aprile 1999.

5. Fasce di rispetto dei corsi d'acqua demaniali

- a. Su ambedue le sponde di tutti i corsi d'acqua cartograficamente individuati come demaniali che attraversano suoli agricoli coltivati è prevista una fascia di rispetto di larghezza minima pari a ml. 5 a partire dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine con funzioni di filtro delle attività agricole.
- b. Nelle fasce di rispetto si applicano le disposizioni normative di cui all'art. 96 del R.D. n. 523 del 1904, ed inoltre:
 - è vietata qualsiasi trasformazione edilizia, fatti salvi gli interventi di conservazione sul patrimonio edilizio esistente in base alla legislazione vigente e gli interventi previsti per le fasce di rispetto dei corsi d'acqua contenuti nei piani urbanistici territoriali regionali;
 - all'interno del corso d'acqua sono ammessi esclusivamente gli interventi volti al disinquinamento, alla manutenzione ordinaria e straordinaria del corso d'acqua e delle opere idrauliche connesse da effettuare, per quanto possibile, con le tecniche dell'ingegneria naturalistica;
 - è vietato l'uso di diserbanti, fitofarmaci e fertilizzanti chimici.

6. Contenimento dell'apporto del fosforo veicolato dal trasporto solido

- a. Per ridurre l'esposizione dei terreni all'erosione, le lavorazioni del terreno agricolo devono essere eseguite secondo le norme del piano di cui al seguente punto e. Per le aree con pendenze superiori al 30% investite a colture arboree è obbligatoria la pratica dell'inerbimento controllato, anche tramite fasce inerbite alternate e parallele alle curve di livello per oliveti specializzati e frutteti specializzati.

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

- b. Negli avvicendamenti colturali occorre praticare colture autunno-vernine ed inserire i prati avvicendati o coltivazioni con analoghe caratteristiche secondo le previsioni del piano approvato di concerto dalle regioni ai sensi del comma 5 delle NTA del PS3, con la possibilità di prevedere forme di incentivazione in particolari zone.
- c. Le opere di sistemazione idraulico agraria (fosse livellari trasversali, strade fosso longitudinali, ecc.) necessarie a limitare al minimo il fenomeno dell'erosione devono essere realizzate limitando la distanza tra le fosse trasversali secondo la classificazione dei bacini di cui alla Tav. 8b del PS3 (riportata alla tavola RG all.7 del PRG Parte Strutturale) e comunque secondo quanto stabilito dal piano approvato di concerto dalle regioni ai sensi del comma 5 delle NTA del PS3
- d. Le opere e gli interventi di sistemazione idraulico forestale comprendono interventi permanenti a carattere preventivo, relativi al contenimento dei fenomeni di dissesto, attuabili in forma diffusa ed estensiva secondo la classificazione dei bacini di cui alla S5.

7. Fognature ed impianti di depurazione

- a. Per i nuclei abitativi isolati e case sparse serviti da impianti con potenzialità minore di 50 abitanti equivalenti, le acque reflue domestiche devono essere sottoposte almeno a trattamenti depurativi secondo i criteri di cui alla Delibera del Comitato interministeriale per la tutela delle acque del 4 febbraio 1977 o ad altri sistemi individuati dalle regioni secondo quanto previsto dall'art. 27 comma 4 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n.152 e successive modificazioni ed integrazioni; in ogni caso la percentuale minima di riduzione del fosforo totale deve essere del 10%.
- b. Le acque reflue provenienti da impianti industriali recapitanti direttamente in un corpo idrico superficiale devono essere sottoposte prima dello scarico ad un trattamento tale che la concentrazione di fosforo totale sia minore o uguale a 1 mg/l. così come riportato nella tabella n.3, allegato 5 del Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.
- c. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano per l'autorizzazione dei nuovi scarichi, mentre per quelli esistenti, l'amministrazione competente dispone le modalità di adeguamento da realizzarsi entro tre anni dall'approvazione del piano.
- d. Le Autorità d'ambito, nel predisporre gli strumenti di pianificazione di settore che disciplinano il servizio idrico integrato di cui alla L. 5 gennaio 1994, n.36 e successive integrazioni e modificazioni, assicurano l'adeguamento delle reti fognarie e degli impianti di depurazione alle presenti Norme.

9. Gestione degli effluenti di allevamento

- a. In attesa degli adempimenti previsti dall'art.38 del D.Lgs.11 maggio 1999, n.152 e successive modificazioni ed integrazioni, il PRG promuove l'applicazione di misure finalizzate a ridurre i carichi di nutrienti attraverso una corretta gestione degli effluenti di allevamento. Le misure da attuare in via prioritaria sono:
 - misure finalizzate ad assicurare un corretto rapporto tra capi allevati e superficie aziendale destinata allo spandimento dei reflui zootecnici;
 - miglioramento dei sistemi di stabulazione al fine di ottimizzare la gestione degli effluenti di allevamento;
 - utilizzazione di tecniche mirate alla riduzione del consumo idrico negli allevamenti ed alla separazione delle acque meteoriche, al fine di diminuire i volumi degli effluenti prodotti;
 - utilizzazione di sistemi di trattamento degli effluenti di allevamento, finalizzato a migliorarne l'utilizzo agronomico.
- b. Fermo restando quanto disposto dall'art.38 del D.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, l'applicazione dei liquami è vietata:
 - su terreni con pendenza superiore al 15%, privi di sistemazione idraulico-agraria, salvo deroghe motivate dell'autorità competente al controllo; fanno eccezione i pascoli e prati-pascoli di alpeggio dove vengono praticate tecniche di fertirrigazione con deflusso superficiale controllato;
 - in prossimità dei corsi d'acqua naturali e di quelli non arginati del reticolo principale di

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

- drenaggio, a distanze definite dalla disciplina regionale e misurate a partire dalle sponde o dal piede degli argini;
- su terreni gelati e/o in dissesto;
 - nei terreni di golena aperta, ovvero non separati funzionalmente dal corso d'acqua mediante un argine secondario;
 - in prossimità di strade e di centri abitati, a distanze definite dalla disciplina regionale, a meno che i liquami non vengano immediatamente interrati.
- c. Ad eccezione di quanto previsto per gli ambiti B e D, in tutte le altre aree adibite ad uso agricolo il carico massimodi effluenti di allevamento applicabili al terreno non può superare i 340 kg di azoto per ettaro/anno ed i 75 Kg di fosforo per ettaro/anno, compresi quelli naturalmente depositati dagli animali al pascolo e da altri fertilizzanti organici utilizzati.

10. Ambito C: criticità del comparto civile-industriale

- a. L'ambito C, così come rappresentato nella Tav.(RG all.7), caratterizzato da un elevato carico di fosforo, proveniente da scarichi civili e industriali, non efficacemente trattato, si articola in quattro zone:
- Le zone C1a e C1b costituite dai sottobacini TEV-320-030 (C1a), TEV-320-040-30(C1a), TEV-320-015 (C1b), TEV-320-020 (C1b), TEV-320-040-26 (C1b), TEV-320-050 (C1b), dove viene generato un elevato carico di fosforo direttamente recapitato al lago di Piediluco attraverso il canale Medio Nera.
- b. Nella zona C1a vigono le seguenti disposizioni:
- le aree di nuova urbanizzazione devono prevedere un sistema di collettamento e trattamento differenziato privilegiando per le acque piovane sistemi a dispersione;
 - per gli agglomerati urbani e industriali serviti da fognature recapitanti in impianti con potenzialità superiore 1.000 abitanti equivalenti, le acque reflue devono essere sottoposte prima dello scarico ad un trattamento che consenta il raggiungimento dei livelli imposti dalla tabella 2, allegato 5 del Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.
 - Per gli agglomerati urbani e industriali serviti da fognature recapitanti in impianti con potenzialità compresa tra 50 e 1.000 abitanti equivalenti, dovrà rispettarsi il programma redatto dalle Regioni Umbria e Marche per la definizione delle tecnologie utili ad una efficace riduzione dei carichi di fosforo in relazione a:
 - le classi di potenzialità degli impianti in esame;
 - le concentrazioni di fosforo in entrata e in uscita dagli impianti di depurazione;
 - la effettiva disponibilità finanziaria legata o all'applicazione della tariffa relativa al ciclo integrato dell'acqua (L. 36/94) o a fondi pubblici.
- c. Nella zona C1b vigono le seguente disposizioni:
- Per gli agglomerati urbani e industriali serviti da fognature recapitanti in impianti con potenzialità superiore 2.000 abitanti equivalenti, le acque reflue devono essere sottoposte prima dello scarico ad un trattamento che consenta il raggiungimento dei livelli imposti dalla tabella 2, allegato 5 del Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.
 - Per gli agglomerati urbani e industriali serviti da fognature recapitanti in impianti con potenzialità compresa tra 1.000 e 2.000 abitanti equivalenti, le acque reflue devono essere sottoposte prima dello scarico ad un trattamento secondario con una percentuale minima di riduzione del fosforo totale del 40%.
 - Per gli agglomerati urbani e industriali serviti da fognature recapitanti in impianti con potenzialità compresa tra 50 e 1.000 abitanti equivalenti, dovrà rispettarsi il programma redatto dalle Regioni Umbria e Marche per la definizione delle tecnologie utili ad una efficace riduzione dei carichi di fosforo in relazione a:
 - le classi di potenzialità degli impianti in esame;

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

- le concentrazioni di fosforo in entrata e in uscita dagli impianti di depurazione;
- la effettiva disponibilità finanziaria legata o all'applicazione della tariffa relativa al ciclo integrato dell'acqua (L. 36/94) o a fondi pubblici.

d. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per le autorizzazioni dei nuovi scarichi, mentre per quelli esistenti l'amministrazione competente dispone le modalità di adeguamento entro tre anni dall'approvazione del piano.

11. Ambito D: criticità dal comparto agro-zootecnico 7.

a. L'ambito D, così come rappresentato Tav. 8b del PS3 (riportata alla tavola RG all.7 del PRG Parte Strutturale), caratterizzato da un elevato carico di fosforo proveniente dal comparto agro-zootecnico, si articola in due zone:

- la zona D1 costituita dai sottobacini TEV 320 . 030, TEV 320 - 040 . 10, TEV 320 . 040 . 20, TEV 320 . 040 . 26, TEV 320 . 040 . 30, dove viene generato un elevato carico di fosforo direttamente recapitato al lago di Piediluco attraverso il canale Medio Nera.

b. Nella zona D1, al fine di minimizzare l'impatto ambientale dei carichi di fosforo da fonti agricole, si applicano le stesse disposizioni di cui all'art.19, comma 5 del D.lgs.11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni.

Capo II Sistema paesaggistico ambientale

ART. 16 - Unità di paesaggio

1. Il territorio comunale si articola nelle seguenti **"Unità di Paesaggio"** (per le quali il PRG istituisce la rispettiva disciplina)

A- UP1: Unità di paesaggio dei Monti di Cammoro e Orsano (con il massimo grado di elementipaesaggistici di qualità)- **disciplina della valorizzazione**

B- UP2: Unità di paesaggio del Montesantese (con elementi paesaggistici di qualità). **disciplina dellavalorizzazione**

Per esse valgono le seguenti norme:

a) Norme generali (*criteri di riferimento per l'applicazione dei margini di discrezionalità consentiti, entro i limiti delle vigenti norme, nell'attività di commissioni e istituzioni competenti per il rilascio di atti abilitativi alle trasformazioni urbanistiche*)

Si tratta degli ambiti territoriali che nel tempo hanno subito relative trasformazioni paesaggistiche, sia in termini quantitativi che qualitativi e che pertanto mantengono, sostanzialmente, il loro assetto paesaggistico tradizionale. Gli interventi ammessi non possono alterare le conformazioni strutturali di tali paesaggi e sono ammissibili solo interventi che comportino un ulteriore innalzamento del livello qualitativo preesistente e che incrementino le qualità formali e tipologiche, nonché i valori ambientali presenti e/o propri di tali paesaggi.

b) Norma di tutela

1. Il valore paesaggistico riconosciuto in tali zone è dato oltreché dalla loro giacitura e dalla trama tipica della campitura, dalla presenza di tratti significativi del paesaggio agricolo storico e dalla rilevante presenza di beni specifici di tale paesaggio, i quali devono essere pertanto tutelati.

2. negli annessi rurali e negli edifici tipici è ammessa, la trasformazione della destinazione d'uso, ma senza alterazione degli elementi tipologici esterni.

3. Gli interventi edilizi ammessi nello spazio rurale, oltre ad essere vincolati al rispetto ed alla valorizzazione degli elementi architettonici e decorativi e delle forme architettoniche della tradizione

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

rurale, concorreranno al mantenimento delle alberature e delle forme tipiche di sistemazione agronomica e paesaggistica dell'intorno.

4. In zone esterne alle macroaree, è vietata l'apposizione di cartelli pubblicitari stradali.

5. in tutte le zone ricomprese nel disposto del presente articolo, l'esecuzione degli interventi di regimazione delle acque, di consolidamento dei terreni, di modifica del naturale andamento del terreno dovranno essere condotti con tecniche di ingegneria naturalistica.

c) Norma di sviluppo

1. In tali UdP, il P.R.G. ha previsto soltanto, modesti completamenti dei nuclei esistenti e di un piccolo insediamento in loc. Pallaia, posto peraltro in posizione defilata rispetto ai principali punti di osservazione e in zona non interessata da sistemazioni agricole storiche.

2. Gli interventi nello spazio rurale ivi compresi quelli edilizi di volume superiore a 300 mc, semprechè ammessi dal PRG Parte Strutturale, dovranno comunque essere assoggettati alla redazione di Progetti Paesaggistici di cui all'art. 30 del PTCP. (Nell'allegato 4 alle presenti norme "Criteri per la redazione dei progetti negli ambiti tutelati dal Piano paesaggistico" sono riportati i contenuti minimi che devono essere sviluppati negli elaborati di rilievo dell'area di progetto delle opere.)

C- UP3: Sottosistema n.3 Unità di paesaggio di Sellano (caratterizzata dalla compensazione tra elementi di qualità ed elementi di criticità) **disciplina del controllo**

D- UP4: sottosistema n.4 Valle del Vigi (caratterizzata dalla compensazione tra elementi di qualità ed elementi di criticità) **disciplina del controllo**

Per esse valgono le seguenti norme:

d) Norma generale *(criteri di riferimento per l'applicazione dei margini di discrezionalità consentiti, entro i limiti delle vigenti norme, nell'attività di commissioni e istituzioni competenti per il rilascio di atti abilitativi alle trasformazioni urbanistiche)*

Si tratta dell'ambito territoriale che nel tempo ha subito un processo evolutivo ove sono compresenti ed a volte confusi, caratteri di permanenza del paesaggio con i caratteri della recente trasformazione. Gli interventi di trasformazione dei segni permanenti sul paesaggio devono rispettare i risultati formali delle preesistenze adeguandosi ad essi ed interpretandoli solo in casi eccezionali. In questi casi debbono essere previste misure di minimizzazione o di compensazione.

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

Norme Tecniche di Attuazione

Aggiornate in base agli esiti della Conferenza Istituzionale convocata ai sensi della LR 11/2005, art.67, c.1 e LR 31/97 art.9

e) Norma di tutela

1. *Nell'edificato sparso nell'ambiente rurale, negli annessi rurali e negli edifici è ammesso il cambiamento della destinazione d'uso.*
2. *Le azioni pianificatorie e progettuali per la trasformazione del territorio dovranno tendere al contenimento nell'introduzione di nuovi "segni" nel paesaggio mediante la qualificazione e la valorizzazione di quelli già esistenti, **cio' soprattutto nelle zone di crinale (vedi anche tavola P1).***
3. *In tali aree sono tassativamente tutelate le forme residue di alberature ad alto fusto, nonché le siepi di divisione tra i campi ai sensi della L.R. 18/11/87 n. 49.*

f) Norma di sviluppo

1. *In tali ambiti le nuove previsioni di espansione urbana previste dal PRG sono state assai limitate sia nel numero che nelle dimensioni e sono consistite, di norma, in completamenti di insediamenti esistenti. Sono state inoltre previste in modo da "costruire" un paesaggio edificato coerente sia con le preesistenze edificate che con i segni ambientali specifici di tale paesaggio. In tali ambiti, non sono state previste nuove aree produttive ad eccezione di limitati insediamenti artigianali e di specifiche situazioni legate all'utilizzo di risorse lì localizzate.*
2. *Gli interventi nello spazio rurale ivi compresi quelli edilizi di volume superiore a 500 mc, sempreché ammessi dal PRG Parte Strutturale, dovranno comunque essere assoggettati alla redazione di Progetti Paesaggistici di cui all'art. 30 del PTCP. (Nell'allegato 4 alle presenti norme "Criteri per la redazione dei progetti negli ambiti tutelati dal Piano paesaggistico" sono riportati i contenuti minimi che devono essere sviluppati negli elaborati di rilievo dell'area e di progetto delle opere.*

contenuti dell'allegato A alle presenti norme "Criteri per la redazione dei progetti negli ambiti tutelati dal Piano paesaggistico" sono obbligatoriamente sviluppati anche negli interventi previsti nelle aree di cui all'art. 39 del PTCP, "Ambiti vincolati ai sensi del D.Lgs 42/2004 (art. 142)" (ambiti fluviali, montani, parchi, aree boscate, usi civici, interesse archeologico, ecc.)

ART. 17 - Risorse naturalistico-ambientali

1. Il PRG Parte Strutturale, alla tavola S1 di sintesi, sulla base delle indicazioni del PTCP e tramite il dovuto approfondimento conseguente al passaggio di scala, ha perimetrato le classi istituite dal PTCP medesimo all'art. 36 dell'attuale NTA.

2. In tutte le zone ricomprese nel disposto del presente articolo, l'esecuzione degli interventi di regimazione delle acque, di consolidamento dei terreni, di modifica del naturale andamento del terreno, dovrà essere condotta con tecniche di ingegneria naturalistica.

3. ricadono nel territorio del comune di Sellano varie aree di interesse naturalistico ambientale:

a) Classe 1 : coincide con le Macroaree

b) Classe 2 (Aree dell'agricoltura intensiva)

Aree nelle quali l'attenzione del PRG è indirizzata verso la componente faunistica che qui trova un habitat favorevole.

Nelle aree agricole ricadenti in questa classe il PRG prevede l'uso produttivo e intende favorire lo sviluppo di tecniche di produzione biologica ed incentivare la compatibilità tra le attività produttive e il valore naturalistico ambientale.

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

L'attività edilizia potrà essere attuata nel rispetto della normativa di cui alla legge regionale n.11/2005.

Dovranno essere conservate e tutelate tutte le forme storiche di sistemazione del suolo agricolo collegate alla policoltura (scarpate, ciglioni, terrazzamenti ecc.)

- c) **Classe 3 (Sistema reticolare principale di riferimento per le zoocenosi - Boschi, pascoli, aree nude, fasce di rispetto dei fiumi e dei laghi).** Aree aventi forti connotati di naturalità, meritevoli di maggiore tutela e che costituiscono l'attuale rete ecologico-faunistica territoriale.

Qualsiasi intervento edilizio non dovrà comportare una riduzione quantitativa del patrimonio arboreo.

Nella realizzazione delle infrastrutture, dovrà essere garantito un alto grado di biopermeabilità che dovrà essere confrontabile con quella esistente al momento dell'avvio dei lavori.

- d) **Classe 4 (Aree di elevato ed elevatissimo valore naturalistico ambientale).** Racchiude il territorio naturalisticamente più privilegiato sia di tipo floristico vegetazionale sia faunistico che geologico o naturalistico ambientale. Per tali aree sono state definite due sottoclassi.

d.1- Sottoclasse 4a (Aree di elevato interesse naturalistico: aree ad elevata diversità floristico vegetazionale).

Per le aree boscate comprese in questa sottoclasse il PRG tende alla qualificazione e al potenziamento del patrimonio vegetale sostenendo la trasformazione dei cedui in fustaie o in cedui composti.

Nelle zone di cui al presente articolo sono consentiti, anche al di fuori degli ambiti per attività residenziali, produttive, commerciali e per servizi previsti dal presente PRG, i seguenti interventi:

- a) la realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico;
- b) la realizzazione di infrastrutture viarie di cui all'art. 5, comma1, lett. h), i) ed l), della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 46;
- c) la realizzazione di allevamenti di tipo intensivo ed estensivo.
- d) sono consentiti gli interventi edificatori ammessi nello spazio rurale.

Nelle trasformazioni edilizio urbanistiche ammesse, sono vietati i seguenti interventi:

- a) la distruzione e il danneggiamento delle specie arboree di cui alla tabella "A" allegata alla legge regionale 18 novembre 1987, n. 49, salvo autorizzazioni ai sensi dell'art. 5 della stessa legge;
- b) la distruzione e il danneggiamento della vegetazione ripariale, se non per interventi di sistemazione idraulica, da eseguire, ove possibile, con tecniche di ingegneria naturalistica.

d.2 Sottoclasse 4b (Aree di elevatissimo interesse naturalistico: siti "Natura

2000" –SIC) Nelle aree definite:

- 1- S.I.C. Boschi di Terne – Pupaggi, codice IT5210044;
- 2- S.I.C. Fiume Vigi, codice IT5210045;
- 3- S.I.C. Monti Serano – Brunette (sommità), codice IT5210047;
- 4- S.I.C. Torrente Argentina (Sellano), codice IT5210049 vedi allegato 4.2.3/4; 5-S.I.C. Fiume Menotre, codice IT5210041 vedi allegato 4.2.3/5;

In queste zone all'esterno delle macroaree è vietata la realizzazione di nuovi edifici, gli eventuali i diritti edificatori saranno esercitati fuori dalle aree di elevatissimo interesse naturalistico.

Sul patrimonio edilizio esistente al di fuori delle macroaree sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, e di ampliamento previa valutazione di incidenza e ristrutturazione urbanistica previa predisposizione di Piano Attuativo e valutazione di incidenza.

Nelle macroaree oltre agli interventi di cui al punto precedente sono ammessi anche interventi di nuova costruzione, previo Piano attuativo, previa valutazione di incidenza.

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

Gli interventi dovranno adottare i seguenti criteri di mitigazione:

- dovranno essere limitate le opere che riducono la permeabilità dei suoli, anche nell'immediato intorno delle costruzioni;
- dovranno essere conservate o reintegrate le specie arbustive presenti, in particolare quando esse sono disposte a costituire recinzioni e delimitazioni di appezzamenti di terreno;
- le specie arbustive e arboree dovranno essere scelte tra quelle autoctone, con particolare riguardo a quelle prevalenti nell'immediato intorno;
- dovrà essere garantita la conservazione del reticolo idrico, evitando ogni forma di interrimento, intubamento, impermeabilizzazione dell'alveo, ecc.
- le acque meteoriche provenienti dalle limitate superfici impermeabili (tetti, pavimentazioni esterne, ecc) dovranno essere raccolte in vasche interrate per garantire un adeguato ritardo nel recapito dei volumi nei corpi idrici superficiali.
- Le strade del reticolo di servizio agli insediamenti privati saranno pavimentate con materiali naturali permeabili;
- Saranno da evitare consistenti alterazioni dell'andamento naturale del terreno, che prevedano scavi e riporti sensibili (h. superiore a 1,20 ml);
- Le opere di sistemazione e di sostegno delle terre dovranno essere realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica (terre rinforzate, palificate in legname, viminate per rinsaldamento delle scarpate, ecc.);

Sono vietate:

- la realizzazione di attrezzature ed infrastrutture viarie e tecnologiche non finalizzate al potenziamento della qualità naturalistica presente;
- la raccolta di piante officinali, agrifoglio, felci e muschi;
- la realizzazione di serre;
- la distruzione e il danneggiamento delle specie arboree di cui alla tabella "A" allegata alla legge regionale 18 novembre 1987, n. 49, salvo autorizzazioni ai sensi dell'art. 5 della stessa legge;
- la distruzione e il danneggiamento della vegetazione ripariale, se non per interventi disistimazione idraulica, da eseguire, ove possibile, con tecniche di ingegneria naturalistica.

4. I progetti che possono avere incidenze significative dovranno essere sottoposti ad una

Valutazione di Incidenza

Non sono soggetti a Valutazione i seguenti gli interventi

- a) gli interventi su edifici esistenti, di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di modifica della destinazione d'uso, effettuati all'interno dei centri abitati definiti dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 3, comma 8 e delimitati dai Comuni ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo, che non siano riferibili a edifici «cospicui» quali castelli, palazzi storici, chiese, edifici monumentali e a condizione che sia esclusa, da parte del progettista, la presenza di specie di interesse comunitario;
- b) gli interventi ricadenti negli ambiti di cui al punto precedente, relativi a manutenzione ordinaria, straordinaria e riqualificazione di infrastrutture a rete e di impianti tecnologici esistenti, oltre le opere pertinenziali all'interno di aree e lotti già edificati, nonché, per l'intero territorio comunale, gli interventi di manutenzione ordinaria della rete viaria;
- c) gli interventi su edifici esistenti, all'esterno dei centri abitati, di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di modifica della destinazione d'uso,

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

che non comportino l'insediamento di nuove attività con emissioni inquinanti nell'atmosfera o acustiche che possano recare disturbo alle specie faunistiche e vegetazionali presenti all'interno dei siti Natura 2000, nonché gli interventi riferibili all'art. 26, c. 1, lett. a), della L.R. 18 febbraio 2004, n. 1, per i quali è previsto l'esonero dal contributo di costruzione, purché tali interventi non siano riferibili a edifici «cospicui» quali castelli, palazzi storici, chiese, edifici monumentali e a condizione che sia esclusa, da parte del progettista, la presenza di specie di interesse comunitario;

- d) *gli interventi di ristrutturazione urbanistica e di nuova costruzione da realizzare all'interno dei centri abitati, come definiti alla precedente lett. a), nonché quelli previsti da piani attuativi, già approvati dopo l'entrata in vigore del D.P.R. 357/97 succitato;*

5. Per gli interventi posti all'esterno del perimetro del SIC, ma per il quale non può escludersi a priori incidenza sul sito, è facoltà del Responsabile del Procedimento, nel rispetto dei contenuti delle disposizioni vigenti, soprarichiamate di richiedere al proponente una relazione di prima valutazione degli effetti indotti dall'intervento sull'ambiente, dalla quale il Responsabile medesimo potrà desumere la necessità- opportunità di svolgimento della Valutazione di Incidenza prevista, nelle forme contemplate dalle vigenti norme.

Art. 18 - Area di Studio

1- Nell'Area di Studio, di cui al D.P.G.R. 10 febbraio 1998 n. 61 e di cui all'art. 17 della L.R. 27/2000 sono consentiti solo interventi che non alterino l'equilibrio dell'ambiente naturale esistente o quelli ricompresi in piani pubblici di settore o di valenza regionale; in particolare è ammesso l'uso agricolo, la residenza connessa, compresa l'attività agrituristica, la ricettività extralberghiera, l'attività ricreativa legata alla fruizione delle aree lungofluviali, l'attività scientifica, culturale e didattica, sono altresì ammesse le piste ciclabili e pedonali.

2 - In tale area sono vietate:

- a) le attività di scavo ed estrazione di materiali inerti, anche se non classificabili come cava (è fatta salva l'attività estrattiva esistente e autorizzata);
- b) gli allevamenti aziendali di tipo intensivo ed industriale;
- c) la realizzazione di elettrodotti aerei, salvo quelli presenti all'interno dell'area;
- d) le piste di motocross e similari;
- f) la realizzazione di serre.

- 3 - Sugli edifici esistenti sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, e di ampliamento, con le limitazioni previste dal successivo art. 53. La realizzazione di nuovi edifici e/o gli interventi sugli edifici esistenti, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, e di ampliamento, sono subordinati alla redazione di un progetto nel rispetto degli allegati 4 (Criteri per la redazione dei progetti negli ambiti tutelati dal piano paesaggistico) e 5 (Abaco delle modalità d'intervento per il recupero del patrimonio edilizio esistente) e sottoposti al parere della Commissione Comunale per la Qualità Architettonica e il Paesaggio

ART. 19 - Elementi del sistema soggetti a vincoli sovraordinati: generalità

1. Ai sensi dell'art. 142 del DLgs 42/04, tra i componenti propri del sistema naturalistico ambientale del territorio di Sellano, sono soggetti a tutela i seguenti beni ambientali, in ragione del loro interesse paesaggistico:

- c) i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- d) le montagne, per la parte più elevata rispetto ai 1.200 metri sul livello del mare;

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

- g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
- h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici.
2. Le disposizioni previste dal comma 1 non si applicano alle aree che alla data del 6 settembre 1985:
- erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B;
 - ricadevano nei centri edificati perimetrati a norma dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, purché attuate;
3. La disposizione del comma 1 non si applica ai beni ivi indicati alla lettera c) che, in tutto o in parte, siano ritenuti irrilevanti ai fini paesaggistici e pertanto inclusi in apposito elenco redatto e reso pubblico dalla Regione competente. Il Ministero, con apposito provvedimento, può tuttavia confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni.

ART. 20 - Corsi d'acqua

- Il piano tutela tutti i corpi idrici superficiali e le formazioni ripariali ad essi collegate, che costituiscono i principali componenti delle reti ecologiche alla scala territoriale alle quali prioritariamente si ricollegano le azioni di salvaguardia e di valorizzazione promosse dal PRG a livello comunale.
- Il PRG Parte Strutturale inoltre, relativamente ai corsi d'acqua principali, quali individuati del PUT (art. 48) e PTCP (art. 15 c.3), istituisce, delle opportune fasce di rispetto, al fine di impedire, limitare o controllare le trasformazioni che potrebbero incidere sulla conservazione dei caratteri ambientali dei siti.
- Il PRG Parte Strutturale, ha individuato gli ambiti fluviali tutelati dall'art. 142 del D.Lgs n. 42/2004.
- Al fine di salvaguardare l'integrità degli ambiti fluviali e delle sue funzioni ecologiche e idrogeologiche, nell'ambito della fascia di 150 m dalla sponda o dal piede dell'argine esterno di fiumi e torrenti, sono vietati tutti gli interventi che possono modificare gli equilibri idrogeologici ed ecologici, quali quelli che prevedano:
 - *tombamenti e copertura di corsi d'acqua;*
 - *qualsiasi attività estrattiva qualora non sia regolata da specifico piano di settore;*
 - *sbancamenti, terrazzamenti, sterri, manufatti in calcestruzzo (muri di sostegno, briglie, traverse);*
 - *scogliere in pietrame non rinverdite;*
 - *rivestimenti di alvei e di sponde fluviali in calcestruzzo;*
 - *rettificazioni e modifiche dei tracciati naturali dei corsi d'acqua e risagomatura delle sponde, ad eccezione degli interventi di recupero ambientale e ripristino e ripristino ambientale come definiti dalle presenti norme.*Non sono soggetti alle limitazioni di cui sopra:
 - *le opere necessarie ai fini del collegamento delle infrastrutture di rete (opere viarie, reti di trasmissione di energia e di trasporto di liquidi e gas, collettori fognari, canali di adduzione o di restituzione delle acque per legittime utenze);*
 - *le opere necessarie per il contenimento delle piene, stagni e vasche per il lagunaggio e la depurazione naturale delle acque di scarico, purché privi di rivestimenti in calcestruzzo;*
 - *le opere necessarie alla realizzazione di tracciati e aree di sosta pedonali, equestri o ciclabili.*
- All'esterno delle macroaree, all'interno della fascia dei 150 m, misurata dalla sponda o dal piede dell'argine esterno dei corsi d'acqua, fermo restando l'assicurazione della garanzia della sicurezza idraulica, sono ammessi:
 - *nel tratto compreso fra i 100 e i 150 m gli interventi di MO, MS, RC, RE, RE1, RE2, RE3, nonché l'ampliamento di cui all'art. 35 della L.R. n. 11/2005. Per gli edifici non destinati a residenza è ammessa anche la RU con cambio di destinazione d'uso previa predisposizione di piano di recupero; la RU di edifici esistenti prossimi alla fascia di*

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

- rispetto, non può collocare gli edifici all'interno della suddetta fascia;*
- *nel tratto al di sotto dei 100 m, è vietata la NC. Sul patrimonio edilizio esistente, sono ammessi gli interventi di MO, MS, RC, RE, RE1, RE2 e RE3. Per gli edifici destinati a residenza la RE3 è consentita solo qualora non venga ridotta la distanza preesistente dal corso d'acqua, è ammesso l'ampliamento di cui all'art. 35 della L.R. n. 11/2005. E' ammessa la realizzazione di OP che non comportino la realizzazione di volume urbanistico e/o superficie utile coperta. Per gli edifici non destinati a residenza è ammessa anche la RU con cambio di destinazione d'uso, purché non sia ridotta la distanza preesistente dal corso d'acqua. Qualora la RU riguardi edifici ricadenti entro la distanza dei 30 m e preveda la demolizione e ricostruzione, quest'ultima dovrà avvenire in arretramento rispetto ai 30 m. La RU di edifici esistenti prossimi alla fascia di rispetto, non può collocare gli edifici all'interno della suddetta fascia*
- 6- All'interno macroaree, nella fascia di 30 m, misurata dalla sponda o dal piede dell'argine esterno dei corsi d'acqua, fermo restando il divieto di nuova edificazione, sono ammessi:
- *gli interventi previsti nelle zone omogenee B;*
 - *gli interventi previsti per le zone omogenee C, D, F dotate di Piano Attuativo alla data del 23 luglio 2002 (entrata in vigore del PTCP).*
- 7- Alla distanza di 10 m dalla sponda o dal piede dell'argine esterno dei corsi d'acqua di cui al presente articolo, al fine di ricostituire le condizioni naturali, è vietata qualsiasi trasformazione territoriale, ad eccezione dell'attività agricola (in conformità con l'assetto morfologico, idrogeologico, biochimico, strutturale e naturalistico del suolo), della ricostituzione della vegetazione ripariale, della realizzazione di apposite piantumazioni produttive, dei sentieri e/o delle piste ciclabili di cui all'art. 13 comma 3 della L.R. n. 46/97, degli interventi di recupero ambientale e ripristino e ripristino ambientale come definiti dal precedente art. 17 e delle opere di manutenzione idraulica; è altresì vietato il taglio della vegetazione ripariale, arbustiva e arborea naturale ad eccezione degli interventi imposti ed attivati dagli enti competenti in materia di Polizia Idraulica.
- 8- Il PRG Parte Strutturale, ha individuato, le aree di salvaguardia paesaggistica dei corsi d'acqua principali di rilevanza territoriale; tenendo conto della disciplina per lo spazio rurale, in considerazione del fatto che si tratta di aree delimitate in tangenza o all'esterno degli ambiti fluviali, per queste aree vale quanto previsto nella fascia di rispetto fra i 100 e i 150 m all'esterno delle macroaree.
- 9- Al fine di quanto riportato nel presente articolo per perimetro di centro abitato si intende quello coincidente con il perimetro delle macroaree, riportano negli elaborati del PRG Parte Strutturale.

ART. 21 - Ambiti montani

1. Si definiscono Ambiti Montani le aree poste al di sopra dei 1.200 mt. s.l.m.
2. In tali aree il PRG non prevede nuovi complessi insediativi, né nuove costruzioni, ed inoltre
 - a- *vieta tutte le attività di trasformazione edilizia, urbanistica ed ambientale, che possono pregiudicare le caratteristiche dei luoghi;*
 - b- *sul patrimonio edilizio esistente, salvo diverso e più restrittivo vincolo, consente gli interventi definiti dalle presenti norme;*
 - c- *Potranno essere realizzate attrezzature ed impianti finalizzati al godimento pubblico della risorsa ambientale (chioschi, rifugi, bivacchi, punti di ristoro, ecc), e quelle destinate ad attività zootecniche legate ad allevamenti di tipo brado e semibrado, nei limiti e con le modalità indicate al comma successivo.*
3. La realizzazione delle attrezzature ed impianti di cui al precedente c.2 punto c), dovrà rispettare i seguenti limiti e modalità di intervento:
 - a- *H max 3,00 ml;*

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

- b-Struttura in legno e materiali lapidei naturali (esclusione di lamiere, pannelli metallici o polimerici o legnosi, ottenuti da lavorazione meccanica industriale, vetro e lastre traslucide, ecc)*
 - c-Nessuna alterazione della permeabilità dei suoli*
 - d-minimizzazione delle alterazioni dell'andamento naturale del terreno, in particolare dei fronti di scavo che devono essere sempre consolidati e rivestiti con vegetazione tramite adozione di tecniche di ingegneria naturalistica*
 - e-Regimazione e trattamento delle acque reflue.*
4. Per quanto attiene alla capacità edificatoria delle attrezzature di cui al precedente comma 3, sono ammessi:
- a. Per le attività agricole e zootecniche un indice territoriale non superiore a 20 mq/ha, i residui diritti edificatori fino alla concorrenza di 40mq/ha potranno essere esercitati al fuori di queste zone;*
 - b. I diritti edificatori destinati alla residenza vanno esercitati al di fuori di queste aree*
 - c. Per le attività ed impianti finalizzati al godimento della risorsa ambientale è ammesso un indice territoriale non superiore a 2 mq/ha (con insediamenti di superficie max. di 30 mq distanziati di almeno 1000 ml).*
5. I diritti edificatori relativi alla residenza, qualora ammessi, sono esercitati al di fuori degli ambiti del presente articolo.
6. All'interno degli ambiti individuati dal presente articolo i titoli abilitativi sono subordinati al parere della Commissione Comunale per la Qualità Architettonica e il Paesaggio.

ART. 22 - Aree Boscate

- 1 - Sono le aree agricole coperte da bosco, vincolate ai sensi del D.Lgs 42/2004, articolo 142, comma 1, lett. g), delimitate fondiariamente dal PRG Parte strutturale, ove gli interventi consentiti sono quelli necessari per la coltivazione del bosco.
- 2 - Nelle aree di cui al presente articolo, nel rispetto della disciplina delle Unità di Paesaggio in cui ricadono, sono ammesse:
- *la realizzazione di impianti e servizi necessari alla difesa del suolo, alla silvicoltura, alla migliore utilizzazione delle risorse naturali e antropiche del bosco, alla sua conservazione e valorizzazione, alla cura e allo sviluppo dei cicli biologici, di carattere vegetale e animale; tali interventi dovranno essere eseguiti con tecniche di ingegneria naturalistica;*
 - *la realizzazione di laghetti a fini antincendio. La realizzazione di tali impianti è subordinata alla presentazione di una relazione, firmata da un tecnico abilitato, che dimostri la mancanza di alternative per la localizzazione in altro sito non boscato;*
 - *la ricostruzione e il reimpianto dei boschi distrutti o danneggiati dagli incendi con essenze autoctone; gli interventi colturali e di manutenzione dei soprassuoli boschivi; la ripulitura delle fasce di bosco lungo le strade; la riattivazione della viabilità forestale; la costituzione di fasce taglia fuoco;*
 - *le opere (torri, posti di avvistamento, serbatoi d'acqua, invasi e relative attrezzature) finalizzate al controllo del territorio ed alla prevenzione e l'estinzione degli incendi;*
 - *gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, MO, MS, RC, RE, RE1, RE2, RE3, OI, DS, BA, OP nonché l'ampliamento di cui all'art. 35 della LR 11/2005. Per gli edifici esistenti non destinati a residenza è ammessa anche la RU con cambio di destinazione d'uso previa predisposizione di piano di recupero; la RU di edifici esistenti prossimi all'area di transizione dell'area boscata non può collocare gli edifici all'interno della fascia di transizione;*
 - *la realizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di sentieri e mulattiere finalizzati all'esbosco della legna nella misura strettamente necessaria e nel rispetto della normativa*

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

vigente;

- la realizzazione di sentieri in terra battuta e/o pietrisco naturale, nel rispetto di quanto previsto dalla presente normativa relativamente agli impianti a rete e manufatti per impianti.
 - il deposito temporaneo all'aria aperta per attività agricola e forestale;
 - l'utilizzazione del suolo per attività collettive ricreativo - culturali e del tempo libero all'aria aperta e attività sportiva all'aria aperta, volte alla fruizione del bosco.
- 3 - In tali aree nel rispetto di quanto previsto all'art. 15 della L.R. 27/2000 e dalla L.R. 28/2001 è vietato:
- il prelievo non regolamentato di biomassa;
 - la realizzazione di nuove infrastrutture ed impianti a rete e puntuali. E' consentita la realizzazione solo per opere di rilevante interesse pubblico, dimostrando l'impossibilità di soluzioni diverse ed alternative ed attuando tutte le opportune misure di tutela dei valori paesaggistici e di continuità con la biocenosi;
 - la realizzazione di opere e i movimenti di terra che alterino in modo irreversibile la morfologia dei suoli e del paesaggio;
 - l'aratura con totale estirpazione della vegetazione esistente per destinare l'area all'allevamento;
 - la circolazione e la sosta dei motoveicoli ed autoveicoli al di fuori della rete viaria;
 - la realizzazione di nuovi interventi edilizi

4 - Nelle aree boscate non è consentita la nuova edificazione; è ammessa la realizzazione di impianti e infrastrutture di rilevante interesse pubblico.

5 - Le aree boscate non sono computabili ai fini dell'applicazione dell'Indice di utilizzazione territoriale (Ut) prevista per le zone agricole dagli articoli 34 e 35 della LR 11/2005.

6 - Per le aree boscate, viene individuata una **fascia di transizione di 20 m** in cui l'attività edilizia è limitata agli interventi sugli edifici esistenti di cui al precedente comma 2. Per le aree boscate localizzate all'interno delle macroaree o a confine con le stesse, la fascia di transizione è individuata in 5 m. In dette fasce è altresì consentita la realizzazione di infrastrutture a rete e puntuali di rilevante interesse pubblico, qualora sia dimostrata l'impossibilità di soluzioni alternative, nonché le opere di sistemazione idraulica e forestale

7 - Ai fini della presente normativa, il PRG Parte strutturale intende quali "soprassuoli percorsi dal fuoco" quelle aree che siano state effettivamente distrutte da incendi e le individua nella Tav.S1;

In queste aree è vietata:

- per quindici anni una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio;
- per dieci anni la realizzazione di edifici nonché di strutture finalizzate ad insediamenti civili e ad attività produttive, salvo quanto autorizzato in data antecedente all'incendio, secondo quanto previsto dalla L. 353 del 21.11.2000;
- per cinque anni le attività di rimboschimento ed ingegneria ambientale sostenute con risorse pubbliche salvo i casi di specifica autorizzazione.

E' consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente.

8 - I rimboschimenti e gli imboschimenti dovranno essere eseguiti secondo le indicazioni specificate all'art. 15 della L.R. 28/2001 e secondo quanto previsto dall'art. 64 del Regolamento Regionale n° 7/2002.

ART. 23 - Tutela della vegetazione e degli alberi

1. Si intende per flora l'intero patrimonio delle specie botaniche presenti nel territorio comunale ivi comprese le specie rare di particolare valore naturalistico in via d'estinzione e gli alberi secolari o monumentali sottoposti a tutela (di cui alla DGR 1289 del 6-10-2008, di attuazione del disposto LR28/2001, art.12 c.4). Il Piano Regolatore indica in apposite carte poste a base di uno specifico Sistema Informativo Geografico (GIS), la flora e monumenti vegetali sottoposti a tutela. Ove gli interventi di trasformazione urbanistica riguardino le particelle catastali sulle quali insistono le specie

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

censite, o comunque il loro immediato intorno (30 ml) dovrà essere riportata, nel progetto posto a base del rilascio dell'atto abilitativo all'intervento, una valutazione specifica dello stato vegetativo degli esemplari presenti (fornito di esauriente documentazione fotografica) e degli effetti indotti dalle opere previste. Aggiornamenti ed implementazioni di tali carte potranno essere effettuati in sede di PRG Parte Operativa.

2. E' vietato l'abbattimento ed ogni grave indebolimento della capacità vegetativa degli individui arborei di cui al precedente comma 1. Al fine di mantenere la presenza di individui arborei analoghi, in caso di perimento dell'individuo tutelato, ove non siano riscontrabili individui originati dalla pianta madre è prescritto l'impianto di elementi di specie e caratteristiche simili all'originaria. La messa a dimora è effettuata prima della fine del ciclo vitale della pianta originaria. Ove siano presenti plantule originate dalla pianta madre è fatto obbligo di mantenere un numero sufficiente di plantule al fine di garantire lo sviluppo della pianta che sostituirà l'albero di rilievo monumentale.

3. La salvaguardia degli alberi e della flora spontanea è disciplinata dalla L.R. 49/1999 insieme al regolamento di attuazione Regolamento Regionale 17.12.2002 n. 7.

4. L'elenco delle specie arboree sottoposte a tutela ai sensi dell'articolo 12 della L.R. 28/2001 è riportato nell'allegato U del R.R. n. 7/2002 (qui riportato allegato 3 in appendice).

5. L'elenco delle specie arbustive ed erbacee sottoposte a tutela ai sensi dell'articolo 14 della L.R. 28/2001 è riportato nell'allegato V del R.R. n. 7/2002.(qui riportato allegato 3 in appendice).

6. L'elenco delle specie arboree utilizzabili negli imboschimenti, rimboschimenti ed impianti di arboricoltura da legno ai sensi dell'articolo 15 della L.R. 28/2001 è riportato nell'allegato W del R.R. n. 7/2002.

ART. 24 - Vincolo idrogeologico

1.L'intero territorio comunale è soggetto al vincolo idrogeologico (R.D. 3267/23), ad eccezione di poche aree di piccola estensione, indicate alla **tavola S1** In dette zone le trasformazioni ammesse non dovranno produrre dissesti o distruggere gli equilibri raggiunti e consolidati, modificando le pendenze sia con l'uso, sia con la non oculata regimazione delle acque meteoriche o di falda.

2.Le trasformazioni, dovranno essere subordinate a forme di controllo preventivo che garantiscano la conservazione o se possibile, il miglioramento dell'equilibrio idrogeologico esistente. Le medesime trasformazioni, riguardanti aree esterne ai centri abitati, ivi comprese quelle per le opere edilizie che presuppongono movimenti di terra, dovranno essere subordinate al rilascio di una specifica autorizzazione da parte della Comunità Montana competente. La necessità di tale autorizzazione riguarda anche gli interventi di trasformazione culturale agraria che comportano modifiche nell'assetto morfologico dell'area o intervengono in profondità su quei terreni.

3.Nelle aree extraurbane i proprietari sono obbligati a garantire, a loro cura e spese, la manutenzione dei canali di raccolta delle acque superficiali e dei fossi localizzati nelle fasce di rispetto della viabilità.

ART. 25 - Elementi accessori del sistema naturalistico-ambientale

1.In considerazione della varietà percettiva che i dislivelli producono sotto il profilo paesaggistico, le rampe, i terrazzamenti, i ciglionamenti, le scale, i muretti esistenti devono essere salvaguardati e costituiscono soluzione per la progettazione paesaggistica di spazi non complanari. Deve essere evitata la realizzazione di dislivelli mediante scavi e riporti di notevoli dimensioni.

2.Gli elementi di arredo del territorio quali edicole, tabernacoli, portali di ingresso ai fondi agricoli, fontane rustiche, mura di cinta, lastricati in cotto e/o pietra, pergolati, etc., nonché elementi vegetali rilevanti, quali coppie di cipressi posti a segnale di luoghi significativi, alberature in filare (viali) specialmente se poste su crinali, alberi di grandi dimensioni compresi quelli posti a confine dei campi e sui ciglioni, nonché aree "speciali" quali boschi e le eventuali pertinenze devono essere

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

conservati perciò ne è vietata la modifica, la sostituzione e la demolizione.

Capo III - Sistema del paesaggio antropico.

ART. 26 - Unità della rete insediativa storica

1. Il piano individua i seguenti sottosistemi che definisce **“Unità della rete insediativa storica”**:

4.3.1. Sottosistema Unità A : Montesanto,

4.3.2. Sottosistema Unità B : Sellano,

4.3.3. Sottosistema Unità C : Postignano,

4.3.4. Sottosistema Unità D : Cammoro,

4.3.5. Sottosistema Unità E : Orsano,

2. Alle suddette Unità il PRG Parte Strutturale riferisce alcune azioni di valorizzazione dei caratteri specifici da attuare tramite tutela e riuso dei rispettivi elementi insediativi infrastrutturali, ai quali affidare la riconoscibilità della unità di rete.

3. Il piano individua anche una rete sentieristica di collegamento interno alle singole unità di rete.

ART. 27 - Centri e nuclei storici;

1. Il PRG parte strutturale individua alla **tavola S1**, anche sulla base delle indicazioni del PTCP, alcuni centri e nuclei storici da sottoporre a particolare tutela in considerazione del loro valore storico-architettonico.

2. I nuclei sono così identificati (la lettera indica l'unità della rete degli insediamenti storici e il numero l'ordinativo del centro nell'unità, stabilito che al capoluogo è attribuito comunque il n.1):

A.1 Montesanto

A.9 Ceseggi

B.1 Sellano

B.2 Villamagina

B.4 San Martino

B.7 Forfi

B.8 Sterpare

B.9 Montalbo

B.10 Pupaggi

C.1 Postignano,

C.2 Apagni

C.3 Fonni

D.1 Cammoro

E.1 Orsano

3. Al fine di salvaguardare l'immagine storica degli edifici e del loro principale impianto tipologico strutturale gli interventi di trasformazione di tali beni dovranno essere informati a criteri di conservazione dei caratteri tipologici, tecnologici, materici premoderni. Fino all'adeguamento del PRG Parte Operativa e del nuovo regolamento edilizio ai contenuti della DGR 420/07 si applicano le disposizioni di cui all'**allegato 5**

4. I relativi progetti dovranno essere sottoposti al parere della Commissione Comunale per la Qualità Architettonica e il Paesaggio. I pareri sono espressi limitatamente agli aspetti compositivi e architettonici degli interventi e al loro inserimento nel contesto urbano, rurale, paesaggistico-ambientale.

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

ART. 28 - Insediamenti storici puntuali: beni culturali sparsi (art. 33 c.5 della L.R.11/2005)

1. Si tratta di conventi e complessi religiosi, chiese e luoghi di culto, residenze di campagna, edilizia rurale storica e tipica, molini, infrastrutture storiche civili e militari;

2. Per essi il PRG Parte Strutturale:

- ha eseguito il censimento ai sensi dell'art. 33 c.5 della L.R. 11/2005, come da **REPERTORIO R1**, nel quale il singolo bene è distinto con un codice, in cui la prima lettera indica l'unità della rete degli insediamenti storici, la seconda la tipologia di beni – S= beni sparsi-, ed infine il numero l'ordinativo del bene nell'unità. I beni identificati alla **tavola S1** nella quale:
 - essi sono stati georeferenziati,
 - sono stati individuati, ove necessario o ritenuto opportuno, ambiti di rispetto (di norma pari ad almeno 30 ml di raggio) che esaltano le emergenze sia in quanto tali, che quali nodi della rete viaria.

3. Per gli edifici di cui al presente articolo, sono consentiti gli interventi di MO, MS, RC, nonché interventi di ristrutturazione interna, purché non pregiudichino le caratteristiche tipologiche e storico architettoniche del medesimo.

4 - Gli interventi, ad esclusione della **manutenzione ordinaria e straordinaria**, per gli edifici posti all'interno dell'area di pertinenza non destinati a residenza e non classificati come beni culturali sparsi, che a giudizio della Commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio, deturpino il bene oggetto di tutela per loro estetica, per la tipologia dei materiali, per lo stato di conservazione e per l'estraneità del manufatto rispetto al contesto del bene tutelato, nonché nei casi in cui essi siano giudicati di ostacolo alle visuali godibili in direzione del bene tutelato, potranno essere subordinati, a giudizio della Commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio, ad una Ristrutturazione Urbanistica con delocalizzazione anche al di fuori dell'area di pertinenza, in ragione della necessità di tutela e salvaguardia dei beni oggetto di tutela ed anche al fine di invertire la tendenza al degrado della godibilità visiva degli stessi.

5 – Sugli edifici censiti nel Repertorio R1, se destinati a residenza, sono consentiti ampliamenti per un incremento massimo di Suc di 100 mq, purché la Suc complessiva del singolo edificio, comprensivo dell'ampliamento, non risulti superiore a 450 mq. Tali ampliamenti sono comprensivi di quelli già realizzati in applicazione della normativa vigente.

Qualora le schede del suddetto Repertorio prevedano che il volume relativo all'ampliamento debba essere realizzato come organismo edilizio autonomo, quest'ultimo deve essere collocato secondo la prescrizione di cui alla scheda relativa e comunque ad una distanza non inferiore a 10 m e non superiore a 30 m dell'edificio esistente avendo cura di evitare interferenze di visibilità. In questo ultimo caso l'intervento è subordinato alla predisposizione di Piano Attuativo che preveda il recupero o la riqualificazione dell'edificio esistente e la realizzazione del nuovo, fermo restando che la nuova edificazione sia contestuale o successiva al completamento del recupero o la riqualificazione dell'edificio residenziale.

6 - Tutti gli interventi devono comunque assicurare la salvaguardia dei caratteri peculiari delle architetture storiche e del contesto paesaggistico in cui sono collocati, mediante la conservazione degli elementi strutturali, nonché delle opere di finitura di pregio; eventuali interventi di rinnovamento e/o sostituzione di elementistrutturali e di opere di finitura debbono essere realizzati con forme, materiali e tecniche costruttive consone ai valori architettonici considerati.

7 - Gli interventi che richiedono il cambio di destinazione d'uso diversi dall'uso attuale e che comportino la riorganizzazione degli spazi sia interni che esterni dovranno comportare un progetto relativo all'intera area di pertinenza

8 - Per i Beni Culturali sono ammessi gli usi compatibili individuati per i manufatti dello spazio Rurale, quali la residenza, le attività ricettive extralberghiere, residenza d'epoca ed attività agrituristiche, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

9 - Tutti gli interventi ammessi, ad esclusione di quelli di MO, MS, OI, sono comunque subordinati alla presentazione di un progetto redatto nelle forme di cui all' **allegato 4** e parere della Commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio.

10 – Sugli edifici censiti nel Repertorio R1, ai sensi della L.R. 9/02 art. 4 comma 4, è preclusa l'installazione degli impianti che producono emissioni di cui alla legge medesima.

ART. 29 - Le vedute e coni visuali

1. Il PRG Parte Strutturale individua i coni visuali di interesse rilevante per la comprensione sintetica del territorio comunale, allestendo apposite schede raccolte nel **repertorio R3**. Il cono è identificato nella **tavola S3**.

2. Il PRG istituisce i seguenti coni visuali:

A.c.1- da Montesanto verso Sellano-Villamagina

B.c.1- da Sellano verso la Valle del Vigi

Il PRG definisce i seguenti elementi caratterizzanti del cono visuale (vedi nelle apposite schede del repertorio R3):

- a- **punto di osservazione**: punto dal quale si esercita la visione; ad esso è associato un determinato angolo di campo, che indica la direzione della visione e, sommariamente, l'ampiezza dell'angolo visuale.
- b- **Aree oggetto del panorama**.
- c- **Fascia di rispetto del punto di osservazione e degli elementi della visione**: area nella quale ogni intervento ammesso dal PRG, di trasformazione urbanistico-edilizia e di utilizzo del suolo a fini silvo- pastorali ed agricoli, deve essere preventivamente valutato in ordine agli eventuali effetti limitanti l'esercizio della visione e al danneggiamento della qualità del quadro ambientale oggetto della visione;
- d- **Elementi di qualità della visuale**: elementi naturalistici, insediativi, morfologici caratterizzanti l'ambito oggetto della visuale, da conservare e valorizzare;
- e- **Elementi di criticità della visuale**: elementi incongruenti o dissonanti con i caratteri della visione che riducono la qualità del quadro, da attenuare o rimuovere o schermare alla visione;
- f- **Zone nascoste alla visione**: zone che, pur comprese nel cono visuale, per le particolari conformazioni e giaciture altimetriche, risultano escluse dalla visione.
- g- **Prospetti visibili degli insediamenti**: fronti degli insediamenti osservabili dal punto di osservazione, e costituenti elemento significativo dell'insieme.

4.1 Prescrizioni generali per gli elementi caratterizzanti i coni visuali

- 4.1.a- **punto di osservazione**: dovrà essere garantita la conservazione del punto di osservazione e pertanto: a- non saranno ammesse modificazioni dell'area ove si esercita la visione, che possano ostacolarne il libero esercizio;
- b- il luogo, che dovrà conservare i caratteri di naturalità e permeabilità, potrà comunque essere attrezzato con dotazioni che facilitino la sosta, l'accesso, il godimento e che permettano una migliore comprensione della visione come:
- parcheggi
 - panchine e tavoli per la sosta
 - cartelli indicatori e didattici
 - aree a verde, anche con alberi di alto fusto autoctoni (posti in posizione che non pregiudichino il godimento del cono visuale)
 - cannocchiali

L'area da destinare al punto di osservazione (solo posizionato sulla tavola S3), sarà desumibile dal repertorio R3 e la sua effettiva attuazione sarà condizionata alla approvazione di un progetto unitario nel quale saranno individuati gli spazi per parcheggi (minimo 5 posti auto) e verde

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

pubblico (minimo 50 mq).

4.1.b- Fascia di rispetto del punto di osservazione e degli elementi della visione: non saranno ammesse modificazioni della fascia di rispetto, che possano ostacolare o ridurre il libero esercizio della visuale tutelata, o sminuire la qualità dell'ambiente; in particolare non saranno ammesse:

- a- *piantagioni di specie arboree che possano invadere con la loro chioma l'angolo di campo della visione;*
- b- *sopraelevazioni di costruzioni esistenti o nuove costruzioni che possano invadere con la loro sagoma l'angolo di campo della visione;*
- c- *modificazioni della copertura vegetale o del tessuto edilizio che possano introdurre criticità ed elementi dissonanti sia per il godimento della visuale che per il decoro e la qualità dell'ambiente che costituisce cornice della visione tutelata.*
- d- Realizzare depositi di inerti, materiali e attrezzature, anche agricole,

4.1.c- Elementi di qualità della visuale: l'esecuzione di opere ammesse dal PRG, nelle parti di territorio interessate dalla visione, dovrà essere soggetta a preventiva valutazione della

elementi di qualità della visione tutelata. A tale fine il progetto dovrà essere corredato da una relazione, con allegata ampia documentazione fotografica dalla quale possano apprezzarsi gli effetti indotti, nella visione, dall'introduzione delle nuove opere e gli eventuali accorgimenti proposti per mitigarne o eliminarne gli effetti negativi. Sarà facoltà della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio, prescrivere modifiche al progetto ed agli interventi di mitigazione ipotizzati, o introdurre misure per la riduzione dell'impatto degli interventi oggetto di richiesta. La Commissione potrà anche, con adeguata motivazione, limitare l'altezza delle costruzioni, rispetti ai massimi consentiti dalle diverse zone omogenee.

4.1.d- Elementi di criticità della visuale: Il sindaco, con apposita ordinanza potrà imporre l'eliminazione di elementi di particolare criticità della visione tutelata e della relativa cornice, richiamando le motivazioni del vincolo e della insostenibilità degli elementi di criticità, tenuto conto anche degli eventuali aspetti di decoro urbano. L'esecuzione degli interventi nelle zone di criticità dovranno prevedere interventi di mitigazione degli effetti sia dei nuovi interventi che dello stato di fatto. La Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio, potrà prescrivere interventi di attenuazione degli elementi di criticità, sempre tenendo conto di una equa proporzione tra interventi da effettuare oggetto della richiesta di atto abilitativo e interventi di attenuazione delle criticità della situazione di fatto.

4.1.e- "Zone nascoste alla visione": non sono prescritte particolari procedure o vincoli, oltre quanto indicato dal PRG per aspetti diversi. . La Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio potrà richiedere all'avente titolo di modificare la posizione delle opere proposte, all'interno delle aree nella disponibilità di quest'ultimo, al fine di insistere su zone nascoste alla visione.

4.1.f- Prospetti visibili degli insediamenti: dovrà assicurarsi la conservazione dei loro elementi di qualità, nonché la progressiva eliminazione degli elementi di criticità e la riduzione degli effetti negativi connessi alle nuove opere.

In tale prospettiva, a titolo di esempio, saranno di norma vietati interventi:

- *che occultino alla vista il prospetto tutelato (piantagione di alto fusto, nuove costruzioni, ecc)*
- *che alterino il carattere del tessuto edilizio nei suoi rapporti con l'ambiente circostante (eccessive aperture verso l'esterno dei centri, oscuramenti esterni alle finestre, modifiche dell'andamento delle falde dei tetti, colorazioni e trattamenti superficiali delle pareti che risultino dissonanti con il prevalente carattere del centro, ecc.)*
- *che alterino il consolidato rapporto tra edificato e ambiente naturale circostante (depositi, sbancamenti, opere d'arte di strade, infrastrutture, ecc)*
- *che introducano elementi tecnologici incongrui (antenne, tralicci, ecc.)*

In casi di opere pubbliche o di interesse pubblico, potranno essere ammesse talune delle opere dell'elenco di cui sopra, che dovranno però essere accompagnate da interventi di attenuazione e

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

di compensazione degli effetti negativi

ART. 30 - Crinali

1. Il PRG Parte Strutturale, alle **tavole di sintesi S1 ed S3**, ha individuato e classificato i crinali in relazione alle caratteristiche paesaggistiche ed ambientali ed alle quote di livello e ha definito, relativamente alle caratteristiche, una fascia di rispetto di 30 metri per ogni lato, tale da garantire un orizzonte naturale percepibile dalla viabilità di interesse regionale e provinciale. Nelle fasce di rispetto come sopra definite, è vietata la realizzazione di nuovi edifici, le costruzioni non amovibili, la realizzazione di discariche e depositi, l'installazione di antenne, la realizzazione di reti tecnologiche e reti aeree ed impianti puntuali.

E' consentita:

- a) *l'attività agricola silvo-pastorale;*
- b) *la conservazione delle aree boscate e delle specie autoctone;*
- c) *l'attuazione di progetti di recupero e salvaguardia ambientale;*
- d) *la manutenzione delle sedi stradali;*
- e) *gli interventi sul patrimonio edilizio esistente di tipo MO, OI, MS, RC, RE1, di cui all'art. 8 delle presenti norme, nonché gli interventi di RE, RE2, RU e gli ampliamenti di cui all'art. 35 della LR 11/2005, che non ostacolano la visuale come sopra definita.*

2 - La Commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio valuterà il progetto di intervento esprimendosi sulla compatibilità degli interventi richiesti e in rapporto alle vedute oggetto di tutela. Il rilascio del titolo abilitativo è subordinato al parere favorevole della Commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio

ART. 31 - Strade panoramiche

1. La strada panoramica prevista dal PRG (coincidente con quella già individuata dal PTC), è indicata alla **tavola S1** e per essa è stata fissata una fascia di rispetto di 200 ml nei lati interessati dalla visione significativa;

2. In zona agricola e non urbanizzata nelle aree ricadenti entro le fasce di rispetto come sopra indicate, gli interventi edilizi e di trasformazione del territorio sono sottoposti al parere della Commissione Comunale per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio.

3. E' vietato, lungo il tracciato, l'allestimento di cartelli pubblicitari e la realizzazione di depositi di materiali.

ART. 32 - Tutela del territorio fondiario storico

1. Nel territorio agricolo e forestale, sono riconoscibili i segni delle antiche suddivisioni poderali. Nelle aree ove la tessitura è maggiormente riconoscibile si riscontrano:

- a) *relitti del paesaggio agrario storico determinati dalla permanenza degli elementi caratteristici delle partizioni catastali, quali siepi, confini alberati, sentieri interpoderali, o dalla permanenza di coltivazioni agrarie di tipo tradizionale, quali fossi vegetati, terrazzamenti, filari capitozzati, viti maritate, muretti a secco;*
- b) *ambiti in cui i segni di cui alla lettera a) assumono particolare forza e rilevanza, configurando ambiti ampi del territorio, che ne appare fortemente caratterizzato;*
- c) *elementi di cultura vernacolare, quali le cappelle votive, annessi agricoli ed edilizia rurale minore.*

2. La conservazione e la valorizzazione di tali segni saranno poste a base della attività della Commissione Comunale per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio, la quale potrà richiedere, a corredo della richiesta di atto abilitativo alla esecuzione di opere di trasformazione edilizio-urbanistica, rilievi, studi e valutazioni degli interventi a tutela.

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

ART. 33 – Immobili di interesse storico-artistico di proprietà privata (art. 10 c.3a del DLgs 42/04)

Gli interventi di trasformazione dovranno essere autorizzati dalla Soprintendenza, ai sensi del DLGs 42/04. I riferimenti generali per la esecuzione degli interventi dovranno essere desumibili dalla “Circolare Ballardini”: *“istruzioni generali per la redazione di progetti di restauro nei beni architettonici di valore storico-artistico in zonasismica”*.

ART. 34 – Complessi caratteristici e bellezze panoramiche.

1. Sono costituite dai complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, individuate con specifico decreto di vincolo. Il PRG, alle tavole di sintesi S1 ed S3), recepisce le perimetrazioni del Decreto di vincolo.

2. In tali zone sono consentite le attività di trasformazione edilizia, urbanistica ed ambientale ammesse dal presente PRG nelle zone omogenee in cui ricade il perimetro e con le limitazioni di cui al successivo comma, ma nelle forme e nei limiti che non pregiudichino la conservazione del valore riconosciuto al complesso dei beni tutelati, come sarà valutato e motivato dalla Commissione Comunale per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio, facendo riferimento alla motivazione del vincolo. Per le bellezze panoramiche la loro attuazione dovrà salvaguardare l'integrità delle visuali panoramiche e dei punti di affaccio ed essere progettati ed eseguiti secondo le indicazioni riportate nell'allegato A alle presenti norme e, per quanto attiene al recupero del patrimonio edilizio esistente, rifacendosi anche ai contenuti di cui alla D.G.R. 28.07.99 n.1066 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Nelle zone omogenee E) comprese nell'ambito vincolato sono ammessi di norma solamente gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui all'art. 35 della LR 11/2005. I terreni agricoli, ricompresi all'interno delle aree vincolate concorrono, assieme a quelli esterni a dette aree alla definizione del volume ammissibile fermo restando che gli edifici corrispondenti vanno localizzati all'esterno dell'area vincolata, ma in adiacenza ad essa. Qualora l'interessato dimostri di avere tutti i terreni ricadenti all'interno dell'area vincolata, l'ubicazione degli edifici ammessi va definita in relazione ai contenuti del decreto di vincolo e nel rispetto di quanto previsto per i con visuali e per i crinali (vedi appositi articoli). L'indice di cui all'art. 34 della L.R. 11/05 non si applica in dette zone vincolate. I volumi del patrimonio edilizio esistente concorrono alla definizione del volume complessivo ammesso.

4. All'interno degli ambiti individuati dal presente articolo le autorizzazioni e i provvedimenti ammessi sono assoggettati al parere della Commissione Comunale per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio, ed il rilascio dei relativi atti abilitativi avverrà nel rispetto delle vigenti norme procedurali per l'esecuzione degli interventi su beni paesaggistici, storico architettonico e culturale.

ART. 35 – Ambiti delle comunanze agrarie e degli usi civici

1. Nelle aree definite alla tavola di sintesi S1), come zone interessate da usi civici valgono le norme di cui alle lettere d) e g) del comma 1, articolo 142 D. Lgs. 42/04 rispettivamente “Ambiti montani” e “Ambiti delle aree boscate” (vedi precedenti artt. 21 e 22).

2. Sono ammessi interventi di recupero degli edifici esistenti, come definiti all'art. 8 comma 1 punti a), b), c), d) delle presenti norme, con l'adozione di criteri di conservazione dei caratteri tipologici, tecnologici, materici premoderni. Il riferimento generale per la progettazione degli interventi sarà costituito dalle raccomandazioni riportate **all'allegato 5** alle presenti norme. In sede di PRG parte operativa e di regolamento edilizio, saranno indicate normative di maggior dettaglio, corredate da schede delle soluzioni conformi, tenuto anche conto della normativa regionale in materia.

3. Non sono ammesse nuove costruzioni permanenti, mentre potranno essere autorizzate costruzioni

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

temporanee, per periodi inferiori ad un anno, in legno e di altezza non superiore a 3,50 ml, da utilizzare per attività sociali di promozione del patrimonio delle Comunanze o per la migliore utilizzazione silvopastorale dei fondi. Tali costruzioni non dovranno accompagnarsi ad alcuna alterazione permanente del soprassuolo. Alla scadenza della autorizzazione i manufatti dovranno essere smontati e allontanati dal sito, e il soprassuolo dovrà essere ripristinato, nelle forme antecedenti alla installazione dei manufatti medesimi

4. All'interno degli ambiti individuati dal presente articolo le autorizzazioni e i provvedimenti ammessi sono assoggettati al parere della Commissione Comunale per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio, ed il rilascio dei relativi atti abilitativi avverrà nel rispetto delle vigenti norme procedurali per l'esecuzione degli interventi su beni paesaggistici, storico architettonico e culturale.

ART. 36 - Ambiti di interesse archeologico

Il PRG, invidua, alla **tavola S1var**, gli elementi significativi ai fini della tutela dei Beni Archeologici ai sensi del DL 42/2004, così distinguendoli:

- A. **Beni archeologici vincolati** e relative aree di tutela archeologica, individuati secondo i relativi decreti di vincolo e fino a includere le aree che potrebbero comprendere beni connessi a quelli vincolati. Per ogni tipo di intervento è prescritta l'Autorizzazione della Soprintendenza.
- B. **Aree accertate** e relative aree di tutela archeologica, nelle quali è riportata l'indicazione precisa del ritrovamento e l'area di tutela, nella quale si ipotizzano ulteriori ritrovamenti, è individuata prevalentemente secondo criteri storico-morfologici e paesaggistici, a partire da un raggio di 200 metri qualora il ritrovamento sia una villa rustica o una tomba a camera, e di 300 metri quando il ritrovamento è un insediamento protostorico/antico e medievale, anche testimoniato da strutture per il culto o fortificazioni. All'interno delle aree accertate e delle relative aree di tutela archeologica per ogni intervento è prescritta l'Autorizzazione della Soprintendenza.
- C. **Aree indiziate** e relative aree di tutela archeologica, nelle quali è riportata l'indicazione dei ritrovamenti sporadici o di materiali mobili, per i quali è definita un'area di tutela archeologica individuata prevalentemente secondo un buffer di raggio variabile tra i 300 e i 400 metri dal sito indiziato, adattato a segni riconoscibili del territorio. All'interno delle aree di tutela archeologica per ogni intervento edilizio o che comporti interferenza con il sottosuolo oltre i 0,50 metri di profondità, con esclusione delle attività di coltivazione e cura delle aree agricole e di piantumazione di specie vegetali, è prescritta la Relazione archeologica con indicazione del grado di rischio.
- D. **Siti lineari indiziati** (tracciati viabilità antica) e relative aree di tutela archeologica, queste ultime individuate prevalentemente secondo un buffer di 100 metri di larghezza per ogni lato dal tracciato della viabilità antica. All'interno delle aree di tutela archeologica per ogni intervento edilizio o che comporti interferenza con il sottosuolo oltre i 0,50 metri di profondità, con esclusione delle attività di coltivazione è prescritta la Relazione archeologica con indicazione del grado di rischio.

ART. 37 – Viabilità storica soggetta a tutela, Rete primaria dei sentieri e percorsi delle rete secondaria.

- 1- Il PRG Parte Strutturale, alle **tavole di sintesi S1 ed S3**, ha individuato la viabilità storica soggetta a tutela, ed anche la rete primaria dei sentieri nonché una prima serie di percorsi secondari interni alle **“Unità della Rete degli Insediamenti Storici”**, avente la finalità di consentire una fruizione eco-compatibile delle risorse del territorio comunale, nelle sue componenti naturalistiche, i cui essenziali elementi sono riportati anche alla tavola P2.
- 2- Le strade di cui sopra sono innanzitutto tutelate con opportune fasce di rispetto, come indicato al successivo articolo 39.
- 3- Per quanto attiene ai percorsi della rete sentieristica comunale, individuati nelle **tavole S1 e S2** del PRG parte strutturale (come di quelli che potranno essere individuati in sede di parte operativa e successive eventuali varianti) il PRG definisce anche i seguenti elementi:

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

- a- porta di accesso: area destinata allo scambio delle modalità di percorrenza (automobili private- bici/pedonale, autobus- bici/pedonale);
 - b- tracciato del percorso: insieme delle sedi viarie, pedonali, ciclabili o carrabili costituenti il percorso;
 - c- punti di sosta e osservazione: luoghi, lungo il percorso, attrezzati per la sosta, il ristoro, l'informazione e il godimento di particolari vedute;
- 4- Il comune promuoverà ogni utile azione per la tutela e la valorizzazione di tali percorsi (manutenzione e pulizia, attrezzamento delle dotazioni delle porte e dei punti di sosta, segnaletica e didattica anche in coordinamento con enti ed associazioni pubbliche o private, ecc.) e per l'ampliamento della rete primaria come sopra definita da effettuare in sede di piano operativo.
- 5- Il PRG Parte Strutturale ha stabilito la Rete Sentieristica Primaria e alcuni tracciati della rete secondaria, come di seguito descritti. L'eventuale individuazione di nuovi percorsi, che integreranno la Rete Secondaria, è demandata al PRG Parte Operativa e sue successive eventuali varianti.
- 6- Normativa generale per gli elementi della rete:
- a- porte.** saranno consentite le seguenti destinazioni d'uso:

1. 10	TRASPORTO	
1. 20	SERVIZI TECNOLOGICI.	Acqua, telefono, presa elettricità, servizi igienici, scarico delle acque nere di campers.
1. 33	VITA ASSOCIATIVA E CULTURA	Chioschi informativi e didattici, piccole sale riunioni max 100 mq da realizzare con materiali naturali h. max 3,50 ml
1. 50	VERDE PUBBLICO	
1. 60	PARCHEGGI	Superficie permeabile
1. 61	PARCHEGGI COPERTI	Con elementi naturali (legno, arbusti,)
1. 62	AREE PAVIMENTATE STRADE	Superfici semipermeabili
4. 12 .2	COMMERCIO AL MINUTO DI TIPO B: Comprende esercizi caratterizzati da: elevata specializzazione, da prodotti tipici enogastronomici ed artigianali, da prodotti comuni Le tabelle merceologiche ivi ricomprese saranno definite dal Comune.	Max 100 mq da realizzare con materiali naturali, h. max 3,50 ml

- b- tracciato del percorso:** le sedi del tracciato dovranno essere mantenute e ove necessario ripristinate tramite opere di basso impatto, con tecniche di ingegneria naturalistica e l'adozione di materiali naturali, garantendo la permeabilità del terreno e la migliore regimazione delle acque superficiali. Per una fascia di 50 ml per ogni lato, misurata dal ciglio della sede, gli interventi di trasformazione edilizia urbanistica dovranno essere sottoposti al preventivo parere della Commissione Comunale per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio, al fine di verificare la loro compatibilità con la conservazione e la valorizzazione del sentiero. Le lavorazioni agrarie dovranno garantire la conservazione dei sentieri esistenti.
- c- Punti di sosta e di osservazione:** (potranno coincidere con i punti di vista dei con visuali di cui all'art. 30): saranno attrezzati con sedute in legno, cartelli didattici, piccoli ripari in materiali naturali, della superficie non superiore a 15 mq e di altezza non superiore a 2,40 ml.. Potranno essere eseguiti modesti spianamenti del terreno, che dovrà comunque rimanere permeabile.

7. Il PRG Parte Strutturale ha individuato i seguenti percorsi della rete primaria comunale (i sentieri sono contrassegnati con un codice, costituito da una lettera maiuscola che indica l'Unità della Rete degli Insediamenti Storici, e da un numero ordinativo, avendo stabilito che quello della rete primaria è contrassegnato dal n. 1, mentre i numeri successivi sono stati attribuiti ai pochi sentieri di carattere secondario della stessa unità, già individuati dalla parte strutturale del PRG, come lo saranno quelli

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

riferiti agli ulteriori sentieri secondari che potranno essere eventualmente individuati in sede di piano operativo e nelle sue eventuali successive varianti):

A.1- percorso del territorio di Montesanto

B.1- percorso del territorio di Sellano

B.2- percorso della Grotta del Beato Giolo

C.1- percorso del territorio di Postignano

D.1- percorso del territorio di Cammoro

D.2- percorso di Monte Molino

D.3- percorso Cammoro-San Paterniano

E.1- percorso del territorio di Orsano

Capo IV Sistema infrastrutturale

ART. 38 - Strade

1. Nell'elaborato **Tavola S2** di sintesi viene riportata la rete del sistema viario relativa al territorio comunale; la rete è così articolata:

Classe 1: strade di interesse regionale (tipo C, extraurbane secondarie come definite dal Codice della Strada)

Classe 2: strade di interesse intercomunale e provinciale (tipo F, extraurbane secondarie come definite dal Codice della Strada)

Classe 3: di interesse comunale (tipo F, extraurbane secondarie come definite dal Codice della Strada)

Classe 4: strade di interesse locale (tipo F, extraurbane secondarie come definite dal Codice della Strada)

Classe 5: strade costituenti la rete della viabilità storica e relitti di tratte storiche abbandonate, percorsi della rete sentieristica comunale (tipo F, extraurbane secondarie e F-bis Itinerari ciclopeditoni, come definite dal Codice della Strada)

2. Nello stesso elaborato vengono altresì individuate le fasce di rispetto stradale, corrispondenti alle tipologie stradali prima individuate; per quanto riportato in tale elaborato e per quanto non specificato, le fasce di rispetto stradale sono determinate dalle disposizioni del vigente Codice della Strada e del relativo Regolamento di Attuazione

3. Nelle more di predisposizione del regolamento viario comunale, redatto sulla base del regolamento viario tiporegionale e delle Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade di cui al Decreto 5 novembre 2001, vale quanto di seguito riportato.

4. L'aggiornamento della classificazione delle strade è effettuato secondo le disposizioni dell'art. 3 della L.R. 16.12.1997, n. 46, ed è immediatamente efficace.

5. L'installazione e l'esercizio lungo le strade di impianti di distribuzione di carburanti liquidi e gassosi e di lubrificanti per autotrazione o di impianti affini, con le relative attrezzature ed accessorie, è subordinata al parere tecnico favorevole dell'Ente proprietario della strada nel rispetto delle norme vigenti. (D.Lgs. 11.02.1998, n. 32 e D.G.R. n. 199 del 28.02.2000).

6. Con le norme di cui all'art. 13 del Codice della Strada, il Ministero dei Lavori Pubblici, oltre gli standard ed i criteri di cui all'art. 60, comma 4, fissa le caratteristiche tecniche che devono essere imposte con l'autorizzazione dell'impianto, in relazione alla tipologia delle strade e per tipo di carburante erogato, fatte salve le norme di settore vigenti.

7. **Lungo la rete delle strade secondarie è consentita la realizzazione di distributori di carburanti solo in aree esterne alla carreggiata stradale.**

8. Per le strade secondarie sono ammesse cabine telefoniche soltanto all'interno degli spazi di sosta, mentre non sono ammesse edicole, chioschi di vendita e mercati fissi.

9. Sulle strade di tipo Comunale e Locale di cui sopra (F, di cui all'art. 2 del Codice della Strada,

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

strade locali), gli impianti di distribuzione dei carburanti devono corrispondere per quanto riguarda gli accessi ai requisiti previsti per i passi carrabili.

10. Gli impianti di distribuzione, comprese le relative aree di sosta, non devono impegnare in ogni caso la carreggiata stradale.

ART. 39 - Fasce di rispetto stradale

a) fasce di rispetto per le strade

1. E' definita fascia di rispetto la parte di area esterna al confine stradale, sulla quale insistono vincoli per la realizzazione di costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili.
2. Senza preventiva autorizzazione o concessione, è vietato eseguire opere o depositi ed aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade e loro pertinenze, nonché all'interno della fascia di rispetto prevista per le costruzioni per ogni tipologia di strada e sulle aree di visibilità.
3. La fascia di rispetto lungo il lato interno di curve di raggio inferiore o uguale a m. 250 è delimitata dalla corda congiungente i punti di tangenza, ovvero dalla linea tracciata alla distanza prescritta dal confine stradale per singolo intervento di cui ai successivi articoli, in base al tipo di strada, ove tale linea dovesse risultare esterna alla predetta corda.
4. In corrispondenza delle intersezioni stradali a raso, alla distanza di rispetto prescritta dal confine stradale per singolo intervento di cui ai successivi articoli, si deve aggiungere l'area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze di rispetto stabilite ed il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi.
5. In corrispondenza ed all'interno delle intersezioni a livello sfalsato, è vietata la costruzione di ogni tipo di manufatti in elevazione e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano.
6. Il PRG definisce le fasce di rispetto di cui al precedente articolo nella misura di seguito indicata: classe 1 - di interesse regionale
classe 2 - di interesse intercomunale e provinciale
classe 3 - di interesse comunale
classe 4.- di interesse locale
classe 5 - rete della viabilità storica e relitti di tratte storiche abbandonati ml 10
7. All'interno di zone edificabili o trasformabili previste dal PRG, suscettibili di attuazione diretta, senza preventiva approvazione di piani urbanistici attuativi, l'ampiezza della fascia di rispetto è di dieci metri per le strade di classe 1; non è stabilita alcuna fascia di rispetto per le altre strade, salvo quanto previsto dalla specifica normativa delle singole zone omogenee.
8. Nelle fasce di rispetto delle strade è vietato realizzare nuove costruzioni, ricostruzioni a seguito di demolizione integrale, ampliamenti sul fronte strada di costruzioni preesistenti.
9. Possono essere consentite ricostruzioni parziali. Nel caso di ricostruzioni parziali cielo-terra, il limite della demolizione non deve essere superiore al 70 per cento del volume dell'edificio preesistente.
10. Le sopraelevazioni di un edificio esistente con almeno un piano completamente fuori terra e gli ampliamenti non prospicienti il fronte strada, possono essere consentiti purché non interferiscano con la visuale ai fini della sicurezza stradale.
11. Sono consentiti contenuti ampliamenti dell'edificio esistente, fino al limite del fronte strada del medesimo, per opere imposte da norme di legge, allorché non ne sia possibile la realizzazione in altra posizione.
12. Possono essere consentiti contenuti ampliamenti mediante collegamento di due edifici preesistenti a condizione che il fronte della nuova opera rimanga comunque arretrato rispetto al

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

fronte dell'edificio più avanzato, sempre che allineato al fronte dell'edificio meno avanzato. In tal caso la nuova opera deve essere funzionale agli altri edifici e non costituire volume urbanistico.

13. Le opere consistenti in sporti, aggetti, balconi, scale, tettoie, che non richiedono appoggi al suolo, possono essere realizzate su edifici preesistenti limitatamente alla parte non prospiciente la strada e fino al limite del fronte strada. Quest'ultimo limite può essere superato se dette opere non incidono sulle condizioni di sicurezza della circolazione.

14. Possono essere consentiti interventi pertinenziali, che, in analogia con quanto disposto dall'art. 3 del D.P.R.

n. 380 del 06 giugno 2001, non comportino realizzazione di un volume superiore al venti per cento del volume dell'edificio principale e che non vengano realizzati in avanzamento rispetto al fronte strada purché non incidano sulle condizioni di sicurezza della circolazione. Il volume della pertinenza si calcola moltiplicando la superficie coperta per l'altezza media ponderata della stessa.

11. Ai fini del presente articolo per fronte strada si intende il prospetto dell'edificio comunque prospiciente la strada ancorché le parti della strada sono poste a diversa distanza; per intervento pertinenziale si intende, ai sensi dell'art. 817 del Codice Civile, la parte di edificio destinata in modo durevole a servizio o ad ornamento dell'edificio principale;

Gli interventi di ampliamento di edifici da effettuare ai sensi del comma 1 sono consentiti nel lato opposto a quello fronteggiante la strada, fatta salva la possibilità di sopraelevare gli stessi edifici per esclusivi motivi igienico-sanitari o di adeguamento alla normativa antisismica.

Sono consentiti interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti nelle fasce di rispetto stradali e ferroviarie, con ricostruzione anche in sito diverso, purché, in tali casi, la ricostruzione, comprensiva dell'eventuale ampliamento da realizzare ai sensi del comma 1, avvenga a una distanza dalla strada maggiore di quella esistente e sempre che conforme alle disposizioni del codice della strada e del relativo regolamento.

Il rilascio dei titoli abilitativi per gli interventi di cui ai commi 1 e 2, limitatamente agli ampliamenti e alle ristrutturazioni con mutamento di destinazione d'uso, all'interno delle fasce di rispetto, è subordinato a un preventivo atto di sottomissione, registrato e trascritto, con il quale il proprietario rinuncia a qualsiasi indennizzo delle opere da realizzare, in caso di espropriazione, per l'ampliamento delle sedi viarie o ferroviarie.”.

Ai fini del conteggio delle cubature in tali aree è ammessa una densità edilizia fondiaria uguale a quella delle zone agricole in cui sono comprese

b) Fasce di rispetto per fossi, canali, escavazioni, riporti e livellamenti

1. Lungo le strade extraurbane, classificate di tipo 1,2,3 di cui sopra, è vietata l'apertura di fossi o canali ovvero effettuare escavazioni che comportino movimenti di terra, a distanza inferiore a tre metri dal confine stradale.

2. Nel caso di apertura di fossi o canali ovvero escavazioni che comportino movimenti di terreno di profondità superiore a tre metri la distanza dal confine stradale non può essere inferiore alla profondità dello scavo rispetto al piano di campagna.

3. La distanza dal confine stradale è in ogni caso misurata dall'apertura dello scavo rispetto al piano di campagna.

4. Ai soli fini della sicurezza della circolazione, ove il fosso, il canale o l'escavazione abbia profondità superiore a 2 metri e sia realizzato entro metri 10 dal limite della carreggiata, è fatto obbligo all'interessato di installare, a margine della piattaforma stradale, apposita barriera di sicurezza con caratteristiche, dimensioni e modalità di installazione stabilite dall'Area Viabilità. Tale obbligo può essere derogato per opera temporanea non superiore a 60 giorni e, in tal caso, possono essere prescritti altri dispositivi di protezione.

5. Sono consentiti, nei terreni adiacenti alla sede stradale, lavori di sbancamento, riporto e livellamento del terreno, previa autorizzazione. L'autorizzazione è rilasciata a condizione che l'intervento non costituisca limitazione per la circolazione e per la sicurezza stradale, nonché siano

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

garantite le condizioni per il regolare deflusso delle acque.

c) Fasce di rispetto per muri di cinta

1. Nei tratti di strada extraurbana, di classi 1,2, e 3 del precedente articolo 38, è vietato costruire o ricostruire muri di cinta di qualsiasi natura e consistenza a distanza inferiore di tre metri dal confine stradale.
2. Per le strade di classe 3 e 4 del precedente articolo 38, all'interno di zone edificabili o trasformabili previste dal PRG, suscettibile di attuazione diretta, ovvero all'interno di zone soggette a strumenti urbanistici attuativi, le distanze sono quelle previste dalla normativa della specifica zona omogenea.
3. Ai soli fini della sicurezza della circolazione, ove il muro di cinta sia realizzato entro metri 10 dal margine della carreggiata, è fatto obbligo all'interessato di installare, a margine della piattaforma stradale, apposita barriera di sicurezza con caratteristiche, dimensioni e modalità di installazione stabilite dal responsabile del procedimento

d) Fasce di rispetto per alberi e piantagioni

1. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascuna tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 metri.
2. Nei tratti di strada in rettilineo od in curva di raggio superiore a 250 metri, qualsiasi piantagione di specie legnosa, anche a carattere stagionale, che a completamento del ciclo vegetativo non superi in altezza un metro, può essere coltivata a distanza non inferiore ad un metro dal confine stradale.
3. Nei tratti di strada in rettilineo od in curva di raggio superiore a 250 metri qualsiasi piantagione di specie legnosa, anche di carattere stagionale, che a completamento del ciclo vegetativo, non superi l'altezza di 3 metri, può essere coltivata a distanza non inferiore a tre metri dal confine stesso.
4. Nei tratti di strada in rettilineo od in curva di raggio superiore a 250 metri qualsiasi piantagione non di specie legnosa, anche di carattere stagionale, che a completamento del ciclo vegetativo, non superi l'altezza di 3 metri, può essere coltivata a distanza non inferiore ad un metro dal confine stesso.
5. Ai soli fini della sicurezza della circolazione, ove gli alberi o le piantagioni costituenti ostacolo fisso, siano impiantati entro metri 10 dal margine della carreggiata, è fatto obbligo all'interessato di installare, a margine della piattaforma stradale, apposita barriera di sicurezza con caratteristiche, dimensioni e modalità di installazione stabilite dal responsabile del procedimento.
6. Le disposizioni di cui al punto a del presente articolo, si applicano anche alle piantagioni o alle singole essenze arboree di qualunque altezza, salvo quanto previsto al successivo comma 7.
7. Nei tratti di strada con curvatura di raggio inferiore o uguale a 250 metri, la fascia di rispetto delle piantagioni di cui ai commi 2, 3 e 4, a partire dai punti di tangenza, è pari al triplo della distanza di rispetto in rettilineo.
8. Ove per la conformazione dei luoghi al fine della sicurezza della circolazione, tali distanze non siano ritenute sufficienti, saranno prescritte distanze di rispetto superiori a quelle previste dal presente articolo.

e) Fasce di rispetto per siepi e recinzioni

1. Le siepi e le recinzioni non possono essere poste in opera lungo le strade extraurbane a distanza inferiore ad un metro dal confine. Se l'altezza della siepe o della recinzione è superiore ad un metro dal piano di appoggio, la distanza non può essere inferiore a tre metri.
2. Ai fini di cui al comma 1 si intende per recinzione il manufatto costituito da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali similari sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti dal suolo. Qualora il cordolo emerga dal suolo oltre 30 cm, la recinzione viene sempre considerata di altezza superiore ad un metro.
3. Ai soli fini della sicurezza della circolazione, ove per le recinzioni si utilizzino, entro la fascia di 10 metri dal margine della carreggiata, caratteristiche tipologiche e strutturali diverse da quelle di cui

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

al comma 2, è fatto obbligo all'interessato di installare, a margine della piattaforma stradale, apposita barriera di sicurezza con caratteristiche, dimensioni e modalità di installazione stabilite dal responsabile del procedimento.

4. Tutte le recinzioni come sopra consentite, dovranno nell'ambito della loro realizzazione, contenere le opere idonee a conservare il regolare deflusso delle acque superficiali.

ART. 40 – Nodi intermodali

1. Si tratta dei punti di connessione tra le principali infrastrutture viarie interne al territorio comunale e di connessione con il territorio regionale. In corrispondenza di tali nodi potranno essere realizzati:

- 1- *Fermate degli autobus attrezzate con pensiline per il ricovero dei passeggeri;*
- 2- *Cartelli indicatori e di comunicazione turistica;*
- 3- *Parcheggi per autoveicoli e motoveicoli di lunga sosta per chi usa il trasporto pubblico su gomma di collegamento con le aree di Spoleto, Foligno, Perugia.*
- 4- *Verde pubblico.*

ART. 41 – Reti dei pubblici servizi

1. Sono riportate alla **tavola di sintesi S2** le principali reti dei pubblici servizi, alle quali si applicano le vigenti norme nazionali e regionali sulla fasce di salvaguardia e sicurezza.
2. Nella progettazione e realizzazione di nuove reti dovranno adottarsi criteri di minimizzazione dell'impatto ambientale, e dovranno garantirsi le migliori condizioni di bio-permeabilità nelle infrastrutture che possano costituire barriera alla libera circolazione della fauna.

Capo V- Recinzioni nello spazio rurale

ART. 42- Recinzioni

1. All'interno delle Macroaree, il PRG Parte Operativa, detterà prescrizioni in ordine alle recinzioni ammesse, al fine di garantire la maggiore funzionalità dell'insediamento ed il migliore decoro urbano e di semplificare le relative procedure autorizzative.

2. Nello spazio rurale, le recinzioni dovranno rispettare le seguenti modalità realizzative. a-

Classe 2 Zone agricole e Aree agricole prive di particolare interesse

- 1- Le recinzioni devono essere realizzate nel rispetto dell'ambiente, delle disposizioni relative alle Unità di Paesaggio, senza l'eliminazione di siepi naturali e quanto altro possa costituire riparo naturale per la fauna.
- 2 - La realizzazione di recinzioni deve essere limitata all'area di pertinenza dell'edificio ad uso abitativo, per una superficie massima di mq 3000, o del centro aziendale per una superficie massima di 1 ha.
- 3- Le recinzioni di cui al punto precedente devono essere realizzate con:
 - *pali in legno (verticali, orizzontali o incrociati);*
 - *siepi di arbusti e piante di specie autoctone, di cui all'allegato 3 alle presenti norme "Abachi delle specie vegetali";*
 - *paletti verticali in profili di acciaio verniciati collegati da rete metallica, posizionata su un cordolo di cls di altezza fuori terra max. 20 cm, opportunamente mimetizzata con una siepe di specie autoctona, di cui all'allegato 3 alle presenti norme "Abachi delle specie vegetali";*
 - *L'altezza massima delle recinzioni deve essere di 1,70 m dal piano di campagna.*
 - *E' vietata la realizzazione di muretti.*
 - *E' vietato l'uso di filo spinato.*

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

4- I cancelli, con altezza massima di m 2,50 e larghezza massima di 4 m possono essere sostenuti da elementi in muratura le cui dimensioni di lunghezza e altezza degradante sono definite sentito il parere dalla Commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio, devono essere realizzati con:

- pali in legno (verticali, orizzontali o incrociati);
- profili di acciaio verniciati e rete metallica;
- strutture di ferro verniciato di disegno semplice senza fregi

5 - Le recinzioni per allevamenti zootecnici allo stato brado e semibrado devono:rispettare le seguenti caratteristiche:

ALLEVAMENTO	RECINZIONE	ALTEZZA	SUPERFICIE
Bovini	Pali di castagno infissi e filimetallici	1,70 m	1 ha ogni 1,4 UBA
Equini	Pali di castagno infissi e fili metallici	1,70 m	1 ha ogni 1,4 UBA
Ovi caprini	Pali di castagno infissi e rete specifica	1,20 m	1 ha ogni 1,4 UBA
Suini	Pali di castagno infissi e rete	1,20 m	2 ha max
Altre specie	Pali di castagno infissi e rete	1,20 m	4 ha max

COLTIVAZIONI	RECINZIONE	ALTEZZA	SUPERFICIE
Coltiv.tartufi	Pali di castagno infissi e rete	1,20 m	5.000 max

6. Per particolari esigenze dell'impresa agricola, debitamente documentate con PA, possono essere realizzate recinzioni diverse da quelle sopra descritte.

7. Il titolo abilitativo è subordinato:

- al parere vincolante dell'ASL nel caso di allevamenti zootecnici, esigenze sanitarie e/o disicurezza;
- al parere del competente servizio pubblico nel caso di particolari produzioni agricole (vivai, rimboschimenti, ecc.);
- alla realizzazione di "passi d'uomo" o scalette di attraversamento almeno uno ogni 200 m, salvo che nel titolo abilitativo ne sia espressamente vietata la realizzazione;
- essere posizionata a m 0,15 dal piano di campagna.
- una dichiarazione con la quale il titolare della proprietà si obbliga al ripristino dello stato dei luoghi, nel rispetto delle norme vigenti per lo spazio rurale, entro 1 anno dalla cessazione dell'attività;
- ad una autorizzazione nei confronti del Comune ad effettuare il ripristino dello stato dei luoghi, in caso di inadempienza, rivalendosi sul titolare dell'impresa agricola.

Classe 3 (Sistema reticolare principale di riferimento per le zoocenosi - Boschi, pascoli, aree nude, fasce di rispetto dei fiumi e dei laghi), e aree Boscate - Classe 4 (Aree di elevato ed elevatissimo valore naturalistico ambientale).

Le recinzioni dovranno essere realizzate preferibilmente con siepi di arbusti e piante autoctone (vedi allegato 3 alle presenti norme)

In alternativa potranno essere realizzate recinzioni con steccati di legno, come pure recinzioni in pali di legno infissi al suolo (senza muri di base o cordoli interrati) e triplo filo metallico liscio, che dovranno essere provviste di "passi d'uomo" o scalette di attraversamento almeno uno ogni 200 m, salvo che nel titolo abilitativo ne sia espressamente vietata la realizzazione; per le coltivazioni di tartufi saranno ammessi pali di castagno e reti metalliche di altezza di 1,20 m e per una superficie max di 5000 mq.

b- Sottoclasse 4b (Aree di elevatissimo interesse naturalistico: siti "Natura 2000" -SIC)

- Le recinzioni potranno essere ammesse solo all'interno delle macroaree, e potranno essere realizzate con siepi con arbusti e piante autoctone (vedi abaco delle specie vegetali in

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

appendice alle presenti norme), oppure con reti a maglie larghe (largh. 15 cm) o a maglie diverse ma sollevate da terra almeno 15 cm., o infine con muretti aventi aperture di 15 cm almeno, una ogni 2,00 metri di sviluppo.

3. fermo restando quanto sopra prescritto per le singole articolazioni del sistema extraurbano, per quanto attiene alle strade extraurbane vanno rispettate le seguenti normative:

a- . Le siepi e le recinzioni non possono essere poste in opera lungo le strade extraurbane a distanza inferiore ad un metro dal confine. Se l'altezza della siepe o della recinzione è superiore ad un metro dal piano di appoggio, la distanza non può essere inferiore a tre metri.

b- . Ai fini di cui al punto a, si intende per recinzione il manufatto costituito da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali similari sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti dal suolo (ove ammessi). Qualora il cordolo emerga dal suolo oltre 30 cm, la recinzione viene sempre considerata di altezza superiore ad un metro.

c. Ai soli fini della sicurezza della circolazione, ove per le recinzioni si utilizzino, entro la fascia di 10 metri dal margine della carreggiata, caratteristiche tipologiche e strutturali diverse da quelle di cui al punto b, è fatto obbligo all'interessato di installare, a margine della piattaforma stradale, apposita barriera di sicurezza con caratteristiche, dimensioni e modalità di installazione stabilite dal responsabile del procedimento.

d. Tutte le recinzioni come sopra consentite, dovranno nell'ambito della loro realizzazione, contenere le opere idonee a conservare il regolare deflusso delle acque superficiali.

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

TITOLO III SISTEMA INSEDIATIVO

ART. 43 - Generalità

- 1- Il PRG-Parte Strutturale, stabilisce:
 - a- i parametri urbanistici fondamentali prescritti per ogni tessuto o zona della macroarea **(allegato 6 tabella 5);**
 - b- la dotazione di aree per attrezzature pubbliche sia di vicinato, che di ambito come definito al precedente art.3 **(allegato 6 tabelle 4 e 5)**

Art. 44- Lo spazio urbano

1. Il P.R.G. Parte Strutturale, nella **carta di sintesi S2**, delimita lo spazio urbano, che comprende il sistema degli insediamenti abitativi esistenti e programmati ricompresi in macroaree all'interno delle quali individua i tessuti come definiti all'art. 3.
2. Il P.R.G. Parte Operativa dovrà disciplinare dettagliatamente le destinazioni d'uso ammesse all'interno della macroarea. Al fine di favorire l'integrazione funzionale tra residenza, terziario e attività compatibili, per i tessuti prevalentemente residenziali, sono assegnate le seguenti percentuali minime e massime per ogni tipologia di destinazione d'uso che il P.R.G. Parte operativa dovrà articolare in relazione alle caratteristiche e ubicazione di ogni di zona omogenea:
 - *residenziale da 30 % a 100% della SUC-urb realizzabile;*
 - *commerciale, esercizi pubblici in genere, direzionale, ristorazione, artigianale compatibile con la residenza, da 0 a 30%;*
 - *servizi culturali, sociali, ricreativi, sale di spettacolo, sportivi e per la salute e l'assistenza da 0 a 30%;*
3. Ad eccezione del tessuto esistente di formazione storica, il perimetro delle singole macroaree può essere modificato in sede di P.R.G. Parte Operativa senza che ciò costituisca variante al P.R.G. Parte Strutturale, una sola volta, a condizione che, in riferimento ai dati contenuti nell' allegato 6 "Dimensionamento P.R.G. Parte Strutturale":
 - a) la modifica interessi solo le zone di nuovo impianto per un valore massimo del 10% della superficie a tal fine destinata e a condizione che tale ampliamento sia in continuità con tali zone e non interessi zone vincolate;
 - b) il volume non superi del 5% quello previsto nella macroarea per le zone di nuovo impianto come quantificata nell'allegato 6 "Dimensionamento";
 - c) le modifiche e gli incrementi siano finalizzati a perseguire migliori soluzioni di assetto complessivo dal punto di vista urbanistico, di accessibilità, di condizioni ambientali, di qualità paesaggistiche, di dotazione di standard.
4. Il P.R.G. Parte Operativa, senza che ciò costituisca variante al P.R.G. Parte Strutturale, in riferimento a ciascuna macroarea, nel rispetto dei contenuti dell' allegato 6 alle presenti norme "Dimensionamento P.R.G. Parte strutturale":
 1. *perimetra in termini fondiari i tessuti esistenti di formazione recente e le zone di nuovo impianto fermo restando:*
 - *la perimetrazione fondiaria della macroarea modificabile come al comma 4;*
 - *il carattere peculiare e prevalente del tessuto esistente di formazione recente o della zona di nuovo impianto;*
 2. *articola in zone omogenee di cui al D.M. 1444/68 i Tessuti esistenti di formazione recente e le zone di nuovo impianto assegnando ad esse specifici caratteri e parametri d'intervento urbanistici ed edilizi;*
 3. *definisce le norme tecniche d'attuazione nel rispetto di quelle di P.R.G. Parte Strutturale, specificando ed eventualmente articolando gli interventi ammessi;*

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

4. *assicura il soddisfacimento degli standard.*

5. Le macroaree sono elencate e dettagliate in tessuti alla **tabella 5 dell'allegato 6** alle presenti norme.

Art. 45- Tessuto esistente di formazione storica prevalentemente residenziale

1. I Tessuti esistenti di formazione storica prevalentemente residenziale, sono le parti del territorio totalmente edificate, interessate da aggregazione di edifici, o edifici isolati, con relative aree di pertinenza, che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale a destinazione prevalentemente residenziale, piccole attività produttive artigianali e commerciali compatibili con la residenza, attività turistico-ricettive con la presenza di attrezzature pubbliche, servizi pubblici e di interesse pubblico, spazi verdi, nonché da spazi destinati alla mobilità pedonale e dei veicoli.

2. Tali tessuti sono assimilati ai sensi del D.M. 2 aprile 1968 n° 1444 alla zona omogenea A.

3. Nei tessuti esistenti di formazione storica prevalentemente residenziale, non è consentito:

- *Demolire gli edifici esistenti, ad eccezione degli edifici della edilizia ordinaria recente totalmente alterata o priva di caratteri tradizionali di cui alla DGR 420/2007;*
- *Ampliare gli edifici;*
- *Aumentare la cubatura;*
- *Aumentare il rapporto di copertura;*
- *Aumentare l'altezza degli edifici con esclusione dell'inserimento delle componenti strutturali direttamente collegate a miglioramenti sismici delle strutture esistenti;*
- *Modificare gli allineamenti esistenti;*
- *Eliminare la presenza di apparati decorativi storici, eliminare elementi architettonici storici (ancorché isolati ed indipendenti dall'edificio),*
- *Modificare le pendenze delle falde di copertura,*
- *Alterare gli elementi strutturali dell'edificio senza specifico riferimento al miglioramento del suo quadro strutturale e con diminuzione della vulnerabilità sismica;*
- *Modificare le mura urbane e le porte urbane, esse dovranno essere assoggettate esclusivamente ad interventi di MO, MS, RC con esclusione di qualsiasi intervento di demolizione e integrazione e, nell'assoluto rispetto degli elementi costruttivi e dei materiali originali.*

4. Nei tessuti esistenti di formazione storica prevalentemente residenziale si può intervenire:

- *In forma diretta mediante MO, MS, RC, RE1, OI, BA.*
- *In forma indiretta di cui al precedente art. 9*

Gli interventi ammessi dovranno essere eseguiti nel rispetto dei contenuti **dell'allegato 5**.

5. In tali tessuti, in relazione alle destinazioni d'uso consentite, il Comune con provvedimento motivato, può prevedere che tutte o parte delle aree a standard siano sostituite da adeguati servizi ed infrastrutture, che garantiscano migliori soluzioni urbanistiche anche realizzati nelle aree adiacenti; al fine dell'applicazione degli standard, sono computabili oltre alle aree pubbliche, anche quelle di uso pubblico in base a convenzione o atto d'obbligo. Con provvedimento motivato, su richiesta del proponente l'intervento, l'Amministrazione Comunale, in alternativa al reperimento degli standard di legge, prevede che dette aree possano essere monetizzate come regolamentate da specifica Delibera di Consiglio Comunale

6. Nei tessuti esistenti di formazione storica prevalentemente residenziale sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

1.00 INFRASTRUTTURE E SERVIZI

1.10. TRASPORTO

1.20. SERVIZI TECNOLOGICI.

1.30. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1.31. VITA ASSOCIATIVA E CULTURA

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

- 1.32.CULTO
- 1.33.SANITA'
- 1.34.ISTRUZIONE
- 1.35.ATT. SPORTIVE
- 1.36.EDIFICI PER LO SPORT
- 1.37.SERVIZI PRIVATI PER ATTREZZATURE SPORTIVE, RICETTIVE E RICREATIVE
- 1.42.DIFESA, ORDINE PUBBLICO.
- 1.44.AREE PER LA PROTEZIONE CIVILE E L'EMERGENZA
- 1.50.VERDE
- 1.60.PARCHEGGI
- 1.61.PARCHEGGI COPERTI
- 1.62.AREE PAVIMENTATE-STRADE

2. ATTIVITA' AGRICOLE

- 2.43.IMPIANTI PRODUTTIVI AGROALIMENTARI
- 2.44.COSTRUZIONI PER LA VENDITA DI PRODOTTI AGRICOLI DELL'AZIENDA
- 2.45.COSTRUZIONI PER CENTRI DI DOCUMENTAZIONE DELLA ATTIVITA'
' DELL'AZIENDA, PER LA RICERCA, PER LO SVILUPPO DI PRODUZIONI TIPICHE
- 2.46.COSTRUZIONI PER LA RICETTIVITA' RURALE

3.00.ATTREZZATURE PRODUTTIVE

- 3.21..ARTIGIANATO DI SERVIZIO
- 3.22.1.ARTIGIANATO PRODUTTIVO tipo A, a basso impatto ambientale (acustico, in termini di
emissione in
atmosfera, in acqua e su suolo)

4.00.ATTREZZATURE COMMERCIALI E TERZIARIE

4.11.MERCATI DI QUARTIERE

4.12.1.COMMERCIO AL MINUTO DI TIPO A:

Comprende esercizi caratterizzati da:

k) bassa o nulla specializzazione

l) prodotti voluminosi e pesanti

m) prodotti comuni

n) rapporto spersonalizzato tra utente ed esercente

o) necessità di accesso diretto con auto e tempo di "acquisto" basso

le tabelle merceologica ivi ricomprese saranno eventualmente definite dal piano di settore;

4.12.2.COMMERCIO AL MINUTO DI TIPO B:

Comprende esercizi caratterizzati da:

p) elevata specializzazione

q) prodotti rari e di qualità

r) prodotti comuni

s) rapporto personalizzato tra utente ed esercente

t) tempo di accesso medio e tramite percorsi pedonali

Le tabelle merceologiche ivi ricomprese saranno eventualmente definite dal piano di
settore

4.40.BANCHE, FINANZA

4.41.ATTIVITA' DIREZIONALI IN GENERE

4.42.UFFICI PRIVATI, ASSICURATIVI E VARI

4.43.LIBERE PROFESSIONI

4.44.SERVIZI QUOTIDIANI E BANALI

5.00.RESIDENZE

5.10.ABITAZIONI

5.11.RESIDENZE COLLETTIVE

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

- 5.12. ANNESSI ALLA RESIDENZA
- 6.00. ATTREZZATURE TURISTICHE
 - 6.10. ESERCIZI ALBERGHIERI (LR18/06)
 - 6.10.1. ALBERGHI (LR18/06)
 - 6.10.3. ALBERGHI RESIDENZIALI (LR18/06)
 - 6.10.4. ALBERGHI DIFFUSI (LR18/06)
 - 6.10.6. RESIDENZE DELLA SALUTE-BEATY-FARM (LR18/06)
- 6.20. ESERCIZI EXTRALBERGHIERI
 - 6.20.2. CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE (LR18/06)
 - 6.20.3. CASE PER FERIE (LR18/06)
 - 6.20.4. CASE RELIGIOSE DI OSPITALITA' (LR18/06)
 - 6.20.5. CENTRO SOGGIORNO STUDI (LR18/06)
 - 6.20.6. OSTELLI DELLA GIOVENTU' (LR18/06)
 - 6.20.7. KINDERHEIMER-CENTRI DI VACANZA PER RAGAZZI (LR18/06)

Art. 46 - Tessuti esistenti di formazione recente prevalentemente residenziali e a servizi

1. I tessuti esistenti di formazione recente prevalentemente residenziali e a servizi, sono le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, comunque in corso di completamento, con la presenza di attività produttive artigianali compatibili con la residenza, commerciali, direzionali e attività turistico-ricettive nonché di attrezzature pubbliche, servizi pubblici e di interesse pubblico, spazi verdi, nonché da spazi destinati alla mobilità pedonale e dei veicoli.
2. In tali tessuti è consentita la nuova edificazione nel rispetto dell'If e dell'Uf stabiliti dal PRG Parte Strutturale.
3. Nei Tessuti esistenti di formazione recente prevalentemente residenziali e a servizi, il Comune con provvedimento motivato, può prevedere che tutte o parte delle aree a standard siano sostituite da adeguati servizi ed infrastrutture, che garantiscano migliori soluzioni urbanistiche anche realizzati nelle aree adiacenti; al fine dell'applicazione degli standard, sono computabili oltre alle aree pubbliche, anche quelle di uso pubblico in base a convenzione o atto d'obbligo. Con provvedimento motivato, su richiesta del proponente l'intervento, l'Amministrazione Comunale, in alternativa al reperimento degli standard di legge, prevede che dette aree possano essere monetizzate come regolamentata da specifica Delibera di consiglio Comunale.
4. Gli interventi ammessi dovranno conformarsi a quanto già esistente senza alterare l'assetto morfologico in atto e rifarsi alle caratteristiche tipologiche, costruttive e dei materiali degli edifici esistenti qualora questi abbiano valore testimoniale dello sviluppo urbano.
5. Il P.R.G. Parte operativa articola e delimita fondiariamente i tessuti esistenti di formazione recente prevalentemente residenziali assimilandoli alle zone omogenee B e per servizi assimilati alle zone omogenee F, di cui al D.M. 1444/68.
6. Per ciascuna delle diverse zone B che il P.R.G. parte operativa potrà stabilire, saranno definiti i parametri urbanistici, edilizi ed ecologici entro i seguenti limiti:

Uf(mq/mq)	Ip (%)	Sc (%)	H (m)
esistente/ da 0,33 a 0,60	30	40	6,5

7. Per le zone F il P.R.G. parte operativa definisce la loro destinazione e la tipologia del servizio. La loro attuazione, qualora comporti la realizzazione di edifici, dovrà rispettare i seguenti parametri:

Ut(mq/mq)	Ip (%)	Sc (%)	H (m)
-----------	--------	--------	-------

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

esistente / fino a 0,5

30

40

6,5

L'attuazione è subordinata alla predisposizione di un progetto di opera pubblica che, qualora comporti interventi di nuova costruzione e/o ristrutturazione urbanistica, deve essere corredato da studi di microzonazione sismica ai sensi della D.G.R. 745/2001, art. 2 punto c).

Il volume destinato dal P.R.G. Parte operativa alla realizzazione di servizi non può essere riconvertito ai fini residenziali.

8. Nei tessuti esistenti di formazione recente prevalentemente residenziali e a servizi, il P.R.G. Parte operativa individua

ed assoggetta ad attuazione indiretta:

- le parti del tessuto ove promuovere processi di riqualificazione urbanistica con completamento o realizzazione

delle opere di urbanizzazione;

- le parti di tessuto ove l'edificazione è parzialmente o scarsamente realizzata e le opere di urbanizzazione vanno completate o realizzate.

Per tali interventi l'indice di utilizzazione fondiaria e l'altezza massima degli edifici non potranno essere superiori

a quelli esistenti, garantendo gli standard necessari per la tipologia degli insediamenti. Sino alla definizione dello specifico strumento attuativo, sono consentiti i soli interventi di MO e MS.

9. Nei tessuti esistenti di formazione recente prevalentemente residenziali e a servizi sono consentite le seguenti destinazioni d'uso degli edifici e delle pertinenze.

1.00.INFRASTRUTTURE E SERVIZI

1.10.TRASPORTO

1.20.SERVIZI TECNOLOGICI.

1.30.PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1.31.VITA ASSOCIATIVA E CULTURA

1.32.CULTO

1.33.SANITA'

1.34.ISTRUZIONE

1.35.ATT. SPORTIVE

1.36.EDIFICI PER LO SPORT

1.37.SERVIZI PRIVATI PER ATTREZZATURE SPORTIVE, RICETTIVE E RICREATIVE

1.42.DIFESA, ORDINE PUBBLICO.

1.44.AREE PER LA PROTEZIONE CIVILE E L'EMERGENZA

1.50.VERDE

1.60.PARCHEGGI

1.61.PARCHEGGI COPERTI

1.62.AREE PAVIMENTATE-STRADE

2. ATTIVITA' AGRICOLE

2.43.IMPIANTI PRODUTTIVI AGROALIMENTARI

2.44.COSTRUZIONI PER LA VENDITA DI PRODOTTI AGRICOLI DELL'AZIENDA

2.45.COSTRUZIONI PER CENTRI DI DOCUMENTAZIONE DELLA ATTIVITA'

DELL'AZIENDA, PER LA RICERCA, PER LO SVILUPPO DI PRODUZIONI TIPICHE

2.46.COSTRUZIONI PER LA RICETTIVITA' RURALE

3.00.ATTREZZATURE PRODUTTIVE

3.21..ARTIGIANATO DI SERVIZIO

3.22.1.ARTIGIANATO PRODUTTIVO tipo A, a basso impatto ambientale (acustico, in termini di emissione in atmosfera, in acqua e su suolo)

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

3.22.2.ARTIGIANATO PRODUTTIVO tipo B, a maggior impatto ambientale (acustico, in termini di emissione in atmosfera, in acqua e su suolo)

4.00.ATTREZZATURE COMMERCIALI E TERZIARIE

4.11.MERCATI DI QUARTIERE

4.12.1.COMMERCIO AL MINUTO DI TIPO A:

Comprende esercizi caratterizzati da:

u) bassa o nulla specializzazione

v) prodotti voluminosi e pesanti

w) prodotti comuni

x) rapporto spersonalizzato tra utente ed esercente

y) necessità di accesso diretto con auto e tempo di “acquisto” basso

Le tabelle merceologiche ivi ricomprese saranno eventualmente definite dal piano di settore;

4.12.2.COMMERCIO AL MINUTO DI TIPO B:

Comprende esercizi caratterizzati da:

z) elevata specializzazione

aa) prodotti rari e di qualità

bb) prodotti comuni

cc) rapporto personalizzato tra utente ed esercente

dd) tempo di accesso medio e tramite percorsi pedonali

Le tabelle merceologiche ivi ricomprese saranno eventualmente definite dal piano di settore

4.40.BANCHE, FINANZA

4.41.ATTIVITA' DIREZIONALI IN GENERE

4.42.UFFICI PRIVATI, ASSICURATIVI E VARI

4.43.LIBERE PROFESSIONI

4.44.SERVIZI QUOTIDIANI E BANALI

5.00.RESIDENZE

5.10.ABITAZIONI

5.11.RESIDENZE COLLETTIVE

5.12.ANNESSI ALLA RESIDENZA

6.00.ATTREZZATURE TURISTICHE

6.10.ESERCIZI ALBERGHIERI (LR18/06)

6.10.1.ALBERGHI (LR18/06)

6.10.3.ALBERGHI RESIDENZIALI(LR18/06)

6.10.4.ALBERGHI DIFFUSI(LR18/06)

6.10.6.RESIDENZE DELLA SALUTE-BEATY-FARM(LR18/06)

6.20.ESERCIZI EXTRALBERGHIERI

6.20.2.CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE(LR18/06)

6.20.3.CASE PER FERIE(LR18/06)

6.20.4.CASE RELIGIOSE DI OSPITALITA'(LR18/06)

6.20-5.CENTRO SOGGIORNO STUDI(LR18/06)

6.20.6.OSTELLI DELLA GIOVENTU'(LR18/06)

6.20.7.KINDERHEIMER-CENTRI DI VACANZA PER RAGAZZI(LR18/06)

6.60.RESIDENZE D'EPOCA(LR18/06)

10. Gli interventi edilizi ammessi sono consentiti in attuazione diretta mediante il rilascio di Permessi di Costruire o S.C.I.A., qualora esistano opere di Urbanizzazione, subordinando comunque gli interventi, al pagamento degli oneri nei termini regolamentati dalla legislazione in vigore, o con attuazione diretta nei casi previsti dal P.R.G. Parte operativa.

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

Art. 47 - Zone di nuovo impianto prevalentemente residenziali

1. Le zone di nuovo impianto prevalentemente residenziali sono le parti del territorio destinate alla realizzazione di nuovi insediamenti residenziali, attività produttive artigianali compatibili con la residenza, commerciali e direzionali nonché attrezzature pubbliche, spazi verdi, spazi per la mobilità.

2. Il P.R.G. parte operativa articola e delimita fondiariamente le zone di nuovo impianto prevalentemente residenziali assimilandole alle zone omogenee C di cui al D.M. 1444/68.

3. Nelle zone di nuovo impianto prevalentemente residenziali l'indice di utilizzazione territoriale (Ut), è definito come Segue

- zona di Sellano e Villamagina pari 0,2 mq/mq (altezza massima 6,50 ml, Ip pari a 30% e Sc 40%)

- zona del soglio per 0,083 (altezza massima 3,00 ml Ip pari a 50% e Sc 30%)

(non sono previste ulteriori zone di nuovi impianti)

4. L'attuazione degli interventi è ammessa con le modalità di cui all'Art. 101 e seguenti dell R.R. 2/2015.

7. Le destinazioni d'uso degli edifici e delle aree di pertinenza sono:

1.00 INFRASTRUTTURE E SERVIZI

1.10.TRASPORTO

1.20.SERVIZI TECNOLOGICI.

1.30.PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1.31.VITA ASSOCIATIVA E CULTURA

1.32.CULTO

1.33.SANITA'

1.34.ISTRUZIONE

1.35.ATT. SPORTIVE

1.36.EDIFICI PER LO SPORT

1.37.SERVIZI PRIVATI PER ATTREZZATURE SPORTIVE, RICETTIVE E RICREATIVE

1.42.DIFESA, ORDINE PUBBLICO.

1.50.VERDE

1.60.PARCHEGGI

1.61.PARCHEGGI COPERTI

1.62.AREE PAVIMENTATE-STRADE

2. ATTIVITA' AGRICOLE

2.43.IMPIANTI PRODUTTIVI AGROALIMENTARI

2.44.COSTRUZIONI PER LA VENDITA DI PRODOTTI AGRICOLI DELL'AZIENDA

2.45.COSTRUZIONI PER CENTRI DI DOCUMENTAZIONE DELLA ATTIVITA'

DELL'AZIENDA, PER LA RICERCA, PER LO SVILUPPO DI PRODUZIONI TIPICHE

2.46.COSTRUZIONI PER LA RICETTIVITA' RURALE

3.00.ATTREZZATURE PRODUTTIVE

3.21..ARTIGIANATO DI SERVIZIO

3.22.1.ARTIGIANATO PRODUTTIVO tipo A, a basso impatto ambientale (acustico, in termini di emissione in atmosfera, in acqua e su suolo)

3.22.2.ARTIGIANATO PRODUTTIVO tipo B, a maggior impatto ambientale (acustico, in termini di emissione in

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

atmosfera, in acqua e su suolo)

4.00 ATTREZZATURE COMMERCIALI E TERZIARIE

4.11.MERCATI DI QUARTIERE

4.12.1.COMMERCIO AL MINUTO DI TIPO A:

Comprende esercizi caratterizzati da:

ee) bassa o nulla specializzazione

ff) prodotti voluminosi e pesanti

gg) prodotti comuni

hh) rapporto spersonalizzato tra utente ed esercente

ii) necessità di accesso diretto con auto e tempo di “acquisto” basso

Le tabelle merceologiche ivi ricomprese saranno eventualmente definite dal piano di settore;

4.12.2.COMMERCIO AL MINUTO DI TIPO B:

Comprende esercizi caratterizzati da:

jj) elevata specializzazione

kk) prodotti rari e di qualità

ll) prodotti comuni

mm) rapporto personalizzato tra utente ed esercente

nn) tempo di accesso medio e tramite percorsi pedonali

Le tabelle merceologiche ivi ricomprese saranno eventualmente definite dal piano di settore

4.40.BANCHE, FINANZA

4.41.ATTIVITA' DIREZIONALI IN GENERE

4.42.UFFICI PRIVATI, ASSICURATIVI E VARI

4.43.LIBERE PROFESSIONI

4.44.SERVIZI QUOTIDIANI E BANALI

5.00.RESIDENZE

5.10.ABITAZIONI

5.11.RESIDENZE COLLETTIVE

5.12.ANNESSI ALLA RESIDENZA

6.00 ATTREZZATURE TURISTICHE

6.10.ESERCIZI ALBERGHIERI (LR18/06)

6.10.1.ALBERGHI (LR18/06)

6.10.3.ALBERGHI RESIDENZIALI(LR18/06)

6.10.4.ALBERGHI DIFFUSI(LR18/06)

6.10.6.RESIDENZE DELLA SALUTE-BEATY-FARM(LR18/06)

6.20.ESERCIZI EXTRALBERGHIERI

6.20.1.COUNTRY-HOUSE – RESIDENZE DI CAMPAGNA(LR18/06)

6.20.2.CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE(LR18/06)

6.20.3.CASE PER FERIE(LR18/06)

6.20.4.CASE RELIGIOSE DI OSPITALITA'(LR18/06)

6.20-5.CENTRO SOGGIORNO STUDI(LR18/06)

6.20.6.OSTELLI DELLA GIOVENTU'(LR18/06)

6.20.7.KINDERHEIMER-CENTRI DI VACANZA PER RAGAZZI(LR18/06)

6.60.RESIDENZE D'EPOCA(LR18/06)

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

Art. 48 - Zone di nuovo impianto prevalentemente a servizi

1. Le zone di nuovo impianto prevalentemente a servizi sono le zone destinate alla realizzazione di servizi pubblici o di interesse pubblico, di iniziativa pubblica o privata, di scala comunale o sovracomunale, di cui agli artt. 59 e 60 della L.R. 27/2000.

2. Il P.R.G. Parte strutturale quantifica l'entità delle aree a tal fine destinate in relazione alla popolazione residente o all'utenza di cui all'allegato 6 "dimensionamento". Il P.R.G. Parte operativa delimita fondiariamente le zone assimilandole alle zone omogenee F di cui al D.M. 1444/68 e definisce la tipologia del servizio.

3. Per le zone F il P.R.G. parte operativa definisce la loro destinazione e la tipologia del servizio. La loro attuazione qualora comporti la realizzazione di edifici dovrà rispettare i seguenti parametri:

Ut(mq/mq)	Ip (%)	Sc (%)	H (m)
esistente / fino a 0,5	30	40	6,5

4. Le destinazioni d'uso degli edifici e delle aree di pertinenza sono:

1.00 INFRASTRUTTURE E SERVIZI

- 1.10.TRASPORTO
- 1.20.SERVIZI TECNOLOGICI.
- 1.30.PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
- 1.31.VITA ASSOCIATIVA E CULTURA
- 1.32.CULTO
- 1.33.SANITA'
- 1.34.ISTRUZIONE
- 1.35.ATT. SPORTIVE
- 1.36.EDIFICI PER LO SPORT
- 1.37.SERVIZI PRIVATI PER ATTREZZATURE SPORTIVE, RICETTIVE E RICREATIVE
- 1.41.CIMITERI
- 1.42.DIFESA, ORDINE PUBBLICO.
- 1.43.CANILE
- 1.44.AREE PER LA PROTEZIONE CIVILE E L'EMERGENZA
- 1.50.VERDE
- 1.60.PARCHEGGI
- 1.61.PARCHEGGI COPERTI
- 1.62.AREE PAVIMENTATE-STRADE

2. ATTIVITA' AGRICOLE

- 2.43.IMPIANTI PRODUTTIVI AGROALIMENTARI
- 2.44.COSTRUZIONI PER LA VENDITA DI PRODOTTI AGRICOLI DELL'AZIENDA
- 2.45.COSTRUZIONI PER CENTRI DI DOCUMENTAZIONE DELLA ATTIVITA'
' DELL'AZIENDA, PER LA RICERCA, PER LO SVILUPPO DI PRODUZIONI TIPICHE
- 2.46.COSTRUZIONI PER LA RICETTIVITA' RURALE

6.00 ATTREZZATURE TURISTICHE

- 6.10.ESERCIZI ALBERGHIERI (LR18/06)
 - 6.10.1.ALBERGHI (LR18/06)
 - 6.10.2.MOTELS(LR18/06)
 - 6.10.6.RESIDENZE DELLA SALUTE-BEATY-FARM(LR18/06)

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

6.20.ESERCIZI EXTRALBERGHIERI

6.20.4.CASE RELIGIOSE DI OSPITALITA'(LR18/06)

6.20-5.CENTRO SOGGIORNO STUDI(LR18/06)

6.20.6.OSTELLI DELLA GIOVENTU'(LR18/06)

6.20.7.KINDERHEIMER-CENTRI DI VACANZA PER RAGAZZI(LR18/06)

6.30 ESERCIZI RICETTIVI ALL'ARIA APERTA

6.30.1.CAMPEGGI(LR18/06)

6.30.2.VILLAGGI TURISTICI(LR18/06)

6.30.3.CAMPING VILLAGE(LR18/06)

6.40 STR. RICETT. ALL'ARIA APERTA NON APERTE AL PUBBLICO E CAMPEGGI DIDATTICOEDUCATIVI(LR18/06)

6.50.AREE ATTREZZATE DI SOSTA TEMPORANEA(LR18/06)

4. L'attuazione degli interventi di NC è subordinata alla predisposizione di piano attuativo o progetto di opera pubblica, corredati da studi di microzonazione sismica ai sensi della D.G.R. 745/2001, art. 2 punto c). Il volume destinato dal P.R.G. parte operativa alla realizzazione di servizi non può essere riconvertito ai fini residenziali.

5. Il P.R.G. Parte operativa può individuare aree destinate al parcheggio, aggiuntive a quelle definite dallo standard. In dette zone è vietata la costruzione di qualsiasi edificio. L'area deve garantire una superficie permeabile di almeno il 30% e vanno poste in opera alberature, di cui **all'allegato 3** "Abaco delle specie vegetali", pari ad 1 albero ogni 100 mq.

Art. 49 - Tessuti esistenti di formazione recente e zone di nuovo impianto prevalentemente produttive

1. I tessuti esistenti di formazione recente e le zone di nuovo impianto prevalentemente produttive sono le zone destinate al completamento o alla nuova costruzione di opifici di industriali, artigianali, commercio all'ingrosso e direzionale e per servizi legati alle attività produttive. In tali zone non sono ammessi stabilimenti a rischio di incidente rilevante, di cui al

D.M. 09.05.2001. E' consentita per ciascun insediamento la costruzione di un alloggio della Suc massima di mq 120 da destinare alla abitazione del titolare o di chi è preposto alla custodia del complesso aziendale, per ogni lotto minimo di mq 2000.

2. L'attuazione è ammessa tramite intervento diretto nei tessuti esistenti di formazione recente e tramite intervento indiretto nelle zone di nuovo impianto.

3. Sarà a carico dei soggetti attuatori la realizzazione della quota parte delle opere di urbanizzazione primaria (viabilità pubblica, parcheggi e verde pubblico) previste al riguardo **del R.R 2/2015**.

4. Sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso

1.00.INFRASTRUTTURE E SERVIZI

1.10.TRASPORTO

1.20.SERVIZI TECNOLOGICI.

1.30.PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1.31.VITA ASSOCIATIVA E CULTURA

1.50.VERDE

1.60.PARCHEGGI

1.61.PARCHEGGI COPERTI

1.62.AREE PAVIMENTATE-STRADE

2. ATTIVITA' AGRICOLE

2.43.IMPIANTI PRODUTTIVI AGROALIMENTARI

2.44.COSTRUZIONI PER LA VENDITA DI PRODOTTI AGRICOLI DELL'AZIENDA

2.45.COSTRUZIONI PER CENTRI DI DOCUMENTAZIONE DELLA ATTIVITA

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

' DELL'AZIENDA, PER LA RICERCA, PER LO SVILUPPO DI PRODUZIONI TIPICHE
2.46.COSTRUZIONI PER LA RICETTIVITA' RURALE

3.00.ATTREZZATURE PRODUTTIVE

3.10.ATTIVITA' INDUSTRIALI

3.11.ALLOGGI A SERVIZIO DI ATTIVITA' PRODUTTIVE

3.21..ARTIGIANATO DI SERVIZIO

3.22.1.ARTIGIANATO PRODUTTIVO tipo A, a basso impatto ambientale (acustico, in termini di emissione in atmosfera, in acqua e su suolo)

3.22.2.ARTIGIANATO PRODUTTIVO tipo B, a maggior impatto ambientale (acustico, in termini di emissione in atmosfera, in acqua e su suolo)

4.00 ATTREZZATURE COMMERCIALI E TERZIARIE

4.13.GRANDI MAGAZZINI

4.14.FIERE ESPOSIZIONI

4.15.DEPOSITI PER IL TRASPORTO DELLE MERCI.

4.16.COMMERCIO ALL'INGROSSO

4.40.BANCHE, FINANZA

4.41.ATTIVITA' DIREZIONALI IN GENERE

4.42.UFFICI PRIVATI, ASSICURATIVI E VARI

4.43.LIBERE PROFESSIONI

4.44.SERVIZI QUOTIDIANI E BANALI

6.00.ATTREZZATURE TURISTICHE

6.10.ESERCIZI ALBERGHIERI (LR18/06)

6.10.1.ALBERGHI (LR18/06)

6.10.2.MOTELS(LR18/06)

6.50.AREE ATTREZZATE DI SOSTA TEMPORANEA(LR18/06)

5.E' consentito il commercio al minuto per medie strutture di vendita di cui all'art. 8 del D.Lgs. 31.03.1998 n° 114 esclusivamente per i generi sottoindicati:

- auto, moto veicoli in genere, cicli, nautica e motonautica , pezzi di ricambio e/o accessori;
- materiale da costruzione edile, industriale, legnami e prodotti derivati, materiali per prevenzione incendi ed impiantistica in genere, materiale igienico sanitario;
- prodotti, attrezzature e macchine per le attività agricole e la zootecnia;
- macchine ed attrezzature per l'industria, il commercio, l'artigianato e gli uffici;
- elettrodomestici, attrezzature elettroniche e prodotti Hi-Tec;
- ferramenta, bricolage, vetro e prodotti collegati;
- mobili e componentistica di arredo in genere;
- combustibili ed olii minerali;
- attività ed articoli funerari.

6.Il P.R.G. Parte strutturale quantifica l'entità delle aree a tal fine destinate come da **all'allegato 6** "dimensionamento". Il P.R.G. Parte operativa delimita fondiariamente le zone assimilandole alle zone omogenee D di cui al D.M. 1444/68,definendo per ciascuna zona i parametri urbanistici, edilizi ed ecologici nei limiti di:

Rc max (%)

esistente / 50%

Ip min (%)

**esistente/ 20% per nuovi
edifici**

**H max
(m)**

8

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

ART. 50 Aree per Attrezzature cimiteriali

1. Di esse non fanno parte le relative zone di rispetto, che sono indicate nelle tavole di piano per l'applicazione dei prescritti vincoli di inedificabilità. Tali aree di rispetto possono essere utilizzate ai fini della cubatura e della superficie a favore delle aree agricole limitrofe.
2. La realizzazione di nuove zone cimiteriali e l'ampliamento di quelle esistenti, dovrà avvenire nell'ambito di un progetto generale unitario di recupero, che dovrà prevedere adeguate aree destinate a verde alberato, parcheggi e spazi di servizio.
3. Dovranno essere garantiti parcheggi per una quota pari ad 1/10 della Sf, da realizzare preferibilmente con pavimentazioni semipermeabili.
4. I cimiteri sono isolati dall'abitato mediante una zona di rispetto di 50 metri, nel rispetto delle vigenti normative nazionali e tenuto conto delle deroghe concesse dalla competente ASL a seguito della richiesta comunale.
5. Nella zona di rispetto ai cimiteri a norma del T.U. delle leggi sanitarie vigenti, è vietata qualsiasi nuova edificazione, mentre per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dal comma 1 punti a), b), c) e d) dell'art. 8 delle presenti norme.
6. L'ampliamento delle zone cimiteriali può avvenire sulle aree di rispetto, alla condizione che queste vengano contemporaneamente e corrispondentemente incrementate.
7. Nelle fasce di rispetto dei cimiteri è ammessa la posa in loco di manufatti a carattere mobile adibiti a chioschi per la vendita di fiori previa stipula di convenzione nella quale il concessionario si impegna in qualsiasi momento a rimuovere il chiosco su semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale senza peraltro poter richiedere indennizzo alcuno.
8. Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione di cui al periodo precedente si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre.
9. Al fine dell'acquisizione del parere della competente azienda sanitaria locale, previsto dal presente articolo, decorsi inutilmente due mesi dalla richiesta, il parere si ritiene espresso favorevolmente.

ART. 51 aree per la protezione civile e per l'emergenza. (APC)

1. Il PRG:

- a- ha definito, tenuto conto delle caratteristiche del territorio del comune di Sellano e della mancanza di attività produttive ad alto rischio di incidente e di infrastrutture di trasporto ad alta intensità di traffico sia di persone che di materiali, le seguenti tipologie di rischio **(vedi tavola S5)**:
 1. rischio sismico
 2. rischio di esondazione (vedi precedente)
 3. Rischio di frana
- b- Ha individuato i seguenti edifici di valore strategico ai fini dei soccorsi:

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

- 1- Caserma dei Carabinieri in Sellano capoluogo (generale per l'intero comune)
 - 2- Plesso polifunzionale in via Terni in Sellano capoluogo (generale per l'intero comune)
 - 3- Palazzo comunale in Sellano capoluogo (generale per l'intero comune)
 - 4- Centro civico in Molini d'Orsano (ambito di Orsano)
 - 5- Centro civico in Civitella (ambito del Montesantese)
 - 6- Edificio polifunzionale in Villamagina (ambito di Sellano-Villamagina);
 - 7- Edificio polifunzionale in Pupaggi (ambito di Cammoro)
 - 8- Ufficio postale in Sellano capoluogo
- c- Ha dimensionato e localizzato le aree della protezione civile, anche in relazione alle vie di accesso, nel rispetto delle circolari 2251/95 e 2404/96, secondo le seguenti tipologie:
- 1- aree di attesa;
Sellano campo sportivo
 - 2- aree di ammassamento dei soccorritori e delle risorse; 2.1. Sellano campo sportivo
 - 3- aree di ricovero: si individuano le seguenti aree: i. Villamagina
ii. Pupaggi
iii. Civitella
iv. Casale Ronchetti
v. Molini d'Orsano (di Mezzo)

2. Per le aree di ricovero del punto precedente, già attrezzate e dotate di moduli abitativi in legno, di buona qualità funzionale ed ambientale, sono ammessi:

- 1- *l'utilizzo dei moduli per attività ricettive, preferibilmente di carattere sociale, gestite direttamente dal comune o da privati, tramite selezione pubblica e stipula di apposite convenzioni,;*
- 2- *l'utilizzo di una parte dei medesimi moduli, opportunamente individuati in sede di PRG Parte Operativa, per attività di promozione di impresa per attività di servizio o artigianali ecocompatibili aventi necessità di piccole superfici e per periodi di tempo limitati.*
- 3- *La realizzazione di opere di mitigazione dell'impatto ambientale e paesaggistico del nucleo (alberature, schermi protettivi arbustivi e arborei, ecc)*
- 4- *Il miglioramento delle dotazioni di verde e parcheggi pubblici;*

3. Per eventuali future trasformazioni delle zone per la protezione civile dovranno essere rispettati i seguenti parametri:

- a- $U_t = 3000 \text{ mq/ha}$
- b- $H_{\text{max}} = 6,50$
- c- $\text{Parcheggi} = 10\% \text{ della St}$
- d- $\text{Verde pubblico} = 20\% \text{ della St}$

ART. 52 – Zone destinate a cave

1. L'estrazione di materiale di cava è consentito nelle aree del territorio comunale solo all'interno dei giacimenti di cava accertati (come riportati alla **tavola S2**) ai sensi dell'art. 5 bis della L.R. 2/2000 e sulla base dei singoli progetti definitivamente approvati ed autorizzati.

2. Nelle cartografie del PRG Parte strutturale è stato riportato il perimetro delle cave in esercizio come da progetto approvato.

3. L'estrazione di materiale di cava è consentito ai sensi della L.R. 2/2000 e relativo regolamento nelle aree di cava i cui progetti sono stati definitivamente approvati e l'attività è stata autorizzata

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

prima della data di adozione del PRG Parte strutturale (22-11-2005).

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

TITOLO IV SPAZIO RURALE

Capo I - Disciplina per lo Spazio rurale

N.B. PER GLI ARTICOLI CHE SEGUONO, DAL 53 AL 69 IL RIFERIMENTO NORMATIVO GENERALE DEVE INTENDERSI COINCIDENTE CON - IL TITOLO IV, CAPO I SEZ III ARTT. 88-94 DELLA L.R. 1/2015.

Art. 53 - Aree delle risorse agricole dello spazio rurale

Art. 54 - Le Aree boscate – Eb

Art. 55 - Le Aree agricole prive di particolare interesse – Ea

Art. 56 - Disciplina per la pratica agricola

Art. 57 - Disciplina per le serre

Art. 58 - Disciplina per la zootecnia

Art. 59 - Disciplina per l'attività silvocolturale

Art. 60 - Disciplina per i silos e serbatoi

Art. 61 - Disciplina delle modificazioni del suolo disposizioni di carattere generale

Art. 62 - Modificazioni del suolo per bonifica agraria

Art. 63 - Modificazioni del suolo per interventi edilizi

Art. 64 - Modificazioni del suolo per la realizzazione di opere di sostegno e consolidamento

Art. 65 - Disciplina per invasi e laghetti artificiali

Art. 66 - Disciplina per le attrezzature per le attività ricreativo-culturali e sportive all'aria aperta.

Art. 67 - Disciplina per le reti infrastrutturali del territorio dello Spazio rurale

Art. 68 - Interventi di compensazione ambientale nello spazio rurale

Art. 69 - Deposito materiali e attività speciali

Art. 69 bis - Vincolo di inedificabilità ex art. 89 DPR 380/2001.

Le aree individuate con apposito perimetro e contrassegnate con la terra "T" (nuclei di Villamagina e Tribbio) sono soggette a vincolo di inedificabilità, in osservanza del parere espresso in data 18/06/2025 dal Servizio Rischio Idrogeologico, Idraulico e Sismico, Difesa del Suolo Sezione Geologica della Regione Umbria.

TITOLO V - DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO

Capo I - Disposizioni generali

Art. 70 – Recupero del patrimonio edilizio esistente

1 - Il patrimonio edilizio esistente alla data di adozione del PRG Parte strutturale (22-11-2005) e realizzato entro il 31 dicembre del 1945, ricompreso:

- nei centri storici (Zone omogenee A);
- nei Siti di interesse naturalistico (SIC) di cui all' art. 13 della L.R. 27/2000;
- nelle aree di particolare interesse naturalistico ambientale (art. 14 della L.R. 27/2000);
- nelle aree vincolate ai sensi del D.Lgs 42/2004 (corsi d'acqua e relative fasce di rispetto dei corsi d'acqua, aree boscate, le aree di interesse archeologico), nonché la rete della infrastrutturazione storica paesaggistica del territorio e gli edifici censiti, ai sensi dell'art. 33 della L.R. 11/2005 quali beni culturali sparsi, sono recuperabili, in relazione alla loro classificazione, con le modalità di cui agli articoli successivi.

2 - Nelle more di revisione del regolamento edilizio comunale e di recepimento della DGR 420/2007 le disposizioni di cui agli articoli successivi si applicano con le seguenti modalità:

- a- Nel Centro storico fino a quando non saranno censiti e classificati le aree e gli edifici, con eventuale variante al PRG Parte operativa, l'attribuzione della classificazione è fatta in sede di piano attuativo o di progetto edilizio confermata dalla Commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio;

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

- b- Nelle altre aree di cui al comma 1 la classificazione è fatta per singoli edifici in sede di piano attuativo o di progetto edilizio confermata dalla Commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio;
- c- Per gli edifici censiti ai sensi dell'art. 33 della L.R. 11/2005 si applicano gli interventi previsti nella relativa scheda del censimento di cui al repertorio 1 "Censimento art. 33 L.R. 11/2005" con le modalità previste negli articoli successivi. Qualora nei progetti relativi agli edifici ricadenti nello spazio rurale si ravvisassero elementi tali da considerarli classificabili ai sensi dell'art. 33 della L.R. 11/2005 è sospesa ogni determinazione fino a quando, sentito il parere della Commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio, integrata da due esperti in materia di beni ambientali e architettonici nominati dal Consiglio Comunale, scelti nell'apposito elenco regionale costituito dalla Giunta Regionale, il Consiglio Comunale, con apposita delibera, non lo ha inserito, con la relativa classificazione, nel censimento ad integrazione di esso.

N.B. PER GLI ARTICOLI CHE SEGUONO, DAL 71 ALL'85 IL RIFERIMENTO NORMATIVO GENERALE DEVE INTENDERSI COINCIDENTE CON LA D.G.R. 420/2007 E D.G.R. 852/2015 IVI COMPRESSE LE SCHEDE DI SOLUZIONI CONFORMI.

ART. 71 - CLASSIFICAZIONE DELLE AREE E DEGLI EDIFICI

ART. 72 - DEFINIZIONE DI EDIFICIO

ART. 73 - INTERVENTI UNITARI SULL'EDIFICIO E PER SINGOLE UNITÀ IMMOBILIARI

ART. 74 - EDIFICI CONTIGUI

CAPO II DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI NELLE AREE EDIFICATE E INEDIFICATE

ART. 75 - RICOSTRUZIONE DI PARTI DI EDIFICI

ART. 76 - EDILIZIA ORDINARIA TRADIZIONALE PREVALENTEMENTE INTEGRA

ART. 77 - EDILIZIA ORDINARIA TRADIZIONALE PREVALENTEMENTE ALTERATA

ART. 78 - EDILIZIA ORDINARIA RECENTE, TOTALMENTE ALTERATA O PRIVA DI CARATTERI TRADIZIONALI

ART. 79 - EDILIZIA SPECIALE, MONUMENTALE O ATIPICA

ART. 80 - EDILIZIA STORICO PRODUTTIVA

ART. 81 - DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI NELLE AREE INEDIFICATE

ART. 82 - DESTINAZIONI D'USO

ART. 83 - SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLE AREE INEDIFICATE DI PERTINENZA

ART. 84 - INTERVENTI NEL SOTTOSUOLO

ART. 85 - NORMA TRANSITORIA

1 - Le modalità d'intervento sono riportate nell'allegato 5 alle presenti NTA "Abaco delle modalità di intervento per il recupero del patrimonio edilizio esistente" alla presenti norme. Il PRG Parte operativa e il regolamento edilizio possono, qualora necessario, integrare i contenuti degli articoli di cui al suddetto allegato 5 alle presenti NTA "Abaco delle modalità di intervento per il recupero del patrimonio edilizio esistente"

2 - Nelle more di adeguamento del PRG Parte operativa, per quanto previsto negli articoli precedenti e nelle more di recepimento nel Regolamento edilizio, si applicano le disposizioni di cui all'allegato 5 alle presenti NTA "Abaco delle modalità di intervento per il recupero del patrimonio edilizio esistente"

Capo III Recupero urbanistico edilizio di insediamenti non conformi al previgente Pdf, realizzati a seguito del sisma 1997. (art. 66 LR 11/2005)

ART. 86 – Generalità

1. Il PRG Parte Strutturale, ai sensi dell'art. 66 LR11/2005 comma 4, ha individuato gli edifici non conformi, in tutto o in parte, al previgente Pdf, realizzati prima del 31-12-2000 da privati e da enti

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

pubblici, anche con il contributo pubblico, in sostituzione delle abitazioni principali, delle attività produttive, dei servizi e dei relativi accessori che, per effetto della crisi sismica dell'anno 1997, sono stati oggetto di sgombero totale.

2. Gli edifici non raccordabili con gli insediamenti esistenti sono stati individuati come edifici isolati in territorio agricolo da riqualificare; gli stessi sono soggetti a vincolo di destinazione d'uso ai sensi dell'art.34, comma 8 della LR11/05 e di asservimento del terreno ai sensi dell'art.35, comma 11 della legge medesima, nella misura di 40mq/ha per gli annessi agricoli e di 2 mq/ha per quanto riguarda le residenze. Eventuali modifiche delle altezze e al volume può avvenire entro il limite del 10% di quella accertata al momento della pubblicazione dell'elenco delle costruzioni di cui all'art. 66 della LR 11/05.

Su detti edifici sono ammessi gli interventi di MO,MS,RE,RE1,RC.,

TITOLO VI- DISCIPLINA DI DIFESA DAI CAMPI ELETTROMAGNETICI E DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO

Capo I Difesa dai campi elettromagnetici

Art. 87 - Disciplina delle aree sensibili

1 - Le aree sensibili sono quelle aree all'interno delle quali sia riscontrabile o sia prevista, dal PRG operativa, una o più delle seguenti condizioni:

alta densità abitativa;

centro storico;

zone prevalentemente residenziali esistenti;

zone prevalentemente residenziali di nuovo impianto

strutture di tipo assistenziale (centri per gli anziani, strutture per l'infanzia, strutture per portatori di handicap)

strutture scolastiche (scuole materne, asili, elementari, medie):

2 - Le destinazioni d'uso indicate sono quelle che normalmente hanno una maggior stabilità sul territorio e svolgono la loro attività in modo permanente. Pertanto esse, nella generalità dei casi, sono collocate nelle aree per attrezzature di interesse comunale o sovracomunale e negli spazi pubblici per attrezzature al servizio di insediamenti residenziali.

In questi casi e qualora la destinazione urbanistica corrisponda alla presenza delle strutture sopra elencate, la perimetrazione corrisponde all'area comprensiva delle aree di circolazione limitrofe; qualora invece le strutture sopra richiamate non abbiano nel PRG Parte operativa, una loro specifica individuazione (aree con pluralità di funzioni) l'area sensibile è costituita dall'edificio (o dagli edifici) e dalle sue pertinenze e dalle aree di circolazione che prospettano il lotto (edificio più pertinenze).

3 - All'interno delle aree sensibili:

a- devono essere rispettati gli obiettivi di qualità di cui all'art. 3, comma 1, lett. d, della legge 22 febbraio 2001, n. 36:

b- i criteri localizzativi, le aree per spazi pubblici e per attrezzature al servizio di insediamenti residenziali e gli spazi al servizio di insediamenti produttivi, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalle leggi regionali secondo le competenze definite dall'art. 8 della L. n. 36/2001;

c- i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 - Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 agosto 2003, n. 199 e con decreto del Presidente del

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 - Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50Hz) generati dagli elettrodotti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 agosto 2003, n. 200;

d- il Comune può prescrivere modifiche, adeguamenti o la delocalizzazione di elettrodotti con tensione nominale superiore a 20 kV e degli impianti radioelettrici disciplinati dalla legge regionale 14 giugno 2002, n. 9, siano essi già esistenti che di nuova realizzazione, al fine di garantire la massima tutela ambientale e sanitaria dell'area;

e- non possono essere localizzati nuovi impianti radioelettrici compresi gli impianti per la telefonia mobile, i radar e gli impianti per la radiodiffusione di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 ;

f- non possono essere costruiti nuovi elettrodotti e cabine di trasformazione in alta o media tensione;

g- al fine di conseguire gli obiettivi di qualità di cui all'art. 3, comma 1, lett. d, numero 1 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, gli impianti radioelettrici circostanti devono essere costruiti ed eserciti in modo da assicurare la minimizzazione dell'esposizione all'interno delle aree sensibili, compatibilmente con la qualità del segnale;

h- al fine di attuare quanto espresso alle lettere precedenti, il Comune può avvalersi della collaborazione della Provincia di Perugia e dell'ARPA Umbria per la identificazione e riqualificazione delle sorgenti le cui emissioni devono essere minimizzate, nonché per la pianificazione dei nuovi impianti circostanti le aree sensibili;

i- si deve provvedere all'adeguamento continuo dello stato dell'arte delle infrastrutture, della potenza di emissione, degli impianti di trasmissione e relativi accessori, delle soluzioni di mascheramento, al fine del continuo abbattimento del valore delle emissioni di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, nonché del contenimento dei volumi occupati e della minimizzazione dell'impatto ambientale.

4 - Nelle aree soggette a tutela dal D.Lgs n. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni, ai fini di sottoporre l'aggiornamento degli impianti all'evoluzione tecnologica del settore, in special modo per la riduzione degli impatti visivi, il titolo abilitativo all'installazione di impianti può essere di tipo temporaneo ed il rinnovo è subordinato alla verifica della rispondenza degli impianti stessi ai requisiti di minimizzazione degli impatti in rapporto alla tecnologia più all'avanguardia disponibile.

5 - Nel processo di localizzazione dei siti per l'installazione di impianti radioelettrici il Comune deve prevedere forme partecipative per coinvolgere i cittadini che abitano nelle zone adiacenti alle aree individuate come potenziali siti.

6 - Il PRG Parte operativa, deve individuare e perimetrale, d'intesa con la Provincia, le aree sensibili nel rispetto di quanto riportato nel presente articolo.

Art. 88 - Disciplina delle fasce di rispetto per gli elettrodotti

1 - Le fasce di rispetto per gli elettrodotti devono essere conformi a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003. Qualora non siano disponibili, ai sensi dell'art. 6 di detto decreto, i dati per il calcolo e l'ampiezza delle fasce di rispetto, devono essere applicate le distanze previste dal decreto ministeriale 16 gennaio 1991.

2 - In presenza di edifici adibiti a scuole, asili, ospedali, case di cura ed in genere ad attrezzature ove, a giudizio insindacabile del Comune, vengono svolte attività umane da tutelare in modo particolare, le distanze di rispetto individuate al comma precedente devono essere raddoppiate.

3 - All'interno delle fasce di rispetto, di cui ai commi precedenti, non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso abitativo, scolastico, sanitario, ovvero che comporti una permanenza

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

non inferiore a 4 ore.

4 - La distanza di rispetto delle parti in tensione di una cabina o da una sottostazione elettrica deve essere uguale a quella prevista, mediante i criteri sopra esposti, per la più alta tra le tensioni presenti nella cabina o sottostazione stessa.

Art. 89- Disciplina delle linee ed impianti elettrici fino a 150 kv

1 - Le norme e le procedure per l'autorizzazione alla costruzione di elettrodotti, stazioni e cabine elettriche sono definite dalla legge regionale 11 agosto 1983, n. 31

Capo II Difesa dall'inquinamento acustico

Art. 90 – Finalità

1 - Il PRG (Parte strutturale e Parte operativa), assume la finalità di tutelare l'ambiente esterno, l'ambiente abitativo e la salute pubblica, dall'inquinamento acustico prodotto dalle attività antropiche.

Art. 91 - Classificazione acustica del territorio comunale

- 1 - Il Piano di classificazione in zone acustiche deve essere redatto sulla base:
 - delle destinazioni d'uso, del carico urbanistico e delle infrastrutture previste dal PRG Parte strutturale e dal PRG Parte operativa;
 - dell'effettiva condizione di fruizione del territorio;
 - della situazione topografica esistente;
 - degli indicatori di valutazione rappresentativi delle attività antropiche, ricavati dai dati ISTAT o da altre fonti ufficiali.
- 2 - Le zone acustiche devono essere individuate secondo i criteri del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 che definisce le seguenti classi:
 - CLASSE I - aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.;*
 - CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali;*
 - CLASSE III - aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici;*
 - CLASSE IV - aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie;*
 - CLASSE V - aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni;*
 - CLASSE VI - aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree*

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

1- Inoltre appartengono alla Classe I, i parchi e le riserve naturali istituiti con legge. Possono, inoltre, essere esclusi da tale classe i centri abitati e le aree, in essi esistenti, in cui si svolgono attività umane. Possono essere ricomprese in tale classe, le aree di particolare interesse storico, artistico, architettonico e paesaggistico ambientale nonché le aree verdi non utilizzate ai fini agricoli, inclusi i parchi pubblici urbani. Sono escluse le piccole aree verdi di quartiere e le aree verdi d'uso sportivo.

4 - Le scuole e gli ospedali che non costituiscono corpo indipendente o hanno aree di pertinenza di limitata ampiezza tale da non poterle configurare quali veri e propri poli scolastici o ospedalieri, o che sono inseriti all'interno di edifici residenziali o direzionali, devono essere inseriti nella classe corrispondente alla zona circostante purché non si tratti delle Classi V o VI.

5 - Le aree cimiteriali appartengono, di norma, alla classe propria dell'area circostante, a meno che motivazioni particolari non ne giustifichino l'assegnazione alla Classe I.

6 - Nelle fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture stradali si applica il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 142 - Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'art. 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

7 - Nell'ambito delle operazioni di classificazione acustica del territorio comunale devono essere indicate le aree dove possono essere localizzate attività temporanee rumorose ai sensi dell'art. 11 del regolamento regionale 13 agosto 2004, n. 1.

Art. 92 - Disciplina del piano di classificazione in zone acustiche

1 - La proposta preliminare del Piano di classificazione in zone acustiche, predisposto sulla base dei criteri generali e delle indicazioni contenute nel regolamento regionale 13 agosto 2004, n. 1, deve essere adottato dal Consiglio Comunale.

2 - La proposta preliminare deve essere trasmessa alla Provincia di Perugia ed ai Comuni confinanti e deve essere depositata, per trenta giorni, presso la segreteria del Comune. Del deposito ne deve essere data notizia nell'Albo pretorio del Comune, nel Bollettino Ufficiale della Regione e attraverso altre forme di pubblicità.

3 - Entro i trenta giorni successivi al deposito di cui al comma 2, i soggetti interessati possono presentare osservazioni al Comune.

4 - Qualora uno o più Comuni confinanti rilevino situazioni di conflitto o criticità prodotte dal progetto di zonizzazione nelle aree di confine, possono trasmettere le proprie osservazioni al Comune interessato ed alla Provincia di Perugia. In caso di mancato accordo tra i Comuni, la Provincia, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a, della legge regionale 6 giugno 2002, n. 8, convoca, entro trenta giorni, una conferenza di servizi finalizzata alla composizione del conflitto.

5 - Entro novanta giorni dalla conclusione della conferenza di servizi di cui al comma 5 o, qualora detta conferenza non sia stata convocata, entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni di cui al comma 4, il Consiglio Comunale approva il Piano di classificazione in zone acustiche.

6 - Il Piano di classificazione in zone acustiche del territorio comunale, di cui è data notizia con le stesse modalità indicate dal comma 3, costituisce allegato tecnico al PRG Parte operativa.

7 - Per le modificazioni al Piano di classificazione in zone acustiche del territorio comunale si applicano le procedure di cui al presente articolo.

Art. 93 - Elaborati relativi all'atto di adozione della classificazione acustica

1 - Il Piano di classificazione in zone acustiche deve contenere almeno la seguente documentazione:

- relazione, che deve illustrare le scelte adottate e le eventuali precisazioni ed integrazioni, riferite alle specificità locali, rispetto a quanto riportato nella normativa nazionale e regionale. La relazione deve contenere una stima della percentuale del territorio e di

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

- popolazione in ciascuna classe acustica;
- elaborati grafici, della stessa scala del PRG Parte strutturale e Parte operativa.
- 2 - La visualizzazione cartografica della classificazione acustica comunale è realizzata tenendo conto dei criteri indicati nell'allegato C del regolamento regionale 13 agosto 2004, n. 1.

Art. 94 - Disciplina del piano di risanamento acustico comunale

- 1 - Entro un anno dall'approvazione del Piano di classificazione in zone acustiche, devono essere effettuati i rilievi sperimentali necessari per procedere alla verifica della corrispondenza dei livelli di rumore effettivo con le classi individuate nel territorio. Qualora:
- *si verifichi il superamento dei valori di attenzione previsti dall'art. 2, comma 1, lettera g, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;*
 - *non sia possibile rispettare nella classificazione acustica, all'interno del territorio urbanizzato o suscettibile di urbanizzazione, la differenza di non più di cinque dB(A) di livello sonoro equivalente tra aree contigue, anche appartenenti a Comuni confinanti;*
- deve essere adottato, entro due anni dall'approvazione del Piano di classificazione acustica, il Piano di risanamento acustico di cui all'art. 9 della legge regionale 6 giugno 2002, n. 8.
- 2.- Il Piano di risanamento acustico deve contenere:
- *l'individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare con indicazione delle sorgenti stesse su cartografia in formato cartaceo ed informatizzato che utilizzi, la stessa scala del PRG Parte strutturale e Parte operativa;*
 - *il confronto con i limiti di zona di cui al Piano di classificazione in zone acustiche;*
 - *l'individuazione dei soggetti a cui deve competere l'intervento di risanamento;*
 - *l'indicazione delle priorità, secondo lo schema riportato nell'allegato D del regolamento regionale 13 agosto 2004, n. 1, delle modalità e dei tempi per il risanamento;*
 - *la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;*
 - *la stima dei benefici dell'intervento di risanamento in termini di popolazione esposta e relativi livelli di esposizione, nonché di territorio interessato;*
 - *le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.*
- 3 - Il Piano di risanamento acustico deve essere corredato del parere espresso dall'ARPA ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge regionale 6 giugno 2002, n. 8.
- 4 - Il Piano di risanamento acustico deve rimanere a disposizione del pubblico, per eventuali osservazioni, presso la segreteria del Comune per sessanta giorni. Entro i successivi trenta giorni il Consiglio Comunale approva definitivamente il Piano.
- Il Piano di risanamento acustico deve essere trasmesso alla Provincia di Perugia unitamente alle osservazioni pervenute.
- 5 - Il Piano di risanamento acustico deve essere adeguato alle disposizioni del Piano regionale di cui al Titolo X del regolamento regionale 13 agosto 2004, n. 1, e deve recepire il contenuto dei Piani di risanamento predisposti dai gestori delle infrastrutture di trasporto e dalle imprese.
- 6 - Il Piano di risanamento acustico, sulla base delle attività di controllo e di eventuali verifiche strumentali, deve essere aggiornato con cadenza quinquennale. Qualora venisse accertato il superamento dei valori di attenzione di cui all'art. 194, comma 2, lett. a, il Piano di risanamento acustico deve essere aggiornato entro centottanta giorni.
- 7 - Il Piano urbano del traffico e il PRG Parte operativa, devono essere adeguati, anche mediante variante, agli obiettivi ed ai contenuti del Piano comunale di risanamento acustico.

Art. 95 - Disciplina delle autorizzazioni comunali per le attività rumorose temporanee

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

1 - Per la disciplina delle autorizzazioni comunali per le attività rumorose temporanee si rinvia agli artt. 12, 13, 14, 15 del regolamento regionale 13 agosto 2004, n. 1.

Art. 96 - Disciplina dei requisiti acustici passivi degli edifici

1 - I progetti relativi agli interventi di NC e di RU devono essere corredati dal progetto acustico redatto nel rispetto dei requisiti stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997.

2 - Il progetto acustico costituisce parte integrante della documentazione tecnica necessaria per il titolo abilitativo. Esso deve definire le caratteristiche costruttive dell'edificio specificando i requisiti geometrici e fisici delle componenti edilizie, dei materiali e degli impianti tecnologici ai fini del soddisfacimento dei valori limite stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997.

3 - All'ultimazione dei lavori il direttore dei lavori deve sottoscrivere una certificazione sulla conformità delle opere realizzate rispetto al progetto acustico ai fini del rilascio del certificato di agibilità. Il Comune provvede ad effettuare con il supporto tecnico dell'ARPA, controlli a campione per verificare la conformità delle opere con le previsioni del progetto.

Art. 97 - Disciplina di clima acustico

1 - Per clima acustico di una determinata area si intende la distribuzione nello spazio dei livelli di rumore che la caratterizzano nei tempi di riferimento diurno e notturno.

2 - Per valutazione previsionale di clima acustico si intende la conoscenza dei livelli di rumore presenti in un'area, anche in riferimento alle previsioni urbanistiche. La valutazione deve essere acquisita preventivamente alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

*scuole e asili
nido; ospedali;
case di cura e di riposo;
parchi pubblici urbani e territoriali;
nuovi insediamenti residenziali prossimi a:
aviosuperfici, eliporti;
strade, delle classi da B ad F del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive
modifiche e integrazioni;
discoteche;
circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti
rumorosi; impianti sportivi e ricreativi.*

3 - La valutazione previsionale di clima acustico deve verificare la compatibilità, dal punto di vista acustico, delle tipologie di insediamenti di cui al comma 2 alle quali la legge riserva particolare tutela, rispetto all'area oggetto dell'intervento, ovvero verificare la compatibilità con i limiti imposti per le fasce di pertinenza acustica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 142 e per le classi di zonizzazione acustica che si riferiscono alla destinazione d'uso del territorio in esame.

4 - La valutazione previsionale di clima acustico deve essere redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, riconosciuto ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 6 giugno 2002, n. 8.

5 - Lo studio previsionale di clima acustico deve contenere almeno i seguenti elementi:

a. la caratterizzazione acustica del territorio circostante il sito sede dell'intervento: devono essere indicate le sorgenti presenti o influenti sul rumore ambientale dell'area di indagine con particolare riguardo alla variabilità della loro emissione sonora nel tempo e alle caratteristiche sonore di tale emissione (presenza di componenti impulsive tonali e simili), a tal fine devono essere effettuate misure acustiche nelle posizioni maggiormente significative, oppure si può utilizzare un modello di calcolo. I livelli di rumore così

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

- rilevati o stimati devono essere rappresentati mediante mappe acustiche;
- b. la documentazione relativa alla classificazione acustica del territorio in base alle sei classi di destinazione d'uso previste dalla normativa di settore o, in mancanza di queste, sulla base di quanto indicato nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991;
 - c. la verifica della compatibilità del nuovo insediamento con il clima acustico esistente in relazione ai limiti di rumore imposti dalle classi di destinazioni d'uso del territorio, alle modificazioni del clima acustico prodotto direttamente (mediante schermature e riflessioni) e indirettamente (aumento del flusso di traffico) dalle nuove opere;
 - d. eventuali indicazioni per la progettazione esecutiva finalizzata al soddisfacimento dei valori limite stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997.

Art. 98- Disciplina di impatto acustico

1 - Per impatto acustico si intende la determinazione dei livelli di immissione, determinati dalla realizzazione di una nuova opera o dall'insediamento di una nuova attività, rispetto ai livelli di rumore preesistenti nell'ambiente.

2 - Ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 6 giugno 2002, n. 8, le opere soggette a valutazione di impatto acustico sono:

- aviosuperfici, eliporti;
- a. strade extraurbane secondarie, strade urbane di quartiere e strade locali, secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
- b. discoteche;
- c. circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- d. impianti adibiti ad attività produttive;
- e. impianti adibiti ad attività sportive;
- f. impianti adibiti ad attività ricreative;
- g. postazioni di servizi commerciali polifunzionali.

3 - La documentazione di impatto acustico deve consentire la valutazione comparativa tra lo scenario con presenza e quello con assenza delle opere ed attività di progetto.

4 - La valutazione d'impatto acustico deve essere redatta da un tecnico abilitato ed iscritto al relativo ordine professionale.

5 - La documentazione di impatto acustico deve contenere:

- la descrizione delle caratteristiche generali ed acustiche dell'opera;
- la descrizione e rappresentazione cartografica del sito ove sarà costruita l'opera o insediata l'attività
- la verifica degli strumenti pianificatori con indicazione dei limiti di zona per l'area di interesse, desumibili dalla zonizzazione acustica definitiva o transitoria;
- la caratterizzazione acustica dell'area in cui va ad inserirsi la nuova opera, struttura o attività, prima della realizzazione dell'intervento per consentire la valutazione delle modifiche di interesse ambientale. La caratterizzazione acustica può essere eseguita attraverso rilievi acustici e/o simulazioni con metodi di calcolo;
- la caratterizzazione acustica dell'area e stima dei livelli di rumore dopo la realizzazione dell'intervento, con la definizione, dal punto di vista acustico, delle caratteristiche geometriche e funzionali delle nuove sorgenti. In assenza di dati acustici delle nuove sorgenti possono essere utilizzati dati di sorgenti analoghe. Oltre ai dati sulle caratteristiche acustiche delle sorgenti sonore deve essere riportato ogni altro elemento utile a valutare lo scenario di impatto acustico dell'opera nell'ambiente circostante. Devono essere descritte le metodologie di calcolo previsionale utilizzate;

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

la verifica della compatibilità dell'intervento con i limiti di rumore imposti dalle classi di destinazioni d'uso del territorio: confronto tra i livelli di rumore dopo la realizzazione dell'opera e i limiti di rumore previsti nel territorio in base alla zonizzazione acustica, definitiva o transitoria.

6 - In caso di superamento dei limiti, devono essere riportati gli accorgimenti previsti per il contenimento delle emissioni acustiche nonché la stima della loro efficacia in termini di abbattimento dei livelli di rumore.

Art. 99 - Disciplina del piano di risanamento acustico delle imprese

1 - I titolari di imprese esercenti attività produttive, commerciali e servizi, che producono livelli di rumorosità eccedente i limiti stabiliti dalla normativa vigente, devono presentare al Comune, entro il termine di sei mesi dall'approvazione del Piano di classificazione in zone acustiche, apposito Piano di risanamento acustico.

2 - Per le imprese che hanno in corso la procedura per la registrazione ai sensi del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001, n. 761/2001 il termine di sei mesi, di cui al comma 1, viene esteso a dodici mesi

3 - Il Piano di risanamento acustico, deve contenere:

- *le caratteristiche e l'entità dei rumori generati in relazione alle attività svolte ed alle sorgenti sonore utilizzate;*
- *l'indicazione della zona acustica di appartenenza e di quelle circostanti, secondo quanto indicato nel Piano di classificazione in zone acustiche, rappresentando gli effetti acustici provocati nelle aree circostanti attraverso l'individuazione e la descrizione dei ricettori ivi presenti;*
- *gli obiettivi, le modalità e le priorità del risanamento, specificando la scansione temporale dei singoli interventi di bonifica, nonché i termini certi per l'adeguamento complessivo;*
- *gli indicatori oggettivi da utilizzare per la verifica del raggiungimento degli obiettivi;*
- *la stima degli oneri finanziari occorrenti e l'incidenza della spesa sull'impresa proponente.*

4 - Il Piano di risanamento acustico deve essere redatto da un tecnico abilitato ed iscritto al relativo ordine professionale.

5 - Il Comune, con il supporto tecnico dell'ARPA, deve valutare la congruità dei tempi indicati per l'esecuzione dei singoli interventi e per il completamento del risanamento, in relazione all'entità dello scostamento dai limiti di legge, alla presenza di popolazione disturbata, alla complessità dell'intervento e all'incidenza della spesa sull'impresa proponente.

6 - Il Comune, effettuate le verifiche di cui al comma 5 e, anche, formando eventuali prescrizioni che possono riguardare anche i tempi di attuazione, deve autorizzare il Piano di risanamento entro novanta giorni dalla sua ricezione. Decorso inutilmente tale termine, il Piano di risanamento si intende approvato.

7 - Il Piano di risanamento acustico approvato deve essere attuato, dai soggetti proponenti, nelle modalità e termini in esso indicati. I lavori devono iniziare, previa comunicazione al Comune, entro i successivi trenta giorni dall'approvazione.

8 - Il direttore dei lavori, al termine degli interventi, deve trasmettere al Comune una relazione tecnica attestante il conseguimento degli obiettivi di risanamento.

TITOLO VII NORME FINALI E TRANSITORIE

Capo I - Norme finali

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

Art. 100 - Destinazioni in contrasto con le previsioni di piano

- 1- Nelle zone e negli edifici che alla data del 22-11-2005 hanno una destinazione d'uso diversa da quella del presente PRG Parte strutturale è consentita la permanenza delle attività esistenti sino all'attuazione degli interventi previsti dal piano.
- 2- In tale aree non è consentita la realizzazione di nuovi edifici e/o di manufatti in contrasto con il presente PRG Parte strutturale. Sono consentiti interventi di MO, MS, RC.

Art. 101 - Provvedimenti normativi con effetto prevalente

- 1- L'emanazione di nuovi provvedimenti normativi (leggi, regolamenti, direttive ecc..) recanti prescrizioni in contrasto con la presente normativa, comporterà la variazione a queste ultime e, se necessario, variazione alla cartografia di piano; le eventuali variazioni saranno soggette alle relative procedure.

Art. 102 - Effetto prevalente delle prescrizioni di carattere geologico

- 1- Le prescrizioni ed i vincoli di carattere geologico, le norme di cui agli allegati, derivanti dalle relative indagini e dagli studi di settore effettuati sul territorio comunale e riportate nelle cartografie ed elaborati specialistici, in caso di contrasto con le previsioni di PRG Parte strutturale hanno un effetto prevalente su queste ultime.

Art. 103 - Costruzioni già iniziate

- 1 - I titoli abilitativi rilasciati dall'Amministrazione Comunale prima dell'adozione del PRG conservano la loro validità anche se in contrasto con il PRG Parte e le presenti norme, purché i relativi lavori autorizzati siano iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio; decorso tale termine e riscontrato il contrasto eventuale con le norme adottate si verifica la decadenza d'ufficio.
- 2 - Nel caso in cui i titoli abilitativi pregiudichino in modo significativo gli assetti urbanistici del PRG Parte strutturale adottato, il sindaco, sentita la Commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio, potrà provvedere alla sospensione dei titoli abilitativi fino all'approvazione del Piano. Dopo tale data egli potrà confermare o revocare lo stesso titolo.

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

N.B. La presente revisione 4 delle NTA della variante parziale al PRG del comune di Sellano è stata redatta al fine di sottoporre il progetto al Consiglio Comunale per la sua definitiva approvazione ai sensi dell'art. 28 comma 7 del TU LR 1/2015.

Va dato atto al riguardo che:

- a- la Variante al PRG, fu adottata con DCC. N. 14 del 17-04-2024 e fu pubblicata sul BUR Umbria serie avvisi e concorsi n. 28 del 25-06-2024
- b- gli atti relativi alla variante sono stati depositati presso l'Ufficio Tecnico Comunale del Comune per 15 giorni consecutivi a far data 26/06/2024;
- c- l'avviso della pubblicazione degli atti relativi alla variante è stato affisso all'Albo Pretorio Comunale on line dal 26/06/2024 al 11/07/2024 (n. pubbl. 453) e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria (B.U.R.) n.51 del 23.10.2018 e nel sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo <http://www.comune.sellano.pg.it>;
- d- sono pervenute, nei termini, n. 10 osservazioni;
- e- oltre i termini sono pervenute ulteriori 1 osservazioni;
- f- l'ufficio competente ha esaminato le osservazioni pervenute, ha riesaminato alcuni contenuti del PRG e, rilevando alcune criticità o errori ed imprecisione, ha anche ipotizzato le conseguenti rettifiche, esplicitandole nella nota inoltrata al sottoscritto di cui al successivo punto;
- g- in data 20-12-2024 il competente ufficio del comune ha inviato al responsabile del servizio e progettista del Piano, le osservazioni pervenute, formulando anche proposte di modifiche non sostanziali alla normativa del PRG, volte alla migliore gestione dello strumento urbanistico ed a favorire un ottimale utilizzo del patrimonio edilizio esistente, anche al fine di ridurre il consumo di suolo ed a favorire le poche trasformazioni urbanistiche che si attivano nel territorio comunale da anni in una fase di regresso economico e sociodemografico;

Al fine di facilitare la lettura di questa variante n.1, le parti di testo variate rispetto al PRG vigente sono evidenziate con fondo grigio, mentre in marrone chiaro sono evidenziate quelle variate a seguito delle osservazioni presentate ed accolte dal comune e dei conseguenti pareri degli enti preposti.

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI E ATTUAZIONE DEL PIANO

ART. 1 - Riferimenti normativi del piano, le finalità e gli effetti normativi	pag. 5
ART. 2 - Elaborati costituenti il PRG Parte Strutturale	pag. 5
ART. 3 – Definizioni	pag. 7
ART. 4 - Contenuti e cogenza dei PRG, Parte Strutturale e Parte Operativa	pag. 11
ART. 5 - Parametri ed indici urbanistici	pag. 12
ART. 6 - Parametri ed indici ecologici	pag. 14
ART. 7 – Il dimensionamento degli Standard	pag. 14
ART. 8 – Categorie di intervento edilizio	pag. 15
ART. 9 – Strumenti e modalità di attuazione del piano	pag. 15

TITOLO II- SISTEMI PAESAGGISTICO-AMBIENTALE E INFRASTRUTTURALE

Capo I Disciplina del sistema idrogeologico	
ART. 10 – Ambiti sensibili sotto il profilo del rischio geomorfologico e idraulico	pag. 15
ART. 11 – Aree ad alto rischio geologico, idrogeologico e idraulico	pag. 15
ART. 12 – Aree a medio rischio geologico, idrogeologico e idraulico	pag. 27
ART. 13 – Aree a basso rischio geologico, idrogeologico e idraulico	pag. 32
ART. 14 – Aree a rischio sismico	pag. 32
ART. 15 – Norme tecniche di attuazione del piano di bacino del fiume Tevere III stralcio funzionale per il lago di Piediluco (PS3)	pag. 33

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

Capo II Sistema naturalistico ambientale	pag. 36
ART. 16 – Unità di paesaggio	pag. 38
ART. 17 - Risorse naturalistico-ambientali	pag. 41
ART. 18 – Area di studio	pag. 41
ART. 19 – Elementi del sistema soggetti a vincoli sovraordinati: generalità	pag. 42
ART. 20 – Corsi d’acqua	pag. 43
ART. 21 – Ambiti montani	pag. 44
ART. 22 – Aree boscate	pag. 45
ART. 23 – Tutela della vegetazione e degli alberi	pag. 46
ART. 24 – Vincolo idrogeologico	pag. 46
ART. 25 – Elementi accessori del sistema naturalistico-ambientale	pag. 46
Capo III Sistema del paesaggio antropico.	pag. 47
ART. 26 – Unità della rete insediativa storica	pag. 47
ART. 27 – Centri e nuclei storici	pag. 48
ART. 28 – Insediamenti storici puntuali: beni culturali sparsi (art. 33,c5 L.R. 11/05))	pag. 49
ART. 29 – Le vedute e coni visuali	pag. 51
ART. 30 – Crinali	pag. 51
ART. 31 – Strade panoramiche	pag. 51
ART. 32 – Tutela del territorio fondiario storico	pag. 52
ART. 33 – Immobili di interesse storico-artistico di propr. privata (art.10 c.3° LR 11/05)	pag. 52
ART. 34 – Complessi caratteristici e bellezze panoramiche	pag. 52
ART. 35 - Ambiti delle comunanze agrarie e degli usi civici	pag. 53
ART. 36 – Ambiti di interesse archeologico	pag. 53
ART. 37 – Viabilità storica soggetta a tutela. Rete primaria dei sentieri e percorsidella rete secondaria	pag. 53
Capo IV Sistema infrastrutturale. ART. 38 – Strade	pag. 55
ART. 39 – Fasce di rispetto stradale	pag. 56
ART. 40 – Nodi intermodali	pag. 59
ART. 41 – Reti dei pubblici servizi	pag. 59
Capo V- Recinzioni nello spazio rurale ART. 42 – Recinzioni	pag. 59
TITOLO III SISTEMA INSEDIATIVO	
ART. 43 – Generalità	pag. 62
ART. 44 – Lo spazio urbano	pag. 62
ART. 45 – Tessuto esistente di formazione storica prevalentemente residenziale	pag. 63
ART. 46 – Tessuti esistenti di formazione recente prevalentemente residenziali e a servizi	pag. 65
ART. 47 – Zone di nuovo impianto prevalentemente residenziali	pag. 68
ART. 48 – Zone di nuovo impianto prevalentemente a servizi	pag. 71
ART. 49 – Tessuti di formazione recente e zone di nuovo impianto prevalentemente produttive	pag. 70
ART. 50 – Aree per attrezzature cimiteriali	pag. 73
ART. 51 - Aree per la protezione civile e per l'emergenza (APC)	pag. 73
ART. 52 – Zone destinate a cave	pag. 74
TITOLO IV SPAZIO RURALE	
Capo I – Disciplina per lo spazio rurale	

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

ART. 53 – Aree delle risorse agricole dello spazio rurale	pag. 75
ART. 54 – Le aree boscate - Eb	pag. 75
ART. 55 – Le aree agricole prive di particolare interesse – Ea	pag. 75
ART. 56 – Disciplina per la pratica agricola	pag. 75
ART. 57 – Disciplina per le serre	pag. 75
ART. 58 – Disciplina per la zootecnia	pag. 75
ART. 59 – Disciplina per l'attività silvocolturale	pag. 75
ART. 60 – Disciplina per i silos e serbatoi	pag. 75
ART. 61 – Disciplina delle modificazioni del suolo disposizioni di carattere generale	pag. 75
ART. 62 – Modificazioni del suolo per bonifica agraria	pag. 75
ART. 63 – Modificazioni del suolo per interventi edilizi	pag. 75
ART. 64 – Modificazioni del suolo per la realizzazione di opere di sostegno e Consolidamento	pag. 75
ART. 65 – Disciplina per invasi e laghetti artificiali.	pag. 75
ART. 66 – Disciplina per le attrezzature per le attività ricreativo-culturali e sportive all'aria aperta	pag. 75
ART. 67 – Disciplina per le reti infrastrutturali del territorio dello spazio rurale	pag. 75
ART. 68 – Interventi di compensazione ambientale nello spazio rurale	pag. 75
ART. 69 – Deposito materiali e attività speciali	pag. 75
ART. 69 BIS – vincolo di inedificabilità ex art. 89 DPR 380/2001	pag. 75

TITOLO V – DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO

Capo I – Disposizioni generali	
ART. 70 – Recupero del patrimonio edilizio esistente	pag. 75
ART. 71 – Classificazione delle aree e degli edifici	pag. 75
ART. 72 – Definizione di edificio	pag. 75
ART. 73 – Interventi unitari sull'edificio e per singole unità immobiliari	pag. 75
ART. 74 – Edifici contigui	pag. 75
Capo II – Disciplina degli interventi nelle aree edificate e inedificate	
ART. 75 – Ricostruzione di parti di edifici	pag. 75
ART. 76 – Edilizia ordinaria tradizionale prevalentemente integra	pag. 75
ART. 77 – Edilizia ordinaria tradizionale prevalentemente alterata	pag. 75
ART. 78 – Edilizia ordinaria recente, totalmente alterata o priva di caratteri tradizionali	pag. 75
ART. 79 – Edilizia speciale, monumentale o atipica	pag. 75
ART. 80 – Edilizia storico produttiva	pag. 75
ART. 81 – Disciplina degli interventi nelle aree inedificate	pag. 75
ART. 82 – Destinazioni d'uso	pag. 75
ART. 83 – Sistemazione e manutenzione delle aree in edificate di pertinenza	pag. 75
ART. 84 – Interventi nel sottosuolo	pag. 75
ART. 85 – Norma transitoria	pag. 75
Capo III – Recupero urbanistico edilizio di insediamenti non conformi al	
previgente Pdf, realizzati a seguito del sisma 1997 (art. 66 LR 11/05)	
ART. 86 – Generalità	pag. 75

TITOLO VI- DISCIPLINA DI DIFESA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO E DAI CAMPI ELETTROMAGNETICI

Capo I – Difesa dai campi elettromagnetici	
ART. 87 – Disciplina delle aree sensibili	pag. 77
ART. 88 – Disciplina delle fasce di rispetto per gli elettodotti	pag. 78
ART. 89 – Disciplina delle linee ed impianti elettrici fino a 150 Kv	pag. 79

Norme Tecniche di Attuazione**REV4****Parte Strutturale****Capo II – Difesa dall'inquinamento acustico**

ART. 90 – Finalità	pag.79
ART. 91 – Classificazione acustica del territorio comunale	pag. 79
ART. 92 – Disciplina del piano di classificazione in zone acustiche	pag. 80
ART. 93 – Elaborati relativi all'atto di adozione della classificazione acustica	pag. 80
ART. 94 – Disciplina del piano di risanamento acustico comunale	pag. 81
ART. 95 – Disciplina delle autorizzazioni comunali per le attività rumorose temporanee	pag.82
ART. 96 – Disciplina dei requisiti acustici passive degli edifici	pag.82
ART. 97 – Disciplina di clima acustico	pag.83
ART. 98 – Disciplina di impatto acustico	pag.83
ART. 99 – Disciplina del piano di risanamento acustico delle imprese	pag.84

TITOLO VII – NORME FINALI E TRANSITORIE**Capo I – Norme finali**

ART.100 – Destinazioni in contrasto con le previsioni di piano	pag.84
ART.101 – Provvedimenti normativi con effetto prevalente	pag.85
ART.102 – Effetto prevalente delle prescrizioni di carattere geologico	pag. 85
ART.103 – Costruzioni già iniziate	pag.85

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI E ATTUAZIONE DEL PIANO

ART. 1 - Riferimenti normativi del piano, le finalità e gli effetti normativi

1. Il PRG vigente del comune di Sellano fu approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6, del 30-09-2009, ai sensi della L.R. 11/2005, della L.R. 27/2000 di approvazione del Piano Urbanistico Territoriale e del PTCP della Provincia di Perugia. .

2. La presente variante parziale n.1 al Piano Regolatore del Comune di Sellano, composto dalla Parte Strutturale e dalla Parte Operativa, viene ora redatta in conformità a quanto disposto e previsto dalla L.R. 1/2015 e del Regolamento Regionale 2/2015.

3. Le presenti norme, unitamente agli elaborati grafici di variante n.1, di cui al successivo articolo, costituiscono lo strumento con cui l'Amministrazione Comunale specifica la Parte Strutturale del PRG al fine di tutelare e valorizzare il territorio, di regolare le trasformazioni urbanistiche, di programmare la realizzazione di servizi ed infrastrutture e di regolare la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.

4. Le presenti Norme hanno effetto prevalente sui regolamenti comunali; esse sono soggette ad eventuali modifiche derivanti dall'emanazione di provvedimenti normativi statali e regionali, dall'approvazione e/o modifica di previsioni sovraordinate, nonché dall'approvazione di progetti di opere pubbliche.

5. La pianificazione e l'esecuzione degli interventi urbanistici ed edilizi restano comunque soggetti al rispetto:

- a. DPR n. 380 del 6-06-2001 e s.m.i.;
- b. Del Decreto 17 gennaio 2018 (cd NTC 2018)
- c. delle disposizioni di cui alla Legge Urbanistica Regionale n. 1 del 21-01-2015 e s.m.i.;
- d. del Regolamento Regionale n.2 del 18-02-2015;
- e. dei provvedimenti di tutela per i beni ambientali e culturali di cui al D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio"
- f. della disciplina del D.P.R. 8.9.1997 n. 357 per la valutazione di incidenza e della L.R. 9.4.1998 n. 11 per la valutazione di impatto ambientale;
- g. delle leggi sanitarie e in materia di barriere architettoniche, prevenzione incendi, tutela delle acque, inquinamento acustico;

ART. 2 - Elaborati costituenti il PRG Parte Strutturale

1. Il presente PRG Parte Strutturale, nella sua variante parziale n.1, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi della programmazione regionale edella pianificazione territoriale provinciale, ha definito le strategie per il governo dell'intero territorio comunale, provvedendo a:

- 1) identificare le componenti strutturali del territorio;
- 2) articolare il territorio comunale in sistemi ed unità di paesaggio;
- 3) configurare il sistema delle principali attività e funzioni urbane e territoriali, anche definendo scenari di sviluppo qualitativo e quantitativo atti a caratterizzarne la sostenibilità;
- 4) indicare le azioni di conservazione, di valorizzazione e di trasformazione considerate strategiche ai fini dello sviluppo sostenibile;

2. il PRG Parte Strutturale si compone dei seguenti elaborati (in grigio gli elaborati oggetto di variante

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

n1, che sostituiscono integralmente gli omologhi elaborati del PRG vigente)::

COD.	ELAB. PRESCRITTIVI DI SINTESI	ELABORATI DI ANALISI	NOTE
Cartella 1: di valutazione generale del territorio e della metotodologia adottata (analisi)			
R/st		Relazione illustrativa, con allegati:	fasc. con grafici
1		Relazione variante n.1	
		Grado di attuazione del PRG vigente all.1	Scala 1:10.000
		Catasto gregoriano e viabilità storica all.2-11	Scala 1: 10.000
		Sintesi viabilità storica/rete primaria dei sentieri all. 12	Scala 1: 10.000
		Carta dell'uso del suolo all.13	Scala 1: 10.000
		Riferimenti ISTAT e anagrafe all. 14	Scala 1: 10.000
Cartella 2 : di valutazione del sistema idrogeologico (analisi)			
RG		Relazione geologica, con allegati:	
		Dati di base alleg. A	Fasc. con grafici
		Carta di inquadramento geologico Alleg. 0	Scala 1:25.000
		Carta geologica Alleg.1	Scala 1:10.000
		Carta geomorfologica Alleg.2	Scala 1:10.000
		Carta litotecnica Alleg. 3	Scala 1:10.000
		Carta della permeabilità Alleg.4	Scala 1:10.000
		Carta dei dati di base Alleg.5	Scala 1:10.000
		Ambiti di tutela e vincolo Alleg.6	Scala 1:10.000
		Carta estratto del Piano Stralcio per la salvaguardia delle acque e delle sponde del lago di Piediluco – Autorità di Bacino fiume Tevere allegato 7	Scala 1:10.000
RI		Relazione idraulica, con allegata:	
		Carta del rischio idraulico	Scala 1:2.000
		Indagini geognostiche di microzonazione sismica a corredo del prg (con integrazione per la zona del Soglio)	Scala 1:10.000
Cartella 3: elementi normativi (progetto)			
NTA/st	Norme tecniche di attuazione	Variante n.1	
S1	Sintesi del sistema paesaggistico ambientale	Variante n.1	Scala 1:10.000
S2	Sintesi del sistema insediativo	Variante n.1	Scala 1:10.000
S3	Coni visuali	Variante n.1 Allegato repertorio R3 //schede singoli coni visuali	Scala 1:10.000
S4	Carta degli scostamenti dei boschi		Scala 1:10.000
S5	Carta del rischio geologico, idrogeologico, ed idraulico	Variante n.1	Scala 1:10.000
repertori			
R1	Beni culturali sparsi		
R2.1/2.2		Specie arboree protette (alberi singoli)	
R3.1/3.2		Specie arboree protette (alberi raggrupp.)	

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

ART. 3 - Definizioni

1. Ferme restando le definizioni introdotte dal RR 2/2015, il PRG Parte Strutturale assume, in quanto compatibili, le seguenti definizioni:

a. Zone omogenee: il piano fa riferimento alle definizioni di cui al D.I. 1444/68, e pertanto le zone saranno le seguenti:

“A”: le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;

“B”: le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A;

“C”: le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate;

“D”: le parti del territorio destinate ad insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati (esistenti o di nuova previsione, questi ultimi in aree non urbanizzate o parzialmente urbanizzate);

“E”: le parti del territorio destinate ad usi agricoli,

“F” le parti del territorio destinate ad attrezzature, servizi ed impianti di interesse generale, che si distinguono in:

- 1- per pubblici servizi di cui all'art.59 e 60 della LR 27/2000 (PUT);
- 2- per pubblici servizi, aree per la protezione civile;
- 3- per servizi privati di attrezzature ricettive all'aria aperta (campeggi)
- 4- per servizi privati per attrezzature sportive, ricettive, ricreative

b. Macroaree – delimitano fondiariamente i singoli insediamenti di cui si compone il sistema insediativo. All'interno di esse sono individuati:

1- Tessuti esistenti di formazione storica, prevalentemente residenziali

Il Tessuto esistente di formazione storica prevalentemente residenziale, con presenza di attività turistico-ricettive, attrezzature pubbliche, piccole realtà produttive artigianali e commerciali, comprende le parti di territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio.

2- Tessuti esistenti di formazione recente, prevalentemente residenziali

I tessuti esistenti di formazione recente sono le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, comunque in corso di completamento, prevalentemente residenziali, con la presenza di attrezzature pubbliche, servizi pubblici e di interesse pubblico, spazi verdi, attività produttive artigianali, commerciali e direzionali.

3- Zone di nuovo impianto, prevalentemente residenziali

Le zone di nuovo impianto prevalentemente residenziali sono parti del territorio ricomprese all'interno delle macroaree, destinate alla realizzazione di nuovi insediamenti residenziali e per servizi.

4- Tessuti esistenti di formazione recente, prevalentemente produttivi

I tessuti esistenti di formazione recente sono le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, comunque in corso di completamento, prevalentemente per attività produttive artigianali, commerciali e direzionali.

5- Zone di nuovo impianto prevalentemente produttive

Le zone di nuovo impianto prevalentemente produttive sono parti del territorio ricomprese all'interno delle macroaree, destinate alla realizzazione di nuovi insediamenti residenziali e per servizi.

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

- 6- **Tessuti o zone per attrezzature di interesse comunale e sovracomunale**, sia pubbliche (assoggettate ad esproprio) che private, di interesse generale o collettivo, che il PRG Partestrutturale, ai sensi dell'art. 59 e 60 del PUT quantifica e che il PRG Parte operativa localizza in termini fondiari

c. Sistemi territoriali: coincidono con i vari “tematismi” attraverso i quali è stato analizzato ed interpretato il territorio del comune di Sellano.

Essi si articolano in:

c.1- Sistema idrologico e geologico: dalle analisi geologiche, geomorfologiche, litostratigrafiche, il piano desume indicazioni sui rischi geologico, idraulico, sismico locale, di inquinamento degli acquiferi sotterranei, rispetto ai quali verifica la compatibilità degli interventi di trasformazione previsti.

c.2-Sistema naturalistico-ambientale: dalle analisi delle condizioni della flora e della fauna, il PRG Parte Strutturale desume indicazioni sulla tutela dei vari habitat di cui si compone il territorio comunale e sulla compatibilità delle trasformazioni previste.

Si articola in vari sottosistemi, che sono definiti “Unità di Paesaggio” e precisamente:

Sottosistema n.1: Unità di paesaggio dei Monti di Cammoro e Orsano (con il massimo grado di elementi paesaggistici di qualità);

Sottosistema n.2: Unità di paesaggio del Montesantese (con elementi paesaggistici di qualità).

Sottosistema n.3: Unità di paesaggio di Sellano (caratterizzata dalla compensazione tra elementi di qualità ed elementi di criticità)

Sottosistema n.4: Unità di Paesaggio Valle del Vigi, (caratterizzata dalla compensazione tra elementi di qualità ed elementi di criticità)

c.3 Sistema del Paesaggio antropico: Dalle analisi condotte sulla rete degli insediamenti storici, è emersa una strutturazione del territorio in sottosistemi, ognuno sufficientemente organico e riconoscibile, tanto da consentire una articolazione anche delle azioni di tutela e di valorizzazione a fini turistici di tali importanti risorse.

Il piano individua i seguenti sottosistemi, che definisce “Unità della rete insediativa storica”:

c.3.1.Sottosistema Unità A della Rete degli Insediamenti: Montesanto

c.3.2.Sottosistema Unità B della Rete degli Insediamenti: Sellano

c.3.3.Sottosistema Unità C della Rete degli Insediamenti: Postignano

c.3.4.Sottosistema Unità D della Rete degli Insediamenti: Cammoro

c.3.5.Sottosistema Unità E della Rete degli Insediamenti: Orsano

I contenuti delle valutazioni di cui ai precedenti punti c.2 e c.3, sono stati sintetizzati nella tavola prescrittiva **S1 “Sintesi del Sistema paesaggistico ambientale” in scala 1:10.000.**

c.4 Sistema infrastrutturale

Riguardante le infrastrutture della viabilità, delle reti dei pubblici servizi.

c.5. Sistema insediativo: consiste nel quadro d'insieme delle macroaree, costituente l'armatura urbana del PRG Parte Strutturale e a cui dovrà riferirsi il PRG Parte Operativa per l'attuazione degli interventi e per il raggiungimento delle ipotesi di trasformazione. Tenuto conto della realtà delle singole macroaree e delle esigenze di equa distribuzione dei servizi, della dotazione degli spazi pubblici secondo criteri di efficacia, efficienza ed economia nonché della loro gestione, le macroaree sono state raggruppate a tal fine in **ambiti territoriali** funzionali come di seguito elencati:

1. Ambito di Orsano comprendente le macroaree di:

Biscina

Casaletto

Casa Fedeli

Casa Pallara

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

Casa Rampi
Case Celle
Colletrampo
Fontemarina
Il Tribbio
La Torre
Molini d'Orsano
Orsano
Paraonda

2. Ambito di Cammoro-Pupaggi comprendente le macroaree di:

Apagni
Cammoro
Casale Ronchetti
Fonni
Le Vene
Piè di Cammoro
Pupaggi
S. Chiara
Sterpare
Sterpare Croce

3. Ambito di Sellano- Villamagina – Casale comprendente le macroaree di:

Calcinaro
Cappuccini
Forfi/case basse
Il Colle
Le Terne
Molino
Montalbo
Ottaggi
Postignano
Sellano/Casaino
San Martino
Soglio
Villamagina/ Casale/Mocali
Vio
Canile intercomunale

Canile privato presso Ottaggi

4. Ambito del Montesantese comprendente le macroaree di:

Ceseggi
Civitella
Montesanto
Peneggi/ San Giuseppe
Petrognano
Piaggia, Palombara
Piaggiarella
Renaro
Setri

I contenuti delle valutazioni di cui ai precedenti punti **c.4 e c.5, sono stati sintetizzati nella tavola prescrittiva** S2 “Sintesi del sistema insediativo” in scala 1:10.000.

d. Aree funzionali: L'intera superficie delle varie zone omogenee, sarà suddivisa, in sede di PRG Parte Operativa, in varie “Aree Funzionali”, consistenti in distinte superfici aventi ciascuna una prevalente destinazione o una caratterizzazione tipologica e tramite le quali i dimensionamenti, le dotazioni di aree pubbliche e i parametri di qualità ambientale ed ecologici indicati dal PRG-Parte Strutturale troveranno la loro individuazione fondiaria.

e. Destinazioni d'uso : Al fine di individuare, in termini univoci, le destinazioni di aree e immobili

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

ammesse nelle diverse zone in cui si articola il territorio comunale, il Piano Parte Strutturale codifica le destinazioni d'uso adottando le definizioni di cui DGR 5315 del 26/6/90 e pertanto le destinazioni che il Piano Parte Operativa potrà indicare come insediabili in ogni zona omogenea, sono le seguenti:

1.00 INFRASTRUTTURE E SERVIZI

1.10. TRASPORTO

1.20. SERVIZI TECNOLOGICI.

1.30. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1.31. VITA ASSOCIATIVA E CULTURA

CULTO

SANITA'

ISTRUZIONE

ATT. SPORTIVE

EDIFICI PER LO SPORT

SERVIZI PRIVATI PER ATTREZZATURE SPORTIVE, RICETTIVE E RICREATIVE

CIMITERI

DIFESA, ORDINE PUBBLICO.

1.43. CANILE

1.44. AREE PER LA PROTEZIONE CIVILE E L'EMERGENZA

1.50. VERDE

PARCHEGGI

PARCHEGGI COPERTI

AREE PAVIMENTATE-STRAD

2.0 DESTINAZIONI AGRICOLE

ABITAZIONI AGRICOLE

COSTRUZIONI E SERVIZI PER LA CONDUZIONE DEL FONDO

IMPIANTI PRODUTTIVI AGROALIMENTARI

COSTRUZIONI PER LA VENDITA DI PRODOTTI AGRICOLI DELL'AZIENDA

COSTRUZIONI PER CENTRI DI DOCUMENTAZIONE DELLA ATTIVITA'

DELL'AZIENDA, PER LA RICERCA, PER LO SVILUPPO DI PRODUZIONI TIPICHE

COSTRUZIONI PER LA RICETTIVITA' RURALE

3.0 ATTREZZATURE PRODUTTIVE

ATTIVITA' INDUSTRIALI

ALLOGGI A SERVIZIO DI ATTIVITA' PRODUTTIVE

3.21.. ARTIGIANATO DI SERVIZIO

ARTIGIANATO PRODUTTIVO tipo A, a basso impatto ambientale (acustico, in termini di emissione in atmosfera, in acqua e su suolo)

ARTIGIANATO PRODUTTIVO tipo B, a maggior impatto ambientale (acustico, in termini di emissione in atmosfera, in acqua e su suolo)

4.00 ATTREZZATURE COMMERCIALI E TERZIARIE

4.11. MERCATI DI QUARTIERE

COMMERCIO AL MINUTO DI TIPO A:

Comprende esercizi caratterizzati da:

a) bassa o nulla specializzazione

b) prodotti voluminosi e pesanti

c) prodotti comuni

d) rapporto spersonalizzato tra utente ed esercente

e) necessità di accesso diretto con auto e tempo di "acquisto" basso

Le tabelle merceologiche ivi ricomprese saranno eventualmente definite dal piano di settore; 4.12.2. COMMERCIO AL MINUTO DI TIPO B:

Comprende esercizi caratterizzati da:

f) elevata specializzazione

g) prodotti rari e di qualità

h) prodotti non comuni

i) rapporto personalizzato tra utente ed esercente

j) tempo di accesso medio e tramite percorsi pedonali

Le tabelle merceologiche ivi ricomprese saranno eventualmente definite dal piano

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

di settore

(NB la destinazione a Commercio ricomprende anche la somministrazione di cibi e bevande)

4.13.GRANDI MAGAZZINI

FIERE ESPOSIZIONI
 DEPOSITI PER IL TRASPORTO DELLE MERCI.
 COMMERCIO ALL'INGROSSO
 BANCHE, FINANZA
 ATTIVITA' DIREZIONALI IN GENERE
 UFFICI PRIVATI, ASSICURATIVI E VARI
 LIBERE PROFESSIONI
 SERVIZI QUOTIDIANI E BANALI

5.00.RESIDENZE

ABITAZIONI
 RESIDENZE COLLETTIVE
 ANNESSI ALLA RESIDENZA

6.00 ATTREZZATURE TURISTICHE

ESERCIZI ALBERGHIERI (LR18/06)
 ALBERGHI (LR18/06)
 MOTELS(LR18/06)
 ALBERGHI RESIDENZIALI(LR18/06)
 ALBERGHI DIFFUSI(LR18/06)
 6.10.5.VILLAGGI ALBERGHI(LR18/06)
 6.10.6.RESIDENZE DELLA SALUTE-BEATY-FARM(LR18/06)
 ESERCIZI EXTRALBERGHIERI
 COUNTRY-HOUSE – RESIDENZE DI CAMPAGNA(LR18/06)
 CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE(LR18/06)
 CASE PER FERIE(LR18/06)
 CASE RELIGIOSE DI OSPITALITA'(LR18/06)
 6.20-5.CENTRO SOGGIORNO STUDI(LR18/06)
 OSTELLI DELLA GIOVENTU'(LR18/06)
 KINDERHEIMER-CENTRI DI VACANZA PER RAGAZZI(LR18/06)
 RIFUGI ESCURSIONISTICI(LR18/06)
 ESERCIZI RICETTIVI ALL'ARIA APERTA
 CAMPEGGI(LR18/06)
 6.30.2.VILLAGGI TURISTICI(LR18/06)
 6.30.3.CAMPING VILLAGE(LR18/06)
 6.40 STR. RICETT. ALL'ARIA APERTA NON APERTE AL PUBBLICO E
 CAMPEGGI DIDATTICO EDUCATIVI(LR18/06)
 6.50.AREE ATTREZZATE DI SOSTA TEMPORANEA(LR18/06)
 6.60.RESIDENZE D'EPOCA(LR18/06)

7.10.ASSENZA DI UTILIZZAZIONE

7.20.DISMISSIONE E ABBANDONO

Il PRG parte operativa potrà maggiormente articolare tale elenco delle destinazioni d'uso, nel senso della istituzione di ulteriori sotto-categorie (N.nn.n) e della specificazione dei caratteri delle sottocategorie già qui individuate, fermi restando i criteri ispiratori delle presenti norme.

f.centro abitato: per centro abitato, si intende l'insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine. Per raggruppamento di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di 25 fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada. Ai fini dell'applicazione del Piano Regolatore Comunale, Parte Strutturale e Operativa, per la parte urbanizzata, il centro abitato si considera coincidente con il perimetro delle macroaree.

ART. 4 - Contenuti e cogenza del PRG, Parte Strutturale e Parte Operativa

1. Il PRG-Parte Strutturale (redatto in scala 1:10.000), in attuazione dell'art. 3 della legge regionale n. 11 del 22-02-2005:

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

- **Individua** i sistemi e i sottosistemi territoriali in cui si articola il comune di Sellano, indicando per ciascuno di essi, le previsioni di sviluppo, le prescrizioni per l'esecuzione delle trasformazioni ammesse, i vincoli da apporre e le azioni da compiere per la completa attuazione del piano;

- **Censisce** le risorse nei diversi sistemi e **allestisce** le procedure, anche automatizzate, per la loro catalogazione, consultazione, messa a disposizione quale strumento di promozione culturale e turistica del territorio;

- **Individua** le macroaree in cui si articola il sistema degli insediamenti, stabilendo per ciascuna:

l'Indice di Utilizzazione Territoriale (Ut), ammesso;

l'altezza massima ammessa (H);

gli abitanti teorici/ utenti ai fini del dimensionamento degli standards di cui all'art. 60 del PUT e gli utenti ai fini del dimensionamento della dotazione di cui all'art. 59 del PUT;

il dimensionamento ai fini del consumo di suolo, del volume prevalentemente residenziale ammesso e degli standard necessari;

Il PRG Parte Strutturale, è approvato dal consiglio comunale dopo la verifica di conformità al PTCP, effettuata dalla Provincia di Perugia e rimane valido fino a successiva revisione da effettuare con le stesse modalità della sua prima formazione.

2. Il PRG-Parte Operativa (redatto in scala 1:2.000 e 1:1000),), in attuazione dell'art. 4 della legge regionale n. 11 del 22-02-2005:

- **Istituisce** le Zone Omogenee più opportune in funzione delle caratteristiche della macroarea e del grado di effettiva urbanizzazione, articolando in sottoclassi, se del caso, le categorie del DI 1444/68

- **Individua**, in termini fondiari:

1. le Aree Funzionali ammesse dal PRG-Parte Strutturale

2. stabilisce, per ciascuna di esse, l'Indice di Utilizzazione Fondiaria (Uf)

3 individua in termini fondiari le aree da destinare agli standards, che dovranno essere almeno pari alle quantità stabilite dal PRG Parte Strutturale;

4 indica il "Disegno di Suolo" secondo criteri ecologici e di qualità urbanistica complessiva

5 può definire le unità minime di intervento, la configurazione planivolumetrica, i tipi insediativi urbanistico- edilizi, le destinazioni d'uso prevalenti e compatibili, le aree per dotazioni territoriali e funzionali minime e infrastrutture pubbliche e non, le opere di arredo urbano; qualora non si proceda ai sensi del citato articolo 27, le definizioni di cui sopra hanno valore esclusivamente indicativo

- **Disciplina**, gli interventi edilizi, indicando modalità di esecuzione delle opere compatibili con gli specifici caratteri delle varie macroaree

- **Individua**, all'interno delle macroaree, il patrimonio storico, culturale.

Il PRG Parte Operativa, ha durata massima di 8 anni, stabilisce le sue previsioni all'interno del quadro normativo e nei limiti dei contenuti fissati dal PRG parte Strutturale, è approvato dal Consiglio Comunale, in coordinamento con il Programma Triennale dei Lavori Pubblici

La normativa del PRG Parte operativa deve essere conseguente alla normativa della PRG Parte Strutturale, nel caso di contrasto prevale la normativa del PRG Parte strutturale

ART. 5 - Parametri ed indici urbanistici

1. Le previsioni ed i contenuti del PRG vengono attuati secondo indici di utilizzazione ammissibile, ottenuti da opportune applicazioni dei parametri urbanistici elencati nei successivi commi:

2. ST – Superficie Territoriale:

Vedi art. 2 del RR 2 del 18-02-2015 e s.m.i.

3. Superfici per opere di urbanizzazione, si articola in:

Superficie per opere di urbanizzazione primaria

Vedi art. 3 del RR 2 del 18-02-2015 e s.m.i.

Superficie per opere di urbanizzazione secondaria

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

Vedi art. 4 del RR 2 del 18-02-2015 e s.m.i.

4. SF – Superficie fondiaria:

Vedi art. 5 del RR 2 del 18-02-2015 e s.m.i.

5. Sa – Superficie asservita:

Vedi art. 6 del RR 2 del 18-02-2015 e s.m.i.

6. Definizione di edificio esistente

Vedi art. 22 del RR 2 del 18-02-2015 e s.m.i.

7. As – Area di sedime:

Vedi art. 7 del RR 2 del 18-02-2015 e s.m.i.

8. PW – Perimetro di un edificio:

Vedi art. 9 del RR 2 del 18-02-2015 e s.m.i.

9. QS – Quota di spiccato:

Vedi art. 10 del RR 2 del 18-02-2015 e s.m.i.

10. LS – Linea si spiccato:

Vedi art. 11 del RR 2 del 18-02-2015 e s.m.i.

11. - Superficie coperta Sc: la Superficie coperta esprime la misura in mq della superficie ottenuta attraverso la proiezione orizzontale a terra del massimo perimetro esterno degli edifici, compresi cavedi, chiostrine, porticati.

12. - Superficie utile coperta, Suc

Vedi art. 17 del RR 2 del 18-02-2015 e s.m.i.

13. – Sagoma di un edificio - Se

Vedi art. 12 del RR 2 del 18-02-2015 e s.m.i.

14. – Altezza di un edificio – Ae-

Vedi art. 18 del RR 2 del 18-02-2015 e s.m.i.

15. – Altezza di una facciata di un edificio – Af

Vedi art. 19 del RR 2 del 18-02-2015 e s.m.i.

16. – Altezza utile di un piano di un edificio e altezza utile di un locale – Au

Vedi art. 20 del RR 2 del 18-02-2015 e s.m.i.

17. - Opere pertinenziali - Op

Vedi art. 21 del RR 2 del 18-02-2015 e s.m.i.

18 - Volume urbanistico di un edificio V

Vedi art. 139 del RR 2 del 18-02-2015 e s.m.i.

19. Distanze tra edifici – De

Vedi art. 23 del RR 2 del 18-02-2015 e s.m.i.

20. Distanze dai confini – Dc

Vedi art. 24 del RR 2 del 18-02-2015 e s.m.i.

21. -Distanze delle strade -Ds

Vedi art. 25 del RR 2 del 18-02-2015 e s.m.i.

22. indice di utilizzazione territoriale Ut:

Vedi art. 13 del RR 2 del 18-02-2015 e s.m.i.

23. indice di utilizzazione fondiaria Uf:

Vedi art. 14 del RR 2 del 18-02-2015 e s.m.i.

24.Indice di copertura- Ic

Vedi art. 15 del RR 2 del 18-02-2015 e s.m.i.

25. Indice di edificabilità territoriale It. Per Indice di edificabilità territoriale si intende il rapporto tra il volume ammesso in una certa zona dal PRG e la relativa superficie territoriale.

26. Indice di edificabilità Fondiaria If. Per Indice di edificabilità fondiaria si intende il rapporto tra il volume ammesso in una certa zona dal PRG e la relativa superficie fondiaria.

27. Rudere: per rudere si intendono i resti di costruzione non riconducibili alla definizione di

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

“Edificio esistente” di cui al presente articolo. I ruderi non possono essere recuperati né possono essere ammessi gli interventi di cui all'art. 91 della LR 1/2015.

ART. 6 - parametri e indici ecologici

1. Ai fini di garantire una utilizzazione ecologicamente sostenibile del territorio comunale il PRG Parte Strutturale prescrive indici ecologici, calcolati tramite indici ottenuti da opportuni rapporti dei parametri elencati ai successivi commi:

2. **“verde privato ecologico” Vpre:** spazio lasciato libero da sistemare a verde, di proprietà privata indispensabile per garantire la qualità ecologica degli insediamenti. Tale parametro, sia per i nuovi insediamenti che per quelli già previsti, consente di destinare una significativa quota della superficie territoriale, a verde privato che può anche essere sistemato ed attrezzato; il PRG Parte Operativa può reperire tali superfici anche all'interno delle superfici fondiari, fermo restando il rispetto degli indici territoriali stabiliti dal PRG Parte Strutturale: in questo caso la superficie Vpre potrà essere calcolata ai fini della edificabilità consentita, ma dovrà essere lasciata sistemata a verde permeabile;

3. superficie permeabile e impermeabile Sp - Si:

Vedi art. 8 del RR 2 del 18-02-2015 e s.m.i.

1. Indice di permeabilità” Ip :

Vedi art. 16 del RR 2 del 18-02-2015 e s.m.i.

2. **Indice di piantumazione Ipt:** si intende il rapporto minimo tra il volume edificabile ed il numero delle alberature (di alto fusto) da piantumare; tale rapporto si intende applicabile sia in sede di redazione di Piani Attuativi sia in sede di intervento edilizio diretto, sia sulle aree pubbliche che su quelle private di pertinenza dei fabbricati.

3. **Indice di verde privato ecologico Ive:** si intende il rapporto tra la superficie fondiaria libera da costruzioni e la superficie per verde privato; tale rapporto si intende applicabile sia in sede di redazione di Piani Attuativi sia in sede di intervento edilizio diretto.

ART. 7- Il dimensionamento degli Standard

1. Il PRG Parte strutturale prevede gli standard minimi per aree destinate ad attrezzature di interesse comunale e sovracomunale, come disposto dall'art. 59 della L.R. 24.03.2000, n. 27 e gli standard minimi per aree pubbliche al servizio di insediamenti residenziali, come disposto dall'art. 60 della legge regionale medesima.

2. Gli standard urbanistici vengono dimensionati nel PRG Parte strutturale (nell'allegato 6 delle presenti norme) e perimetrati in termini fondiari nella PRG Parte operativa o in sede di formazione dei relativi piani attuativi definendo le tipologie del servizio.

3. Per quanto attiene alla dotazione di aree pubbliche al servizio di insediamenti residenziali (/Art. 60 della L.R. 24.03.2000, n. 27), il PRG Parte Strutturale fissa i seguenti valori-obiettivo per la redazione del PRG Parte Operativa articolando, ove del caso, lo standard complessivo richiesto dalla norma per l'intero comune in quote minime da garantire per ogni singolo livello di strutturazione del territorio comunale:(vedi allegato 6, alle presenti norme).

DEFINIZIONE STANDARD	MQ PER OGNI MACROAREA	MQ PER OGNI AMBITO TERRIT.	MQ PER L'INTERO COMUNE	STANDARD TOTALE MQ
Verde pubblico	2	3		5
Parcheggi	3			3
A.Interesse Com		2		2
Istruzione			4	4

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

TOTALE	5	5	4	14
--------	---	---	---	----

ART. 8 - Categorie di intervento edilizio

1. Ai fini degli interventi edilizi il PRG Parte Strutturale assume le definizioni di cui all'art.3 del DPR 380/2001 e s.m.i., e dell'art. 7 della LR 1/2015 in quanto compatibili:

ART. 9 – Strumenti e modalità di attuazione del piano

Il PRG Parte Strutturale è attuato, con le modalità indicate al capo II, sezione II del RR 2/2015 e s.m.i., artt. 101-106

TITOLO II- SISTEMI PAESAGGISTICO-AMBIENTALE E INFRASTRUTTURALE

Capo 1 - Disciplina del sistema idrogeologico

Art. 10 - Ambiti sensibili sotto il profilo del rischio geomorfologico e idraulico

1 - Il Piano Regolatore Generale, parte strutturale, nella carta di sintesi del rischio geologico, idrogeologico e idraulico (**Tav. S5**) individua le aree interessate da rischio geologico, idrogeologico ed idraulico e le suddivide in:

- 1- **aree ad alto rischio geologico ed idrogeologico, con edificabilità fortemente condizionata.** Rientrano in questa classe le aree individuate dal P.A.I. dell'Autorità di Bacino del Tevere come frane attive e quiescenti, quelle rilevate in campagna, individuate dal P.U.T. e del P.T.C.P. e le aree in frana indicate nel Progetto I.F.F.I. (Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia). Inoltre rientrano in questa classe le aree con vulnerabilità all'inquinamento degli acquiferi da elevata a molto elevata e le aree esondabili ricadenti in fascia A;
- 2- **aree a medio rischio geologico ed idrogeologico, con edificabilità condizionata.** Rientrano in questa classe le aree individuate dall'Autorità di Bacino del Fiume Tevere come frane inattive/stabilizzate, le aree caratterizzate da media a elevata instabilità potenziale. Inoltre rientrano in questa classe le aree con vulnerabilità all'inquinamento degli acquiferi da media ad alta, le aree esondabili ricadenti in fascia B e le aree con presenza di terreni particolarmente scadenti;
- 3- **aree a basso rischio geologico ed idrogeologico, con edificabilità blandamente condizionata.** Rientrano in questa classe le aree con vulnerabilità all'inquinamento degli acquiferi bassa o molto bassa e le aree esondabili ricadenti in fascia C.

Art. 11 - Aree ad alto rischio geologico, idrogeologico e idraulico

1. Nelle **zone ad alto rischio geologico** gli interventi sia di nuove edificazioni che di ristrutturazione di manufatti esistenti potranno essere realizzati solo dopo aver verificato la compatibilità degli stessi con l'equilibrio idrogeomorfologico dei luoghi interessati. I progetti esecutivi dovranno essere corredati da uno studio geologico e idrogeologico comprendenti un rilievo geomorfologico di dettaglio che evidenzi tutti gli elementi fisici ed ambientali che possono concorrere a condizionare la fattibilità delle opere (stato di evoluzione delle forme del rilievo, regimi idrici superficiali e sotterranei ad esso collegati) ed uno studio geologico-tecnico di dettaglio comprendente:

- 1- indagini geognostiche dirette ed indirette atte a ricostruire la situazione litologico-strutturale ed idrogeologica locale;

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

- 2- analisi geotecniche di laboratorio su campioni indisturbati (prelevati durante l'indagine geognostica) per la determinazione delle caratteristiche meccaniche dei terreni investigati (parametri di resistenza al taglio, compressibilità);
- 3- analisi di stabilità del complesso opera/terreno di fondazione in relazione all'entità delle sollecitazioni- deformazioni indotte dal carico delle strutture (D.M. 11.03.1988 punto A1);
- 4- analisi di stabilità del versante allo stato iniziale e modificato dalle opere di progetto.

2. Nelle aree interessate da movimenti franosi attivi e quiescenti e nelle aree in frana individuate dai progetti IFFI, dal PAI dell'Autorità di Bacino del Fiume Tevere e dal PUT/PTCP:

- non sono consentite tutte le opere che determinano un incremento delle condizioni di rischio e in particolare: la realizzazione di scavi, sbancamenti, rilevati, modificazioni morfologiche sostanziali che non siano finalizzate al risanamento idrogeologico ed alla stabilizzazione del movimento franoso; lo smaltimento tramite sub-irrigazione e pozzi assorbenti delle acque reflue provenienti da edifici di civile abitazione, smaltimento tramite fertirrigazione di reflui zootecnici ed acque reflue provenienti da frantoi oleari su superfici aventi pendenza superiore al 15%;
- sono consentite solo le opere volte a diminuire il grado di vulnerabilità dei beni e degli edifici eventualmente esposti al rischio;
- sono consentiti, sul patrimonio edilizio esistente, gli interventi di MO, MS, OI, RC, RE, RE1, RE2, RE3, RE4, RU, AM, BA, DS;

L'attuazione delle previsioni urbanistiche è subordinata alla realizzazione d'interventi di bonifica e consolidamento del movimento franoso ed alla dimostrazione dell'efficacia di tali interventi a seguito del controllo del monitoraggio successivo esteso per almeno due anni ideologici. L'intervento di consolidamento dovrà basarsi su un dettagliato studio geologico, geomorfologico ed idrogeologico comprendente:

- il rilievo di dettaglio, a scala non inferiore a 1:2.000, del fenomeno franoso e dei regimi idrici di superficie e sotterranei ad esso collegati;
- la definizione della geometria della frana attraverso indagini geognostiche dirette e indirette anche con l'ausilio di strumentazioni per il monitoraggio (piezometri, inclinometri);
- il campionamento dei materiali costituenti il corpo di frana e definizione dei parametri di picco e residui;
- l'esecuzione di analisi di stabilità, considerando l'eventuale presenza di falde acquifere, con e senza sovraccarichi;
- la proposizione di schemi tipologici di soluzioni atte a bonificare e/o consolidare l'area sulla base dei parametri acquisiti.

Comunque l'utilizzo del suolo ai fini urbanistici dovrà essere congruente con il livello di sicurezza raggiunto con le opere di bonifica e consolidamento.

I proprietari delle aree classificate a medio ed alto rischio geologico e delle aree inedificabili per elevata pericolosità geologica sono tenuti alla regimazione delle acque di precipitazione meteorica ruscellanti in superficie.

3. Nell'area individuata dal **PAI come a situazione di rischio R4** molto elevato per fenomeni franosi, fatto salvo quanto previsto all'art. 4 comma 2 delle NTA del PAI e ferme restando le limitazioni poste in essere dall'Autorità regionale competente in materia di pubblica incolumità, sono ammesse esclusivamente:

- a) Gli interventi edilizi di demolizione senza ricostruzione con la possibilità di delocalizzare edifici e le relative previsioni urbanistiche. L'individuazione degli immobili o delle previsioni urbanistiche di aree edificabili da modificare e da delocalizzare al di fuori delle aree di rischio di frana R3 avviene mediante appositi piani di delocalizzazione approvati dal comune che assumono effetti di:
 - variante tematica allo strumento urbanistico generale adottata in applicazione dell'art. 30, comma 3, lett. C) della L.R. n. 31/97 o dell'art. 18, commi 3 e 4 della L.R. n. 11/2005;
 - piani attuativi adottati in applicazione delle disposizioni del titolo III, capo I della

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

L.R. n. 11/2005, che possono comportare in variante allo strumento urbanistico generale in applicazione delle stesse disposizioni di cui alla lettera a).

Il comune per l'approvazione del piano di delocalizzazione può promuovere la conclusione di accordi di programma ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D. Lgs. 267/2000, cui partecipano tutti i soggetti pubblici e privati che concorrono all'attuazione del piano; l'accordo di programma può comportare variante urbanistica e, anche per singole parti, può costituire titolo abilitativo se corredato di tutti gli elementi previsti dalle vigenti normative.

I piani di delocalizzazione individuano le nuove aree di sedime degli edifici o i nuovi ambiti degli insediamenti in modo da garantire:

- l'effettivo superamento del rischio;
- la collocazione del nuovo sedime degli edifici entro 50 metri da edifici esistenti;
- la collocazione dei nuovi ambiti degli insediamenti in contiguità con ambiti già previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ed in corso di attuazione garantendo la realizzazione, il miglioramento e la fruibilità delle infrastrutture, comprese quelle di carattere ambientale ed igienico-sanitario, della viabilità e dei servizi;
- la conferma delle potenzialità edificatorie previste dal vigente strumento urbanistico, ovvero prevedendo l'incremento in misura non superiore al 30%.

I piani di delocalizzazione individuano:

- gli ambiti o le aree interessate dagli interventi;
- gli immobili da delocalizzare e la relativa destinazione d'uso, compresi gli edifici in zona agricola limitatamente a quelli con destinazione diversa dalla residenza;
- gli edifici esistenti idonei alla rilocalizzazione delle destinazioni d'uso, ovvero gli ambiti già edificabili o da rendere edificabili per le nuove localizzazioni;
- i soggetti interessati all'attuazione del piano;
- le modalità di attuazione degli interventi e di cessione e assegnazione delle aree, nonché di sistemazione e ripristino ambientale dei siti relativi agli immobili delocalizzati;
- le modalità per la partecipazione all'attuazione dei piani, anche in applicazione del comma 3 dell'art. 22 della L.R. 11/2005.

I piani di delocalizzazione individuano le nuove localizzazioni nelle zone di PRG con il seguente ordine di priorità:

- nelle zone già destinate alla nuova edificazione di tipo residenziale o produttiva concernenti piani per l'edilizia economica e popolare o per insediamenti produttivi approvati;
- nelle zone di nuova previsione da attuare attraverso piani per l'edilizia economica e popolare o per insediamenti produttivi;
- nelle nuove zone per attività residenziali, produttive o servizi appositamente individuate.

La delocalizzazione di attrezzature e servizi pubblici o opere di interesse pubblico, di cui all'art. 8 della L.R. 1/2004 avviene su iniziativa dell'amministrazione proprietaria degli immobili interessati, sulla base di quanto previsto dal piano di delocalizzazione o, in mancanza, sulla base del parere espresso dagli enti competenti in materia urbanistica, tutela del paesaggio, beni culturali, vincolo idrogeologico, rischio idrogeologico e difesa del suolo, mediante conferenza di servizi di cui all'art. 14 e seguenti della L. 241/1990, ovvero mediante accordo di programma.

Gli interventi di delocalizzazione sono subordinati al rilascio dei prescritti titoli abilitativi e non sono soggetti al pagamento del contributo di costruzione per la superficie o il volume corrispondenti alle unità immobiliari esistenti da delocalizzare.

Le aree sulle quali insistono gli immobili da demolire sono rese in edificabili. Gli stessi immobili sono demoliti a cura del proprietario e l'area relativa è sottoposta ad interventi di ripristino ambientale; a tali fini il privato si obbliga con apposita convenzione prima del rilascio al titolo abilitativi.

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

- b) gli interventi sugli edifici, sulle infrastrutture sia a rete che puntuali e sulle attrezzature esistenti, sia private che pubbliche o di pubblica utilità, di manutenzione ordinaria, e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b) e c) del DPR 380/01 e s.m.i., nonché le opere interne agli edifici e quelle relative all'abbattimento delle barriere architettoniche, comportanti anche la modifica di destinazione d'uso ma senza aumento del carico urbanistico. Si ha incremento di carico urbanistico quando il cambio di destinazione d'uso riguarda, rispetto a tutti i piani dell'edificio (interrati, seminterrati e fuori terra) almeno una delle seguenti ipotesi:
- *incremento o nuova utilizzazione per più del 30% della superficie utile coperta esistente per attività residenziale con il limite di mq. 100;*
 - *incremento o nuova utilizzazione per più del 30% della superficie utile coperta esistente per attività direzionale, commerciali, produttive o per servizi con il limite di mq. 100;*
 - *la realizzazione degli interventi di cui al comma 8 dell'art. 35 della L.R. 11/2005.*
- Nei primi due casi gli interventi comportano la costituzione di un vincolo sull'edificio interessato relativamente agli incrementi realizzati, con atto unilaterale d'obbligo, registrato e trascritto.*
- c) gli interventi di consolidamento volti alla riduzione del livello di rischio e di pericolosità;
- d) gli interventi necessari a ridurre la vulnerabilità degli edifici, delle attrezzature ed infrastrutture esistenti con possibilità di prevedere aumenti di superfici e volumi per la realizzazione di manufatti, opere e modificazioni finalizzati esclusivamente a migliorare la tutela della pubblica incolumità a condizione che non aumenti il livello di rischio;
- e) gli interventi non altrimenti localizzabili per nuove infrastrutture a rete ed impianti tecnologici, per sistemazioni di aree esterne, recinzioni ed accessori pertinenziali agli edifici, alle infrastrutture ed alle attrezzature esistenti, purché non comportino la realizzazione di nuove volumetrie;
- f) le pratiche per la corretta attività agricola e forestale con esclusione di ogni intervento che aumenti il livello di rischio;
- g) gli interventi volti alla bonifica dei siti inquinati.

Gli interventi di cui alle lettere c), d) ed e) del presente comma sono sottoposti alla preventiva autorizzazione dell'autorità competente.

4. Nell'area individuata dal PAI come a situazione di rischio R3 elevato per fenomeni franosi, fatto salvo quanto previsto all'art. 4 comma 2 delle NTA del PAI e ferme restando le limitazioni poste in essere dall'Autorità regionale competente in materia di pubblica incolumità, sono ammesse esclusivamente:

- a) Gli interventi edilizi di demolizione senza ricostruzione con la possibilità di delocalizzare edifici e le relative previsioni urbanistiche. L'individuazione degli immobili o delle previsioni urbanistiche di aree edificabili da modificare e da delocalizzare al di fuori delle aree di rischio di frana R3 avviene mediante appositi piani di delocalizzazione approvati dal comune che assumono effetti di:
- *variante tematica allo strumento urbanistico generale adottata in applicazione dell'art. 30, comma 3, lette. C) della L.R. n. 31/97 o dell'art. 18, commi 3 e 4 della L.R. n. 11/2005;*
 - *piani attuativi adottati in applicazione delle disposizioni del titolo III, capo I della L.R. n. 11/2005, che possono comportare in variante allo strumento urbanistico generale in applicazione delle stesse disposizioni di cui alla lettera a).*

Il comune per l'approvazione del piano di delocalizzazione può promuovere la conclusione di accordi di programma ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D. Lgs. 267/2000, cui partecipano tutti i soggetti pubblici e privati che concorrono all'attuazione del piano; l'accordo di programma può comportare variante urbanistica e, anche per singole parti, può costituire titolo abilitativo se corredato di tutti gli elementi previsti dalle vigenti normative.

I piani di delocalizzazione individuano le nuove aree di sedime degli edifici o i nuovi ambiti degli insediamenti in modo da garantire:

- *l'effettivo superamento del rischio,*
- *la collocazione del nuovo sedime degli edifici entro 50 metri da edifici esistenti;*

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

- la collocazione dei nuovi ambiti degli insediamenti in contiguità con ambiti già previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ed in corso di attuazione garantendo la realizzazione, il miglioramento e la fruibilità delle infrastrutture, comprese quelle di carattere ambientale ed igienico-sanitario, della viabilità e dei servizi;
- la conferma delle potenzialità edificatorie previste dal vigente strumento urbanistico, ovvero prevedendo l'incremento in misura non superiore al 30%.

I piani di delocalizzazione individuano:

- gli ambiti o le aree interessate dagli interventi;
- gli immobili da delocalizzare e la relativa destinazione d'uso, compresi gli edifici in zona agricola limitatamente a quelli con destinazione diversa dalla residenza;
- gli edifici esistenti idonei alla rilocalizzazione delle destinazioni d'uso, ovvero gli ambiti già edificabili o da rendere edificabili per le nuove localizzazioni;
- i soggetti interessati all'attuazione del piano;
- le modalità di attuazione degli interventi e di cessione e assegnazione delle aree, nonché di sistemazione e ripristino ambientale dei siti relativi agli immobili delocalizzati;
- le modalità per la partecipazione all'attuazione dei piani, anche in applicazione del comma 3 dell'art. 22 della L.R. 11/2005.

I piani di delocalizzazione individuano le nuove localizzazioni nelle zone di PRG con il seguente ordine di priorità:

- nelle zone già destinate alla nuova edificazione di tipo residenziale o produttiva concernenti piani per l'edilizia economica e popolare o per insediamenti produttivi approvati;
- nelle zone di nuova previsione da attuare attraverso piani per l'edilizia economica e popolare o per insediamenti produttivi;
- nelle nuove zone per attività residenziali, produttive o servizi appositamente individuate.

La delocalizzazione di attrezzature e servizi pubblici o opere di interesse pubblico, di cui all'art. 8 della L.R. 1/2004 avviene su iniziativa dell'amministrazione proprietaria degli immobili interessati, sulla base di quanto previsto dal piano di delocalizzazione o, in mancanza, sulla base del parere espresso dagli enti competenti in materia urbanistica, tutela del paesaggio, beni culturali, vincolo idrogeologico, rischio idrogeologico e difesa del suolo, mediante conferenza di servizi di cui all'art. 14 e seguenti della L. 241/1990, ovvero mediante accordo di programma.

Gli interventi di delocalizzazione sono subordinati al rilascio dei prescritti titoli abilitativi e non sono soggetti al pagamento del contributo di costruzione per la superficie o il volume corrispondenti alle unità immobiliari esistenti da delocalizzare.

Le aree sulle quali insistono gli immobili da demolire sono rese in edificabili. Gli stessi immobili sono demoliti a cura del proprietario e l'area relativa è sottoposta ad interventi di ripristino ambientale; a tali fini il privato si obbliga con apposita convenzione prima del rilascio al titolo abilitativi.

- b) gli interventi sugli edifici, sulle infrastrutture sia a rete che puntuali e sulle attrezzature esistenti, sia private che pubbliche o di pubblica utilità, di manutenzione ordinaria, e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b) e c) del DPR 380/01 e s.m.i., nonché le opere interne agli edifici e quelle relative all'abbattimento delle barriere architettoniche, comportanti anche la modifica di destinazione d'uso ma senza aumento del carico urbanistico. Si ha incremento di carico urbanistico quando il cambio di destinazione d'uso riguarda, rispetto a tutti i piani dell'edificio (interrati, seminterrati e fuori terra) almeno una delle seguenti ipotesi:

- incremento o nuova utilizzazione per più del 30% della superficie utile coperta esistente per attività residenziale con il limite di mq. 100;
- incremento o nuova utilizzazione per più del 30% della superficie utile coperta esistente per attività direzionale, commerciali, produttive o per servizi con il limite di mq. 100;

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

- la realizzazione degli interventi di cui al comma 8 dell'art. 35 della L.R. 11/2005. Nei primi due casi gli interventi comportano la costituzione di un vincolo sull'edificio interessato relativamente agli incrementi realizzati, con atto unilaterale d'obbligo, registrato e trascritto.
- c) gli interventi di consolidamento colti alla riduzione del livello di rischio e di pericolosità;
- d) gli interventi necessari a ridurre la vulnerabilità degli edifici, delle attrezzature ed infrastrutture esistenti con possibilità di prevedere aumenti di superfici e volumi per la realizzazione di manufatti, opere e modificazioni finalizzati esclusivamente a migliorare la tutela della pubblica incolumità a condizione che non aumenti il livello di rischio;
- e) gli interventi non altrimenti localizzabili per nuove infrastrutture a rete ed impianti tecnologici, per sistemazioni di aree esterne, recinzioni ed accessori pertinenziali agli edifici, alle infrastrutture ed alle attrezzature esistenti, purché non comportino la realizzazione di nuove volumetrie;
- f) le pratiche per la corretta attività agricola e forestale con esclusione di ogni intervento che aumenti il livello di rischio;
- g) gli interventi volti alla bonifica dei siti inquinati.
Gli interventi di cui alle lettere c), d) ed e) del presente comma sono sottoposti alla preventiva autorizzazione dell'autorità competente.
- h) gli interventi edilizi sugli edifici, sulle infrastrutture sia a rete che puntuali e sulle attrezzature esistenti, sia private che pubbliche o di pubblica utilità, di ristrutturazione edilizia, così come definiti dalle normative vigenti, finalizzati all'adeguamento ed al miglioramento sismico, alla prevenzione sismica, all'abbattimento delle barriere architettoniche, al rispetto delle norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, nonché al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie, funzionali, abitative e produttive, comportanti anche modesti aumenti di superficie e volume e cambiamento di destinazione d'uso purché funzionalmente connessi a tali interventi.
- i) l'installazione di manufatti leggeri prefabbricati di modeste dimensioni al servizio di edifici, infrastrutture, attrezzature e attività esistenti. Tali manufatti sono pertinenziali e accessori alle attività già esistenti per garantire l'integrazione ed il funzionamento delle stesse e pertanto sono caratterizzati:
 - dalla dimensione non eccedente i mq. 25.00 di superficie coperta di sedime e i ml. 3.50 di altezza;
 - dal rapporto di proprietà e di altro titolo equipollente con l'attività e gli immobili esistenti;
 - dalla collocazione in aderenza e a distanza limitata dall'edificio principale, comunque non superiori a 30 metri;
 - dalla destinazione d'uso funzionale e pertinente all'attività insediati.

Le caratteristiche tipologico-strutturali di tali manufatti sono esclusivamente in elementi di ferro o legno totalmente o parzialmente prefabbricati preassemblati e posti in opera su idonea struttura fondale. Le eventuali tamponature sono in pennellature in legno o in elementi di materiale plastico o lamiera, di ridotto spessore purché rivestite esteriormente in legno ovvero tinteggiate con colore della gamma delle terre. Le coperture dovranno essere a una o più falde inclinate realizzate in struttura leggera (ferro/legno) e copertura in elementi leggeri di PVC o resine di colore laterizio. Gli interventi devono essere compatibili con il contesto ambientale e paesaggistico.

5. Nelle **aree caratterizzate da vulnerabilità degli acquiferi da elevata a molto elevata** con livello piezometrico entro i 5 m dal p.c., è vietata ogni forma di escavazione, perforazione, installazione di impianti, manufatti e attrezzature per l'esercizio di qualsiasi attività che possa recare pregiudizio alle risorse acquifere.

Sono inoltre vietati:

- la lavorazione, nonché l'accumulo e lo stoccaggio di rifiuti di qualsiasi genere e di sostanze chimiche pericolose e/o radioattive;
- la dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

- l'accumulo, in aree scoperte e non adeguatamente impermeabilizzate di concimi chimici, fertilizzanti e pesticidi;
- lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti e pesticidi, salvo che vengano impiegati sulla base di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità degli acquiferi;
- il pascolo e la stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione;
- la dispersione nel suolo di acque meteoriche provenienti dalle strade asfaltate e/o pavimentate, che devono essere convogliate in corsi d'acqua superficiali;
- la dispersione nel suolo delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree scoperte dei parcheggi per automezzi pesanti, dei centri di rottamazione, degli impianti per la distribuzione dei carburanti, degli autolavaggi, dei mattatoi e di tutte quelle aree in cui vi sia il rischio di deposizione di sostanze pericolose sulle superfici impermeabili scoperte. Tali aree devono essere adeguatamente impermeabilizzate e le acque devono essere raccolte ed inviate ad impianti di depurazione;
- aree cimiteriali;
- l'infossamento di carcasse di animali;
- apertura di cave che possano essere in connessione con la falda;
- la realizzazione di invasi e laghetti a fossa che portino all'emergenza della falda;
- apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche qualitative quantitative della risorsa idrica;
- la realizzazione di pozzi per acqua con profondità superiore a 30 m che comunque vadano ad intercettare più falde sovrapposte;
- gestione dei rifiuti;
- pozzi perdenti.

Sono vietati anche gli scarichi in acque superficiali o deve essere garantito che, in tutte le condizioni di portata dei corsi d'acqua, siano rispettate le condizioni di qualità indicate nell'allegato 2, parte III, del D.Lgs n. 152/2006. Qualorata tali condizioni non vengano rispettate si devono attuare interventi di depurazione ed attenuazione degli scarichi.

Nel caso di realizzazione di nuove opere di emungimento ad uso potabile, le relative aree di rispetto dovranno essere individuate sulla base di studi geologici ed idrogeologici atti ad accertare la compatibilità con l'acquifero e che eventuali conseguenti cedimenti della superficie del suolo siano compatibili con la stabilità e la funzionalità dei manufatti presenti nella zona interessata dall'emungimento ai sensi del D.M. 11/03/1988. In mancanza di tali studi l'area di rispetto dovrà avere un raggio di almeno 200 metri. In fase di realizzazione delle opere dovranno essere adottati criteri costruttivi atti ad evitare la contaminazione della falda oggetto di emungimento da possibili inquinanti idrogeologici dalla superficie.

Per la realizzazione di nuove opere di emungimento destinate ad uso potabile le relative aree di salvaguardia devono essere accompagnate da studi geologici volti ad accertare la compatibilità con l'acquifero secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 152/2006. In queste aree le indagini geologiche-geotecniche per nuove costruzioni dovranno essere basate su sondaggi, prove e rilievi al fine di poter evidenziare possibili interazioni tra fondazioni e livello della falda. I proprietari delle aree di rispetto sono tenuti alla regimazione idrogeologica, al fine di prevenire dissesti idrogeologici e idraulici, ovvero il rischio di inquinamento a causa del ruscellamento di acque superficiali. Nelle aree definite nella Tav. S5 (Carta di sintesi del rischio geologico, idrogeologico ed idraulico) come fasce di rispetto delle risorse idriche vige quanto riportato nell'art. 94 del D.L. 152/2006.

6. Nelle **aree esondabili ricadenti in fascia A (Tr = 50 anni)**-come riportata nella tavola S5 (carta di sintesi del rischio geologico, idrogeologico e idraulico) si assume l'obiettivo di garantire generali condizioni di sicurezza idraulica, per assicurare il libero deflusso della piena di riferimento ed il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo, favorendo l'evoluzione

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

naturale del corso d'acqua. A tale fine si ammettono esclusivamente:

1. gli interventi edilizi di demolizione senza ricostruzione;
2. gli interventi edilizi sugli edifici, sulle infrastrutture sia a rete che puntuali e sulle attrezzature esistenti, sia private che pubbliche o di pubblica utilità, di MO, MS, OI, RC, RE1, RE2 e RE3, ivi compresi gli interventi necessari all'adeguamento alla normativa antisismica, alla prevenzione sismica e al rispetto delle norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, nonché al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie, funzionali, abitative e produttive. Gli interventi di cui sopra possono comportare modifica delle destinazioni d'uso senza incremento del carico urbanistico (art. 3 Allegato A D.G.R. n. 447/08) aumento di volume ma non della superficie di sedime, ad eccezione delle opere necessarie all'abbattimento delle barriere architettoniche e degli adeguamenti impiantistici e tecnologici in adempimento alle norme in materia di sicurezza e risparmio energetico; tali interventi devono essere realizzati in condizioni di sicurezza idraulica (art. 1.4 Allegato A D.G.R. n. 447/08) senza modifica delle condizioni di deflusso della piena.

E' consentita, senza il parere dell'autorità idraulica competente, la realizzazione delle opere necessarie all'abbattimento delle barriere architettoniche e alla realizzazione di manufatti destinati agli adeguamenti impiantistici e tecnologici in adempimento alle norme in materia di sicurezza e risparmio energetico qualora, per ogni singolo edificio, infrastruttura o attrezzatura, tali opere comportino un aumento complessivo della superficie dell'area di sedime non superiore a metri quadrati venti.

Si ha incremento del carico urbanistico quando il cambio di destinazione d'uso e gli interventi ammessi riguardano almeno una delle seguenti ipotesi:

- a) incremento o nuova utilizzazione per più del 30% della superficie utile coperta esistente per attività residenziale con il limite di mq. 100 se realizzate al piano terreno;
- b) incremento o nuova utilizzazione per più del 30% della superficie utile coperta esistente per attività direzionale, commerciali, produttive o per servizi con il limite di mq. 100 se realizzate al piano terreno;
- c) l'eventuale sopraelevazione di edifici, qualora l'aumento della superficie utile coperta o del volume superi il 30% della superficie utile coperta o del volume totale dell'edificio esistente oggetto di intervento;
- d) per le attività extralberghiere in zona agricola l'utilizzo dei piani terreni e seminterrati per alloggi o attività di ristorazione;
- e) la realizzazione degli interventi di cui al comma 8 dell'art. 35 della L.R. 11/2005.

Gli interventi di cui ai punti a), b) e c) comportano la costituzione di un vincolo sull'edificio interessato relativamente agli incrementi realizzati, con atto unilaterale d'obbligo, registrato e trascritto.

Gli interventi ammessi in condizioni di sicurezza idraulica sono quelli da realizzare senza aggravio di rischio sul territorio in occasione delle piene, che può avvenire, in generale, per uno o più dei seguenti motivi:

- a) intrusione di elementi estranei nelle aree perimetrate, con incremento dei livelli di piena e possibilità di esondazione;
- b) sottrazione di volumi utili alla laminazione delle piene ed incremento dei picchi di piena a valle;
- c) accelerazione della corrente e riduzione dei meccanismi di laminazione dinamica in alveo;
- d) possibilità di erosione di materiale o manufatti ad opera della corrente e incremento di carico di detriti nella corrente a valle;
- e) deviazione di percorsi idraulici di piena verso elementi sensibili.

La realizzazione delle opere deve avvenire con riduzione del pericolo e tramite difesa degli edifici esposti con sistemi di protezione attiva e passiva.

Gli interventi devono essere corredati da uno studio di compatibilità idraulica, redatto sulla base delle procedure definite negli allegati alle NTA del PAI dell'Autorità di

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

Bacino del Fiume Tevere e degli studi che hanno definito le perimetrazioni. La consultazione dei dati topografici, idrologici e idraulici si effettua con le modalità previste al punto 1.3.3. della D.G.R. n. 447/2008.

Gli studi di compatibilità idraulica richiesti dovranno pertanto riportare i seguenti contenuti minimi:

- a) descrizione dell'intervento ed individuazione qualitativa degli effetti dell'intervento sulle dinamiche locali della possibile esondazione;
- b) asseverazione da parte del progettista in merito alla non rilevanza dell'aumento del rischio a seguito dell'intervento, da giustificarsi alla luce dell'individuazione qualitativa degli effetti di cui sopra, e degli eventuali accorgimenti progettuali adottati per garantire la compatibilità idraulica. Il progettista dovrà giustificare la scelta effettuata, come la sopraelevazione del piano di imposta, l'estensione di barriere, recinzioni e piccole arginature eventualmente previste in relazione alla sola difesa degli edifici esposti, limitando il più possibile la sottrazione di spazi utili all'espansione del corso d'acqua;
- c) individuazione qualitativa planimetrica dei percorsi delle possibili esondazioni sia in condizioni attuali, sia in condizione di progetto, con evidenziazione degli effetti delle modifiche topografiche indotte dall'opera.

Nel caso in cui gli interventi siano rilevanti a parere dell'Autorità idraulica competente, gli studi di compatibilità idraulica devono essere riferiti ad un tratto di corso d'acqua significativo la cui estensione coincide almeno con il tratto nel quale ci si può aspettare un'influenza dell'opera o dell'intervento per cui sono effettuate; a tal fine i risultati della simulazione idraulica devono confermare che in corrispondenza delle sezioni iniziali e finali del tratto investigato i livelli non subiscono variazioni a seguito delle opere in progetto. E' inoltre necessario che si tenga nel debito conto l'effetto dei livelli imposti a valle dei tratti oggetto di verifica, ai fini della corretta stima dei fenomeni di rigurgito. Questo è particolarmente importante alla confluenza fra corsi d'acqua naturali e di bonifica, in presenza di impianti idrovori e alle foci su laghi naturali o su invasi artificiali. Tali studi devono riportare almeno i contenuti riportati al punto 1.4.5. dell'Allegato A della D.G.R. n. 447/08:

- a) definizione del quadro idrologico di riferimento a partire da quello disponibile utilizzato nelle perimetrazioni del PAI, con possibilità di approfondimenti e caratterizzazioni di dettaglio per valutazioni di carattere locale;
- b) rilievo topografico della situazione precedente l'intervento e descrizione delle condizioni di progetto con pari dettaglio. Il soggetto firmatario delle relazioni idrauliche dovrà garantire che i rilievi geometrici siano topograficamente collegati in modo congruente con i dati esistenti messi a disposizione;
- c) modellazione idraulica con individuazione dei livelli idrici, dell'energia totale e delle velocità raggiunte dalla piena di progetto *ante-operam* e *post-operam* nel tratto interessato e analisi delle loro eventuali variazioni a seguito dell'intervento;
- d) valutazione dell'aumento di rischio individuato dalla variazione dei livelli idrici come definiti al punto precedente. A tal fine di norma, una variazione inferiore alla tolleranza altimetrica del rilievo topografico utilizzato nella modellazione idraulica, non costituisce aumento di rischio;
- e) individuazione delle aree eventualmente sottratte alla naturale espansione del corso d'acqua;
- f) calcolo della variazione dei volumi utili alla laminazione della piena e dell'eventuale incremento dei picchi di piena;
- g) individuazione delle misure compensative da predisporre;
- h) valutazione degli eventuali aumenti della velocità della corrente e dei possibili effetti connessi, con particolare riferimento all'insorgere di fenomeni erosivi;

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

- i) se gli interventi modificano le perimetrazioni del PAI, definizione delle nuove aree allegabili per Tr 50, 200 e 500 anni, e delle fasce di pericolosità A, B e C del tratto di corso d'acqua interessato dall'intervento per procedere al successivo aggiornamento del PAI, secondo le procedure previste all'art. 43 delle NTA, da parte del soggetto proponente.

Se richiesto a discrezione dell'Autorità idraulica competente, le verifiche devono riportare un calcolo di maggior dettaglio relativo ai fenomeni di laminazione in condizioni *ante-operam* e *post-operam*.

L'Autorità Idraulica Competente ai fini del presente punto è il Comune, fatto salvo quanto previsto dalle vigenti normative in merito alla gestione dei corsi d'acqua demaniali per i quali è competente la Provincia.

Nel caso di opere completamente interrato (p.es. reti tecnologiche e idriche) è sufficiente una dichiarazione del progettista relativa alla non sussistenza di alterazioni della topografia delle aree interessate. In questi casi è opportuno prevedere accorgimenti di carattere tecnico-costruttivo atti a limitare od annullare gli effetti prodotti da allagamenti nelle reti tecnologiche ed impiantistiche.

3. Gli interventi volti alla messa in sicurezza delle aree e degli edifici esposti al rischio a condizione che tali interventi non pregiudichino le condizioni di sicurezza idraulica a monte e a valle dell'area oggetto dell'intervento.

Premettendo che i termini "intervento di difesa idraulica" ed "intervento di messa in sicurezza idraulica" sono equivalenti, per gli interventi di difesa idraulica trova applicazione l'art. 1.3 della D.G.R. n. 447/2008.

L'intervento di difesa idraulica dimensionato per l'area di pertinenza degli edifici esposti al rischio, è autorizzato dall'autorità idraulica competente.

Per edifici esposti al rischio si intendono anche quelli compresi nelle fasce A e B degli studi idraulici effettuati per la redazione della parte strutturale del PRG. Qualsiasi ampliamento della zona da difendere è determinato con conferenza di servizi preliminare ai sensi dell'art. 14bis della L. 241/1990 tra Regioni, Province, Comuni e Autorità idraulica competente (che per il presente punto è rappresentata dal Comune, fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa in merito alla gestione dei corsi d'acqua demaniali per i quali è competente la Provincia), in modo da definirne la compatibilità con l'assetto idraulico del PAI. Le nuove previsioni urbanistiche possono determinare interventi di difesa idraulica anche in zone attualmente non classificate R3 e/o R4; la definizione di tali interventi segue la procedura di approvazione di cui sopra e gli stessi costituiscono opere di urbanizzazione primaria e/o opere funzionalmente connesse.

Gli interventi di messa in sicurezza o difesa idraulica devono essere progettati seguendo almeno le procedure definite negli allegati alle NTA del PAI "Procedura per la definizione delle fasce fluviali e delle zone di rischio" e "Procedura per la definizione dell'idrogramma di progetto della piena di riferimento". La corretta esecuzione delle verifiche e delle valutazioni idrologiche ed idrauliche deve riferirsi al quadro delle conoscenze esistenti, sviluppando a partire da esse i necessari approfondimenti. I dati topografici, ideologici ed idraulici relativi alle sezioni trasversali dei corsi d'acqua perimetrali nel PAI sono consultabili sul sito Sistema Informativo Ambiente (S.I.A.) della Regione Umbria. Le verifiche si devono riferire ad un tratto d'acqua significativo la cui estensione coincide almeno con il tratto nel quale ci si può aspettare un'influenza dell'opera o dell'intervento per cui sono effettuate; a tal fine i risultati della simulazione idraulica devono confermare che in corrispondenza delle sezioni iniziali e finali del tratto investigato i livelli non subiscono variazioni a seguito delle opere in progetto. E' inoltre necessario che si tenga nel debito conto l'effetto dei livelli imposti a valle dei tratti oggetto di verifica, ai fini

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

della corretta stima dei fenomeni di rigurgito. Questo è particolarmente importante alla confluenza fra corsi d'acqua o naturali o di bonifica, in presenza di impianti idrovori e alle foci su laghi naturali o su invasi artificiali. Le opere finalizzate alla messa in sicurezza devono essere riferite a una portata di progetto con tempo di ritorno (T_r) pari a 200 anni. Le verifiche devono riportare i seguenti elementi:

- a) definizione del quadro idrologico di riferimento a partire da quello disponibile utilizzato nelle perimetrazioni del PAI, con possibilità di approfondimenti e caratterizzazioni di dettaglio per valutazioni di carattere locale;
- b) rilievo topografico della situazione precedente l'intervento e descrizione delle condizioni di progetto con pari dettaglio. Il soggetto firmatario delle relazioni idrauliche dovrà garantire che i rilievi geometrici siano topograficamente collegati in modo congruente con i dati esistenti messi a disposizione;
- c) modellazione idraulica con individuazione dei livelli idrici, dell'energia totale e delle velocità raggiunte dalla piena di progetto *ante-operam* e *post-operam* nel tratto interessato e analisi delle loro eventuali variazioni a seguito dell'intervento;
- d) valutazione dell'aumento di rischio individuato dalla variazione dei livelli idrici come definiti al punto precedente. A tal fine di norma, una variazione inferiore alla tolleranza altimetrica del rilievo topografico utilizzato nella modellazione idraulica, non costituisce aumento di rischio;
- e) individuazione delle aree eventualmente sottratte alla naturale espansione del corso d'acqua;
- f) valutazione della variazione dei volumi utili alla laminazione della piena e dell'eventuale incremento dei picchi di piena;
- g) individuazione delle misure compensative da predisporre;
- h) valutazione degli eventuali aumenti della velocità della corrente e dei possibili effetti connessi, con particolare riferimento all'insorgere di fenomeni erosivi;
- i) perimetrazione delle nuove aree soggette a rischio residuale per T_r 50, 200 e 500 anni, e delle fasce di pericolosità A, B e C del tratto di corso d'acqua interessato dall'intervento per procedere al successivo aggiornamento del PAI, secondo le procedure previste all'art. 43 delle NTA, da parte del soggetto proponente.

Se richiesto a discrezione dell'Autorità idraulica competente, le verifiche devono riportare un calcolo di maggior dettaglio relativo ai fenomeni di laminazione in condizioni *ante-operam* e *post-operam*.

4. gli interventi necessari a ridurre la vulnerabilità degli edifici, delle infrastrutture e delle attrezzature esistenti ed a migliorare la tutela della pubblica incolumità senza aumento di superficie e di volume;
5. gli interventi di ampliamento di opere pubbliche o di pubblico interesse, riferiti a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché di realizzazione di nuove infrastrutture lineari e/o a rete non altrimenti localizzabili, compresa la realizzazione di manufatti funzionalmente connessi e comunque ricompresi all'interno dell'area di pertinenza della stessa opera pubblica. E' consentita altresì la realizzazione di attrezzature ed impianti sportivi e ricreativi all'aperto con possibilità di realizzazione, se consentito dalle norme vigenti, di modesti manufatti accessori a servizio degli stessi, a condizione che tali interventi non costituiscano significativo ostacolo al libero deflusso e/o significativa riduzione dell'attuale capacità di invaso, non costituiscano impedimento alla realizzazione di interventi di attenuazione e/o eliminazione delle condizioni di rischio e siano coerenti con la pianificazione degli interventi di protezione civile;
6. gli interventi per reti ed impianti tecnologici, per sistemazioni di aree esterne, recinzioni ed accessori pertinenziali di arredo agli edifici, alle infrastrutture ed alle attrezzature esistenti, purché non comportino la realizzazione di nuove volumetrie, alle condizioni di cui al punto

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

precedente e previo parere dell'Autorità idraulica competente. Tra essi rientrano i seguenti, sempreché compatibili con il contesto ambientale e paesaggistico: i manufatti per impianti tecnologici (acqua, telefono, energia elettrica, gas, fognature, illuminazione) emergenti dal terreno purché aventi superficie utile coperta non superiore a mq. 10,00; pannelli solari e fotovoltaici appoggiati al suolo in modo da consentire il deflusso delle acque e relative opere accessorie; elementi di arredo quali panchine, lampioni, giochi per bambini all'aperto, rivestimento di pozzi esterni, fontane, statue, fioriere; recinzioni senza opere murarie e che comunque consentano il normale deflusso delle acque;

7. La realizzazione di manufatti di modeste dimensioni al servizio di edifici, infrastrutture, attrezzature e attività esistenti, realizzati in condizioni di sicurezza idraulica (vedi punto 2 di questo comma e articolo

1.4 Allegato A D.G.R. n. 447/08) e senza incremento dell'attuale livello di rischio e previo parere dell'Autorità idraulica competente. Le caratteristiche dei manufatti rientrano nel concetto delle opere pertinenziali al servizio di edifici, infrastrutture e attrezzature, caratterizzate dalla oggettiva strumentalità, dalla limitata dimensione e dalla collocazione in aderenza o a distanza non superiore a 20 metri lineari dell'edificio principale o ricadenti, comunque, all'interno del lotto di zone B, C, D ed F e fatte salve distanze superiori rese obbligatorie da norme di sicurezza o igienico sanitarie. Tali manufatti, ove siano verificate le caratteristiche di cui sopra e comunque fatte salve le disposizioni del regolamento comunale per l'attività edilizia sulle tipologie e sui materiali utilizzabili, sono le seguenti, sempreché compatibili con il contesto ambientale e paesaggistico:

- a) manufatti per il ricovero di animali da compagnia o manufatti per ripostigli e barbecue di superficie utile coperta non superiore complessivamente a mq. 10,00 per entrambe le tipologie;
- b) le serre che non comportano trasformazione permanente del suolo di cui alla DGR n. 955 del 7 giugno 2006, destinate alla coltivazione di prodotti per il consumo delle famiglie anche diverse dall'impresa agricola, aventi una Suc non superiore a mq. 15,00;
- c) le strutture a carattere precario facilmente smontabili previste da eventuali Progetti d'Area per la valorizzazione del paesaggio in territorio agricolo da approvare ai sensi della let. I), comma 2, dell'art. 32 della l.r. 11/2005;
- d) autorimesse da destinare a pertinenza di singole unità immobiliari di SUC non superiore a mq. 25;
- e) impianti sportivi e ricreativi di modeste dimensioni al servizio delle abitazioni o delle attività di tipo ricettivo o agriturismo che non comportano una occupazione di superficie superiore a mq. 400,00 e che non comportano nuove volumetrie urbanistiche. Tali impianti possono comprendere locali per attrezzature tecnologiche completamente interrati di superficie utile coperta non superiore a mq. 6,00, con la possibilità di prevedere una parete scoperta per l'accesso, avente superficie non superiore a mq. 3,00;
- f) l'installazione di serbatoi di gpl di qualsiasi capacità, al servizio delle abitazioni o delle attività produttive, purché adeguatamente schermate con essenze vegetali autoctone;
- g) i pergolati con struttura leggera in ferro o legno, privi di qualsiasi copertura destinati esclusivamente a sorreggere le essenze vegetali;
- h) i locali per tettoie e gazebo, di superficie coperta complessiva non superiore a mq. 20,00 aperti almeno su tre lati;
- i) le cabine idriche, le centrali termiche ed elettriche o di accumulo di energia dimensionate in base alle esigenze dell'edificio principale;
- j) i muretti di contenimento del terreno di altezza non superiore a ml. 0,50;
- k) i serbatoi e le cisterne per l'accumulo di acque piovane completamente interrati con la possibilità di prevedere una parete scoperta per l'accesso avente superficie non

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

- superiore a metri quadrati³.
8. le pratiche per la corretta attività agraria con esclusione di ogni intervento che comporti modifica della morfologia del territorio;
 9. interventi volti alla bonifica dei siti inquinati, ai recuperi ambientali ed in generale alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione dei fattori di interferenza antropica;
 10. le occupazioni temporanee, a condizione che non riducano la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;
 11. gli interventi di manutenzione idraulica come definiti nell'allegato "Linee guida per l'individuazione e la definizione degli interventi di manutenzione delle opere idrauliche e di mantenimento dell'efficienza idraulica della rete idrografica;
 12. gli edifici e i manufatti finalizzati alla conduzione delle aziende agricole, purché realizzate in condizioni di sicurezza idraulica e senza incremento dell'attuale livello di rischio (vedi punto 2 presente comma e articolo 1.4 Allegato A D.G.R. n. 447/08);
 13. gli interventi di difesa idraulica tesi alla riduzione del livello di rischio idraulico che è perseguita principalmente attraverso interventi di manutenzione delle opere idrauliche e di mantenimento e/o ripristino dell'efficienza idraulica della rete idrografica, nonché attraverso azioni tese ad indirizzare sviluppi territoriali in aree con basso o nullo livello di pericolo;
 - per il dimensionamento degli interventi di difesa idraulica basati sulla laminazione controllata dei volumi di piena, relativamente alla valutazione di questi, si fa riferimento alla metodologia riportata nell'Allegato 3 del PAI, "Procedura per la definizione dell'idrogramma di progetto della piena di riferimento", nonché facendo riferimento al punto 1.3.1. dell'allegato A della D.G.R. n. 447/08, bisognerà tenere conto che gli interventi devono essere dimensionati per l'area di pertinenza degli edifici esposti al rischio che si intendono anche quelli compresi nelle fasce A e B degli elaborati degli studi idraulici effettuati, ancorché non classificati R3 e R4;
 - qualsiasi ampliamento della zona da difendere è determinato attraverso una concertazione tra Regioni, Province e Comune in modo da definirne la compatibilità con l'assetto idraulico;
 - le previsioni di espansione urbanistica possono determinare interventi di difesa idraulica anche in zone attualmente non individuate come a rischio idraulico; la definizione di tali interventi segue la procedura di cui al punto precedente e artt. 1.3 e 1.4 dell'Allegato A della D.G.R. n. 447/2008. Tali interventi costituiscono, a tutti gli effetti, opere di urbanizzazione primaria e/o opere funzionalmente connesse;
 - le nuove infrastrutture a rete e le vie di comunicazione che attraversano i corsi d'acqua debbono essere corredate da un adeguato studio idraulico;
 14. l'attività estrattiva al di fuori della zona compresa tra le linee poste in destra e sinistra idraulica a distanza di 10 metri misurati dal piede esterno dell'argine o, in assenza di questo, dal ciglio superiore di sponda, oppure dal confine demaniale, catastalmente definito, qualora questo risulti più esteso rispetto ai limiti sopra detti. Nell'esercizio delle attività estrattive sono consentiti, a condizione che non vengano aumentate le condizioni di rischio idraulico e fatte salve eventuali misure più restrittive previste dalla legislazione regionale: l'installazione di manufatti ed attrezzature precari e temporanei connessi all'esercizio dell'attività estrattiva; l'accumulo provvisorio di materiale inerte; il taglio di vegetazione arborea.

Art. 12 Aree a medio rischio geologico, idrogeologico e idraulico

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

1. Nelle **zone a medio rischio geologico** gli interventi sia di nuove edificazioni che di ristrutturazione di manufatti esistenti potranno essere realizzati solo dopo aver verificato la compatibilità degli stessi con l'equilibrio idrogeomorfologico dei luoghi interessati. I progetti esecutivi dovranno essere corredati da uno studio geologico e idrogeologico comprendenti un rilievo geomorfologico di dettaglio che evidenzii tutti gli elementi fisici ed ambientali che possono concorrere a condizionare la fattibilità delle opere (stato di evoluzione delle forme del rilievo, regimi idrici superficiali e sotterranei ad esso collegati) ed uno studio geologico-tecnico di dettaglio comprendente:

- *indagini geognostiche dirette ed indirette atte a ricostruire la situazione litologico-strutturale ed idrogeologica locale;*
- *analisi geotecniche di laboratorio su campioni indisturbati (prelevati durante l'indagine geognostica) per la determinazione delle caratteristiche meccaniche dei terreni investigati (parametri di resistenza al taglio, compressibilità);*
- *analisi di stabilità del complesso opera/terreno di fondazione in relazione all'entità delle sollecitazioni- deformazioni indotte dal carico delle strutture (D.M. 11.03.1988 punto A1);*
- *analisi di stabilità del versante allo stato iniziale e modificato dalle opere di progetto.*

2. Nelle **aree interessate da movimenti franosi stabilizzati** o aree individuate dal PAI come inattive/stabilizzate l'attivazione delle previsioni urbanistiche è subordinata alla realizzazione di uno studio di compatibilità. Lo studio deve accertare la pericolosità geomorfologica dell'area e stabilire la compatibilità geologica e geomorfologica dei nuovi complessi insediativi e di trasformazione edilizia ed urbanistica. Nel caso di frane già stabilizzate con interventi di consolidamento, l'utilizzazione urbanistica è possibile previa verifica di compatibilità tra gli interventi edilizi ed urbanistici e le opere di consolidamento. La verifica deve avvenire mediante studio geologico, geomorfologico e idrogeologico di dettaglio. Gli studi di compatibilità geologica devono provvedere:
- *al rilievo di dettaglio, a scala non inferiore a 1:2.000, dei fenomeni e dei regimi idrici di superficie e sotterranei collegati alle deformazioni plastiche;*
 - *alle indagini geognostiche prevalentemente finalizzate ad appurare lo spessore dei materiali coinvolti;*
 - *al campionamento e alla caratterizzazione geotecnica del terreno;*
 - *alla proposizione di schemi tipologici di soluzioni atte a bonificare e/o consolidare l'area sulla base dei parametri acquisiti.*

Gli interventi devono essere realizzati, per quanto possibile, con tecniche di ingegneria naturalistica.

3. Nelle **aree caratterizzate da elevata a media instabilità potenziale**, l'utilizzo del suolo ai fini urbanistici è subordinato all'accertamento della stabilità con osservazioni e rilievi di superficie, raccolta di notizie storiche sull'evoluzione dello stato del pendio e su eventuali danni subiti dalle strutture esistenti, sulla costruzione dei movimenti eventualmente in atto e dei loro caratteri geometrici e cinematici, sulla raccolta dei dati sulle precipitazioni meteoriche, sui caratteri idrogeologici della zona, su sismi e su precedenti interventi di consolidamento. Le verifiche di stabilità, anche in relazione alle opere da eseguire, devono essere basate su dati acquisiti con indagini specifiche.
4. 2. Nelle **aree caratterizzate da vulnerabilità all'inquinamento degli acquiferi da media ad alta** devono essere revisionate le normali pratiche agronomiche al fine di prevenire la dispersione di fitofarmaci e nutrienti nell'acquifero applicando le disposizioni del decreto ministeriale 19 aprile 1999 - Approvazione del codice di buona pratica agricola. Deve essere limitato lo smaltimento dei liquami zootecnici. Inoltre è vietato il pascolo e la stabulazione di bestiame che ecceda i 270 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. Non devono effettuarsi scarichi di sostanze inquinanti in acque superficiali o deve essere comunque garantito che nelle zone in cui il corso d'acqua interagisce con le falde idriche

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

vengano rispettate le condizioni di qualità indicate nell'allegato 2 parte III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In queste aree le indagini geologiche-geotecniche per nuove costruzioni dovranno essere basate su sondaggi, prove e rilievi al fine di poter evidenziare possibili interazioni tra fondazioni e livello della falda.

5. Nelle **aree esondabili ricadenti in fascia B ($T_r = 200$ anni)** come riportata nella tavola S5 (Carta di sintesi del rischio geologico, idrogeologico e idraulico) relativamente agli studi effettuati sul reticolo secondario si assume l'obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di invaso della piena di riferimento, unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali. A tale fine sono ammessi gli interventi previsti dalla disciplina di componente nella quale ricadono limitatamente a quelli di seguito elencati:

1. tutti gli interventi consentiti in fascia A di cui all'art. 11 comma 4;
2. gli interventi di ristrutturazione urbanistica sugli edifici, sulle infrastrutture sia a rete che puntuali e sulle attrezzature esistenti e relative aree di pertinenza, sia private o di pubblica utilità, così come definiti dalle normative vigenti, nonché di ampliamento e modifica della destinazione d'uso, a condizione che tali interventi siano realizzati in condizione di sicurezza idraulica e non costituiscano significativo ostacolo al libero deflusso e/o significativa riduzione dell'attuale capacità di invaso, non costituiscano impedimento alla realizzazione di interventi di attenuazione e/o eliminazione delle condizioni di rischio e siano coerenti con la pianificazione degli interventi di protezione civile; Gli interventi ammessi in condizioni di sicurezza idraulica sono quelli da realizzare senza aggravio di rischio sul territorio in occasione delle piene, che può avvenire, in generale, per uno o più dei seguenti motivi:
 - a) intrusione di elementi estranei nelle aree perimetrate, con incremento dei livelli di piena e possibilità di esondazione;
 - b) sottrazione di volumi utili alla laminazione delle piene ed incremento dei picchi di piena a valle;
 - c) accelerazione della corrente e riduzione dei meccanismi di laminazione dinamica in alveo;
 - d) possibilità di erosione di materiale o manufatti ad opera della corrente e incremento di carico di detriti nella corrente a valle;
 - e) deviazione di percorsi idraulici di piena verso elementi sensibili.

La realizzazione delle opere deve avvenire con riduzione del pericolo e tramite difesa degli edifici esposti con sistemi di protezione attiva e passiva. Gli interventi devono essere corredati da uno studio di compatibilità idraulica, redatto sulla base delle procedure definite negli allegati alle NTA del PAI dell'Autorità di Bacino del Fiume Tevere e degli studi che hanno definito le perimetrazioni.

La consultazione dei dati topografici, ideologici e idraulici si effettua con le modalità previste al punto 1.3.3. della D.G.R. n. 447/2008. Gli studi di compatibilità idraulica richiesti dovranno pertanto riportare i seguenti contenuti minimi:

- a) *descrizione dell'intervento ed individuazione qualitativa degli effetti dell'intervento sulle dinamiche locali della possibile esondazione;*
- b) *asseverazione da parte del progettista in merito alla non rilevanza dell'aumento del rischio a seguito dell'intervento, da giustificarsi alla luce dell'individuazione qualitativa degli effetti di cui sopra, e degli eventuali accorgimenti progettuali adottati per garantire la compatibilità idraulica. Il progettista dovrà giustificare la scelta effettuata, come la sopraelevazione del piano di imposta, l'estensione di barriere, recinzioni e piccole arginature eventualmente previste in relazione alla sola difesa degli edifici esposti, limitando il più possibile la sottrazione di spazi utili all'espansione del corso d'acqua;*
- c) *individuazione qualitativa planimetrica dei percorsi delle possibili esondazioni sia in condizioni attuali, sia in condizione di progetto, con evidenziazione degli effetti delle*

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

modifiche topografiche indotte dall'opera.

Nel caso in cui gli interventi siano rilevanti a parere dell'Autorità idraulica competente, gli studi di compatibilità idraulica devono essere riferiti ad un tratto di corso d'acqua significativo la cui estensione coincide almeno con il tratto nel quale ci si può aspettare un'influenza dell'opera o dell'intervento per cui sono effettuate; a tal fine i risultati della simulazione idraulica devono confermare che in corrispondenza delle sezioni iniziali e finali del tratto investigato i livelli non subiscono variazioni a seguito delle opere in progetto. E' inoltre necessario che si tenga nel debito conto l'effetto dei livelli imposti a valle dei tratti oggetto di verifica, ai fini della corretta stima dei fenomeni di rigurgito. Questo è particolarmente importante alla confluenza fra corsi d'acqua naturali e di bonifica, in presenza di impianti idrovori e alle foci su laghi naturali o su invasi artificiali. L'Autorità Idraulica Competente ai fini del presente punto è il Comune, fatto salvo quanto previsto dalle vigenti normative in merito alla gestione dei corsi d'acqua demaniali per i quali è competente la Provincia. Tali studi devono riportare almeno i contenuti riportati al punto 1.4.5. dell'Allegato A della D.G.R n. 447/08:

- a) *definizione del quadro idrologico di riferimento a partire da quello disponibile utilizzato nelle perimetrazioni del PAI, con possibilità di approfondimenti e caratterizzazioni di dettaglio per valutazioni di carattere locale;*
- b) *rilievo topografico della situazione precedente l'intervento e descrizione delle condizioni di progetto con pari dettaglio. Il soggetto firmatario delle relazioni idrauliche dovrà garantire che i rilievi geometrici siano topograficamente collegati in modo congruente con i dati esistenti messi a disposizione;*
- c) *modellazione idraulica con individuazione dei livelli idrici, dell'energia totale e delle velocità raggiunte dalla piena di progetto ante-operam e post-operam nel tratto interessato e analisi delle loro eventuali variazioni a seguito dell'intervento;*
- d) *valutazione dell'aumento di rischio individuato dalla variazione dei livelli idrici come definiti al punto precedente. A tal fine di norma, una variazione inferiore alla tolleranza altimetrica del rilievo topografico utilizzato nella modellazione idraulica, non costituisce aumento di rischio;*
- e) *individuazione delle aree eventualmente sottratte alla naturale espansione del corso d'acqua;*
- f) *calcolo della variazione dei volumi utili alla laminazione della piena e dell'eventuale incremento dei picchi di piena;*
- g) *individuazione delle misure compensative da predisporre;*
- h) *valutazione degli eventuali aumenti della velocità della corrente e dei possibili effetti connessi, con particolare riferimento all'innescio di fenomeni erosivi;*
- i) *se gli interventi modificano le perimetrazioni del PAI, definizione delle nuove aree allegabili per Tr 50, 200 e 500 anni, e delle fasce di pericolosità A, B e C del tratto di corso d'acqua interessato dall'intervento per procedere al successivo aggiornamento del PAI, secondo le procedure previste all'art. 43 delle NTA, da parte del soggetto proponente.*

Se richiesto a discrezione dell'Autorità idraulica competente, le verifiche devono riportare un calcolo di maggior dettaglio relativo ai fenomeni di laminazione in condizioni *ante-operam* e *post-operam*.

Nel caso di opere completamente interrato (p.es. reti tecnologiche e idriche) è sufficiente una dichiarazione del progettista relativa alla non sussistenza di alterazioni della topografia delle aree interessate. In questi casi è opportuno prevedere accorgimenti di carattere tecnico-costruttivo atti a limitare od annullare gli effetti prodotti da allagamenti nelle reti tecnologiche ed impiantistiche.

Gli interventi di messa in sicurezza o difesa idraulica devono essere progettati seguendo

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

almeno le procedure definite negli allegati alle NTA del PAI “Procedura per la definizione delle fasce fluviali e delle zone di rischio” e “Procedura per la definizione dell’idrogramma di progetto della piena di riferimento”. La corretta esecuzione delle verifiche e delle valutazioni idrologiche ed idrauliche deve riferirsi al quadro delle conoscenze esistenti, sviluppando a partire da esse i necessari approfondimenti. I dati topografici, ideologici ed idraulici relativi alle sezioni trasversali dei corsi d’acqua perimetrali nel PAI sono consultabili sul sito Sistema Informativo Ambiente (S.I.A.) della Regione Umbria. Le verifiche si devono riferire ad un tratto d’acqua significativo la cui estensione coincide almeno con il tratto nel quale ci si può aspettare un’influenza dell’opera o dell’intervento per cui sono effettuate; a tal fine i risultati della simulazione idraulica devono confermare che in corrispondenza delle sezioni iniziali e finali del tratto investigato i livelli non subiscono variazioni a seguito delle opere in progetto. E’ inoltre necessario che si tenga nel debito conto l’effetto dei livelli imposti a valle dei tratti oggetto di verifica, ai fini della corretta stima dei fenomeni di rigurgito. Questo è particolarmente importante alla confluenza fra corsi d’acqua o naturali o di bonifica, in presenza di impianti idrovori e alle foci su laghi naturali o su invasi artificiali.

Le opere finalizzate alla messa in sicurezza devono essere riferite a una portata di progetto con tempo di ritorno (Tr) pari a 200 anni. Le verifiche devono riportare i seguenti elementi:

- a) *definizione del quadro idrologico di riferimento a partire da quello disponibile utilizzato nelle perimetrazioni del PAI, con possibilità di approfondimenti e caratterizzazioni di dettaglio per valutazioni di carattere locale;*
- b) *rilievo topografico della situazione precedente l’intervento e descrizione delle condizioni di progetto con pari dettaglio. Il soggetto firmatario delle relazioni idrauliche dovrà garantire che i rilievi geometrici siano topograficamente collegati in modo congruente con i dati esistenti messi a disposizione;*
- c) *modellazione idraulica con individuazione dei livelli idrici, dell’energia totale e delle velocità raggiunte dalla piena di progetto ante-operam e post-operam nel tratto interessato e analisi delle loro eventuali variazioni a seguito dell’intervento;*
- d) *valutazione dell’aumento di rischio individuato dalla variazione dei livelli idrici come definiti al punto precedente. A tal fine di norma, una variazione inferiore alla tolleranza altimetrica del rilievo topografico utilizzato nella modellazione idraulica, non costituisce aumento di rischio;*
- e) *individuazione delle aree eventualmente sottratte alla naturale espansione del corso d’acqua;*
- f) *valutazione della variazione dei volumi utili alla laminazione della piena e dell’eventuale incremento dei picchi di piena;*
- g) *individuazione delle misure compensative da predisporre;*
- h) *valutazione degli eventuali aumenti della velocità della corrente e dei possibili effetti connessi, con particolare riferimento all’insorgere di fenomeni erosivi;*
- i) *perimetrazione delle nuove aree soggette a rischio residuo per Tr 50, 200 e 500 anni, e delle fasce di pericolosità A, B e C del tratto di corso d’acqua interessato dall’intervento per procedere al successivo aggiornamento del PAI, secondo le procedure previste all’art. 43 delle NTA, da parte del soggetto proponente.*

Se richiesto a discrezione dell’Autorità idraulica competente, le verifiche devono riportare un calcolo di maggior dettaglio relativo ai fenomeni di laminazione in condizioni ante-operam e post-operam.

- *i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattive autorizzate;*
- *gli interventi previsti dagli strumenti urbanistici generali vigenti alla data di entrata in vigore del P.A.I. nelle zone omogenee A, B e D (limitatamente al completamento di lotti residui in ambiti totalmente o parzialmente urbanizzati) nelle zone F (limitatamente alle attrezzature di carattere generale e pubblico) di cui al decreto interministeriale 1444/68,*

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

subordinando l'attuazione delle previsioni alla loro messa insicurezza.

Art. 13 - Aree a basso rischio geologico, idrogeologico e idraulico

1. Gli interventi proposti in queste zone dovranno, nel rispetto del D.M. 11.03.'88, essere supportati da un'indagine geologica puntiforme volta a definire le caratteristiche geotecniche dei terreni fondazionali e la profondità del livello di falda.

2. In queste zone dovranno comunque essere previsti idonei sistemi di regimazione e di allontanamento delle acque meteoriche e di scorrimento superficiale al fine di evitare che la loro azione, nel tempo, possa provocare lo scadimento delle caratteristiche fisiche e meccaniche dei litotipi fondali.

3. Nelle aree con vulnerabilità degli acquiferi bassa e molto bassa non sono previste limitazioni d'uso per il suolosalvo il controllo del ruscellamento superficiale verso aree a vulnerabilità più elevata. In questo caso le acque superficiali devono rispettare le condizioni di qualità indicate nell'allegato 2 parte III, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

4. Nelle aree esondabili ricadenti in fascia C ($T_r=500$ anni) come riportata nella tavola S5 (Carta di sintesi del rischio geologico, idrogeologico e idraulico) si persegue l'obiettivo di aumentare il livello di sicurezza delle popolazioni mediante la predisposizione prioritaria, da parte degli Enti competenti ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e/o integrazioni, di programmi di previsione e prevenzione, nonché dei piani di emergenza, tenuto conto delle ipotesi di rischio derivanti dalle indicazioni del P.A.I.. I programmi di previsione e prevenzione ed i piani di emergenza per la difesa delle popolazioni e dei loro territori investono anche i territori individuati come Fascia A e Fascia B

Art. 14 - Aree a rischio sismico

1. Il territorio comunale, per quanto riguarda la classificazione sismica vigente e l'applicazione delle norme e dei requisiti costruttivi previsti Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 e successive modifiche e integrazioni, è classificato con grado di sismicità zona 2, in base all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003 n. 3274 ed alla deliberazione della Giunta Regionale del 18 giugno 2003, n. 852.

2. Il territorio comunale ricade, sulla base dei livelli di pericolosità ai fini della prevenzione sismica definiti dalla deliberazione della Giunta Regionale del 18 giugno 2003 n. 852, tra quelli a sismicità elevata (Livello I).

3. In base allo studio della pericolosità sismica locale, a seguito della microzonazione sismica di dettaglio effettuata ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale del 14 marzo 2001 n. 226 e della deliberazione di Giunta Regionale del 4 luglio 2001 n. 745 con la quale viene valutata la compatibilità delle aree da urbanizzare con gli effetti sismici locali, il territorio interessato è stato suddiviso in aree a diversa suscettibilità sismica locale ed instabilità dinamica. Le aree sono state così classificate:

classe A, amplificazione sismica locale bassa o nulla;

classe B, amplificazione sismica locale media;

classe C, amplificazione sismica locale elevata;

classe D, amplificazione sismica locale molto elevata.

4. Nelle aree ricadenti nelle classi di amplificazione sismica locale di tipo C e D, come riportate nelle tavole di sintesi dell'elaborato "Indagini geognostiche di microzonazione sismica a corredo del PRG" dello studio di Microzonazione Sismica si deve, in sede di progettazione esecutiva, tenere conto della elevata pericolosità sismica rilevata, facendo riferimento ai parametri sismici più elevati previsti dalle norme in vigore alla data del rilascio del titolo abilitativo.

5. Nelle zone di contatto tra litotipi (9) con caratteristiche fisico-meccaniche molto diverse, nelle tavole di sintesi dell'elaborato "Indagini geognostiche di microzonazione sismica a corredo del PRG", ogni intervento edilizio dovrà essere corredato da indagini geognostiche specifiche per appurare le caratteristiche

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

geotecniche del terreno di sedime e valutare la possibilità di cedimenti o costipamenti differenziali sotto sollecitazione sismica;

6. Nelle aree o ambiti in cui gli strumenti attuativi prevedano interventi di: RE2 (con demolizione e ricostruzione), RE3, RE4, RU (con demolizione e ricostruzione), NC e ampliamenti, ai sensi del punto 2-b) della deliberazione di Giunta Regionale del 4 luglio 2001 n. 745, devono essere eseguiti studi di microzonazione sismica di dettaglio, redatti con i criteri definiti al punto 3-c) della deliberazione di Giunta Regionale del 14 marzo 2001 n. 226.

7. Nelle aree corrispondenti alle zone omogenee F, così come individuate all'art. 31, il progetto esecutivo dell'opera deve contenere previsioni relative alla sistemazione complessiva dell'intero comparto funzionale. Qualora vengano previsti interventi di RE2 (con demolizione e ricostruzione), RE3, RE4, RU, NC e ampliamenti, devono essere eseguiti studi di microzonazione sismica di dettaglio, redatti con i criteri definiti al punto 3-c) della deliberazione della Giunta Regionale del 14 marzo 2001.

Art. 15 – Norme tecniche di attuazione del Piano di bacino del fiume Tevere - III stralcio funzionale per il lago di Piediluco (PS3)

1. Ai sensi della D.G.R. n. 200 del 3 marzo 2008 il Comune di Sellano, il cui territorio ricade nell'area di piano di bacino del fiume Tevere – III stralcio funzionale del Lago di Piediluco, ha provveduto a riportare nella cartografia dello strumento urbanistico generale su base catastale gli strati informativi originali degli ambiti e delle zone del Piano, nonché ad adeguarsi alle disposizioni delle NTA del PS3.

2. Il Piano Stralcio di bacino del fiume Tevere – III stralcio funzionale per il lago di Piediluco, persegue l'obiettivo di prevenire e ridurre progressivamente il fenomeno eutrofico delle acque del lago, anche attraverso una disciplina delle attività antropiche ovvero dei cicli produttivi che comportano rilascio di fosforo

3. Ai fini del presente piano:

- si intende per «amministrazione competente», l'amministrazione titolare del potere o della funzione per attribuzione, trasferimento o delega, in base all'ordinamento vigente;
- si fa riferimento alle definizioni contenute nell'art. 2 del D. Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni e per il termine «fertilizzante» a quelle contenute nel Codice della buona pratica agricola di cui al D.M. 86 del 19 aprile 1999.

5. Fasce di rispetto dei corsi d'acqua demaniali

- a. Su ambedue le sponde di tutti i corsi d'acqua cartograficamente individuati come demaniali che attraversano suoli agricoli coltivati è prevista una fascia di rispetto di larghezza minima pari a ml. 5 a partire dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine con funzioni di filtro delle attività agricole.
- b. Nelle fasce di rispetto si applicano le disposizioni normative di cui all'art. 96 del R.D. n. 523 del 1904, ed inoltre:
 - è vietata qualsiasi trasformazione edilizia, fatti salvi gli interventi di conservazione sul patrimonio edilizio esistente in base alla legislazione vigente e gli interventi previsti per le fasce di rispetto dei corsi d'acqua contenuti nei piani urbanistici territoriali regionali;
 - all'interno del corso d'acqua sono ammessi esclusivamente gli interventi volti al disinquinamento, alla manutenzione ordinaria e straordinaria del corso d'acqua e delle opere idrauliche connesse da effettuare, per quanto possibile, con le tecniche dell'ingegneria naturalistica;
 - è vietato l'uso di diserbanti, fitofarmaci e fertilizzanti chimici.

6. Contenimento dell'apporto del fosforo veicolato dal trasporto solido

- a. Per ridurre l'esposizione dei terreni all'erosione, le lavorazioni del terreno agricolo devono essere eseguite secondo le norme del piano di cui al seguente punto e. Per le aree con pendenze superiori al 30% investite a colture arboree è obbligatoria la pratica dell'inerbimento controllato, anche tramite fasce inerbite alternate e parallele alle curve di livello per oliveti specializzati e frutteti specializzati.

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

- b. Negli avvicendamenti colturali occorre praticare colture autunno-vernine ed inserire i prati avvicendati o coltivazioni con analoghe caratteristiche secondo le previsioni del piano approvato di concerto dalle regioni ai sensi del comma 5 delle NTA del PS3, con la possibilità di prevedere forme di incentivazione in particolari zone.
- c. Le opere di sistemazione idraulico agraria (fosse livellari trasversali, strade fosso longitudinali, ecc.) necessarie a limitare al minimo il fenomeno dell'erosione devono essere realizzate limitando la distanza tra le fosse trasversali secondo la classificazione dei bacini di cui alla Tav. 8b del PS3 (riportata alla tavola RG all.7 del PRG Parte Strutturale) e comunque secondo quanto stabilito dal piano approvato di concerto dalle regioni ai sensi del comma 5 delle NTA del PS3
- d. Le opere e gli interventi di sistemazione idraulico forestale comprendono interventi permanenti a carattere preventivo, relativi al contenimento dei fenomeni di dissesto, attuabili in forma diffusa ed estensiva secondo la classificazione dei bacini di cui alla S5.

7. Fognature ed impianti di depurazione

- a. Per i nuclei abitativi isolati e case sparse serviti da impianti con potenzialità minore di 50 abitanti equivalenti, le acque reflue domestiche devono essere sottoposte almeno a trattamenti depurativi secondo i criteri di cui alla Delibera del Comitato interministeriale per la tutela delle acque del 4 febbraio 1977 o ad altri sistemi individuati dalle regioni secondo quanto previsto dall'art. 27 comma 4 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n.152 e successive modificazioni ed integrazioni; in ogni caso la percentuale minima di riduzione del fosforo totale deve essere del 10%.
- b. Le acque reflue provenienti da impianti industriali recapitanti direttamente in un corpo idrico superficiale devono essere sottoposte prima dello scarico ad un trattamento tale che la concentrazione di fosforo totale sia minore o uguale a 1 mg/l. così come riportato nella tabella n.3, allegato 5 del Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.
- c. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano per l'autorizzazione dei nuovi scarichi, mentre per quelli esistenti, l'amministrazione competente dispone le modalità di adeguamento da realizzarsi entro tre anni dall'approvazione del piano.
- d. Le Autorità d'ambito, nel predisporre gli strumenti di pianificazione di settore che disciplinano il servizio idrico integrato di cui alla L. 5 gennaio 1994, n.36 e successive integrazioni e modificazioni, assicurano l'adeguamento delle reti fognarie e degli impianti di depurazione alle presenti Norme.

9. Gestione degli effluenti di allevamento

- a. In attesa degli adempimenti previsti dall'art.38 del D.Lgs.11 maggio 1999, n.152 e successive modificazioni ed integrazioni, il PRG promuove l'applicazione di misure finalizzate a ridurre i carichi di nutrienti attraverso una corretta gestione degli effluenti di allevamento. Le misure da attuare in via prioritaria sono:
 - misure finalizzate ad assicurare un corretto rapporto tra capi allevati e superficie aziendale destinata allo spandimento dei reflui zootecnici;
 - miglioramento dei sistemi di stabulazione al fine di ottimizzare la gestione degli effluenti di allevamento;
 - utilizzazione di tecniche mirate alla riduzione del consumo idrico negli allevamenti ed alla separazione delle acque meteoriche, al fine di diminuire i volumi degli effluenti prodotti;
 - utilizzazione di sistemi di trattamento degli effluenti di allevamento, finalizzato a migliorarne l'utilizzo agronomico.
- b. Fermo restando quanto disposto dall'art.38 del D.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, l'applicazione dei liquami è vietata:
 - su terreni con pendenza superiore al 15%, privi di sistemazione idraulico-agraria, salvo deroghe motivate dell'autorità competente al controllo; fanno eccezione i pascoli e prati-pascoli di alpeggio dove vengono praticate tecniche di fertirrigazione con deflusso superficiale controllato;
 - in prossimità dei corsi d'acqua naturali e di quelli non arginati del reticolo principale di

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

- drenaggio, a distanze definite dalla disciplina regionale e misurate a partire dalle sponde o dal piede degli argini;
- su terreni gelati e/o in dissesto;
 - nei terreni di golena aperta, ovvero non separati funzionalmente dal corso d'acqua mediante un argine secondario;
 - in prossimità di strade e di centri abitati, a distanze definite dalla disciplina regionale, a meno che i liquami non vengano immediatamente interrati.
- c. Ad eccezione di quanto previsto per gli ambiti B e D, in tutte le altre aree adibite ad uso agricolo il carico massimodi effluenti di allevamento applicabili al terreno non può superare i 340 kg di azoto per ettaro/anno ed i 75 Kg di fosforo per ettaro/anno, compresi quelli naturalmente depositati dagli animali al pascolo e da altri fertilizzanti organici utilizzati.

10. Ambito C: criticità del comparto civile-industriale

- a. L'ambito C, così come rappresentato nella Tav.(RG all.7), caratterizzato da un elevato carico di fosforo, proveniente da scarichi civili e industriali, non efficacemente trattato, si articola in quattro zone:
- *Le zone C1a e C1b* costituite dai sottobacini TEV-320-030 (C1a), TEV-320-040-30(C1a), TEV-320-015 (C1b), TEV-320-020 (C1b), TEV-320-040-26 (C1b), TEV-320-050 (C1b), dove viene generato un elevato carico di fosforo direttamente recapitato al lago di Piediluco attraverso il canale Medio Nera.
- b. Nella zona C1a vigono le seguenti disposizioni:
- le aree di nuova urbanizzazione devono prevedere un sistema di collettamento e trattamento differenziato privilegiando per le acque piovane sistemi a dispersione;
 - per gli agglomerati urbani e industriali serviti da fognature recapitanti in impianti con potenzialità superiore 1.000 abitanti equivalenti, le acque reflue devono essere sottoposte prima dello scarico ad un trattamento che consenta il raggiungimento dei livelli imposti dalla tabella 2, allegato 5 del Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.
 - Per gli agglomerati urbani e industriali serviti da fognature recapitanti in impianti con potenzialità compresa tra 50 e 1.000 abitanti equivalenti, dovrà rispettarsi il programma redatto dalle Regioni Umbria e Marche per la definizione delle tecnologie utili ad una efficace riduzione dei carichi di fosforo in relazione a:
 - le classi di potenzialità degli impianti in esame;
 - le concentrazioni di fosforo in entrata e in uscita dagli impianti di depurazione;
 - la effettiva disponibilità finanziaria legata o all'applicazione della tariffa relativa al ciclo integrato dell'acqua (L. 36/94) o a fondi pubblici.
- c. Nella zona C1b vigono le seguente disposizioni:
- Per gli agglomerati urbani e industriali serviti da fognature recapitanti in impianti con potenzialità superiore 2.000 abitanti equivalenti, le acque reflue devono essere sottoposte prima dello scarico ad un trattamento che consenta il raggiungimento dei livelli imposti dalla tabella 2, allegato 5 del Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.
 - Per gli agglomerati urbani e industriali serviti da fognature recapitanti in impianti con potenzialità compresa tra 1.000 e 2.000 abitanti equivalenti, le acque reflue devono essere sottoposte prima dello scarico ad un trattamento secondario con una percentuale minima di riduzione del fosforo totale del 40%.
 - Per gli agglomerati urbani e industriali serviti da fognature recapitanti in impianti con potenzialità compresa tra 50 e 1.000 abitanti equivalenti, dovrà rispettarsi il programma redatto dalle Regioni Umbria e Marche per la definizione delle tecnologie utili ad una efficace riduzione dei carichi di fosforo in relazione a:
 - le classi di potenzialità degli impianti in esame;

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

- le concentrazioni di fosforo in entrata e in uscita dagli impianti di depurazione;
- la effettiva disponibilità finanziaria legata o all'applicazione della tariffa relativa al ciclo integrato dell'acqua (L. 36/94) o a fondi pubblici.

d. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per le autorizzazioni dei nuovi scarichi, mentre per quelli esistenti l'amministrazione competente dispone le modalità di adeguamento entro tre anni dall'approvazione del piano.

11. Ambito D: criticità dal comparto agro-zootecnico 7.

a. L'ambito D, così come rappresentato Tav. 8b del PS3 (riportata alla tavola RG all.7 del PRG Parte Strutturale), caratterizzato da un elevato carico di fosforo proveniente dal comparto agro-zootecnico, si articola in due zone:

- la zona D1 costituita dai sottobacini TEV 320 . 030, TEV 320 - 040 . 10, TEV 320 . 040 . 20, TEV 320 . 040 . 26, TEV 320 . 040 . 30, dove viene generato un elevato carico di fosforo direttamente recapitato al lago di Piediluco attraverso il canale Medio Nera.

b. Nella zona D1, al fine di minimizzare l'impatto ambientale dei carichi di fosforo da fonti agricole, si applicano le stesse disposizioni di cui all'art.19, comma 5 del D.lgs.11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni.

Capo II Sistema paesaggistico ambientale

ART. 16 - Unità di paesaggio

1. Il territorio comunale si articola nelle seguenti **"Unità di Paesaggio"** (per le quali il PRG istituisce la rispettiva disciplina)

A- UP1: Unità di paesaggio dei Monti di Cammoro e Orsano (con il massimo grado di elementipaesaggistici di qualità)- **disciplina della valorizzazione**

B- UP2: Unità di paesaggio del Montesantese (con elementi paesaggistici di qualità). **disciplina dellavalorizzazione**

Per esse valgono le seguenti norme:

a) Norme generali (*criteri di riferimento per l'applicazione dei margini di discrezionalità consentiti, entro i limiti delle vigenti norme, nell'attività di commissioni e istituzioni competenti per il rilascio di atti abilitativi alle trasformazioni urbanistiche*)

Si tratta degli ambiti territoriali che nel tempo hanno subito relative trasformazioni paesaggistiche, sia in termini quantitativi che qualitativi e che pertanto mantengono, sostanzialmente, il loro assetto paesaggistico tradizionale. Gli interventi ammessi non possono alterare le conformazioni strutturali di tali paesaggi e sono ammissibili solo interventi che comportino un ulteriore innalzamento del livello qualitativo preesistente e che incrementino le qualità formali e tipologiche, nonché i valori ambientali presenti e/o propri di tali paesaggi.

b) Norma di tutela

1. Il valore paesaggistico riconosciuto in tali zone è dato oltreché dalla loro giacitura e dalla trama tipica della campitura, dalla presenza di tratti significativi del paesaggio agricolo storico e dalla rilevante presenza di beni specifici di tale paesaggio, i quali devono essere pertanto tutelati.

2. negli annessi rurali e negli edifici tipici è ammessa, la trasformazione della destinazione d'uso, ma senza alterazione degli elementi tipologici esterni.

3. Gli interventi edilizi ammessi nello spazio rurale, oltre ad essere vincolati al rispetto ed alla valorizzazione degli elementi architettonici e decorativi e delle forme architettoniche della tradizione

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

rurale, concorreranno al mantenimento delle alberature e delle forme tipiche di sistemazione agronomica e paesaggistica dell'intorno.

4. In zone esterne alle macroaree, è vietata l'apposizione di cartelli pubblicitari stradali.

5. in tutte le zone ricomprese nel disposto del presente articolo, l'esecuzione degli interventi di regimazione delle acque, di consolidamento dei terreni, di modifica del naturale andamento del terreno dovranno essere condotti con tecniche di ingegneria naturalistica.

c) Norma di sviluppo

1. In tali UdP, il P.R.G. ha previsto soltanto, modesti completamenti dei nuclei esistenti e di un piccolo insediamento in loc. Pallaia, posto peraltro in posizione defilata rispetto ai principali punti di osservazione e in zona non interessata da sistemazioni agricole storiche.

2. Gli interventi nello spazio rurale ivi compresi quelli edilizi di volume superiore a 300 mc, semprechè ammessi dal PRG Parte Strutturale, dovranno comunque essere assoggettati alla redazione di Progetti Paesaggistici di cui all'art. 30 del PTCP. (Nell'allegato 4 alle presenti norme "Criteri per la redazione dei progetti negli ambiti tutelati dal Piano paesaggistico" sono riportati i contenuti minimi che devono essere sviluppati negli elaborati di rilievo dell'area di progetto delle opere.)

C- UP3: Sottosistema n.3 Unità di paesaggio di Sellano (caratterizzata dalla compensazione tra elementi di qualità ed elementi di criticità) **disciplina del controllo**

D- UP4: sottosistema n.4 Valle del Vigi (caratterizzata dalla compensazione tra elementi di qualità ed elementi di criticità) **disciplina del controllo**

Per esse valgono le seguenti norme:

d) Norma generale *(criteri di riferimento per l'applicazione dei margini di discrezionalità consentiti, entro i limiti delle vigenti norme, nell'attività di commissioni e istituzioni competenti per il rilascio di atti abilitativi alle trasformazioni urbanistiche)*

Si tratta dell'ambito territoriale che nel tempo ha subito un processo evolutivo ove sono compresenti ed a volte confusi, caratteri di permanenza del paesaggio con i caratteri della recente trasformazione. Gli interventi di trasformazione dei segni permanenti sul paesaggio devono rispettare i risultati formali delle preesistenze adeguandosi ad essi ed interpretandoli solo in casi eccezionali. In questi casi debbono essere previste misure di minimizzazione o di compensazione.

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

Norme Tecniche di Attuazione

Aggiornate in base agli esiti della Conferenza Istituzionale convocata ai sensi della LR 11/2005, art.67, c.1 e LR 31/97 art.9

e) Norma di tutela

1. *Nell'edificato sparso nell'ambiente rurale, negli annessi rurali e negli edifici è ammesso il cambiamento della destinazione d'uso.*
2. *Le azioni pianificatorie e progettuali per la trasformazione del territorio dovranno tendere al contenimento nell'introduzione di nuovi "segni" nel paesaggio mediante la qualificazione e la valorizzazione di quelli già esistenti, **cioè soprattutto nelle zone di crinale (vedi anche tavola P1)**.*
3. *In tali aree sono tassativamente tutelate le forme residue di alberature ad alto fusto, nonché le siepi di divisione tra i campi ai sensi della L.R. 18/11/87 n. 49.*

f) Norma di sviluppo

1. *In tali ambiti le nuove previsioni di espansione urbana previste dal PRG sono state assai limitate sia nel numero che nelle dimensioni e sono consistite, di norma, in completamenti di insediamenti esistenti. Sono state inoltre previste in modo da "costruire" un paesaggio edificato coerente sia con le preesistenze edificate che con i segni ambientali specifici di tale paesaggio. In tali ambiti, non sono state previste nuove aree produttive ad eccezione di limitati insediamenti artigianali e di specifiche situazioni legate all'utilizzo di risorse lì localizzate.*
2. *Gli interventi nello spazio rurale ivi compresi quelli edilizi di volume superiore a 500 mc, sempreché ammessi dal PRG Parte Strutturale, dovranno comunque essere assoggettati alla redazione di Progetti Paesaggistici di cui all'art. 30 del PTCP. (Nell'allegato 4 alle presenti norme "Criteri per la redazione dei progetti negli ambiti tutelati dal Piano paesaggistico" sono riportati i contenuti minimi che devono essere sviluppati negli elaborati di rilievo dell'area e di progetto delle opere.*

contenuti dell'allegato A alle presenti norme "Criteri per la redazione dei progetti negli ambiti tutelati dal Piano paesaggistico" sono obbligatoriamente sviluppati anche negli interventi previsti nelle aree di cui all'art. 39 del PTCP, "Ambiti vincolati ai sensi del D.Lgs 42/2004 (art. 142)" (ambiti fluviali, montani, parchi, aree boscate, usi civici, interesse archeologico, ecc.)

ART. 17 - Risorse naturalistico-ambientali

1. Il PRG Parte Strutturale, alla tavola S1 di sintesi, sulla base delle indicazioni del PTCP e tramite il dovuto approfondimento conseguente al passaggio di scala, ha perimetrato le classi istituite dal PTCP medesimo all'art. 36 dell'attuale NTA.

2. In tutte le zone ricomprese nel disposto del presente articolo, l'esecuzione degli interventi di regimazione delle acque, di consolidamento dei terreni, di modifica del naturale andamento del terreno, dovrà essere condotta con tecniche di ingegneria naturalistica.

3. ricadono nel territorio del comune di Sellano varie aree di interesse naturalistico ambientale:

a) Classe 1 : coincide con le Macroaree

b) Classe 2 (Aree dell'agricoltura intensiva)

Aree nelle quali l'attenzione del PRG è indirizzata verso la componente faunistica che qui trova un habitat favorevole.

Nelle aree agricole ricadenti in questa classe il PRG prevede l'uso produttivo e intende favorire lo sviluppo di tecniche di produzione biologica ed incentivare la compatibilità tra le attività produttive e il valore naturalistico ambientale.

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

L'attività edilizia potrà essere attuata nel rispetto della normativa di cui alla legge regionale n.11/2005.

Dovranno essere conservate e tutelate tutte le forme storiche di sistemazione del suolo agricolo collegate alla policoltura (scarpate, ciglioni, terrazzamenti ecc.)

- c) **Classe 3 (Sistema reticolare principale di riferimento per le zoocenosi - Boschi, pascoli, aree nude, fasce di rispetto dei fiumi e dei laghi).** Aree aventi forti connotati di naturalità, meritevoli di maggiore tutela e che costituiscono l'attuale rete ecologico-faunistica territoriale.

Qualsiasi intervento edilizio non dovrà comportare una riduzione quantitativa del patrimonio arboreo.

Nella realizzazione delle infrastrutture, dovrà essere garantito un alto grado di biopermeabilità che dovrà essere confrontabile con quella esistente al momento dell'avvio dei lavori.

- d) **Classe 4 (Aree di elevato ed elevatissimo valore naturalistico ambientale).** Racchiude il territorio naturalisticamente più privilegiato sia di tipo floristico vegetazionale sia faunistico che geologico o naturalistico ambientale. Per tali aree sono state definite due sottoclassi.

d.1- Sottoclasse 4a (Aree di elevato interesse naturalistico: aree ad elevata diversità floristico vegetazionale).

Per le aree boscate comprese in questa sottoclasse il PRG tende alla qualificazione e al potenziamento del patrimonio vegetale sostenendo la trasformazione dei cedui in fustaie o in cedui composti.

Nelle zone di cui al presente articolo sono consentiti, anche al di fuori degli ambiti per attività residenziali, produttive, commerciali e per servizi previsti dal presente PRG, i seguenti interventi:

- a) la realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico;
- b) la realizzazione di infrastrutture viarie di cui all'art. 5, comma1, lett. h), i) ed l), della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 46;
- c) la realizzazione di allevamenti di tipo intensivo ed estensivo.
- d) sono consentiti gli interventi edificatori ammessi nello spazio rurale.

Nelle trasformazioni edilizio urbanistiche ammesse, sono vietati i seguenti interventi:

- a) la distruzione e il danneggiamento delle specie arboree di cui alla tabella "A" allegata alla legge regionale 18 novembre 1987, n. 49, salvo autorizzazioni ai sensi dell'art. 5 della stessa legge;
- b) la distruzione e il danneggiamento della vegetazione ripariale, se non per interventi di sistemazione idraulica, da eseguire, ove possibile, con tecniche di ingegneria naturalistica.

d.2 Sottoclasse 4b (Aree di elevatissimo interesse naturalistico: siti "Natura

2000" –SIC) Nelle aree definite:

- 1- S.I.C. Boschi di Terne – Pupaggi, codice IT5210044;
- 2- S.I.C. Fiume Vigi, codice IT5210045;
- 3- S.I.C. Monti Serano – Brunette (sommità), codice IT5210047;
- 4- S.I.C. Torrente Argentina (Sellano), codice IT5210049 vedi allegato 4.2.3/4;5-S.I.C. Fiume Menotre, codice IT5210041 vedi allegato 4.2.3/5;

In queste zone all'esterno delle macroaree è vietata la realizzazione di nuovi edifici, gli eventuali i diritti edificatori saranno esercitati fuori dalle aree di elevatissimo interesse naturalistico.

Sul patrimonio edilizio esistente al di fuori delle macroaree sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, e di ampliamento previa valutazione di incidenza e ristrutturazione urbanistica previa predisposizione di Piano Attuativo e valutazione di incidenza.

Nelle macroaree oltre agli interventi di cui al punto precedente sono ammessi anche interventi di nuova costruzione, previo Piano attuativo, previa valutazione di incidenza.

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

Gli interventi dovranno adottare i seguenti criteri di mitigazione:

- dovranno essere limitate le opere che riducono la permeabilità dei suoli, anche nell'immediato intorno delle costruzioni;
- dovranno essere conservate o reintegrate le specie arbustive presenti, in particolare quando esse sono disposte a costituire recinzioni e delimitazioni di appezzamenti di terreno;
- le specie arbustive e arboree dovranno essere scelte tra quelle autoctone, con particolare riguardo a quelle prevalenti nell'immediato intorno;
- dovrà essere garantita la conservazione del reticolo idrico, evitando ogni forma di interrimento, intubamento, impermeabilizzazione dell'alveo, ecc.
- le acque meteoriche provenienti dalle limitate superfici impermeabili (tetti, pavimentazioni esterne, ecc) dovranno essere raccolte in vasche interrate per garantire un adeguato ritardo nel recapito dei volumi nei corpi idrici superficiali.
- Le strade del reticolo di servizio agli insediamenti privati saranno pavimentate con materiali naturali permeabili;
- Saranno da evitare consistenti alterazioni dell'andamento naturale del terreno, che prevedano scavi e riporti sensibili (h. superiore a 1,20 ml);
- Le opere di sistemazione e di sostegno delle terre dovranno essere realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica (terre rinforzate, palificate in legname, viminate per rinsaldamento delle scarpate, ecc.);

Sono vietate:

- la realizzazione di attrezzature ed infrastrutture viarie e tecnologiche non finalizzate al potenziamento della qualità naturalistica presente;
- la raccolta di piante officinali, agrifoglio, felci e muschi;
- la realizzazione di serre;
- la distruzione e il danneggiamento delle specie arboree di cui alla tabella "A" allegata alla legge regionale 18 novembre 1987, n. 49, salvo autorizzazioni ai sensi dell'art. 5 della stessa legge;
- la distruzione e il danneggiamento della vegetazione ripariale, se non per interventi disistimazione idraulica, da eseguire, ove possibile, con tecniche di ingegneria naturalistica.

4. I progetti che possono avere incidenze significative dovranno essere sottoposti ad una_

Valutazione di Incidenza

Non sono soggetti a Valutazione i seguenti gli interventi

- a) gli interventi su edifici esistenti, di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di modifica della destinazione d'uso, effettuati all'interno dei centri abitati definiti dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 3, comma 8 e delimitati dai Comuni ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo, che non siano riferibili a edifici «cospicui» quali castelli, palazzi storici, chiese, edifici monumentali e a condizione che sia esclusa, da parte del progettista, la presenza di specie di interesse comunitario;
- b) gli interventi ricadenti negli ambiti di cui al punto precedente, relativi a manutenzione ordinaria, straordinaria e riqualificazione di infrastrutture a rete e di impianti tecnologici esistenti, oltre le opere pertinenziali all'interno di aree e lotti già edificati, nonché, per l'intero territorio comunale, gli interventi di manutenzione ordinaria della rete viaria;
- c) gli interventi su edifici esistenti, all'esterno dei centri abitati, di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di modifica della destinazione d'uso,

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

che non comportino l'insediamento di nuove attività con emissioni inquinanti nell'atmosfera o acustiche che possano recare disturbo alle specie faunistiche e vegetazionali presenti all'interno dei siti Natura 2000, nonché gli interventi riferibili all'art. 26, c. 1, lett. a), della L.R. 18 febbraio 2004, n. 1, per i quali è previsto l'esonero dal contributo di costruzione, purché tali interventi non siano riferibili a edifici «cospicui» quali castelli, palazzi storici, chiese, edifici monumentali e a condizione che sia esclusa, da parte del progettista, la presenza di specie di interesse comunitario;

- d) *gli interventi di ristrutturazione urbanistica e di nuova costruzione da realizzare all'interno dei centri abitati, come definiti alla precedente lett. a), nonché quelli previsti da piani attuativi, già approvati dopo l'entrata in vigore del D.P.R. 357/97 succitato;*

5. Per gli interventi posti all'esterno del perimetro del SIC, ma per il quale non può escludersi a priori incidenza sul sito, è facoltà del Responsabile del Procedimento, nel rispetto dei contenuti delle disposizioni vigenti, soprarichiamate di richiedere al proponente una relazione di prima valutazione degli effetti indotti dall'intervento sull'ambiente, dalla quale il Responsabile medesimo potrà desumere la necessità- opportunità di svolgimento della Valutazione di Incidenza prevista, nelle forme contemplate dalle vigenti norme.

Art. 18 - Area di Studio

1- Nell'Area di Studio, di cui al D.P.G.R. 10 febbraio 1998 n. 61 e di cui all'art. 17 della L.R. 27/2000 sono consentiti solo interventi che non alterino l'equilibrio dell'ambiente naturale esistente o quelli ricompresi in piani pubblici di settore o di valenza regionale; in particolare è ammesso l'uso agricolo, la residenza connessa, compresa l'attività agrituristica, la ricettività extralberghiera, l'attività ricreativa legata alla fruizione delle aree lungofluviali, l'attività scientifica, culturale e didattica, sono altresì ammesse le piste ciclabili e pedonali.

2 - In tale area sono vietate:

- a) le attività di scavo ed estrazione di materiali inerti, anche se non classificabili come cava (è fatta salva l'attività estrattiva esistente e autorizzata);
- b) gli allevamenti aziendali di tipo intensivo ed industriale;
- c) la realizzazione di elettrodotti aerei, salvo quelli presenti all'interno dell'area;
- d) le piste di motocross e similari;
- f) la realizzazione di serre.

- 3 - Sugli edifici esistenti sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, e di ampliamento, con le limitazioni previste dal successivo art. 53. La realizzazione di nuovi edifici e/o gli interventi sugli edifici esistenti, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, e di ampliamento, sono subordinati alla redazione di un progetto nel rispetto degli allegati 4 (Criteri per la redazione dei progetti negli ambiti tutelati dal piano paesaggistico) e 5 (Abaco delle modalità d'intervento per il recupero del patrimonio edilizio esistente) e sottoposti al parere della Commissione Comunale per la Qualità Architettonica e il Paesaggio

ART. 19 - Elementi del sistema soggetti a vincoli sovraordinati: generalità

1. Ai sensi dell'art. 142 del DLgs 42/04, tra i componenti propri del sistema naturalistico ambientale del territorio di Sellano, sono soggetti a tutela i seguenti beni ambientali, in ragione del loro interesse paesaggistico:

- c) i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- d) le montagne, per la parte più elevata rispetto ai 1.200 metri sul livello del mare;

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

- g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
- h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici.
2. Le disposizioni previste dal comma 1 non si applicano alle aree che alla data del 6 settembre 1985:
- erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B;
 - ricadevano nei centri edificati perimetrati a norma dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, purché attuate;
3. La disposizione del comma 1 non si applica ai beni ivi indicati alla lettera c) che, in tutto o in parte, siano ritenuti irrilevanti ai fini paesaggistici e pertanto inclusi in apposito elenco redatto e reso pubblico dalla Regione competente. Il Ministero, con apposito provvedimento, può tuttavia confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni.

ART. 20 - Corsi d'acqua

- Il piano tutela tutti i corpi idrici superficiali e le formazioni ripariali ad essi collegate, che costituiscono i principali componenti delle reti ecologiche alla scala territoriale alle quali prioritariamente si ricollegano le azioni di salvaguardia e di valorizzazione promosse dal PRG a livello comunale.
- Il PRG Parte Strutturale inoltre, relativamente ai corsi d'acqua principali, quali individuati del PUT (art. 48) e PTCP (art. 15 c.3), istituisce, delle opportune fasce di rispetto, al fine di impedire, limitare o controllare le trasformazioni che potrebbero incidere sulla conservazione dei caratteri ambientali dei siti.
- Il PRG Parte Strutturale, ha individuato gli ambiti fluviali tutelati dall'art. 142 del D.Lgs n. 42/2004.
- Al fine di salvaguardare l'integrità degli ambiti fluviali e delle sue funzioni ecologiche e idrogeologiche, nell'ambito della fascia di 150 m dalla sponda o dal piede dell'argine esterno di fiumi e torrenti, sono vietati tutti gli interventi che possono modificare gli equilibri idrogeologici ed ecologici, quali quelli che prevedano:
 - tombamenti e copertura di corsi d'acqua;*
 - qualsiasi attività estrattiva qualora non sia regolata da specifico piano di settore;*
 - sbancamenti, terrazzamenti, sterri, manufatti in calcestruzzo (muri di sostegno, briglie, traverse);*
 - scogliere in pietrame non rinverdite;*
 - rivestimenti di alvei e di sponde fluviali in calcestruzzo;*
 - rettificazioni e modifiche dei tracciati naturali dei corsi d'acqua e risagomatura delle sponde, ad eccezione degli interventi di recupero ambientale e ripristino e ripristino ambientale come definiti dalle presenti norme.*Non sono soggetti alle limitazioni di cui sopra:
 - le opere necessarie ai fini del collegamento delle infrastrutture di rete (opere viarie, reti di trasmissione di energia e di trasporto di liquidi e gas, collettori fognari, canali di adduzione o di restituzione delle acque per legittime utenze);*
 - le opere necessarie per il contenimento delle piene, stagni e vasche per il lagunaggio e la depurazione naturale delle acque di scarico, purché privi di rivestimenti in calcestruzzo;*
 - le opere necessarie alla realizzazione di tracciati e aree di sosta pedonali, equestri o ciclabili.*
- All'esterno delle macroaree, all'interno della fascia dei 150 m, misurata dalla sponda o dal piede dell'argine esterno dei corsi d'acqua, fermo restando l'assicurazione della garanzia della sicurezza idraulica, sono ammessi:
 - nel tratto compreso fra i 100 e i 150 m gli interventi di MO, MS, RC, RE, RE1, RE2, RE3, nonché l'ampliamento di cui all'art. 35 della L.R. n. 11/2005. Per gli edifici non destinati a residenza è ammessa anche la RU con cambio di destinazione d'uso previa predisposizione di piano di recupero; la RU di edifici esistenti prossimi alla fascia di*

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

- rispetto, non può collocare gli edifici all'interno della suddetta fascia;*
- *nel tratto al di sotto dei 100 m, è vietata la NC. Sul patrimonio edilizio esistente, sono ammessi gli interventi di MO, MS, RC, RE, RE1, RE2 e RE3. Per gli edifici destinati a residenza la RE3 è consentita solo qualora non venga ridotta la distanza preesistente dal corso d'acqua, è ammesso l'ampliamento di cui all'art. 35 della L.R. n. 11/2005. E' ammessa la realizzazione di OP che non comportino la realizzazione di volume urbanistico e/o superficie utile coperta. Per gli edifici non destinati a residenza è ammessa anche la RU con cambio di destinazione d'uso, purché non sia ridotta la distanza preesistente dal corso d'acqua. Qualora la RU riguardi edifici ricadenti entro la distanza dei 30 m e preveda la demolizione e ricostruzione, quest'ultima dovrà avvenire in arretramento rispetto ai 30 m. La RU di edifici esistenti prossimi alla fascia di rispetto, non può collocare gli edifici all'interno della suddetta fascia*
- 6- All'interno macroaree, nella fascia di 30 m, misurata dalla sponda o dal piede dell'argine esterno dei corsi d'acqua, fermo restando il divieto di nuova edificazione, sono ammessi:
- *gli interventi previsti nelle zone omogenee B;*
 - *gli interventi previsti per le zone omogenee C, D, F dotate di Piano Attuativo alla data del 23 luglio 2002 (entrata in vigore del PTCP).*
- 7- Alla distanza di 10 m dalla sponda o dal piede dell'argine esterno dei corsi d'acqua di cui al presente articolo, al fine di ricostituire le condizioni naturali, è vietata qualsiasi trasformazione territoriale, ad eccezione dell'attività agricola (in conformità con l'assetto morfologico, idrogeologico, biochimico, strutturale e naturalistico del suolo), della ricostituzione della vegetazione ripariale, della realizzazione di apposite piantumazioni produttive, dei sentieri e/o delle piste ciclabili di cui all'art. 13 comma 3 della L.R. n. 46/97, degli interventi di recupero ambientale e ripristino e ripristino ambientale come definiti dal precedente art. 17 e delle opere di manutenzione idraulica; è altresì vietato il taglio della vegetazione ripariale, arbustiva e arborea naturale ad eccezione degli interventi imposti ed attivati dagli enti competenti in materia di Polizia Idraulica.
- 8- Il PRG Parte Strutturale, ha individuato, le aree di salvaguardia paesaggistica dei corsi d'acqua principali di rilevanza territoriale; tenendo conto della disciplina per lo spazio rurale, in considerazione del fatto che si tratta di aree delimitate in tangenza o all'esterno degli ambiti fluviali, per queste aree vale quanto previsto nella fascia di rispetto fra i 100 e i 150 m all'esterno delle macroaree.
- 9- Al fine di quanto riportato nel presente articolo per perimetro di centro abitato si intende quello coincidente con il perimetro delle macroaree, riportano negli elaborati del PRG Parte Strutturale.

ART. 21 - Ambiti montani

1. Si definiscono Ambiti Montani le aree poste al di sopra dei 1.200 mt. s.l.m.
2. In tali aree il PRG non prevede nuovi complessi insediativi, né nuove costruzioni, ed inoltre
 - a- *vieta tutte le attività di trasformazione edilizia, urbanistica ed ambientale, che possono pregiudicare le caratteristiche dei luoghi;*
 - b- *sul patrimonio edilizio esistente, salvo diverso e più restrittivo vincolo, consente gli interventi definiti dalle presenti norme;*
 - c- *Potranno essere realizzate attrezzature ed impianti finalizzati al godimento pubblico della risorsa ambientale (chioschi, rifugi, bivacchi, punti di ristoro, ecc), e quelle destinate ad attività zootecniche legate ad allevamenti di tipo brado e semibrado, nei limiti e con le modalità indicate al comma successivo.*
3. La realizzazione delle attrezzature ed impianti di cui al precedente c.2 punto c), dovrà rispettare i seguenti limiti e modalità di intervento:
 - a- *H max 3,00 ml;*

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

- b-Struttura in legno e materiali lapidei naturali (esclusione di lamiere, pannelli metallici o polimerici o legnosi, ottenuti da lavorazione meccanica industriale, vetro e lastre traslucide, ecc)*
- c-Nessuna alterazione della permeabilità dei suoli*
- d-minimizzazione delle alterazioni dell'andamento naturale del terreno, in particolare dei fronti di scavo che devono essere sempre consolidati e rivestiti con vegetazione tramite adozione di tecniche di ingegneria naturalistica*
- e-Regimazione e trattamento delle acque reflue.*
4. Per quanto attiene alla capacità edificatoria delle attrezzature di cui al precedente comma 3, sono ammessi:
- Per le attività agricole e zootecniche un indice territoriale non superiore a 20 mq/ha, i residui diritti edificatori fino alla concorrenza di 40mq/ha potranno essere esercitati al fuori di queste zone;*
 - I diritti edificatori destinati alla residenza vanno esercitati al di fuori di queste aree*
 - Per le attività ed impianti finalizzati al godimento della risorsa ambientale è ammesso un indice territoriale non superiore a 2 mq/ha (con insediamenti di superficie max. di 30 mq distanziati di almeno 1000 ml).*
5. I diritti edificatori relativi alla residenza, qualora ammessi, sono esercitati al di fuori degli ambiti del presente articolo.
6. All'interno degli ambiti individuati dal presente articolo i titoli abilitativi sono subordinati al parere della Commissione Comunale per la Qualità Architettonica e il Paesaggio.

ART. 22 - Aree Boscate

- 1 - Sono le aree agricole coperte da bosco, vincolate ai sensi del D.Lgs 42/2004, articolo 142, comma 1, lett. g), delimitate fondiariamente dal PRG Parte strutturale, ove gli interventi consentiti sono quelli necessari per la coltivazione del bosco.
- 2 - Nelle aree di cui al presente articolo, nel rispetto della disciplina delle Unità di Paesaggio in cui ricadono, sono ammesse:
- *la realizzazione di impianti e servizi necessari alla difesa del suolo, alla silvicoltura, alla migliore utilizzazione delle risorse naturali e antropiche del bosco, alla sua conservazione e valorizzazione, alla cura e allo sviluppo dei cicli biologici, di carattere vegetale e animale; tali interventi dovranno essere eseguiti con tecniche di ingegneria naturalistica;*
 - *la realizzazione di laghetti a fini antincendio. La realizzazione di tali impianti è subordinata alla presentazione di una relazione, firmata da un tecnico abilitato, che dimostri la mancanza di alternative per la localizzazione in altro sito non boscato;*
 - *la ricostruzione e il reimpianto dei boschi distrutti o danneggiati dagli incendi con essenze autoctone; gli interventi colturali e di manutenzione dei soprassuoli boschivi; la ripulitura delle fasce di bosco lungo le strade; la riattivazione della viabilità forestale; la costituzione di fasce taglia fuoco;*
 - *le opere (torri, posti di avvistamento, serbatoi d'acqua, invasi e relative attrezzature) finalizzate al controllo del territorio ed alla prevenzione e l'estinzione degli incendi;*
 - *gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, MO, MS, RC, RE, RE1, RE2, RE3, OI, DS, BA, OP nonché l'ampliamento di cui all'art. 35 della LR 11/2005. Per gli edifici esistenti non destinati a residenza è ammessa anche la RU con cambio di destinazione d'uso previa predisposizione di piano di recupero; la RU di edifici esistenti prossimi all'area di transizione dell'area boscata non può collocare gli edifici all'interno della fascia di transizione;*
 - *la realizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di sentieri e mulattiere finalizzati all'esbosco della legna nella misura strettamente necessaria e nel rispetto della normativa*

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

vigente;

- la realizzazione di sentieri in terra battuta e/o pietrisco naturale, nel rispetto di quanto previsto dalla presente normativa relativamente agli impianti a rete e manufatti per impianti.
 - il deposito temporaneo all'aria aperta per attività agricola e forestale;
 - l'utilizzazione del suolo per attività collettive ricreative - culturali e del tempo libero all'aria aperta e attività sportiva all'aria aperta, volte alla fruizione del bosco.
- 3 - In tali aree nel rispetto di quanto previsto all'art. 15 della L.R. 27/2000 e dalla L.R. 28/2001 è vietato:
- il prelievo non regolamentato di biomassa;
 - la realizzazione di nuove infrastrutture ed impianti a rete e puntuali. E' consentita la realizzazione solo per opere di rilevante interesse pubblico, dimostrando l'impossibilità di soluzioni diverse ed alternative ed attuando tutte le opportune misure di tutela dei valori paesaggistici e di continuità con la biocenosi;
 - la realizzazione di opere e i movimenti di terra che alterino in modo irreversibile la morfologia dei suoli e del paesaggio;
 - l'aratura con totale estirpazione della vegetazione esistente per destinare l'area all'allevamento;
 - la circolazione e la sosta dei motoveicoli ed autoveicoli al di fuori della rete viaria;
 - la realizzazione di nuovi interventi edilizi

4 - Nelle aree boscate non è consentita la nuova edificazione; è ammessa la realizzazione di impianti e infrastrutture di rilevante interesse pubblico.

5 - Le aree boscate non sono computabili ai fini dell'applicazione dell'Indice di utilizzazione territoriale (Ut) prevista per le zone agricole dagli articoli 34 e 35 della LR 11/2005.

6 - Per le aree boscate, viene individuata una **fascia di transizione di 20 m** in cui l'attività edilizia è limitata agli interventi sugli edifici esistenti di cui al precedente comma 2. Per le aree boscate localizzate all'interno delle macroaree o a confine con le stesse, la fascia di transizione è individuata in 5 m. In dette fasce è altresì consentita la realizzazione di infrastrutture a rete e puntuali di rilevante interesse pubblico, qualora sia dimostrata l'impossibilità di soluzioni alternative, nonché le opere di sistemazione idraulica e forestale

7 - Ai fini della presente normativa, il PRG Parte strutturale intende quali "soprassuoli percorsi dal fuoco" quelle aree che siano state effettivamente distrutte da incendi e le individua nella Tav.S1;

In queste aree è vietata:

- per quindici anni una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio;
- per dieci anni la realizzazione di edifici nonché di strutture finalizzate ad insediamenti civili e ad attività produttive, salvo quanto autorizzato in data antecedente all'incendio, secondo quanto previsto dalla L. 353 del 21.11.2000;
- per cinque anni le attività di rimboschimento ed ingegneria ambientale sostenute con risorse pubbliche salvo i casi di specifica autorizzazione.

E' consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente.

8 - I rimboschimenti e gli imboschimenti dovranno essere eseguiti secondo le indicazioni specificate all'art. 15 della L.R. 28/2001 e secondo quanto previsto dall'art. 64 del Regolamento Regionale n° 7/2002.

ART. 23 - Tutela della vegetazione e degli alberi

1. Si intende per flora l'intero patrimonio delle specie botaniche presenti nel territorio comunale ivi comprese le specie rare di particolare valore naturalistico in via d'estinzione e gli alberi secolari o monumentali sottoposti a tutela (di cui alla DGR 1289 del 6-10-2008, di attuazione del disposto LR28/2001, art.12 c.4). Il Piano Regolatore indica in apposite carte poste a base di uno specifico Sistema Informativo Geografico (GIS), la flora e monumenti vegetali sottoposti a tutela. Ove gli interventi di trasformazione urbanistica riguardino le particelle catastali sulle quali insistono le specie

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

censite, o comunque il loro immediato intorno (30 ml) dovrà essere riportata, nel progetto posto a base del rilascio dell'atto abilitativo all'intervento, una valutazione specifica dello stato vegetativo degli esemplari presenti (fornito di esauriente documentazione fotografica) e degli effetti indotti dalle opere previste. Aggiornamenti ed implementazioni di tali carte potranno essere effettuati in sede di PRG Parte Operativa.

2. E' vietato l'abbattimento ed ogni grave indebolimento della capacità vegetativa degli individui arborei di cui al precedente comma 1. Al fine di mantenere la presenza di individui arborei analoghi, in caso di perimento dell'individuo tutelato, ove non siano riscontrabili individui originati dalla pianta madre è prescritto l'impianto di elementi di specie e caratteristiche simili all'originaria. La messa a dimora è effettuata prima della fine del ciclo vitale della pianta originaria. Ove siano presenti plantule originate dalla pianta madre è fatto obbligo di mantenere un numero sufficiente di plantule al fine di garantire lo sviluppo della pianta che sostituirà l'albero di rilievo monumentale.

3. La salvaguardia degli alberi e della flora spontanea è disciplinata dalla L.R. 49/1999 insieme al regolamento di attuazione Regolamento Regionale 17.12.2002 n. 7.

4. L'elenco delle specie arboree sottoposte a tutela ai sensi dell'articolo 12 della L.R. 28/2001 è riportato nell'allegato U del R.R. n. 7/2002 (qui riportato allegato 3 in appendice).

5. L'elenco delle specie arbustive ed erbacee sottoposte a tutela ai sensi dell'articolo 14 della L.R. 28/2001 è riportato nell'allegato V del R.R. n. 7/2002.(qui riportato allegato 3 in appendice).

6. L'elenco delle specie arboree utilizzabili negli imboschimenti, rimboschimenti ed impianti di arboricoltura da legno ai sensi dell'articolo 15 della L.R. 28/2001 è riportato nell'allegato W del R.R. n. 7/2002.

ART. 24 - Vincolo idrogeologico

1. L'intero territorio comunale è soggetto al vincolo idrogeologico (R.D. 3267/23), ad eccezione di poche aree di piccola estensione, indicate alla **tavola S1** In dette zone le trasformazioni ammesse non dovranno produrre dissesti o distruggere gli equilibri raggiunti e consolidati, modificando le pendenze sia con l'uso, sia con la non oculata regimazione delle acque meteoriche o di falda.

2. Le trasformazioni, dovranno essere subordinate a forme di controllo preventivo che garantiscano la conservazione o se possibile, il miglioramento dell'equilibrio idrogeologico esistente. Le medesime trasformazioni, riguardanti aree esterne ai centri abitati, ivi comprese quelle per le opere edilizie che presuppongono movimenti di terra, dovranno essere subordinate al rilascio di una specifica autorizzazione da parte della Comunità Montana competente. La necessità di tale autorizzazione riguarda anche gli interventi di trasformazione culturale agraria che comportano modifiche nell'assetto morfologico dell'area o intervengono in profondità su quei terreni.

3. Nelle aree extraurbane i proprietari sono obbligati a garantire, a loro cura e spese, la manutenzione dei canali di raccolta delle acque superficiali e dei fossi localizzati nelle fasce di rispetto della viabilità.

ART. 25 - Elementi accessori del sistema naturalistico-ambientale

1. In considerazione della varietà percettiva che i dislivelli producono sotto il profilo paesaggistico, le rampe, i terrazzamenti, i ciglionamenti, le scale, i muretti esistenti devono essere salvaguardati e costituiscono soluzione per la progettazione paesaggistica di spazi non complanari. Deve essere evitata la realizzazione di dislivelli mediante scavi e riporti di notevoli dimensioni.

2. Gli elementi di arredo del territorio quali edicole, tabernacoli, portali di ingresso ai fondi agricoli, fontane rustiche, mura di cinta, lastricati in cotto e/o pietra, pergolati, etc., nonché elementi vegetali rilevanti, quali coppie di cipressi posti a segnale di luoghi significativi, alberature in filare (viali) specialmente se poste su crinali, alberi di grandi dimensioni compresi quelli posti a confine dei campi e sui ciglioni, nonché aree "speciali" quali boschi e le eventuali pertinenze devono essere

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

conservati perciò ne è vietata la modifica, la sostituzione e la demolizione.

Capo III - Sistema del paesaggio antropico.

ART. 26 - Unità della rete insediativa storica

1. Il piano individua i seguenti sottosistemi che definisce **“Unità della rete insediativa storica”**:

4.3.1. Sottosistema Unità A : Montesanto,

4.3.2. Sottosistema Unità B : Sellano,

4.3.3. Sottosistema Unità C : Postignano,

4.3.4. Sottosistema Unità D : Cammoro,

4.3.5. Sottosistema Unità E : Orsano,

2. Alle suddette Unità il PRG Parte Strutturale riferisce alcune azioni di valorizzazione dei caratteri specifici da attuare tramite tutela e riuso dei rispettivi elementi insediativi infrastrutturali, ai quali affidare la riconoscibilità della unità di rete.

3. Il piano individua anche una rete sentieristica di collegamento interno alle singole unità di rete.

ART. 27 - Centri e nuclei storici;

1. Il PRG parte strutturale individua alla **tavola S1**, anche sulla base delle indicazioni del PTCP, alcuni centri e nuclei storici da sottoporre a particolare tutela in considerazione del loro valore storico-architettonico.

2. I nuclei sono così identificati (la lettera indica l'unità della rete degli insediamenti storici e il numero l'ordinativo del centro nell'unità, stabilito che al capoluogo è attribuito comunque il n.1):

A.1 Montesanto

A.9 Ceseggi

B.1 Sellano

B.2 Villamagina

B.4 San Martino

B.7 Forfi

B.8 Sterpare

B.9 Montalbo

B.10 Pupaggi

C.1 Postignano,

C.2 Apagni

C.3 Fonni

D.1 Cammoro

E.1 Orsano

3. Al fine di salvaguardare l'immagine storica degli edifici e del loro principale impianto tipologico strutturale gli interventi di trasformazione di tali beni dovranno essere informati a criteri di conservazione dei caratteri tipologici, tecnologici, materici premoderni. Fino all'adeguamento del PRG Parte Operativa e del nuovo regolamento edilizio ai contenuti della DGR 420/07 si applicano le disposizioni di cui all'**allegato 5**

4. I relativi progetti dovranno essere sottoposti al parere della Commissione Comunale per la Qualità Architettonica e il Paesaggio. I pareri sono espressi limitatamente agli aspetti compositivi e architettonici degli interventi e al loro inserimento nel contesto urbano, rurale, paesaggistico-ambientale.

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

ART. 28 - Insediamenti storici puntuali: beni culturali sparsi (art. 33 c.5 della L.R.11/2005)

1. Si tratta di conventi e complessi religiosi, chiese e luoghi di culto, residenze di campagna, edilizia rurale storica e tipica, molini, infrastrutture storiche civili e militari;

2. Per essi il PRG Parte Strutturale:

- ha eseguito il censimento ai sensi dell'art. 33 c.5 della L.R. 11/2005, come da **REPERTORIO R1**, nel quale il singolo bene è distinto con un codice, in cui la prima lettera indica l'unità della rete degli insediamenti storici, la seconda la tipologia di beni – S= beni sparsi-, ed infine il numero l'ordinativo del bene nell'unità. I beni identificati alla **tavola S1** nella quale:
 - essi sono stati georeferenziati,
 - sono stati individuati, ove necessario o ritenuto opportuno, ambiti di rispetto (di norma pari ad almeno 30 ml di raggio) che esaltano le emergenze sia in quanto tali, che quali nodi della rete viaria.

3. Per gli edifici di cui al presente articolo, sono consentiti gli interventi di MO, MS, RC, nonché interventi di ristrutturazione interna, purché non pregiudichino le caratteristiche tipologiche e storico architettoniche del medesimo.

4 - Gli interventi, ad esclusione della **manutenzione ordinaria e straordinaria**, per gli edifici posti all'interno dell'area di pertinenza non destinati a residenza e non classificati come beni culturali sparsi, che a giudizio della Commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio, deturpino il bene oggetto di tutela per loro estetica, per la tipologia dei materiali, per lo stato di conservazione e per l'estraneità del manufatto rispetto al contesto del bene tutelato, nonché nei casi in cui essi siano giudicati di ostacolo alle visuali godibili in direzione del bene tutelato, potranno essere subordinati, a giudizio della Commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio, ad una Ristrutturazione Urbanistica con delocalizzazione anche al di fuori dell'area di pertinenza, in ragione della necessità di tutela e salvaguardia dei beni oggetto di tutela ed anche al fine di invertire la tendenza al degrado della godibilità visiva degli stessi.

5 – Sugli edifici censiti nel Repertorio R1, se destinati a residenza, sono consentiti ampliamenti per un incremento massimo di Suc di 100 mq, purché la Suc complessiva del singolo edificio, comprensivo dell'ampliamento, non risulti superiore a 450 mq. Tali ampliamenti sono comprensivi di quelli già realizzati in applicazione della normativa vigente.

Qualora le schede del suddetto Repertorio prevedano che il volume relativo all'ampliamento debba essere realizzato come organismo edilizio autonomo, quest'ultimo deve essere collocato secondo la prescrizione di cui alla scheda relativa e comunque ad una distanza non inferiore a 10 m e non superiore a 30 m dell'edificio esistente avendo cura di evitare interferenze di visibilità. In questo ultimo caso l'intervento è subordinato alla predisposizione di Piano Attuativo che preveda il recupero o la riqualificazione dell'edificio esistente e la realizzazione del nuovo, fermo restando che la nuova edificazione sia contestuale o successiva al completamento del recupero o la riqualificazione dell'edificio residenziale.

6 - Tutti gli interventi devono comunque assicurare la salvaguardia dei caratteri peculiari delle architetture storiche e del contesto paesaggistico in cui sono collocati, mediante la conservazione degli elementi strutturali, nonché delle opere di finitura di pregio; eventuali interventi di rinnovamento e/o sostituzione di elementistrutturali e di opere di finitura debbono essere realizzati con forme, materiali e tecniche costruttive consone ai valori architettonici considerati.

7 - Gli interventi che richiedono il cambio di destinazione d'uso diversi dall'uso attuale e che comportino la riorganizzazione degli spazi sia interni che esterni dovranno comportare un progetto relativo all'intera area di pertinenza

8 - Per i Beni Culturali sono ammessi gli usi compatibili individuati per i manufatti dello spazio Rurale, quali la residenza, le attività ricettive extralberghiere, residenza d'epoca ed attività agrituristiche, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

9 - Tutti gli interventi ammessi, ad esclusione di quelli di MO, MS, OI, sono comunque subordinati alla presentazione di un progetto redatto nelle forme di cui all' **allegato 4** e parere della Commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio.

10 – Sugli edifici censiti nel Repertorio R1, ai sensi della L.R. 9/02 art. 4 comma 4, è preclusa l'installazione degli impianti che producono emissioni di cui alla legge medesima.

ART. 29 - Le vedute e coni visuali

1. Il PRG Parte Strutturale individua i coni visuali di interesse rilevante per la comprensione sintetica del territorio comunale, allestendo apposite schede raccolte nel **repertorio R3**. Il cono è identificato nella **tavola S3**.

2. Il PRG istituisce i seguenti coni visuali:

A.c.1- da Montesanto verso Sellano-Villamagina

B.c.1- da Sellano verso la Valle del Vigi

Il PRG definisce i seguenti elementi caratterizzanti del cono visuale (vedi nelle apposite schede del repertorio R3):

- a- **punto di osservazione**: punto dal quale si esercita la visione; ad esso è associato un determinato angolo di campo, che indica la direzione della visione e, sommariamente, l'ampiezza dell'angolo visuale.
- b- **Aree oggetto del panorama**.
- c- **Fascia di rispetto del punto di osservazione e degli elementi della visione**: area nella quale ogni intervento ammesso dal PRG, di trasformazione urbanistico-edilizia e di utilizzo del suolo a fini silvo- pastorali ed agricoli, deve essere preventivamente valutato in ordine agli eventuali effetti limitanti l'esercizio della visione e al danneggiamento della qualità del quadro ambientale oggetto della visione;
- d- **Elementi di qualità della visuale**: elementi naturalistici, insediativi, morfologici caratterizzanti l'ambito oggetto della visuale, da conservare e valorizzare;
- e- **Elementi di criticità della visuale**: elementi incongruenti o dissonanti con i caratteri della visione che riducono la qualità del quadro, da attenuare o rimuovere o schermare alla visione;
- f- **Zone nascoste alla visione**: zone che, pur comprese nel cono visuale, per le particolari conformazioni e giaciture altimetriche, risultano escluse dalla visione.
- g- **Prospetti visibili degli insediamenti**: fronti degli insediamenti osservabili dal punto di osservazione, e costituenti elemento significativo dell'insieme.

4.1 Prescrizioni generali per gli elementi caratterizzanti i coni visuali

- 4.1.a- **punto di osservazione**: dovrà essere garantita la conservazione del punto di osservazione e pertanto: a- non saranno ammesse modificazioni dell'area ove si esercita la visione, che possano ostacolarne il libero esercizio;
- b- il luogo, che dovrà conservare i caratteri di naturalità e permeabilità, potrà comunque essere attrezzato con dotazioni che facilitino la sosta, l'accesso, il godimento e che permettano una migliore comprensione della visione come:
- *parcheggi*
 - *panchine e tavoli per la sosta*
 - *cartelli indicatori e didattici*
 - *aree a verde, anche con alberi di alto fusto autoctoni (posti in posizione che non pregiudichino il godimento del cono visuale)*
 - *cannocchiali*

L'area da destinare al punto di osservazione (solo posizionato sulla tavola S3), sarà desumibile dal repertorio R3 e la sua effettiva attuazione sarà condizionata alla approvazione di un progetto unitario nel quale saranno individuati gli spazi per parcheggi (minimo 5 posti auto) e verde

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

pubblico (minimo 50 mq).

4.1.b- Fascia di rispetto del punto di osservazione e degli elementi della visione: non saranno ammesse modificazioni della fascia di rispetto, che possano ostacolare o ridurre il libero esercizio della visuale tutelata, o sminuire la qualità dell'ambiente; in particolare non saranno ammesse:

- a- *piantagioni di specie arboree che possano invadere con la loro chioma l'angolo di campo della visione;*
- b- *sopraelevazioni di costruzioni esistenti o nuove costruzioni che possano invadere con la loro sagoma l'angolo di campo della visione;*
- c- *modificazioni della copertura vegetale o del tessuto edilizio che possano introdurre criticità ed elementi dissonanti sia per il godimento della visuale che per il decoro e la qualità dell'ambiente che costituisce cornice della visione tutelata.*
- d- Realizzare depositi di inerti, materiali e attrezzature, anche agricole,

4.1.c- Elementi di qualità della visuale: l'esecuzione di opere ammesse dal PRG, nelle parti di territorio interessate dalla visione, dovrà essere soggetta a preventiva valutazione della

elementi di qualità della visione tutelata. A tale fine il progetto dovrà essere corredato da una relazione, con allegata ampia documentazione fotografica dalla quale possano apprezzarsi gli effetti indotti, nella visione, dall'introduzione delle nuove opere e gli eventuali accorgimenti proposti per mitigarne o eliminarne gli effetti negativi. Sarà facoltà della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio, prescrivere modifiche al progetto ed agli interventi di mitigazione ipotizzati, o introdurre misure per la riduzione dell'impatto degli interventi oggetto di richiesta. La Commissione potrà anche, con adeguata motivazione, limitare l'altezza delle costruzioni, rispetti ai massimi consentiti dalle diverse zone omogenee.

4.1.d- Elementi di criticità della visuale: Il sindaco, con apposita ordinanza potrà imporre l'eliminazione di elementi di particolare criticità della visione tutelata e della relativa cornice, richiamando le motivazioni del vincolo e della insostenibilità degli elementi di criticità, tenuto conto anche degli eventuali aspetti di decoro urbano. L'esecuzione degli interventi nelle zone di criticità dovranno prevedere interventi di mitigazione degli effetti sia dei nuovi interventi che dello stato di fatto. La Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio, potrà prescrivere interventi di attenuazione degli elementi di criticità, sempre tenendo conto di una equa proporzione tra interventi da effettuare oggetto della richiesta di atto abilitativo e interventi di attenuazione delle criticità della situazione di fatto.

4.1.e- "Zone nascoste alla visione": non sono prescritte particolari procedure o vincoli, oltre quanto indicato dal PRG per aspetti diversi. . La Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio potrà richiedere all'avente titolo di modificare la posizione delle opere proposte, all'interno delle aree nella disponibilità di quest'ultimo, al fine di insistere su zone nascoste alla visione.

4.1.f- Prospetti visibili degli insediamenti: dovrà assicurarsi la conservazione dei loro elementi di qualità, nonché la progressiva eliminazione degli elementi di criticità e la riduzione degli effetti negativi connessi alle nuove opere.

In tale prospettiva, a titolo di esempio, saranno di norma vietati interventi:

- *che occultino alla vista il prospetto tutelato (piantagione di alto fusto, nuove costruzioni, ecc)*
- *che alterino il carattere del tessuto edilizio nei suoi rapporti con l'ambiente circostante (eccessive aperture verso l'esterno dei centri, oscuramenti esterni alle finestre, modifiche dell'andamento delle falde dei tetti, colorazioni e trattamenti superficiali delle pareti che risultino dissonanti con il prevalente carattere del centro, ecc.)*
- *che alterino il consolidato rapporto tra edificato e ambiente naturale circostante (depositi, sbancamenti, opere d'arte di strade, infrastrutture, ecc)*
- *che introducano elementi tecnologici incongrui (antenne, tralicci, ecc.)*

In casi di opere pubbliche o di interesse pubblico, potranno essere ammesse talune delle opere dell'elenco di cui sopra, che dovranno però essere accompagnate da interventi di attenuazione e

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

di compensazione degli effetti negativi

ART. 30 - Crinali

1. Il PRG Parte Strutturale, alle **tavole di sintesi S1 ed S3**, ha individuato e classificato i crinali in relazione alle caratteristiche paesaggistiche ed ambientali ed alle quote di livello e ha definito, relativamente alle caratteristiche, una fascia di rispetto di 30 metri per ogni lato, tale da garantire un orizzonte naturale percepibile dalla viabilità di interesse regionale e provinciale. Nelle fasce di rispetto come sopra definite, è vietata la realizzazione di nuovi edifici, le costruzioni non amovibili, la realizzazione di discariche e depositi, l'installazione di antenne, la realizzazione di reti tecnologiche e reti aeree ed impianti puntuali.

E' consentita:

- a) *l'attività agricola silvo-pastorale;*
- b) *la conservazione delle aree boscate e delle specie autoctone;*
- c) *l'attuazione di progetti di recupero e salvaguardia ambientale;*
- d) *la manutenzione delle sedi stradali;*
- e) *gli interventi sul patrimonio edilizio esistente di tipo MO, OI, MS, RC, RE1, di cui all'art. 8 delle presenti norme, nonché gli interventi di RE, RE2, RU e gli ampliamenti di cui all'art. 35 della LR 11/2005, che non ostacolano la visuale come sopra definita.*

2 - La Commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio valuterà il progetto di intervento esprimendosi sulla compatibilità degli interventi richiesti e in rapporto alle vedute oggetto di tutela. Il rilascio del titolo abilitativo è subordinato al parere favorevole della Commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio

ART. 31 - Strade panoramiche

1. La strada panoramica prevista dal PRG (coincidente con quella già individuata dal PTC), è indicata alla **tavola S1** e per essa è stata fissata una fascia di rispetto di 200 ml nei lati interessati dalla visione significativa;

2. In zona agricola e non urbanizzata nelle aree ricadenti entro le fasce di rispetto come sopra indicate, gli interventi edilizi e di trasformazione del territorio sono sottoposti al parere della Commissione Comunale per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio.

3. E' vietato, lungo il tracciato, l'allestimento di cartelli pubblicitari e la realizzazione di depositi di materiali.

ART. 32 - Tutela del territorio fondiario storico

1. Nel territorio agricolo e forestale, sono riconoscibili i segni delle antiche suddivisioni poderali. Nelle aree ove la tessitura è maggiormente riconoscibile si riscontrano:

- a) relitti del paesaggio agrario storico determinati dalla permanenza degli elementi caratteristici delle partizioni catastali, quali siepi, confini alberati, sentieri interpoderali, o dalla permanenza di coltivazioni agrarie di tipo tradizionale, quali fossi vegetati, terrazzamenti, filari capitozzati, viti maritate, muretti a secco;
- b) ambiti in cui i segni di cui alla lettera a) assumono particolare forza e rilevanza, configurando ambiti ampi del territorio, che ne appare fortemente caratterizzato;
- c) elementi di cultura vernacolare, quali le cappelle votive, annessi agricoli ed edilizia rurale minore.

2. La conservazione e la valorizzazione di tali segni saranno poste a base della attività della Commissione Comunale per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio, la quale potrà richiedere, a corredo della richiesta di atto abilitativo alla esecuzione di opere di trasformazione edilizio-urbanistica, rilievi, studi e valutazioni degli interventi a tutela.

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

ART. 33 – Immobili di interesse storico-artistico di proprietà privata (art. 10 c.3a del DLgs 42/04)

Gli interventi di trasformazione dovranno essere autorizzati dalla Soprintendenza, ai sensi del DLGs 42/04. I riferimenti generali per la esecuzione degli interventi dovranno essere desumibili dalla “Circolare Ballardini”: *“istruzioni generali per la redazione di progetti di restauro nei beni architettonici di valore storico-artistico in zonasismica”*.

ART. 34 – Complessi caratteristici e bellezze panoramiche.

1. Sono costituite dai complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, individuate con specifico decreto di vincolo. Il PRG, alle tavole di sintesi S1 ed S3), recepisce le perimetrazioni del Decreto di vincolo.

2. In tali zone sono consentite le attività di trasformazione edilizia, urbanistica ed ambientale ammesse dal presente PRG nelle zone omogenee in cui ricade il perimetro e con le limitazioni di cui al successivo comma, ma nelle forme e nei limiti che non pregiudichino la conservazione del valore riconosciuto al complesso dei beni tutelati, come sarà valutato e motivato dalla Commissione Comunale per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio, facendo riferimento alla motivazione del vincolo. Per le bellezze panoramiche la loro attuazione dovrà salvaguardare l'integrità delle visuali panoramiche e dei punti di affaccio ed essere progettati ed eseguiti secondo le indicazioni riportate nell'allegato A alle presenti norme e, per quanto attiene al recupero del patrimonio edilizio esistente, rifacendosi anche ai contenuti di cui alla D.G.R. 28.07.99 n.1066 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Nelle zone omogenee E) comprese nell'ambito vincolato sono ammessi di norma solamente gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui all'art. 35 della LR 11/2005. I terreni agricoli, ricompresi all'interno delle aree vincolate concorrono, assieme a quelli esterni a dette aree alla definizione del volume ammissibile fermo restando che gli edifici corrispondenti vanno localizzati all'esterno dell'area vincolata, ma in adiacenza ad essa. Qualora l'interessato dimostri di avere tutti i terreni ricadenti all'interno dell'area vincolata, l'ubicazione degli edifici ammessi va definita in relazione ai contenuti del decreto di vincolo e nel rispetto di quanto previsto per i con visuali e per i crinali (vedi appositi articoli). L'indice di cui all'art. 34 della L.R. 11/05 non si applica in dette zone vincolate. I volumi del patrimonio edilizio esistente concorrono alla definizione del volume complessivo ammesso.

4. All'interno degli ambiti individuati dal presente articolo le autorizzazioni e i provvedimenti ammessi sono assoggettati al parere della Commissione Comunale per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio, ed il rilascio dei relativi atti abilitativi avverrà nel rispetto delle vigenti norme procedurali per l'esecuzione degli interventi su beni paesaggistici, storico architettonico e culturale.

ART. 35 – Ambiti delle comunanze agrarie e degli usi civici

1. Nelle aree definite alla tavola di sintesi S1), come zone interessate da usi civici valgono le norme di cui alle lettere d) e g) del comma 1, articolo 142 D. Lgs. 42/04 rispettivamente “Ambiti montani” e “Ambiti delle aree boscate” (vedi precedenti artt. 21 e 22).

2. Sono ammessi interventi di recupero degli edifici esistenti, come definiti all'art. 8 comma 1 punti a), b), c), d) delle presenti norme, con l'adozione di criteri di conservazione dei caratteri tipologici, tecnologici, materici premoderni. Il riferimento generale per la progettazione degli interventi sarà costituito dalle raccomandazioni riportate **all'allegato 5** alle presenti norme. In sede di PRG parte operativa e di regolamento edilizio, saranno indicate normative di maggior dettaglio, corredate da schede delle soluzioni conformi, tenuto anche conto della normativa regionale in materia.

3. Non sono ammesse nuove costruzioni permanenti, mentre potranno essere autorizzate costruzioni

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

temporanee, per periodi inferiori ad un anno, in legno e di altezza non superiore a 3,50 ml, da utilizzare per attività sociali di promozione del patrimonio delle Comunanze o per la migliore utilizzazione silvopastorale dei fondi. Tali costruzioni non dovranno accompagnarsi ad alcuna alterazione permanente del soprassuolo. Alla scadenza della autorizzazione i manufatti dovranno essere smontati e allontanati dal sito, e il soprassuolo dovrà essere ripristinato, nelle forme antecedenti alla installazione dei manufatti medesimi

4. All'interno degli ambiti individuati dal presente articolo le autorizzazioni e i provvedimenti ammessi sono assoggettati al parere della Commissione Comunale per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio, ed il rilascio dei relativi atti abilitativi avverrà nel rispetto delle vigenti norme procedurali per l'esecuzione degli interventi su beni paesaggistici, storico architettonico e culturale.

ART. 36 - Ambiti di interesse archeologico

Il PRG, invidua, alla **tavola S1var**, gli elementi significativi ai fini della tutela dei Beni Archeologici ai sensi del DL 42/2004, così distinguendoli:

- A. **Beni archeologici vincolati** e relative aree di tutela archeologica, individuati secondo i relativi decreti di vincolo e fino a includere le aree che potrebbero comprendere beni connessi a quelli vincolati. Per ogni tipo di intervento è prescritta l'Autorizzazione della Soprintendenza.
- B. **Aree accertate** e relative aree di tutela archeologica, nelle quali è riportata l'indicazione precisa del ritrovamento e l'area di tutela, nella quale si ipotizzano ulteriori ritrovamenti, è individuata prevalentemente secondo criteri storico-morfologici e paesaggistici, a partire da un raggio di 200 metri qualora il ritrovamento sia una villa rustica o una tomba a camera, e di 300 metri quando il ritrovamento è un insediamento protostorico/antico e medievale, anche testimoniato da strutture per il culto o fortificazioni. All'interno delle aree accertate e delle relative aree di tutela archeologica per ogni intervento è prescritta l'Autorizzazione della Soprintendenza.
- C. **Aree indiziate** e relative aree di tutela archeologica, nelle quali è riportata l'indicazione dei ritrovamenti sporadici o di materiali mobili, per i quali è definita un'area di tutela archeologica individuata prevalentemente secondo un buffer di raggio variabile tra i 300 e i 400 metri dal sito indiziato, adattato a segni riconoscibili del territorio. All'interno delle aree di tutela archeologica per ogni intervento edilizio o che comporti interferenza con il sottosuolo oltre i 0,50 metri di profondità, con esclusione delle attività di coltivazione e cura delle aree agricole e di piantumazione di specie vegetali, è prescritta la Relazione archeologica con indicazione del grado di rischio.
- D. **Siti lineari indiziati** (tracciati viabilità antica) e relative aree di tutela archeologica, queste ultime individuate prevalentemente secondo un buffer di 100 metri di larghezza per ogni lato dal tracciato della viabilità antica. All'interno delle aree di tutela archeologica per ogni intervento edilizio o che comporti interferenza con il sottosuolo oltre i 0,50 metri di profondità, con esclusione delle attività di coltivazione è prescritta la Relazione archeologica con indicazione del grado di rischio.

ART. 37 – Viabilità storica soggetta a tutela, Rete primaria dei sentieri e percorsi delle rete secondaria.

- 1- Il PRG Parte Strutturale, alle **tavole di sintesi S1 ed S3**, ha individuato la viabilità storica soggetta a tutela, ed anche la rete primaria dei sentieri nonché una prima serie di percorsi secondari interni alle **“Unità della Rete degli Insediamenti Storici”**, avente la finalità di consentire una fruizione eco-compatibile delle risorse del territorio comunale, nelle sue componenti naturalistiche, i cui essenziali elementi sono riportati anche alla tavola P2.
- 2- Le strade di cui sopra sono innanzitutto tutelate con opportune fasce di rispetto, come indicato al successivo articolo 39.
- 3- Per quanto attiene ai percorsi della rete sentieristica comunale, individuati nelle **tavole S1 e S2** del PRG parte strutturale (come di quelli che potranno essere individuati in sede di parte operativa e successive eventuali varianti) il PRG definisce anche i seguenti elementi:

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

- a- porta di accesso: area destinata allo scambio delle modalità di percorrenza (automobili private- bici/pedonale, autobus- bici/pedonale);
 - b- tracciato del percorso: insieme delle sedi viarie, pedonali, ciclabili o carrabili costituenti il percorso;
 - c- punti di sosta e osservazione: luoghi, lungo il percorso, attrezzati per la sosta, il ristoro, l'informazione e il godimento di particolari vedute;
- 4- Il comune promuoverà ogni utile azione per la tutela e la valorizzazione di tali percorsi (manutenzione e pulizia, attrezzamento delle dotazioni delle porte e dei punti di sosta, segnaletica e didattica anche in coordinamento con enti ed associazioni pubbliche o private, ecc.) e per l'ampliamento della rete primaria come sopra definita da effettuare in sede di piano operativo.
- 5- Il PRG Parte Strutturale ha stabilito la Rete Sentieristica Primaria e alcuni tracciati della rete secondaria, come di seguito descritti. L'eventuale individuazione di nuovi percorsi, che integreranno la Rete Secondaria, è demandata al PRG Parte Operativa e sue successive eventuali varianti.
- 6- Normativa generale per gli elementi della rete:
- a- porte.** saranno consentite le seguenti destinazioni d'uso:

1. 10	TRASPORTO	
1. 20	SERVIZI TECNOLOGICI.	Acqua, telefono, presa elettricità, servizi igienici, scarico delle acque nere di campers.
1. 33	VITA ASSOCIATIVA E CULTURA	Chioschi informativi e didattici, piccole sale riunioni max 100 mq da realizzare con materiali naturali h. max 3,50 ml
1. 50	VERDE PUBBLICO	
1. 60	PARCHEGGI	Superficie permeabile
1. 61	PARCHEGGI COPERTI	Con elementi naturali (legno, arbusti,)
1. 62	AREE PAVIMENTATE STRADE	Superfici semipermeabili
4. 12 .2	COMMERCIO AL MINUTO DI TIPO B: Comprende esercizi caratterizzati da: elevata specializzazione, da prodotti tipici enogastronomici ed artigianali, da prodotti comuni Le tabelle merceologiche ivi ricomprese saranno definite dal Comune.	Max 100 mq da realizzare con materiali naturali, h. max 3,50 ml

- b- tracciato del percorso:** le sedi del tracciato dovranno essere mantenute e ove necessario ripristinate tramite opere di basso impatto, con tecniche di ingegneria naturalistica e l'adozione di materiali naturali, garantendo la permeabilità del terreno e la migliore regimazione delle acque superficiali. Per una fascia di 50 ml per ogni lato, misurata dal ciglio della sede, gli interventi di trasformazione edilizia urbanistica dovranno essere sottoposti al preventivo parere della Commissione Comunale per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio, al fine di verificare la loro compatibilità con la conservazione e la valorizzazione del sentiero. Le lavorazioni agrarie dovranno garantire la conservazione dei sentieri esistenti.
- c- Punti di sosta e di osservazione:** (potranno coincidere con i punti di vista dei con visuali di cui all'art. 30): saranno attrezzati con sedute in legno, cartelli didattici, piccoli ripari in materiali naturali, della superficie non superiore a 15 mq e di altezza non superiore a 2,40 ml.. Potranno essere eseguiti modesti spianamenti del terreno, che dovrà comunque rimanere permeabile.

7. Il PRG Parte Strutturale ha individuato i seguenti percorsi della rete primaria comunale (i sentieri sono contrassegnati con un codice, costituito da una lettera maiuscola che indica l'Unità della Rete degli Insediamenti Storici, e da un numero ordinativo, avendo stabilito che quello della rete primaria è contrassegnato dal n. 1, mentre i numeri successivi sono stati attribuiti ai pochi sentieri di carattere secondario della stessa unità, già individuati dalla parte strutturale del PRG, come lo saranno quelli

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

riferiti agli ulteriori sentieri secondari che potranno essere eventualmente individuati in sede di piano operativo e nelle sue eventuali successive varianti):

A.1- percorso del territorio di Montesanto

B.1- percorso del territorio di Sellano

B.2- percorso della Grotta del Beato Giolo

C.1- percorso del territorio di Postignano

D.1- percorso del territorio di Cammoro

D.2- percorso di Monte Molino

D.3- percorso Cammoro-San Paterniano

E.1- percorso del territorio di Orsano

Capo IV Sistema infrastrutturale

ART. 38 - Strade

1. Nell'elaborato **Tavola S2** di sintesi viene riportata la rete del sistema viario relativa al territorio comunale; la rete è così articolata:

Classe 1: strade di interesse regionale (tipo C, extraurbane secondarie come definite dal Codice della Strada)

Classe 2: strade di interesse intercomunale e provinciale (tipo F, extraurbane secondarie come definite dal Codice della Strada)

Classe 3: di interesse comunale (tipo F, extraurbane secondarie come definite dal Codice della Strada)

Classe 4: strade di interesse locale (tipo F, extraurbane secondarie come definite dal Codice della Strada)

Classe 5: strade costituenti la rete della viabilità storica e relitti di tratte storiche abbandonate, percorsi della rete sentieristica comunale (tipo F, extraurbane secondarie e F-bis Itinerari ciclopeditoni, come definite dal Codice della Strada)

2. Nello stesso elaborato vengono altresì individuate le fasce di rispetto stradale, corrispondenti alle tipologie stradali prima individuate; per quanto riportato in tale elaborato e per quanto non specificato, le fasce di rispetto stradale sono determinate dalle disposizioni del vigente Codice della Strada e del relativo Regolamento di Attuazione

3. Nelle more di predisposizione del regolamento viario comunale, redatto sulla base del regolamento viario tiporegionale e delle Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade di cui al Decreto 5 novembre 2001, vale quanto di seguito riportato.

4. L'aggiornamento della classificazione delle strade è effettuato secondo le disposizioni dell'art. 3 della L.R. 16.12.1997, n. 46, ed è immediatamente efficace.

5. L'installazione e l'esercizio lungo le strade di impianti di distribuzione di carburanti liquidi e gassosi e di lubrificanti per autotrazione o di impianti affini, con le relative attrezzature ed accessorie, è subordinata al parere tecnico favorevole dell'Ente proprietario della strada nel rispetto delle norme vigenti. (D.Lgs. 11.02.1998, n. 32 e D.G.R. n. 199 del 28.02.2000).

6. Con le norme di cui all'art. 13 del Codice della Strada, il Ministero dei Lavori Pubblici, oltre gli standard ed i criteri di cui all'art. 60, comma 4, fissa le caratteristiche tecniche che devono essere imposte con l'autorizzazione dell'impianto, in relazione alla tipologia delle strade e per tipo di carburante erogato, fatte salve le norme di settore vigenti.

7. **Lungo la rete delle strade secondarie è consentita la realizzazione di distributori di carburanti solo in aree esterne alla carreggiata stradale.**

8. Per le strade secondarie sono ammesse cabine telefoniche soltanto all'interno degli spazi di sosta, mentre non sono ammesse edicole, chioschi di vendita e mercati fissi.

9. Sulle strade di tipo Comunale e Locale di cui sopra (F, di cui all'art. 2 del Codice della Strada,

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

strade locali), gli impianti di distribuzione dei carburanti devono corrispondere per quanto riguarda gli accessi ai requisiti previsti per i passi carrabili.

10. Gli impianti di distribuzione, comprese le relative aree di sosta, non devono impegnare in ogni caso la carreggiata stradale.

ART. 39 - Fasce di rispetto stradale

a) fasce di rispetto per le strade

1. E' definita fascia di rispetto la parte di area esterna al confine stradale, sulla quale insistono vincoli per la realizzazione di costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili.
2. Senza preventiva autorizzazione o concessione, è vietato eseguire opere o depositi ed aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade e loro pertinenze, nonché all'interno della fascia di rispetto prevista per le costruzioni per ogni tipologia di strada e sulle aree di visibilità.
3. La fascia di rispetto lungo il lato interno di curve di raggio inferiore o uguale a m. 250 è delimitata dalla corda congiungente i punti di tangenza, ovvero dalla linea tracciata alla distanza prescritta dal confine stradale per singolo intervento di cui ai successivi articoli, in base al tipo di strada, ove tale linea dovesse risultare esterna alla predetta corda.
4. In corrispondenza delle intersezioni stradali a raso, alla distanza di rispetto prescritta dal confine stradale per singolo intervento di cui ai successivi articoli, si deve aggiungere l'area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze di rispetto stabilite ed il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi.
5. In corrispondenza ed all'interno delle intersezioni a livello sfalsato, è vietata la costruzione di ogni tipo di manufatti in elevazione e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano.
6. Il PRG definisce le fasce di rispetto di cui al precedente articolo nella misura di seguito indicata: classe 1 - di interesse regionale
classe 2 - di interesse intercomunale e provinciale
classe 3 - di interesse comunale
classe 4.- di interesse locale
classe 5 - rete della viabilità storica e relitti di tratte storiche abbandonati ml 10
7. All'interno di zone edificabili o trasformabili previste dal PRG, suscettibili di attuazione diretta, senza preventiva approvazione di piani urbanistici attuativi, l'ampiezza della fascia di rispetto è di dieci metri per le strade di classe 1; non è stabilita alcuna fascia di rispetto per le altre strade, salvo quanto previsto dalla specifica normativa delle singole zone omogenee.
8. Nelle fasce di rispetto delle strade è vietato realizzare nuove costruzioni, ricostruzioni a seguito di demolizione integrale, ampliamenti sul fronte strada di costruzioni preesistenti.
9. Possono essere consentite ricostruzioni parziali. Nel caso di ricostruzioni parziali cielo-terra, il limite della demolizione non deve essere superiore al 70 per cento del volume dell'edificio preesistente.
10. Le sopraelevazioni di un edificio esistente con almeno un piano completamente fuori terra e gli ampliamenti non prospicienti il fronte strada, possono essere consentiti purché non interferiscano con la visuale ai fini della sicurezza stradale.
11. Sono consentiti contenuti ampliamenti dell'edificio esistente, fino al limite del fronte strada del medesimo, per opere imposte da norme di legge, allorché non ne sia possibile la realizzazione in altra posizione.
12. Possono essere consentiti contenuti ampliamenti mediante collegamento di due edifici preesistenti a condizione che il fronte della nuova opera rimanga comunque arretrato rispetto al

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

fronte dell'edificio più avanzato, sempre che allineato al fronte dell'edificio meno avanzato. In tal caso la nuova opera deve essere funzionale agli altri edifici e non costituire volume urbanistico.

13. Le opere consistenti in sporti, aggetti, balconi, scale, tettoie, che non richiedono appoggi al suolo, possono essere realizzate su edifici preesistenti limitatamente alla parte non prospiciente la strada e fino al limite del fronte strada. Quest'ultimo limite può essere superato se dette opere non incidono sulle condizioni di sicurezza della circolazione.

14. Possono essere consentiti interventi pertinenziali, che, in analogia con quanto disposto dall'art. 3 del D.P.R.

n. 380 del 06 giugno 2001, non comportino realizzazione di un volume superiore al venti per cento del volume dell'edificio principale e che non vengano realizzati in avanzamento rispetto al fronte strada purché non incidano sulle condizioni di sicurezza della circolazione. Il volume della pertinenza si calcola moltiplicando la superficie coperta per l'altezza media ponderata della stessa.

11. Ai fini del presente articolo per fronte strada si intende il prospetto dell'edificio comunque prospiciente la strada ancorché le parti della strada sono poste a diversa distanza; per intervento pertinenziale si intende, ai sensi dell'art. 817 del Codice Civile, la parte di edificio destinata in modo durevole a servizio o ad ornamento dell'edificio principale;

Gli interventi di ampliamento di edifici da effettuare ai sensi del comma 1 sono consentiti nel lato opposto a quello fronteggiante la strada, fatta salva la possibilità di sopraelevare gli stessi edifici per esclusivi motivi igienico-sanitari o di adeguamento alla normativa antisismica.

Sono consentiti interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti nelle fasce di rispetto stradali e ferroviarie, con ricostruzione anche in sito diverso, purché, in tali casi, la ricostruzione, comprensiva dell'eventuale ampliamento da realizzare ai sensi del comma 1, avvenga a una distanza dalla strada maggiore di quella esistente e sempre che conforme alle disposizioni del codice della strada e del relativo regolamento.

Il rilascio dei titoli abilitativi per gli interventi di cui ai commi 1 e 2, limitatamente agli ampliamenti e alle ristrutturazioni con mutamento di destinazione d'uso, all'interno delle fasce di rispetto, è subordinato a un preventivo atto di sottomissione, registrato e trascritto, con il quale il proprietario rinuncia a qualsiasi indennizzo delle opere da realizzare, in caso di espropriazione, per l'ampliamento delle sedi viarie o ferroviarie.”.

Ai fini del conteggio delle cubature in tali aree è ammessa una densità edilizia fondiaria uguale a quella delle zone agricole in cui sono comprese

b) Fasce di rispetto per fossi, canali, escavazioni, riporti e livellamenti

1. Lungo le strade extraurbane, classificate di tipo 1,2,3 di cui sopra, è vietata l'apertura di fossi o canali ovvero effettuare escavazioni che comportino movimenti di terra, a distanza inferiore a tre metri dal confine stradale.

2. Nel caso di apertura di fossi o canali ovvero escavazioni che comportino movimenti di terreno di profondità superiore a tre metri la distanza dal confine stradale non può essere inferiore alla profondità dello scavo rispetto al piano di campagna.

3. La distanza dal confine stradale è in ogni caso misurata dall'apertura dello scavo rispetto al piano di campagna.

4. Ai soli fini della sicurezza della circolazione, ove il fosso, il canale o l'escavazione abbia profondità superiore a 2 metri e sia realizzato entro metri 10 dal limite della carreggiata, è fatto obbligo all'interessato di installare, a margine della piattaforma stradale, apposita barriera di sicurezza con caratteristiche, dimensioni e modalità di installazione stabilite dall'Area Viabilità. Tale obbligo può essere derogato per opera temporanea non superiore a 60 giorni e, in tal caso, possono essere prescritti altri dispositivi di protezione.

5. Sono consentiti, nei terreni adiacenti alla sede stradale, lavori di sbancamento, riporto e livellamento del terreno, previa autorizzazione. L'autorizzazione è rilasciata a condizione che l'intervento non costituisca limitazione per la circolazione e per la sicurezza stradale, nonché siano

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

garantite le condizioni per il regolare deflusso delle acque.

c) Fasce di rispetto per muri di cinta

1. Nei tratti di strada extraurbana, di classi 1,2, e 3 del precedente articolo 38, è vietato costruire o ricostruire muri di cinta di qualsiasi natura e consistenza a distanza inferiore di tre metri dal confine stradale.
2. Per le strade di classe 3 e 4 del precedente articolo 38, all'interno di zone edificabili o trasformabili previste dal PRG, suscettibile di attuazione diretta, ovvero all'interno di zone soggette a strumenti urbanistici attuativi, le distanze sono quelle previste dalla normativa della specifica zona omogenea.
3. Ai soli fini della sicurezza della circolazione, ove il muro di cinta sia realizzato entro metri 10 dal margine della carreggiata, è fatto obbligo all'interessato di installare, a margine della piattaforma stradale, apposita barriera di sicurezza con caratteristiche, dimensioni e modalità di installazione stabilite dal responsabile del procedimento

d) Fasce di rispetto per alberi e piantagioni

1. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascuna tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 metri.
2. Nei tratti di strada in rettilineo od in curva di raggio superiore a 250 metri, qualsiasi piantagione di specie legnosa, anche a carattere stagionale, che a completamento del ciclo vegetativo non superi in altezza un metro, può essere coltivata a distanza non inferiore ad un metro dal confine stradale.
3. Nei tratti di strada in rettilineo od in curva di raggio superiore a 250 metri qualsiasi piantagione di specie legnosa, anche di carattere stagionale, che a completamento del ciclo vegetativo, non superi l'altezza di 3 metri, può essere coltivata a distanza non inferiore a tre metri dal confine stesso.
4. Nei tratti di strada in rettilineo od in curva di raggio superiore a 250 metri qualsiasi piantagione non di specie legnosa, anche di carattere stagionale, che a completamento del ciclo vegetativo, non superi l'altezza di 3 metri, può essere coltivata a distanza non inferiore ad un metro dal confine stesso.
5. Ai soli fini della sicurezza della circolazione, ove gli alberi o le piantagioni costituenti ostacolo fisso, siano impiantati entro metri 10 dal margine della carreggiata, è fatto obbligo all'interessato di installare, a margine della piattaforma stradale, apposita barriera di sicurezza con caratteristiche, dimensioni e modalità di installazione stabilite dal responsabile del procedimento.
6. Le disposizioni di cui al punto a del presente articolo, si applicano anche alle piantagioni o alle singole essenze arboree di qualunque altezza, salvo quanto previsto al successivo comma 7.
7. Nei tratti di strada con curvatura di raggio inferiore o uguale a 250 metri, la fascia di rispetto delle piantagioni di cui ai commi 2, 3 e 4, a partire dai punti di tangenza, è pari al triplo della distanza di rispetto in rettilineo.
8. Ove per la conformazione dei luoghi al fine della sicurezza della circolazione, tali distanze non siano ritenute sufficienti, saranno prescritte distanze di rispetto superiori a quelle previste dal presente articolo.

e) Fasce di rispetto per siepi e recinzioni

1. Le siepi e le recinzioni non possono essere poste in opera lungo le strade extraurbane a distanza inferiore ad un metro dal confine. Se l'altezza della siepe o della recinzione è superiore ad un metro dal piano di appoggio, la distanza non può essere inferiore a tre metri.
2. Ai fini di cui al comma 1 si intende per recinzione il manufatto costituito da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali similari sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti dal suolo. Qualora il cordolo emerga dal suolo oltre 30 cm, la recinzione viene sempre considerata di altezza superiore ad un metro.
3. Ai soli fini della sicurezza della circolazione, ove per le recinzioni si utilizzino, entro la fascia di 10 metri dal margine della carreggiata, caratteristiche tipologiche e strutturali diverse da quelle di cui

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

al comma 2, è fatto obbligo all'interessato di installare, a margine della piattaforma stradale, apposita barriera di sicurezza con caratteristiche, dimensioni e modalità di installazione stabilite dal responsabile del procedimento.

4. Tutte le recinzioni come sopra consentite, dovranno nell'ambito della loro realizzazione, contenere le opere idonee a conservare il regolare deflusso delle acque superficiali.

ART. 40 – Nodi intermodali

1. Si tratta dei punti di connessione tra le principali infrastrutture viarie interne al territorio comunale e di connessione con il territorio regionale. In corrispondenza di tali nodi potranno essere realizzati:

- 1- *Fermate degli autobus attrezzate con pensiline per il ricovero dei passeggeri;*
- 2- *Cartelli indicatori e di comunicazione turistica;*
- 3- *Parcheggi per autoveicoli e motoveicoli di lunga sosta per chi usa il trasporto pubblico su gomma di collegamento con le aree di Spoleto, Foligno, Perugia.*
- 4- *Verde pubblico.*

ART. 41 – Reti dei pubblici servizi

1. Sono riportate alla **tavola di sintesi S2** le principali reti dei pubblici servizi, alle quali si applicano le vigenti norme nazionali e regionali sulla fasce di salvaguardia e sicurezza.
2. Nella progettazione e realizzazione di nuove reti dovranno adottarsi criteri di minimizzazione dell'impatto ambientale, e dovranno garantirsi le migliori condizioni di bio-permeabilità nelle infrastrutture che possano costituire barriera alla libera circolazione della fauna.

Capo V- Recinzioni nello spazio rurale

ART. 42- Recinzioni

1. All'interno delle Macroaree, il PRG Parte Operativa, detterà prescrizioni in ordine alle recinzioni ammesse, al fine di garantire la maggiore funzionalità dell'insediamento ed il migliore decoro urbano e di semplificare le relative procedure autorizzative.

2. Nello spazio rurale, le recinzioni dovranno rispettare le seguenti modalità realizzative. a-

Classe 2 Zone agricole e Aree agricole prive di particolare interesse

- 1- Le recinzioni devono essere realizzate nel rispetto dell'ambiente, delle disposizioni relative alle Unità di Paesaggio, senza l'eliminazione di siepi naturali e quanto altro possa costituire riparo naturale per la fauna.
- 2 - La realizzazione di recinzioni deve essere limitata all'area di pertinenza dell'edificio ad uso abitativo, per una superficie massima di mq 3000, o del centro aziendale per una superficie massima di 1 ha.
- 3- Le recinzioni di cui al punto precedente devono essere realizzate con:
 - *pali in legno (verticali, orizzontali o incrociati);*
 - *siepi di arbusti e piante di specie autoctone, di cui all'allegato 3 alle presenti norme "Abachi delle specie vegetali";*
 - *paletti verticali in profili di acciaio verniciati collegati da rete metallica, posizionata su un cordolo di cls di altezza fuori terra max. 20 cm, opportunamente mimetizzata con una siepe di specie autoctona, di cui all'allegato 3 alle presenti norme "Abachi delle specie vegetali";*
 - *L'altezza massima delle recinzioni deve essere di 1,70 m dal piano di campagna.*
 - *E' vietata la realizzazione di muretti.*
 - *E' vietato l'uso di filo spinato.*

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

4- I cancelli, con altezza massima di m 2,50 e larghezza massima di 4 m possono essere sostenuti da elementi in muratura le cui dimensioni di lunghezza e altezza degradante sono definite sentito il parere dalla Commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio, devono essere realizzati con:

- pali in legno (verticali, orizzontali o incrociati);
- profili di acciaio verniciati e rete metallica;
- strutture di ferro verniciato di disegno semplice senza fregi

5 - Le recinzioni per allevamenti zootecnici allo stato brado e semibrado devono:rispettare le seguenti caratteristiche:

ALLEVAMENTO	RECINZIONE	ALTEZZA	SUPERFICIE
Bovini	Pali di castagno infissi e filimetallici	1,70 m	1 ha ogni 1,4 UBA
Equini	Pali di castagno infissi e fili metallici	1,70 m	1 ha ogni 1,4 UBA
Ovi caprini	Pali di castagno infissi e rete specifica	1,20 m	1 ha ogni 1,4 UBA
Suini	Pali di castagno infissi e rete	1,20 m	2 ha max
Altre specie	Pali di castagno infissi e rete	1,20 m	4 ha max

COLTIVAZIONI	RECINZIONE	ALTEZZA	SUPERFICIE
Coltiv.tartufi	Pali di castagno infissi e rete	1,20 m	5.000 max

6. Per particolari esigenze dell'impresa agricola, debitamente documentate con PA, possono essere realizzate recinzioni diverse da quelle sopra descritte.

7. Il titolo abilitativo è subordinato:

- al parere vincolante dell'ASL nel caso di allevamenti zootecnici, esigenze sanitarie e/o disicurezza;
- al parere del competente servizio pubblico nel caso di particolari produzioni agricole (vivai, rimboschimenti, ecc.);
- alla realizzazione di "passi d'uomo" o scalette di attraversamento almeno uno ogni 200 m, salvo che nel titolo abilitativo ne sia espressamente vietata la realizzazione;
- essere posizionata a m 0,15 dal piano di campagna.
- una dichiarazione con la quale il titolare della proprietà si obbliga al ripristino dello stato dei luoghi, nel rispetto delle norme vigenti per lo spazio rurale, entro 1 anno dalla cessazione dell'attività;
- ad una autorizzazione nei confronti del Comune ad effettuare il ripristino dello stato dei luoghi, in caso di inadempienza, rivalendosi sul titolare dell'impresa agricola.

Classe 3 (Sistema reticolare principale di riferimento per le zoocenosi - Boschi, pascoli, aree nude, fasce di rispetto dei fiumi e dei laghi), e aree Boscate - Classe 4 (Aree di elevato ed elevatissimo valore naturalistico ambientale).

Le recinzioni dovranno essere realizzazione preferibilmente con siepi di arbusti e piante autoctone (vedi allegato 3 alle presenti norme)

In alternativa potranno essere realizzate recinzioni con steccati di legno, come pure recinzioni in pali di legno infissi al suolo (senza muri di base o cordoli interrati) e triplo filo metallico liscio, che dovranno essere provviste di "passi d'uomo" o scalette di attraversamento almeno uno ogni 200 m, salvo che nel titolo abilitativo ne sia espressamente vietata la realizzazione; per le coltivazione tartufigene saranno ammessi pali di castagno e reti metalliche di altezza di 1,20 m e per una superficie max di 5000 mq.

b- Sottoclasse 4b (Aree di elevatissimo interesse naturalistico: siti "Natura 2000" –SIC)

- Le recinzioni potranno essere ammesse solo all'interno delle macroaree, e potranno essere realizzate con siepi con arbusti e piante autoctone (vedi abaco delle specie vegetali in

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

appendice alle presenti norme), oppure con reti a maglie larghe (largh. 15 cm) o a maglie diverse ma sollevate da terra almeno 15 cm., o infine con muretti aventi aperture di 15 cm almeno, una ogni 2,00 metri di sviluppo.

3. fermo restando quanto sopra prescritto per le singole articolazioni del sistema extraurbano, per quanto attiene alle strade extraurbane vanno rispettate le seguenti normative:

a- . Le siepi e le recinzioni non possono essere poste in opera lungo le strade extraurbane a distanza inferiore ad un metro dal confine. Se l'altezza della siepe o della recinzione è superiore ad un metro dal piano di appoggio, la distanza non può essere inferiore a tre metri.

b- . Ai fini di cui al punto a, si intende per recinzione il manufatto costituito da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali similari sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti dal suolo (ove ammessi). Qualora il cordolo emerga dal suolo oltre 30 cm, la recinzione viene sempre considerata di altezza superiore ad un metro.

c. Ai soli fini della sicurezza della circolazione, ove per le recinzioni si utilizzino, entro la fascia di 10 metri dal margine della carreggiata, caratteristiche tipologiche e strutturali diverse da quelle di cui al punto b, è fatto obbligo all'interessato di installare, a margine della piattaforma stradale, apposita barriera di sicurezza con caratteristiche, dimensioni e modalità di installazione stabilite dal responsabile del procedimento.

d. Tutte le recinzioni come sopra consentite, dovranno nell'ambito della loro realizzazione, contenere le opere idonee a conservare il regolare deflusso delle acque superficiali.

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

TITOLO III SISTEMA INSEDIATIVO

ART. 43 - Generalità

- 1- Il PRG-Parte Strutturale, stabilisce:
 - a- i parametri urbanistici fondamentali prescritti per ogni tessuto o zona della macroarea **(allegato 6 tabella 5);**
 - b- la dotazione di aree per attrezzature pubbliche sia di vicinato, che di ambito come definito al precedente art.3 **(allegato 6 tabelle 4 e 5)**

Art. 44- Lo spazio urbano

1. Il P.R.G. Parte Strutturale, nella **carta di sintesi S2**, delimita lo spazio urbano, che comprende il sistema degli insediamenti abitativi esistenti e programmati ricompresi in macroaree all'interno delle quali individua i tessuti come definiti all'art. 3.
2. Il P.R.G. Parte Operativa dovrà disciplinare dettagliatamente le destinazioni d'uso ammesse all'interno della macroarea. Al fine di favorire l'integrazione funzionale tra residenza, terziario e attività compatibili, per i tessuti prevalentemente residenziali, sono assegnate le seguenti percentuali minime e massime per ogni tipologia di destinazione d'uso che il P.R.G. Parte operativa dovrà articolare in relazione alle caratteristiche e ubicazione di ogni di zona omogenea:
 - *residenziale da 30 % a 100% della SUC-urb realizzabile;*
 - *commerciale, esercizi pubblici in genere, direzionale, ristorazione, artigianale compatibile con la residenza, da 0 a 30%;*
 - *servizi culturali, sociali, ricreativi, sale di spettacolo, sportivi e per la salute e l'assistenza da 0 a 30%;*
3. Ad eccezione del tessuto esistente di formazione storica, il perimetro delle singole macroaree può essere modificato in sede di P.R.G. Parte Operativa senza che ciò costituisca variante al P.R.G. Parte Strutturale, una sola volta, a condizione che, in riferimento ai dati contenuti nell' allegato 6 "Dimensionamento P.R.G. Parte Strutturale":
 - a) la modifica interessi solo le zone di nuovo impianto per un valore massimo del 10% della superficie a tal fine destinata e a condizione che tale ampliamento sia in continuità con tali zone e non interessi zone vincolate;
 - b) il volume non superi del 5% quello previsto nella macroarea per le zone di nuovo impianto come quantificata nell'allegato 6 "Dimensionamento";
 - c) le modifiche e gli incrementi siano finalizzati a perseguire migliori soluzioni di assetto complessivo dal punto di vista urbanistico, di accessibilità, di condizioni ambientali, di qualità paesaggistiche, di dotazione di standard.
4. Il P.R.G. Parte Operativa, senza che ciò costituisca variante al P.R.G. Parte Strutturale, in riferimento a ciascuna macroarea, nel rispetto dei contenuti dell' allegato 6 alle presenti norme "Dimensionamento P.R.G. Parte strutturale":
 1. *perimetra in termini fondiari i tessuti esistenti di formazione recente e le zone di nuovo impianto fermo restando:*
 - *la perimetrazione fondiaria della macroarea modificabile come al comma 4;*
 - *il carattere peculiare e prevalente del tessuto esistente di formazione recente o della zona di nuovo impianto;*
 2. *articola in zone omogenee di cui al D.M. 1444/68 i Tessuti esistenti di formazione recente e le zone di nuovo impianto assegnando ad esse specifici caratteri e parametri d'intervento urbanistici ed edilizi;*
 3. *definisce le norme tecniche d'attuazione nel rispetto di quelle di P.R.G. Parte Strutturale, specificando ed eventualmente articolando gli interventi ammessi;*

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

4. *assicura il soddisfacimento degli standard.*

5. Le macroaree sono elencate e dettagliate in tessuti alla **tabella 5 dell'allegato 6** alle presenti norme.

Art. 45- Tessuto esistente di formazione storica prevalentemente residenziale

1. I Tessuti esistenti di formazione storica prevalentemente residenziale, sono le parti del territorio totalmente edificate, interessate da aggregazione di edifici, o edifici isolati, con relative aree di pertinenza, che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale a destinazione prevalentemente residenziale, piccole attività produttive artigianali e commerciali compatibili con la residenza, attività turistico-ricettive con la presenza di attrezzature pubbliche, servizi pubblici e di interesse pubblico, spazi verdi, nonché da spazi destinati alla mobilità pedonale e dei veicoli.

2. Tali tessuti sono assimilati ai sensi del D.M. 2 aprile 1968 n° 1444 alla zona omogenea A.

3. Nei tessuti esistenti di formazione storica prevalentemente residenziale, non è consentito:

- *Demolire gli edifici esistenti, ad eccezione degli edifici della edilizia ordinaria recente totalmente alterata o priva di caratteri tradizionali di cui alla DGR 420/2007;*
- *Ampliare gli edifici;*
- *Aumentare la cubatura;*
- *Aumentare il rapporto di copertura;*
- *Aumentare l'altezza degli edifici con esclusione dell'inserimento delle componenti strutturali direttamente collegate a miglioramenti sismici delle strutture esistenti;*
- *Modificare gli allineamenti esistenti;*
- *Eliminare la presenza di apparati decorativi storici, eliminare elementi architettonici storici (ancorché isolati ed indipendenti dall'edificio),*
- *Modificare le pendenze delle falde di copertura,*
- *Alterare gli elementi strutturali dell'edificio senza specifico riferimento al miglioramento del suo quadro strutturale e con diminuzione della vulnerabilità sismica;*
- *Modificare le mura urbane e le porte urbane, esse dovranno essere assoggettate esclusivamente ad interventi di MO, MS, RC con esclusione di qualsiasi intervento di demolizione e integrazione e, nell'assoluto rispetto degli elementi costruttivi e dei materiali originali.*

4. Nei tessuti esistenti di formazione storica prevalentemente residenziale si può intervenire:

- *In forma diretta mediante MO, MS, RC, RE1, OI, BA.*
- *In forma indiretta di cui al precedente art. 9*

Gli interventi ammessi dovranno essere eseguiti nel rispetto dei contenuti **dell'allegato 5**.

5. In tali tessuti, in relazione alle destinazioni d'uso consentite, il Comune con provvedimento motivato, può prevedere che tutte o parte delle aree a standard siano sostituite da adeguati servizi ed infrastrutture, che garantiscano migliori soluzioni urbanistiche anche realizzati nelle aree adiacenti; al fine dell'applicazione degli standard, sono computabili oltre alle aree pubbliche, anche quelle di uso pubblico in base a convenzione o atto d'obbligo. Con provvedimento motivato, su richiesta del proponente l'intervento, l'Amministrazione Comunale, in alternativa al reperimento degli standard di legge, prevede che dette aree possano essere monetizzate come regolamentate da specifica Delibera di Consiglio Comunale

6. Nei tessuti esistenti di formazione storica prevalentemente residenziale sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

1.00 INFRASTRUTTURE E SERVIZI

1.10. TRASPORTO

1.20. SERVIZI TECNOLOGICI.

1.30. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1.31. VITA ASSOCIATIVA E CULTURA

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

- 1.32.CULTO
- 1.33.SANITA'
- 1.34.ISTRUZIONE
- 1.35.ATT. SPORTIVE
- 1.36.EDIFICI PER LO SPORT
- 1.37.SERVIZI PRIVATI PER ATTREZZATURE SPORTIVE, RICETTIVE E RICREATIVE
- 1.42.DIFESA, ORDINE PUBBLICO.
- 1.44.AREE PER LA PROTEZIONE CIVILE E L'EMERGENZA
- 1.50.VERDE
- 1.60.PARCHEGGI
- 1.61.PARCHEGGI COPERTI
- 1.62.AREE PAVIMENTATE-STRADE

2. ATTIVITA' AGRICOLE

- 2.43.IMPIANTI PRODUTTIVI AGROALIMENTARI
- 2.44.COSTRUZIONI PER LA VENDITA DI PRODOTTI AGRICOLI DELL'AZIENDA
- 2.45.COSTRUZIONI PER CENTRI DI DOCUMENTAZIONE DELLA ATTIVITA'
' DELL'AZIENDA, PER LA RICERCA, PER LO SVILUPPO DI PRODUZIONI TIPICHE
- 2.46.COSTRUZIONI PER LA RICETTIVITA' RURALE

3.00.ATTREZZATURE PRODUTTIVE

- 3.21..ARTIGIANATO DI SERVIZIO

3.22.1.ARTIGIANATO PRODUTTIVO tipo A, a basso impatto ambientale (acustico, in termini di emissione in
atmosfera, in acqua e su suolo)

4.00.ATTREZZATURE COMMERCIALI E TERZIARIE

- 4.11.MERCATI DI QUARTIERE

- 4.12.1.COMMERCIO AL MINUTO DI TIPO A:

Comprende esercizi caratterizzati da:

k) bassa o nulla specializzazione

l) prodotti voluminosi e pesanti

m) prodotti comuni

n) rapporto spersonalizzato tra utente ed esercente

o) necessità di accesso diretto con auto e tempo di "acquisto" basso

le tabelle merceologica ivi ricomprese saranno eventualmente definite dal piano di settore;

- 4.12.2.COMMERCIO AL MINUTO DI TIPO B:

Comprende esercizi caratterizzati da:

p) elevata specializzazione

q) prodotti rari e di qualità

r) prodotti comuni

s) rapporto personalizzato tra utente ed esercente

t) tempo di accesso medio e tramite percorsi pedonali

Le tabelle merceologiche ivi ricomprese saranno eventualmente definite dal piano di settore

- 4.40.BANCHE, FINANZA

- 4.41.ATTIVITA' DIREZIONALI IN GENERE

- 4.42.UFFICI PRIVATI, ASSICURATIVI E VARI

- 4.43.LIBERE PROFESSIONI

- 4.44.SERVIZI QUOTIDIANI E BANALI

5.00.RESIDENZE

- 5.10.ABITAZIONI

- 5.11.RESIDENZE COLLETTIVE

Norme Tecniche di Attuazione**REV4****Parte Strutturale**

- 5.12.ANNESSI ALLA RESIDENZA
- 6.00.ATTREZZATURE TURISTICHE
- 6.10.ESERCIZI ALBERGHIERI (LR18/06)
- 6.10.1.ALBERGHI (LR18/06)
- 6.10.3.ALBERGHI RESIDENZIALI(LR18/06)
- 6.10.4.ALBERGHI DIFFUSI(LR18/06)
- 6.10.6.RESIDENZE DELLA SALUTE-BEATY-FARM(LR18/06)
- 6.20.ESERCIZI EXTRALBERGHIERI
- 6.20.2.CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE(LR18/06)
- 6.20.3.CASE PER FERIE(LR18/06)
- 6.20.4.CASE RELIGIOSE DI OSPITALITA'(LR18/06)
- 6.20-5.CENTRO SOGGIORNO STUDI(LR18/06)
- 6.20.6.OSTELLI DELLA GIOVENTU'(LR18/06)
- 6.20.7.KINDERHEIMER-CENTRI DI VACANZA PER RAGAZZI(LR18/06)

Art. 46 - Tessuti esistenti di formazione recente prevalentemente residenziali e a servizi

1. I tessuti esistenti di formazione recente prevalentemente residenziali e a servizi. sono le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, comunque in corso di completamento, con la presenza di attività produttive artigianali compatibili con la residenza, commerciali, direzionali e attività turistico-ricettive nonché di attrezzature pubbliche, servizi pubblici e di interesse pubblico, spazi verdi, nonché da spazi destinati alla mobilità pedonale e dei veicoli.
2. In tali tessuti è consentita la nuova edificazione nel rispetto dell' If e dell'Uf stabiliti dal PRG Parte Strutturale.
3. Nei Tessuti esistenti di formazione recente prevalentemente residenziali e a servizi, il Comune con provvedimento motivato, può prevedere che tutte o parte delle aree a standard siano sostituite da adeguati servizi ed infrastrutture, che garantiscano migliori soluzioni urbanistiche anche realizzati nelle aree adiacenti; al fine dell'applicazione degli standard, sono computabili oltre alle aree pubbliche, anche quelle di uso pubblico in base a convenzione o atto d'obbligo. Con provvedimento motivato, su richiesta del proponente l'intervento, l'Amministrazione Comunale, in alternativa al reperimento degli standard di legge, prevede che dette aree possano essere monetizzate come regolamentata da specifica Delibera di consiglio Comunale.
4. Gli interventi ammessi dovranno conformarsi a quanto già esistente senza alterare l'assetto morfologico in atto e rifarsi alle caratteristiche tipologiche, costruttive e dei materiali degli edifici esistenti qualora questi abbiano valore testimoniale dello sviluppo urbano.
5. Il P.R.G. Parte operativa articola e delimita fondiariamente i tessuti esistenti di formazione recente prevalentemente residenziali assimilandoli alle zone omogenee B e per servizi assimilati alle zone omogenee F, di cui al D.M. 1444/68.
6. Per ciascuna delle diverse zone B che il P.R.G. parte operativa potrà stabilire, saranno definiti i parametri urbanistici, edilizi ed ecologici entro i seguenti limiti:

Uf(mq/mq)	Ip (%)	Sc (%)	H (m)
esistente/ da 0,33 a 0,60	30	40	6,5

7. Per le zone F il P.R.G. parte operativa definisce la loro destinazione e la tipologia del servizio. La loro attuazione, qualora comporti la realizzazione di edifici, dovrà rispettare i seguenti parametri:

Ut(mq/mq)	Ip (%)	Sc (%)	H (m)
-----------	--------	--------	-------

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

esistente / fino a 0,5

30

40

6,5

L'attuazione è subordinata alla predisposizione di un progetto di opera pubblica che, qualora comporti interventi di nuova costruzione e/o ristrutturazione urbanistica, deve essere corredato da studi di microzonazione sismica ai sensi della D.G.R. 745/2001, art. 2 punto c).

Il volume destinato dal P.R.G. Parte operativa alla realizzazione di servizi non può essere riconvertito ai fini residenziali.

8. Nei tessuti esistenti di formazione recente prevalentemente residenziali e a servizi, il P.R.G. Parte operativa individua

ed assoggetta ad attuazione indiretta:

- le parti del tessuto ove promuovere processi di riqualificazione urbanistica con completamento o realizzazione

delle opere di urbanizzazione;

- le parti di tessuto ove l'edificazione è parzialmente o scarsamente realizzata e le opere di urbanizzazione vanno completate o realizzate.

Per tali interventi l'indice di utilizzazione fondiaria e l'altezza massima degli edifici non potranno essere superiori

a quelli esistenti, garantendo gli standard necessari per la tipologia degli insediamenti. Sino alla definizione dello specifico strumento attuativo, sono consentiti i soli interventi di MO e MS.

9. Nei tessuti esistenti di formazione recente prevalentemente residenziali e a servizi sono consentite le seguenti destinazioni d'uso degli edifici e delle pertinenze.

1.00.INFRASTRUTTURE E SERVIZI

1.10.TRASPORTO

1.20.SERVIZI TECNOLOGICI.

1.30.PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1.31.VITA ASSOCIATIVA E CULTURA

1.32.CULTO

1.33.SANITA'

1.34.ISTRUZIONE

1.35.ATT. SPORTIVE

1.36.EDIFICI PER LO SPORT

1.37.SERVIZI PRIVATI PER ATTREZZATURE SPORTIVE, RICETTIVE E RICREATIVE

1.42.DIFESA, ORDINE PUBBLICO.

1.44.AREE PER LA PROTEZIONE CIVILE E L'EMERGENZA

1.50.VERDE

1.60.PARCHEGGI

1.61.PARCHEGGI COPERTI

1.62.AREE PAVIMENTATE-STRADE

2. ATTIVITA' AGRICOLE

2.43.IMPIANTI PRODUTTIVI AGROALIMENTARI

2.44.COSTRUZIONI PER LA VENDITA DI PRODOTTI AGRICOLI DELL'AZIENDA

2.45.COSTRUZIONI PER CENTRI DI DOCUMENTAZIONE DELLA ATTIVITA'

DELL'AZIENDA, PER LA RICERCA, PER LO SVILUPPO DI PRODUZIONI TIPICHE

2.46.COSTRUZIONI PER LA RICETTIVITA' RURALE

3.00.ATTREZZATURE PRODUTTIVE

3.21..ARTIGIANATO DI SERVIZIO

3.22.1.ARTIGIANATO PRODUTTIVO tipo A, a basso impatto ambientale (acustico, in termini di emissione in atmosfera, in acqua e su suolo)

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

3.22.2.ARTIGIANATO PRODUTTIVO tipo B, a maggior impatto ambientale (acustico, in termini di emissione in atmosfera, in acqua e su suolo)

4.00.ATTREZZATURE COMMERCIALI E TERZIARIE

4.11.MERCATI DI QUARTIERE

4.12.1.COMMERCIO AL MINUTO DI TIPO A:

Comprende esercizi caratterizzati da:

u) bassa o nulla specializzazione

v) prodotti voluminosi e pesanti

w) prodotti comuni

x) rapporto spersonalizzato tra utente ed esercente

y) necessità di accesso diretto con auto e tempo di “acquisto” basso

Le tabelle merceologiche ivi ricomprese saranno eventualmente definite dal piano di settore;

4.12.2.COMMERCIO AL MINUTO DI TIPO B:

Comprende esercizi caratterizzati da:

z) elevata specializzazione

aa) prodotti rari e di qualità

bb) prodotti comuni

cc) rapporto personalizzato tra utente ed esercente

dd) tempo di accesso medio e tramite percorsi pedonali

Le tabelle merceologiche ivi ricomprese saranno eventualmente definite dal piano di settore

4.40.BANCHE, FINANZA

4.41.ATTIVITA' DIREZIONALI IN GENERE

4.42.UFFICI PRIVATI, ASSICURATIVI E VARI

4.43.LIBERE PROFESSIONI

4.44.SERVIZI QUOTIDIANI E BANALI

5.00.RESIDENZE

5.10.ABITAZIONI

5.11.RESIDENZE COLLETTIVE

5.12.ANNESSI ALLA RESIDENZA

6.00.ATTREZZATURE TURISTICHE

6.10.ESERCIZI ALBERGHIERI (LR18/06)

6.10.1.ALBERGHI (LR18/06)

6.10.3.ALBERGHI RESIDENZIALI(LR18/06)

6.10.4.ALBERGHI DIFFUSI(LR18/06)

6.10.6.RESIDENZE DELLA SALUTE-BEATY-FARM(LR18/06)

6.20.ESERCIZI EXTRALBERGHIERI

6.20.2.CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE(LR18/06)

6.20.3.CASE PER FERIE(LR18/06)

6.20.4.CASE RELIGIOSE DI OSPITALITA'(LR18/06)

6.20-5.CENTRO SOGGIORNO STUDI(LR18/06)

6.20.6.OSTELLI DELLA GIOVENTU'(LR18/06)

6.20.7.KINDERHEIMER-CENTRI DI VACANZA PER RAGAZZI(LR18/06)

6.60.RESIDENZE D'EPOCA(LR18/06)

10. Gli interventi edilizi ammessi sono consentiti in attuazione diretta mediante il rilascio di Permessi di Costruire o S.C.I.A. qualora esistano opere di Urbanizzazione, subordinando comunque gli interventi, al pagamento degli oneri nei termini regolamentati dalla legislazione in vigore, o con attuazione diretta nei casi previsti dal P.R.G. Parte operativa.

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

Art. 47 - Zone di nuovo impianto prevalentemente residenziali

1. Le zone di nuovo impianto prevalentemente residenziali sono le parti del territorio destinate alla realizzazione di nuovi insediamenti residenziali, attività produttive artigianali compatibili con la residenza, commerciali e direzionali nonché attrezzature pubbliche, spazi verdi, spazi per la mobilità.

2. Il P.R.G. parte operativa articola e delimita fondiariamente le zone di nuovo impianto prevalentemente residenziali assimilandole alle zone omogenee C di cui al D.M. 1444/68.

3. Nelle zone di nuovo impianto prevalentemente residenziali l'indice di utilizzazione territoriale (Ut), è definito come Segue

- zona di Sellano e Villamagina pari 0,2 mq/mq (altezza massima 6,50 ml, Ip pari a 30% e Sc 40%)

- zona del soglio per 0,083 (altezza massima 3,00 ml Ip pari a 50% e Sc 30%)

(non sono previste ulteriori zone di nuovi impianti)

4. L'attuazione degli interventi è ammessa con le modalità di cui all'Art. 101 e seguenti dell R.R. 2/2015.

7. Le destinazioni d'uso degli edifici e delle aree di pertinenza sono:

1.00 INFRASTRUTTURE E SERVIZI

1.10.TRASPORTO

1.20.SERVIZI TECNOLOGICI.

1.30.PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1.31.VITA ASSOCIATIVA E CULTURA

1.32.CULTO

1.33.SANITA'

1.34.ISTRUZIONE

1.35.ATT. SPORTIVE

1.36.EDIFICI PER LO SPORT

1.37.SERVIZI PRIVATI PER ATTREZZATURE SPORTIVE, RICETTIVE E RICREATIVE

1.42.DIFESA, ORDINE PUBBLICO.

1.50.VERDE

1.60.PARCHEGGI

1.61.PARCHEGGI COPERTI

1.62.AREE PAVIMENTATE-STRADE

2. ATTIVITA' AGRICOLE

2.43.IMPIANTI PRODUTTIVI AGROALIMENTARI

2.44.COSTRUZIONI PER LA VENDITA DI PRODOTTI AGRICOLI DELL'AZIENDA

2.45.COSTRUZIONI PER CENTRI DI DOCUMENTAZIONE DELLA ATTIVITA'

DELL'AZIENDA, PER LA RICERCA, PER LO SVILUPPO DI PRODUZIONI TIPICHE

2.46.COSTRUZIONI PER LA RICETTIVITA' RURALE

3.00.ATTREZZATURE PRODUTTIVE

3.21..ARTIGIANATO DI SERVIZIO

3.22.1.ARTIGIANATO PRODUTTIVO tipo A, a basso impatto ambientale (acustico, in termini di emissione in atmosfera, in acqua e su suolo)

3.22.2.ARTIGIANATO PRODUTTIVO tipo B, a maggior impatto ambientale (acustico, in termini di emissione in

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

atmosfera, in acqua e su suolo)

4.00 ATTREZZATURE COMMERCIALI E TERZIARIE

4.11.MERCATI DI QUARTIERE

4.12.1.COMMERCIO AL MINUTO DI TIPO A:

Comprende esercizi caratterizzati da:

ee) bassa o nulla specializzazione

ff) prodotti voluminosi e pesanti

gg) prodotti comuni

hh) rapporto spersonalizzato tra utente ed esercente

ii) necessità di accesso diretto con auto e tempo di “acquisto” basso

Le tabelle merceologiche ivi ricomprese saranno eventualmente definite dal piano di settore;

4.12.2.COMMERCIO AL MINUTO DI TIPO B:

Comprende esercizi caratterizzati da:

jj) elevata specializzazione

kk) prodotti rari e di qualità

ll) prodotti comuni

mm) rapporto personalizzato tra utente ed esercente

nn) tempo di accesso medio e tramite percorsi pedonali

Le tabelle merceologiche ivi ricomprese saranno eventualmente definite dal piano di settore

4.40.BANCHE, FINANZA

4.41.ATTIVITA' DIREZIONALI IN GENERE

4.42.UFFICI PRIVATI, ASSICURATIVI E VARI

4.43.LIBERE PROFESSIONI

4.44.SERVIZI QUOTIDIANI E BANALI

5.00.RESIDENZE

5.10.ABITAZIONI

5.11.RESIDENZE COLLETTIVE

5.12.ANNESSI ALLA RESIDENZA

6.00 ATTREZZATURE TURISTICHE

6.10.ESERCIZI ALBERGHIERI (LR18/06)

6.10.1.ALBERGHI (LR18/06)

6.10.3.ALBERGHI RESIDENZIALI(LR18/06)

6.10.4.ALBERGHI DIFFUSI(LR18/06)

6.10.6.RESIDENZE DELLA SALUTE-BEATY-FARM(LR18/06)

6.20.ESERCIZI EXTRALBERGHIERI

6.20.1.COUNTRY-HOUSE – RESIDENZE DI CAMPAGNA(LR18/06)

6.20.2.CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE(LR18/06)

6.20.3.CASE PER FERIE(LR18/06)

6.20.4.CASE RELIGIOSE DI OSPITALITA'(LR18/06)

6.20-5.CENTRO SOGGIORNO STUDI(LR18/06)

6.20.6.OSTELLI DELLA GIOVENTU'(LR18/06)

6.20.7.KINDERHEIMER-CENTRI DI VACANZA PER RAGAZZI(LR18/06)

6.60.RESIDENZE D'EPOCA(LR18/06)

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

Art. 48 - Zone di nuovo impianto prevalentemente a servizi

1. Le zone di nuovo impianto prevalentemente a servizi sono le zone destinate alla realizzazione di servizi pubblici o di interesse pubblico, di iniziativa pubblica o privata, di scala comunale o sovracomunale, di cui agli artt. 59 e 60 della L.R. 27/2000.

2. Il P.R.G. Parte strutturale quantifica l'entità delle aree a tal fine destinate in relazione alla popolazione residente o all'utenza di cui all'allegato 6 "dimensionamento". Il P.R.G. Parte operativa delimita fondiariamente le zone assimilandole alle zone omogenee F di cui al D.M. 1444/68 e definisce la tipologia del servizio.

3. Per le zone F il P.R.G. parte operativa definisce la loro destinazione e la tipologia del servizio. La loro attuazione qualora comporti la realizzazione di edifici dovrà rispettare i seguenti parametri:

Ut(mq/mq)	Ip (%)	Sc (%)	H (m)
esistente / fino a 0,5	30	40	6,5

4. Le destinazioni d'uso degli edifici e delle aree di pertinenza sono:

1.00 INFRASTRUTTURE E SERVIZI

- 1.10.TRASPORTO
- 1.20.SERVIZI TECNOLOGICI.
- 1.30.PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
- 1.31.VITA ASSOCIATIVA E CULTURA
- 1.32.CULTO
- 1.33.SANITA'
- 1.34.ISTRUZIONE
- 1.35.ATT. SPORTIVE
- 1.36.EDIFICI PER LO SPORT
- 1.37.SERVIZI PRIVATI PER ATTREZZATURE SPORTIVE, RICETTIVE E RICREATIVE
- 1.41.CIMITERI
- 1.42.DIFESA, ORDINE PUBBLICO.
- 1.43.CANILE
- 1.44.AREE PER LA PROTEZIONE CIVILE E L'EMERGENZA
- 1.50.VERDE
- 1.60.PARCHEGGI
- 1.61.PARCHEGGI COPERTI
- 1.62.AREE PAVIMENTATE-STRADE

2. ATTIVITA' AGRICOLE

- 2.43.IMPIANTI PRODUTTIVI AGROALIMENTARI
- 2.44.COSTRUZIONI PER LA VENDITA DI PRODOTTI AGRICOLI DELL'AZIENDA
- 2.45.COSTRUZIONI PER CENTRI DI DOCUMENTAZIONE DELLA ATTIVITA'
' DELL'AZIENDA, PER LA RICERCA, PER LO SVILUPPO DI PRODUZIONI TIPICHE
- 2.46.COSTRUZIONI PER LA RICETTIVITA' RURALE

6.00 ATTREZZATURE TURISTICHE

- 6.10.ESERCIZI ALBERGHIERI (LR18/06)
 - 6.10.1.ALBERGHI (LR18/06)
 - 6.10.2.MOTELS(LR18/06)
 - 6.10.6.RESIDENZE DELLA SALUTE-BEATY-FARM(LR18/06)

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

6.20.ESERCIZI EXTRALBERGHIERI

6.20.4.CASE RELIGIOSE DI OSPITALITA'(LR18/06)

6.20-5.CENTRO SOGGIORNO STUDI(LR18/06)

6.20.6.OSTELLI DELLA GIOVENTU'(LR18/06)

6.20.7.KINDERHEIMER-CENTRI DI VACANZA PER RAGAZZI(LR18/06)

6.30 ESERCIZI RICETTIVI ALL'ARIA APERTA

6.30.1.CAMPEGGI(LR18/06)

6.30.2.VILLAGGI TURISTICI(LR18/06)

6.30.3.CAMPING VILLAGE(LR18/06)

6.40 STR. RICETT. ALL'ARIA APERTA NON APERTE AL PUBBLICO E CAMPEGGI DIDATTICOEDUCATIVI(LR18/06)

6.50.AREE ATTREZZATE DI SOSTA TEMPORANEA(LR18/06)

4. L'attuazione degli interventi di NC è subordinata alla predisposizione di piano attuativo o progetto di opera pubblica, corredati da studi di microzonazione sismica ai sensi della D.G.R. 745/2001, art. 2 punto c). Il volume destinato dal P.R.G. parte operativa alla realizzazione di servizi non può essere riconvertito ai fini residenziali.

5. Il P.R.G. Parte operativa può individuare aree destinate al parcheggio, aggiuntive a quelle definite dallo standard. In dette zone è vietata la costruzione di qualsiasi edificio. L'area deve garantire una superficie permeabile di almeno il 30% e vanno poste in opera alberature, di cui **all'allegato 3** "Abaco delle specie vegetali", pari ad 1 albero ogni 100 mq.

Art. 49 - Tessuti esistenti di formazione recente e zone di nuovo impianto prevalentemente produttive

1. I tessuti esistenti di formazione recente e le zone di nuovo impianto prevalentemente produttive sono le zone destinate al completamento o alla nuova costruzione di opifici di industriali, artigianali, commercio all'ingrosso e direzionale e per servizi legati alle attività produttive. In tali zone non sono ammessi stabilimenti a rischio di incidente rilevante, di cui al

D.M. 09.05.2001. E' consentita per ciascun insediamento la costruzione di un alloggio della Suc massima di mq 120 da destinare alla abitazione del titolare o di chi è preposto alla custodia del complesso aziendale, per ogni lotto minimo di mq 2000.

2. L'attuazione è ammessa tramite intervento diretto nei tessuti esistenti di formazione recente e tramite intervento indiretto nelle zone di nuovo impianto.

3. Sarà a carico dei soggetti attuatori la realizzazione della quota parte delle opere di urbanizzazione primaria (viabilità pubblica, parcheggi e verde pubblico) previste al riguardo **del R.R 2/2015**.

4. Sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso

1.00.INFRASTRUTTURE E SERVIZI

1.10.TRASPORTO

1.20.SERVIZI TECNOLOGICI.

1.30.PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1.31.VITA ASSOCIATIVA E CULTURA

1.50.VERDE

1.60.PARCHEGGI

1.61.PARCHEGGI COPERTI

1.62.AREE PAVIMENTATE-STRADE

2. ATTIVITA' AGRICOLE

2.43.IMPIANTI PRODUTTIVI AGROALIMENTARI

2.44.COSTRUZIONI PER LA VENDITA DI PRODOTTI AGRICOLI DELL'AZIENDA

2.45.COSTRUZIONI PER CENTRI DI DOCUMENTAZIONE DELLA ATTIVITA

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

' DELL'AZIENDA, PER LA RICERCA, PER LO SVILUPPO DI PRODUZIONI TIPICHE
2.46.COSTRUZIONI PER LA RICETTIVITA' RURALE

3.00.ATTREZZATURE PRODUTTIVE

3.10.ATTIVITA' INDUSTRIALI

3.11.ALLOGGI A SERVIZIO DI ATTIVITA' PRODUTTIVE

3.21..ARTIGIANATO DI SERVIZIO

3.22.1.ARTIGIANATO PRODUTTIVO tipo A, a basso impatto ambientale (acustico, in termini di emissione in atmosfera, in acqua e su suolo)

3.22.2.ARTIGIANATO PRODUTTIVO tipo B, a maggior impatto ambientale (acustico, in termini di emissione in atmosfera, in acqua e su suolo)

4.00 ATTREZZATURE COMMERCIALI E TERZIARIE

4.13.GRANDI MAGAZZINI

4.14.FIERE ESPOSIZIONI

4.15.DEPOSITI PER IL TRASPORTO DELLE MERCI.

4.16.COMMERCIO ALL'INGROSSO

4.40.BANCHE, FINANZA

4.41.ATTIVITA' DIREZIONALI IN GENERE

4.42.UFFICI PRIVATI, ASSICURATIVI E VARI

4.43.LIBERE PROFESSIONI

4.44.SERVIZI QUOTIDIANI E BANALI

6.00.ATTREZZATURE TURISTICHE

6.10.ESERCIZI ALBERGHIERI (LR18/06)

6.10.1.ALBERGHI (LR18/06)

6.10.2.MOTELS(LR18/06)

6.50.AREE ATTREZZATE DI SOSTA TEMPORANEA(LR18/06)

5.E' consentito il commercio al minuto per medie strutture di vendita di cui all'art. 8 del D.Lgs. 31.03.1998 n° 114 esclusivamente per i generi sottoindicati:

- auto, moto veicoli in genere, cicli, nautica e motonautica , pezzi di ricambio e/o accessori;
- materiale da costruzione edile, industriale, legnami e prodotti derivati, materiali per prevenzione incendi ed impiantistica in genere, materiale igienico sanitario;
- prodotti, attrezzature e macchine per le attività agricole e la zootecnia;
- macchine ed attrezzature per l'industria, il commercio, l'artigianato e gli uffici;
- elettrodomestici, attrezzature elettroniche e prodotti Hi-Tec;
- ferramenta, bricolage, vetro e prodotti collegati;
- mobili e componentistica di arredo in genere;
- combustibili ed olii minerali;
- attività ed articoli funerari.

6.Il P.R.G. Parte strutturale quantifica l'entità delle aree a tal fine destinate come da **all'allegato 6** "dimensionamento". Il P.R.G. Parte operativa delimita fondiariamente le zone assimilandole alle zone omogenee D di cui al D.M. 1444/68,definendo per ciascuna zona i parametri urbanistici, edilizi ed ecologici nei limiti di:

Rc max (%)

Ip min (%)

**H max
(m)**

esistente / 50%

**esistente/ 20% per nuovi
edifici**

8

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

ART. 50 Aree per Attrezzature cimiteriali

1. Di esse non fanno parte le relative zone di rispetto, che sono indicate nelle tavole di piano per l'applicazione dei prescritti vincoli di inedificabilità. Tali aree di rispetto possono essere utilizzate ai fini della cubatura e della superficie a favore delle aree agricole limitrofe.
2. La realizzazione di nuove zone cimiteriali e l'ampliamento di quelle esistenti, dovrà avvenire nell'ambito di un progetto generale unitario di recupero, che dovrà prevedere adeguate aree destinate a verde alberato, parcheggi e spazi di servizio.
3. Dovranno essere garantiti parcheggi per una quota pari ad 1/10 della Sf, da realizzare preferibilmente con pavimentazioni semipermeabili.
4. I cimiteri sono isolati dall'abitato mediante una zona di rispetto di 50 metri, nel rispetto delle vigenti normative nazionali e tenuto conto delle deroghe concesse dalla competente ASL a seguito della richiesta comunale.
5. Nella zona di rispetto ai cimiteri a norma del T.U. delle leggi sanitarie vigenti, è vietata qualsiasi nuova edificazione, mentre per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dal comma 1 punti a), b), c) e d) dell'art. 8 delle presenti norme.
6. L'ampliamento delle zone cimiteriali può avvenire sulle aree di rispetto, alla condizione che queste vengano contemporaneamente e corrispondentemente incrementate.
7. Nelle fasce di rispetto dei cimiteri è ammessa la posa in loco di manufatti a carattere mobile adibiti a chioschi per la vendita di fiori previa stipula di convenzione nella quale il concessionario si impegna in qualsiasi momento a rimuovere il chiosco su semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale senza peraltro poter richiedere indennizzo alcuno.
8. Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione di cui al periodo precedente si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre.
9. Al fine dell'acquisizione del parere della competente azienda sanitaria locale, previsto dal presente articolo, decorsi inutilmente due mesi dalla richiesta, il parere si ritiene espresso favorevolmente.

ART. 51 aree per la protezione civile e per l'emergenza. (APC)

1. Il PRG:

- a- ha definito, tenuto conto delle caratteristiche del territorio del comune di Sellano e della mancanza di attività produttive ad alto rischio di incidente e di infrastrutture di trasporto ad alta intensità di traffico sia di persone che di materiali, le seguenti tipologie di rischio **(vedi tavola S5)**:
 1. rischio sismico
 2. rischio di esondazione (vedi precedente)
 3. Rischio di frana
- b- Ha individuato i seguenti edifici di valore strategico ai fini dei soccorsi:

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

- 1- Caserma dei Carabinieri in Sellano capoluogo (generale per l'intero comune)
 - 2- Plesso polifunzionale in via Terni in Sellano capoluogo (generale per l'intero comune)
 - 3- Palazzo comunale in Sellano capoluogo (generale per l'intero comune)
 - 4- Centro civico in Molini d'Orsano (ambito di Orsano)
 - 5- Centro civico in Civitella (ambito del Montesantese)
 - 6- Edificio polifunzionale in Villamagina (ambito di Sellano-Villamagina);
 - 7- Edificio polifunzionale in Pupaggi (ambito di Cammoro)
 - 8- Ufficio postale in Sellano capoluogo
- c- Ha dimensionato e localizzato le aree della protezione civile, anche in relazione alle vie di accesso, nel rispetto delle circolari 2251/95 e 2404/96, secondo le seguenti tipologie:
- 1- aree di attesa;
Sellano campo sportivo
 - 2- aree di ammassamento dei soccorritori e delle risorse; 2.1. Sellano campo sportivo
 - 3- aree di ricovero: si individuano le seguenti aree: i. Villamagina
ii. Pupaggi
iii. Civitella
iv. Casale Ronchetti
v. Molini d'Orsano (di Mezzo)
2. Per le aree di ricovero del punto precedente, già attrezzate e dotate di moduli abitativi in legno, di buona qualità funzionale ed ambientale, sono ammessi:
- 1- *l'utilizzo dei moduli per attività ricettive, preferibilmente di carattere sociale, gestite direttamente dal comune o da privati, tramite selezione pubblica e stipula di apposite convenzioni,;*
 - 2- *l'utilizzo di una parte dei medesimi moduli, opportunamente individuati in sede di PRG Parte Operativa, per attività di promozione di impresa per attività di servizio o artigianali ecocompatibili aventi necessità di piccole superfici e per periodi di tempo limitati.*
 - 3- *La realizzazione di opere di mitigazione dell'impatto ambientale e paesaggistico del nucleo (alberature, schermi protettivi arbustivi e arborei, ecc)*
 - 4- *Il miglioramento delle dotazioni di verde e parcheggi pubblici;*
3. Per eventuali future trasformazioni delle zone per la protezione civile dovranno essere rispettati i seguenti parametri:
- a- $U_t = 3000 \text{ mq/ha}$
 - b- $H_{\text{max}} = 6,50$
 - c- $\text{Parcheggi} = 10\% \text{ della St}$
 - d- $\text{Verde pubblico} = 20\% \text{ della St}$

ART. 52 – Zone destinate a cave

1. L'estrazione di materiale di cava è consentito nelle aree del territorio comunale solo all'interno dei giacimenti di cava accertati (come riportati alla **tavola S2**) ai sensi dell'art. 5 bis della L.R. 2/2000 e sulla base dei singoli progetti definitivamente approvati ed autorizzati.
2. Nelle cartografie del PRG Parte strutturale è stato riportato il perimetro delle cave in esercizio come da progetto approvato.
3. L'estrazione di materiale di cava è consentito ai sensi della L.R. 2/2000 e relativo regolamento nelle aree di cava i cui progetti sono stati definitivamente approvati e l'attività è stata autorizzata

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

prima della data di adozione del PRG Parte strutturale (22-11-2005).

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

TITOLO IV SPAZIO RURALE

Capo I - Disciplina per lo Spazio rurale

N.B. PER GLI ARTICOLI CHE SEGUONO, DAL 53 AL 69 IL RIFERIMENTO NORMATIVO GENERALE DEVE INTENDERSI COINCIDENTE CON - IL TITOLO IV, CAPO I SEZ III ARTT. 88-94 DELLA L.R. 1/2015.

Art. 53 - Aree delle risorse agricole dello spazio rurale

Art. 54 - Le Aree boscate – Eb

Art. 55 - Le Aree agricole prive di particolare interesse – Ea

Art. 56 - Disciplina per la pratica agricola

Art. 57 - Disciplina per le serre

Art. 58 - Disciplina per la zootecnia

Art. 59 - Disciplina per l'attività silvocolturale

Art. 60 - Disciplina per i silos e serbatoi

Art. 61 - Disciplina delle modificazioni del suolo disposizioni di carattere generale

Art. 62 - Modificazioni del suolo per bonifica agraria

Art. 63 - Modificazioni del suolo per interventi edilizi

Art. 64 - Modificazioni del suolo per la realizzazione di opere di sostegno e consolidamento

Art. 65 - Disciplina per invasi e laghetti artificiali

Art. 66 - Disciplina per le attrezzature per le attività ricreativo-culturali e sportive all'aria aperta.

Art. 67 - Disciplina per le reti infrastrutturali del territorio dello Spazio rurale

Art. 68 - Interventi di compensazione ambientale nello spazio rurale

Art. 69 - Deposito materiali e attività speciali

Art. 69 bis - Vincolo di inedificabilità ex art. 89 DPR 380/2001.

Le aree individuate con apposito perimetro e contrassegnate con la terra "T" (nuclei di Villamagina e Tribbio) sono soggette a vincolo di inedificabilità, in osservanza del parere espresso in data 18/06/2025 dal Servizio Rischio Idrogeologico, Idraulico e Sismico, Difesa del Suolo Sezione Geologica della Regione Umbria.

TITOLO V - DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO

Capo I - Disposizioni generali

Art. 70 – Recupero del patrimonio edilizio esistente

1 - Il patrimonio edilizio esistente alla data di adozione del PRG Parte strutturale (22-11-2005) e realizzato entro il 31 dicembre del 1945, ricompreso:

- nei centri storici (Zone omogenee A);
- nei Siti di interesse naturalistico (SIC) di cui all' art. 13 della L.R. 27/2000;
- nelle aree di particolare interesse naturalistico ambientale (art. 14 della L.R. 27/2000);
- nelle aree vincolate ai sensi del D.Lgs 42/2004 (corsi d'acqua e relative fasce di rispetto dei corsi d'acqua, aree boscate, le aree di interesse archeologico), nonché la rete della infrastrutturazione storica paesaggistica del territorio e gli edifici censiti, ai sensi dell'art. 33 della L.R. 11/2005 quali beni culturali sparsi, sono recuperabili, in relazione alla loro classificazione, con le modalità di cui agli articoli successivi.

2 - Nelle more di revisione del regolamento edilizio comunale e di recepimento della DGR 420/2007 le disposizioni di cui agli articoli successivi si applicano con le seguenti modalità:

- a- Nel Centro storico fino a quando non saranno censiti e classificati le aree e gli edifici, con eventuale variante al PRG Parte operativa, l'attribuzione della classificazione è fatta in sede di piano attuativo o di progetto edilizio confermata dalla Commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio;

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

- b- Nelle altre aree di cui al comma 1 la classificazione è fatta per singoli edifici in sede di piano attuativo o di progetto edilizio confermata dalla Commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio;
- c- Per gli edifici censiti ai sensi dell'art. 33 della L.R. 11/2005 si applicano gli interventi previsti nella relativa scheda del censimento di cui al repertorio 1 "Censimento art. 33 L.R. 11/2005" con le modalità previste negli articoli successivi. Qualora nei progetti relativi agli edifici ricadenti nello spazio rurale si ravvisassero elementi tali da considerarli classificabili ai sensi dell'art. 33 della L.R. 11/2005 è sospesa ogni determinazione fino a quando, sentito il parere della Commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio, integrata da due esperti in materia di beni ambientali e architettonici nominati dal Consiglio Comunale, scelti nell'apposito elenco regionale costituito dalla Giunta Regionale, il Consiglio Comunale, con apposita delibera, non lo ha inserito, con la relativa classificazione, nel censimento ad integrazione di esso.

N.B. PER GLI ARTICOLI CHE SEGUONO, DAL 71 ALL'85 IL RIFERIMENTO NORMATIVO GENERALE DEVE INTENDERSI COINCIDENTE CON LA D.G.R. 420/2007 E D.G.R. 852/2015 IVI COMPRESSE LE SCHEDE DI SOLUZIONI CONFORMI.

ART. 71 - CLASSIFICAZIONE DELLE AREE E DEGLI EDIFICI

ART. 72 - DEFINIZIONE DI EDIFICIO

ART. 73 - INTERVENTI UNITARI SULL'EDIFICIO E PER SINGOLE UNITÀ IMMOBILIARI

ART. 74 - EDIFICI CONTIGUI

CAPO II DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI NELLE AREE EDIFICATE E INEDIFICATE

ART. 75 - RICOSTRUZIONE DI PARTI DI EDIFICI

ART. 76 - EDILIZIA ORDINARIA TRADIZIONALE PREVALENTEMENTE INTEGRA

ART. 77 - EDILIZIA ORDINARIA TRADIZIONALE PREVALENTEMENTE ALTERATA

ART. 78 - EDILIZIA ORDINARIA RECENTE, TOTALMENTE ALTERATA O PRIVA DI CARATTERI TRADIZIONALI

ART. 79 - EDILIZIA SPECIALE, MONUMENTALE O ATIPICA

ART. 80 - EDILIZIA STORICO PRODUTTIVA

ART. 81 - DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI NELLE AREE INEDIFICATE

ART. 82 - DESTINAZIONI D'USO

ART. 83 - SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLE AREE INEDIFICATE DI PERTINENZA

ART. 84 - INTERVENTI NEL SOTTOSUOLO

ART. 85 - NORMA TRANSITORIA

1 - Le modalità d'intervento sono riportate nell'allegato 5 alle presenti NTA "Abaco delle modalità di intervento per il recupero del patrimonio edilizio esistente" alla presenti norme. Il PRG Parte operativa e il regolamento edilizio possono, qualora necessario, integrare i contenuti degli articoli di cui al suddetto allegato 5 alle presenti NTA "Abaco delle modalità di intervento per il recupero del patrimonio edilizio esistente"

2 - Nelle more di adeguamento del PRG Parte operativa, per quanto previsto negli articoli precedenti e nelle more di recepimento nel Regolamento edilizio, si applicano le disposizioni di cui all'allegato 5 alle presenti NTA "Abaco delle modalità di intervento per il recupero del patrimonio edilizio esistente"

Capo III Recupero urbanistico edilizio di insediamenti non conformi al previgente Pdf, realizzati a seguito del sisma 1997. (art. 66 LR 11/2005)

ART. 86 – Generalità

1. Il PRG Parte Strutturale, ai sensi dell'art. 66 LR11/2005 comma 4, ha individuato gli edifici non conformi, in tutto o in parte, al previgente Pdf, realizzati prima del 31-12-2000 da privati e da enti

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

pubblici, anche con il contributo pubblico, in sostituzione delle abitazioni principali, delle attività produttive, dei servizi e dei relativi accessori che, per effetto della crisi sismica dell'anno 1997, sono stati oggetto di sgombero totale.

2. Gli edifici non raccordabili con gli insediamenti esistenti sono stati individuati come edifici isolati in territorio agricolo da riqualificare; gli stessi sono soggetti a vincolo di destinazione d'uso ai sensi dell'art.34, comma 8 della LR11/05 e di asservimento del terreno ai sensi dell'art.35, comma 11 della legge medesima, nella misura di 40mq/ha per gli annessi agricoli e di 2 mq/ha per quanto riguarda le residenze. Eventuali modifiche delle altezze e al volume può avvenire entro il limite del 10% di quella accertata al momento della pubblicazione dell'elenco delle costruzioni di cui all'art. 66 della LR 11/05.

Su detti edifici sono ammessi gli interventi di MO,MS,RE,RE1,RC.,

TITOLO VI- DISCIPLINA DI DIFESA DAI CAMPI ELETTROMAGNETICI E DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO

Capo I Difesa dai campi elettromagnetici

Art. 87 - Disciplina delle aree sensibili

1 - Le aree sensibili sono quelle aree all'interno delle quali sia riscontrabile o sia prevista, dal PRG operativa, una o più delle seguenti condizioni:

alta densità abitativa;

centro storico;

zone prevalentemente residenziali esistenti;

zone prevalentemente residenziali di nuovo impianto

strutture di tipo assistenziale (centri per gli anziani, strutture per l'infanzia, strutture per portatori di handicap)

strutture scolastiche (scuole materne, asili, elementari, medie):

2 - Le destinazioni d'uso indicate sono quelle che normalmente hanno una maggior stabilità sul territorio e svolgono la loro attività in modo permanente. Pertanto esse, nella generalità dei casi, sono collocate nelle aree per attrezzature di interesse comunale o sovracomunale e negli spazi pubblici per attrezzature al servizio di insediamenti residenziali.

In questi casi e qualora la destinazione urbanistica corrisponda alla presenza delle strutture sopra elencate, la perimetrazione corrisponde all'area comprensiva delle aree di circolazione limitrofe; qualora invece le strutture sopra richiamate non abbiano nel PRG Parte operativa, una loro specifica individuazione (aree con pluralità di funzioni) l'area sensibile è costituita dall'edificio (o dagli edifici) e dalle sue pertinenze e dalle aree di circolazione che prospettano il lotto (edificio più pertinenze).

3 - All'interno delle aree sensibili:

a- devono essere rispettati gli obiettivi di qualità di cui all'art. 3, comma 1, lett. d, della legge 22 febbraio 2001, n. 36:

b- i criteri localizzativi, le aree per spazi pubblici e per attrezzature al servizio di insediamenti residenziali e gli spazi al servizio di insediamenti produttivi, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalle leggi regionali secondo le competenze definite dall'art. 8 della L. n. 36/2001;

c- i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 - Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 agosto 2003, n. 199 e con decreto del Presidente del

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 - Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50Hz) generati dagli elettrodotti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 agosto 2003, n. 200;

d- il Comune può prescrivere modifiche, adeguamenti o la delocalizzazione di elettrodotti con tensione nominale superiore a 20 kV e degli impianti radioelettrici disciplinati dalla legge regionale 14 giugno 2002, n. 9, siano essi già esistenti che di nuova realizzazione, al fine di garantire la massima tutela ambientale e sanitaria dell'area;

e- non possono essere localizzati nuovi impianti radioelettrici compresi gli impianti per la telefonia mobile, i radar e gli impianti per la radiodiffusione di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 ;

f- non possono essere costruiti nuovi elettrodotti e cabine di trasformazione in alta o media tensione;

g- al fine di conseguire gli obiettivi di qualità di cui all'art. 3, comma 1, lett. d, numero 1 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, gli impianti radioelettrici circostanti devono essere costruiti ed eserciti in modo da assicurare la minimizzazione dell'esposizione all'interno delle aree sensibili, compatibilmente con la qualità del segnale;

h- al fine di attuare quanto espresso alle lettere precedenti, il Comune può avvalersi della collaborazione della Provincia di Perugia e dell'ARPA Umbria per la identificazione e riqualificazione delle sorgenti le cui emissioni devono essere minimizzate, nonché per la pianificazione dei nuovi impianti circostanti le aree sensibili;

i- si deve provvedere all'adeguamento continuo dello stato dell'arte delle infrastrutture, della potenza di emissione, degli impianti di trasmissione e relativi accessori, delle soluzioni di mascheramento, al fine del continuo abbattimento del valore delle emissioni di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, nonché del contenimento dei volumi occupati e della minimizzazione dell'impatto ambientale.

4 - Nelle aree soggette a tutela dal D.Lgs n. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni, ai fini di sottoporre l'aggiornamento degli impianti all'evoluzione tecnologica del settore, in special modo per la riduzione degli impatti visivi, il titolo abilitativo all'installazione di impianti può essere di tipo temporaneo ed il rinnovo è subordinato alla verifica della rispondenza degli impianti stessi ai requisiti di minimizzazione degli impatti in rapporto alla tecnologia più all'avanguardia disponibile.

5 - Nel processo di localizzazione dei siti per l'installazione di impianti radioelettrici il Comune deve prevedere forme partecipative per coinvolgere i cittadini che abitano nelle zone adiacenti alle aree individuate come potenziali siti.

6 - Il PRG Parte operativa, deve individuare e perimetrale, d'intesa con la Provincia, le aree sensibili nel rispetto di quanto riportato nel presente articolo.

Art. 88 - Disciplina delle fasce di rispetto per gli elettrodotti

1 - Le fasce di rispetto per gli elettrodotti devono essere conformi a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003. Qualora non siano disponibili, ai sensi dell'art. 6 di detto decreto, i dati per il calcolo e l'ampiezza delle fasce di rispetto, devono essere applicate le distanze previste dal decreto ministeriale 16 gennaio 1991.

2 - In presenza di edifici adibiti a scuole, asili, ospedali, case di cura ed in genere ad attrezzature ove, a giudizio insindacabile del Comune, vengono svolte attività umane da tutelare in modo particolare, le distanze di rispetto individuate al comma precedente devono essere raddoppiate.

3 - All'interno delle fasce di rispetto, di cui ai commi precedenti, non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso abitativo, scolastico, sanitario, ovvero che comporti una permanenza

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

non inferiore a 4 ore.

4 - La distanza di rispetto delle parti in tensione di una cabina o da una sottostazione elettrica deve essere uguale a quella prevista, mediante i criteri sopra esposti, per la più alta tra le tensioni presenti nella cabina o sottostazione stessa.

Art. 89- Disciplina delle linee ed impianti elettrici fino a 150 kv

1 - Le norme e le procedure per l'autorizzazione alla costruzione di elettrodotti, stazioni e cabine elettriche sono definite dalla legge regionale 11 agosto 1983, n. 31

Capo II Difesa dall'inquinamento acustico

Art. 90 – Finalità

1 - Il PRG (Parte strutturale e Parte operativa), assume la finalità di tutelare l'ambiente esterno, l'ambiente abitativo e la salute pubblica, dall'inquinamento acustico prodotto dalle attività antropiche.

Art. 91 - Classificazione acustica del territorio comunale

1 - Il Piano di classificazione in zone acustiche deve essere redatto sulla base:

- delle destinazioni d'uso, del carico urbanistico e delle infrastrutture previste dal PRG Parte strutturale e dal PRG Parte operativa;
- dell'effettiva condizione di fruizione del territorio;
- della situazione topografica esistente;
- degli indicatori di valutazione rappresentativi delle attività antropiche, ricavati dai dati ISTAT o da altre fonti ufficiali.

2 - Le zone acustiche devono essere individuate secondo i criteri del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 che definisce le seguenti classi:

CLASSE I - aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.;

CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali;

CLASSE III - aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici;

CLASSE IV - aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie;

CLASSE V - aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni;

CLASSE VI - aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

1- Inoltre appartengono alla Classe I, i parchi e le riserve naturali istituiti con legge. Possono, inoltre, essere esclusi da tale classe i centri abitati e le aree, in essi esistenti, in cui si svolgono attività umane. Possono essere ricomprese in tale classe, le aree di particolare interesse storico, artistico, architettonico e paesaggistico ambientale nonché le aree verdi non utilizzate ai fini agricoli, inclusi i parchi pubblici urbani. Sono escluse le piccole aree verdi di quartiere e le aree verdi d'uso sportivo.

4 - Le scuole e gli ospedali che non costituiscono corpo indipendente o hanno aree di pertinenza di limitata ampiezza tale da non poterle configurare quali veri e propri poli scolastici o ospedalieri, o che sono inseriti all'interno di edifici residenziali o direzionali, devono essere inseriti nella classe corrispondente alla zona circostante purché non si tratti delle Classi V o VI.

5 - Le aree cimiteriali appartengono, di norma, alla classe propria dell'area circostante, a meno che motivazioni particolari non ne giustifichino l'assegnazione alla Classe I.

6 - Nelle fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture stradali si applica il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 142 - Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'art. 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

7 - Nell'ambito delle operazioni di classificazione acustica del territorio comunale devono essere indicate le aree dove possono essere localizzate attività temporanee rumorose ai sensi dell'art. 11 del regolamento regionale 13 agosto 2004, n. 1.

Art. 92 - Disciplina del piano di classificazione in zone acustiche

1 - La proposta preliminare del Piano di classificazione in zone acustiche, predisposto sulla base dei criteri generali e delle indicazioni contenute nel regolamento regionale 13 agosto 2004, n. 1, deve essere adottato dal Consiglio Comunale.

2 - La proposta preliminare deve essere trasmessa alla Provincia di Perugia ed ai Comuni confinanti e deve essere depositata, per trenta giorni, presso la segreteria del Comune. Del deposito ne deve essere data notizia nell'Albo pretorio del Comune, nel Bollettino Ufficiale della Regione e attraverso altre forme di pubblicità.

3 - Entro i trenta giorni successivi al deposito di cui al comma 2, i soggetti interessati possono presentare osservazioni al Comune.

4 - Qualora uno o più Comuni confinanti rilevino situazioni di conflitto o criticità prodotte dal progetto di zonizzazione nelle aree di confine, possono trasmettere le proprie osservazioni al Comune interessato ed alla Provincia di Perugia. In caso di mancato accordo tra i Comuni, la Provincia, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a, della legge regionale 6 giugno 2002, n. 8, convoca, entro trenta giorni, una conferenza di servizi finalizzata alla composizione del conflitto.

5 - Entro novanta giorni dalla conclusione della conferenza di servizi di cui al comma 5 o, qualora detta conferenza non sia stata convocata, entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni di cui al comma 4, il Consiglio Comunale approva il Piano di classificazione in zone acustiche.

6 - Il Piano di classificazione in zone acustiche del territorio comunale, di cui è data notizia con le stesse modalità indicate dal comma 3, costituisce allegato tecnico al PRG Parte operativa.

7 - Per le modificazioni al Piano di classificazione in zone acustiche del territorio comunale si applicano le procedure di cui al presente articolo.

Art. 93 - Elaborati relativi all'atto di adozione della classificazione acustica

1 - Il Piano di classificazione in zone acustiche deve contenere almeno la seguente documentazione:

- relazione, che deve illustrare le scelte adottate e le eventuali precisazioni ed integrazioni, riferite alle specificità locali, rispetto a quanto riportato nella normativa nazionale e regionale. La relazione deve contenere una stima della percentuale del territorio e di

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

- popolazione in ciascuna classe acustica;
- elaborati grafici, della stessa scala del PRG Parte strutturale e Parte operativa.
- 2 - La visualizzazione cartografica della classificazione acustica comunale è realizzata tenendo conto dei criteri indicati nell'allegato C del regolamento regionale 13 agosto 2004, n. 1.

Art. 94 - Disciplina del piano di risanamento acustico comunale

- 1 - Entro un anno dall'approvazione del Piano di classificazione in zone acustiche, devono essere effettuati i rilievi sperimentali necessari per procedere alla verifica della corrispondenza dei livelli di rumore effettivo con le classi individuate nel territorio. Qualora:
- *si verifichi il superamento dei valori di attenzione previsti dall'art. 2, comma 1, lettera g, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;*
 - *non sia possibile rispettare nella classificazione acustica, all'interno del territorio urbanizzato o suscettibile di urbanizzazione, la differenza di non più di cinque dB(A) di livello sonoro equivalente tra aree contigue, anche appartenenti a Comuni confinanti;*
- deve essere adottato, entro due anni dall'approvazione del Piano di classificazione acustica, il Piano di risanamento acustico di cui all'art. 9 della legge regionale 6 giugno 2002, n. 8.
- 2.- Il Piano di risanamento acustico deve contenere:
- *l'individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare con indicazione delle sorgenti stesse su cartografia in formato cartaceo ed informatizzato che utilizzi, la stessa scala del PRG Parte strutturale e Parte operativa;*
 - *il confronto con i limiti di zona di cui al Piano di classificazione in zone acustiche;*
 - *l'individuazione dei soggetti a cui deve competere l'intervento di risanamento;*
 - *l'indicazione delle priorità, secondo lo schema riportato nell'allegato D del regolamento regionale 13 agosto 2004, n. 1, delle modalità e dei tempi per il risanamento;*
 - *la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;*
 - *la stima dei benefici dell'intervento di risanamento in termini di popolazione esposta e relativi livelli di esposizione, nonché di territorio interessato;*
 - *le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.*
- 3 - Il Piano di risanamento acustico deve essere corredato del parere espresso dall'ARPA ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge regionale 6 giugno 2002, n. 8.
- 4 - Il Piano di risanamento acustico deve rimanere a disposizione del pubblico, per eventuali osservazioni, presso la segreteria del Comune per sessanta giorni. Entro i successivi trenta giorni il Consiglio Comunale approva definitivamente il Piano.
- Il Piano di risanamento acustico deve essere trasmesso alla Provincia di Perugia unitamente alle osservazioni pervenute.
- 5 - Il Piano di risanamento acustico deve essere adeguato alle disposizioni del Piano regionale di cui al Titolo X del regolamento regionale 13 agosto 2004, n. 1, e deve recepire il contenuto dei Piani di risanamento predisposti dai gestori delle infrastrutture di trasporto e dalle imprese.
- 6 - Il Piano di risanamento acustico, sulla base delle attività di controllo e di eventuali verifiche strumentali, deve essere aggiornato con cadenza quinquennale. Qualora venisse accertato il superamento dei valori di attenzione di cui all'art. 194, comma 2, lett. a, il Piano di risanamento acustico deve essere aggiornato entro centottanta giorni.
- 7 - Il Piano urbano del traffico e il PRG Parte operativa, devono essere adeguati, anche mediante variante, agli obiettivi ed ai contenuti del Piano comunale di risanamento acustico.

Art. 95 - Disciplina delle autorizzazioni comunali per le attività rumorose temporanee

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

1 - Per la disciplina delle autorizzazioni comunali per le attività rumorose temporanee si rinvia agli artt. 12, 13, 14, 15 del regolamento regionale 13 agosto 2004, n. 1.

Art. 96 - Disciplina dei requisiti acustici passivi degli edifici

1 - I progetti relativi agli interventi di NC e di RU devono essere corredati dal progetto acustico redatto nel rispetto dei requisiti stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997.

2 - Il progetto acustico costituisce parte integrante della documentazione tecnica necessaria per il titolo abilitativo. Esso deve definire le caratteristiche costruttive dell'edificio specificando i requisiti geometrici e fisici delle componenti edilizie, dei materiali e degli impianti tecnologici ai fini del soddisfacimento dei valori limite stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997.

3 - All'ultimazione dei lavori il direttore dei lavori deve sottoscrivere una certificazione sulla conformità delle opere realizzate rispetto al progetto acustico ai fini del rilascio del certificato di agibilità. Il Comune provvede ad effettuare con il supporto tecnico dell'ARPA, controlli a campione per verificare la conformità delle opere con le previsioni del progetto.

Art. 97 - Disciplina di clima acustico

1 - Per clima acustico di una determinata area si intende la distribuzione nello spazio dei livelli di rumore che la caratterizzano nei tempi di riferimento diurno e notturno.

2 - Per valutazione previsionale di clima acustico si intende la conoscenza dei livelli di rumore presenti in un'area, anche in riferimento alle previsioni urbanistiche. La valutazione deve essere acquisita preventivamente alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

*scuole e asili
nido; ospedali;
case di cura e di riposo;
parchi pubblici urbani e territoriali;
nuovi insediamenti residenziali prossimi a:
aviosuperfici, eliporti;
strade, delle classi da B ad F del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive
modifiche e integrazioni;
discoteche;
circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti
rumorosi; impianti sportivi e ricreativi.*

3 - La valutazione previsionale di clima acustico deve verificare la compatibilità, dal punto di vista acustico, delle tipologie di insediamenti di cui al comma 2 alle quali la legge riserva particolare tutela, rispetto all'area oggetto dell'intervento, ovvero verificare la compatibilità con i limiti imposti per le fasce di pertinenza acustica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 142 e per le classi di zonizzazione acustica che si riferiscono alla destinazione d'uso del territorio in esame.

4 - La valutazione previsionale di clima acustico deve essere redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, riconosciuto ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 6 giugno 2002, n. 8.

5 - Lo studio previsionale di clima acustico deve contenere almeno i seguenti elementi:

a. la caratterizzazione acustica del territorio circostante il sito sede dell'intervento: devono essere indicate le sorgenti presenti o influenti sul rumore ambientale dell'area di indagine con particolare riguardo alla variabilità della loro emissione sonora nel tempo e alle caratteristiche sonore di tale emissione (presenza di componenti impulsive tonali e simili), a tal fine devono essere effettuate misure acustiche nelle posizioni maggiormente significative, oppure si può utilizzare un modello di calcolo. I livelli di rumore così

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

- rilevati o stimati devono essere rappresentati mediante mappe acustiche;
- b. la documentazione relativa alla classificazione acustica del territorio in base alle sei classi di destinazione d'uso previste dalla normativa di settore o, in mancanza di queste, sulla base di quanto indicato nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991;
 - c. la verifica della compatibilità del nuovo insediamento con il clima acustico esistente in relazione ai limiti di rumore imposti dalle classi di destinazioni d'uso del territorio, alle modificazioni del clima acustico prodotto direttamente (mediante schermature e riflessioni) e indirettamente (aumento del flusso di traffico) dalle nuove opere;
 - d. eventuali indicazioni per la progettazione esecutiva finalizzata al soddisfacimento dei valori limite stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997.

Art. 98- Disciplina di impatto acustico

1 - Per impatto acustico si intende la determinazione dei livelli di immissione, determinati dalla realizzazione di una nuova opera o dall'insediamento di una nuova attività, rispetto ai livelli di rumore preesistenti nell'ambiente.

2 - Ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 6 giugno 2002, n. 8, le opere soggette a valutazione di impatto acustico sono:

- aviosuperfici, eliporti;
- a. strade extraurbane secondarie, strade urbane di quartiere e strade locali, secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
- b. discoteche;
- c. circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- d. impianti adibiti ad attività produttive;
- e. impianti adibiti ad attività sportive;
- f. impianti adibiti ad attività ricreative;
- g. postazioni di servizi commerciali polifunzionali.

3 - La documentazione di impatto acustico deve consentire la valutazione comparativa tra lo scenario con presenza e quello con assenza delle opere ed attività di progetto.

4 - La valutazione d'impatto acustico deve essere redatta da un tecnico abilitato ed iscritto al relativo ordine professionale.

5 - La documentazione di impatto acustico deve contenere:

la descrizione delle caratteristiche generali ed acustiche dell'opera;

la descrizione e rappresentazione cartografica del sito ove sarà costruita l'opera o insediata l'attività

la verifica degli strumenti pianificatori con indicazione dei limiti di zona per l'area di interesse, desumibili dalla zonizzazione acustica definitiva o transitoria;

la caratterizzazione acustica dell'area in cui va ad inserirsi la nuova opera, struttura o attività, prima della realizzazione dell'intervento per consentire la valutazione delle modifiche di interesse ambientale. La caratterizzazione acustica può essere eseguita attraverso rilievi acustici e/o simulazioni con metodi di calcolo;

la caratterizzazione acustica dell'area e stima dei livelli di rumore dopo la realizzazione dell'intervento, con la definizione, dal punto di vista acustico, delle caratteristiche geometriche e funzionali delle nuove sorgenti. In assenza di dati acustici delle nuove sorgenti possono essere utilizzati dati di sorgenti analoghe. Oltre ai dati sulle caratteristiche acustiche delle sorgenti sonore deve essere riportato ogni altro elemento utile a valutare lo scenario di impatto acustico dell'opera nell'ambiente circostante. Devono essere descritte le metodologie di calcolo previsionale utilizzate;

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

la verifica della compatibilità dell'intervento con i limiti di rumore imposti dalle classi di destinazioni d'uso del territorio: confronto tra i livelli di rumore dopo la realizzazione dell'opera e i limiti di rumore previsti nel territorio in base alla zonizzazione acustica, definitiva o transitoria.

6 - In caso di superamento dei limiti, devono essere riportati gli accorgimenti previsti per il contenimento delle emissioni acustiche nonché la stima della loro efficacia in termini di abbattimento dei livelli di rumore.

Art. 99 - Disciplina del piano di risanamento acustico delle imprese

1 - I titolari di imprese esercenti attività produttive, commerciali e servizi, che producono livelli di rumorosità eccedente i limiti stabiliti dalla normativa vigente, devono presentare al Comune, entro il termine di sei mesi dall'approvazione del Piano di classificazione in zone acustiche, apposito Piano di risanamento acustico.

2 - Per le imprese che hanno in corso la procedura per la registrazione ai sensi del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001, n. 761/2001 il termine di sei mesi, di cui al comma 1, viene esteso a dodici mesi

3 - Il Piano di risanamento acustico, deve contenere:

- *le caratteristiche e l'entità dei rumori generati in relazione alle attività svolte ed alle sorgenti sonore utilizzate;*
- *l'indicazione della zona acustica di appartenenza e di quelle circostanti, secondo quanto indicato nel Piano di classificazione in zone acustiche, rappresentando gli effetti acustici provocati nelle aree circostanti attraverso l'individuazione e la descrizione dei ricettori ivi presenti;*
- *gli obiettivi, le modalità e le priorità del risanamento, specificando la scansione temporale dei singoli interventi di bonifica, nonché i termini certi per l'adeguamento complessivo;*
- *gli indicatori oggettivi da utilizzare per la verifica del raggiungimento degli obiettivi;*
- *la stima degli oneri finanziari occorrenti e l'incidenza della spesa sull'impresa proponente.*

4 - Il Piano di risanamento acustico deve essere redatto da un tecnico abilitato ed iscritto al relativo ordine professionale.

5 - Il Comune, con il supporto tecnico dell'ARPA, deve valutare la congruità dei tempi indicati per l'esecuzione dei singoli interventi e per il completamento del risanamento, in relazione all'entità dello scostamento dai limiti di legge, alla presenza di popolazione disturbata, alla complessità dell'intervento e all'incidenza della spesa sull'impresa proponente.

6 - Il Comune, effettuate le verifiche di cui al comma 5 e, anche, formando eventuali prescrizioni che possono riguardare anche i tempi di attuazione, deve autorizzare il Piano di risanamento entro novanta giorni dalla sua ricezione. Decorso inutilmente tale termine, il Piano di risanamento si intende approvato.

7 - Il Piano di risanamento acustico approvato deve essere attuato, dai soggetti proponenti, nelle modalità e termini in esso indicati. I lavori devono iniziare, previa comunicazione al Comune, entro i successivi trenta giorni dall'approvazione.

8 - Il direttore dei lavori, al termine degli interventi, deve trasmettere al Comune una relazione tecnica attestante il conseguimento degli obiettivi di risanamento.

TITOLO VII NORME FINALI E TRANSITORIE

Capo I - Norme finali

Norme Tecniche di Attuazione

REV4

Parte Strutturale

Art. 100 - Destinazioni in contrasto con le previsioni di piano

- 1- Nelle zone e negli edifici che alla data del 22-11-2005 hanno una destinazione d'uso diversa da quella del presente PRG Parte strutturale è consentita la permanenza delle attività esistenti sino all'attuazione degli interventi previsti dal piano.
- 2- In tale aree non è consentita la realizzazione di nuovi edifici e/o di manufatti in contrasto con il presente PRG Parte strutturale. Sono consentiti interventi di MO, MS, RC.

Art. 101 - Provvedimenti normativi con effetto prevalente

- 1- L'emanazione di nuovi provvedimenti normativi (leggi, regolamenti, direttive ecc..) recanti prescrizioni in contrasto con la presente normativa, comporterà la variazione a queste ultime e, se necessario, variazione alla cartografia di piano; le eventuali variazioni saranno soggette alle relative procedure.

Art. 102 - Effetto prevalente delle prescrizioni di carattere geologico

- 1- Le prescrizioni ed i vincoli di carattere geologico, le norme di cui agli allegati, derivanti dalle relative indagini e dagli studi di settore effettuati sul territorio comunale e riportate nelle cartografie ed elaborati specialistici, in caso di contrasto con le previsioni di PRG Parte strutturale hanno un effetto prevalente su queste ultime.

Art. 103 - Costruzioni già iniziate

- 1 - I titoli abilitativi rilasciati dall'Amministrazione Comunale prima dell'adozione del PRG conservano la loro validità anche se in contrasto con il PRG Parte e le presenti norme, purché i relativi lavori autorizzati siano iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio; decorso tale termine e riscontrato il contrasto eventuale con le norme adottate si verifica la decadenza d'ufficio.
- 2 - Nel caso in cui i titoli abilitativi pregiudichino in modo significativo gli assetti urbanistici del PRG Parte strutturale adottato, il sindaco, sentita la Commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio, potrà provvedere alla sospensione dei titoli abilitativi fino all'approvazione del Piano. Dopo tale data egli potrà confermare o revocare lo stesso titolo.